SENATO DELLA REPUBBLICA

1

POLITICA
PARLAMENTARE

163. 5. 10
2

BOZZA NON CORRETTA

8 novembre 2000
(esame concluso)

RELAZIONE ORALE (Relatrice d'Alessandro Prisco)

DISEGNO DI LEGGE N. 4408

DISEGNO DI LEGGE	TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Istituzione del servizio civile nazionale.	***Istituzione del servizio civile nazionale.***
Capo I	Capo I
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
Art. 1. *(Principi e finalità)*	Art. 1. *(Principi e finalità)*
1. È istituito il servizio civile nazionale finalizzato a: *a)* concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla difesa della Patria con mezzi ed attività non militari; *b)* favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale; *c)* promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli; *d)* partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione, con particolare riguardo ai settori ambientale, forestale, storico-artistico, culturale e della protezione civile; *e)* contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani mediante attività svolte anche in enti ed amministrazioni operanti all'estero.	*Identico.*
Art. 2. *(Delega al Governo)*	Art. 2. *(Delega al Governo)*
1. A decorrere dalla data della sospensione del servizio obbligatorio militare di leva, il servizio civile è prestato su base esclusivamente volontaria.	1. *Identico*
2. Il Governo è delegato ad emanare, entro **diciotto** mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto: la individuazione dei soggetti ammessi a prestare volontariamente servizio civile; la definizione delle modalità di accesso a detto servizio; la durata del servizio stesso, in relazione alle differenti tipologie di progetti di impiego; i correlati trattamenti giuridici ed economici.	2. Il Governo è delegato ad emanare, entro **dodici** mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto: la individuazione dei soggetti ammessi a prestare volontariamente servizio civile; la definizione delle modalità di accesso a detto servizio; la durata del servizio stesso, in relazione alle differenti tipologie di progetti di impiego; i correlati trattamenti giuridici ed economici.

DISEGNO DI LEGGE	**BOZZA**	TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
3. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1 e secondo i seguenti criteri:		3. *Identico:*
a) ammissione al servizio civile volontario di uomini e donne sulla base di requisiti oggettivi e non discriminatori, nei limiti **del contingente fissato con le modalità di cui all'articolo 5;**		*a)* ammissione al servizio civile volontario di uomini e donne sulla base di requisiti oggettivi e non discriminatori, nei limiti **delle disponibilità finanziarie previste annualmente;**
b) determinazione del trattamento giuridico ed economico dei volontari in servizio civile, tenendo conto del trattamento riservato al personale militare volontario in ferma annuale e nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al Fondo nazionale per il servizio civile;		*b) identica;*
c) funzionalità dei benefici riconosciuti ai volontari nel favorire lo sviluppo formativo e professionale e l'ingresso nel mondo del lavoro, tenendo conto di quanto previsto per i volontari in ferma delle Forze armate;		*c) identica;*
d) utilità sociale del servizio civile nei diversi settori di impiego, anche in enti ed amministrazioni operanti all'estero;		*d) identica;*
e) funzionalità e adeguatezza della durata del servizio civile, nei diversi settori di impiego, nel rispetto dei criteri di cui alle lettere *c)* e *d)*;		*e) identica;*
f) previsione che i decreti legislativi di cui al presente articolo acquistino efficacia da data utile a consentirne il raccordo con la chiamata alle armi dell'ultimo scaglione di giovani di leva;		*f) identica;*
g) conferma delle disposizioni della legge 8 luglio 1998, n. 230, e del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1999, n. 424, in quanto compatibili con la presente legge;		*g) identica;*
h) previsione della disciplina da applicare in caso di reintroduzione del servizio militare obbligatorio, con particolare riferimento agli obiettori di coscienza.		*h) identica;*
		***i)* garanzia di analoghe condizioni tra il servizio civile e quello militare in riferimento alla scelta vocazionale, alla scelta dell'area nella quale prestare servizio, agli orari di servizio e per il tempo libero, agli emolumenti e ai requisiti e ai tempi relativi al differimento, alla sospensione o all'esenzione dal servizio.**
		4. Sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 3, il Governo acquisisce i pareri delle Commissioni parlamentari competenti, che devono essere espressi entro trenta giorni dalla ricezione degli schemi stessi.

DISEGNO DI LEGGE	BOZZA	TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato con le modalità di cui all'articolo 5, sono stabiliti i requisiti di ammissione al servizio civile in relazione alle differenti tipologie di impiego.		5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato con le modalità di cui all'articolo 6, sono stabiliti i requisiti di ammissione al servizio civile in relazione alle differenti tipologie di impiego.
		Art. 3 **(*Enti e organizzazioni private*)**
		1. Gli enti e le organizzazioni privati che intendono presentare progetti per il servizio civile volontario devono possedere i seguenti requisiti: ***a*) assenza di scopo di lucro;** ***b*) capacità organizzativa e possibilità d'impiego in rapporto al servizio civile volontario;** ***c*) corrispondenza tra i propri fini istituzionali e le finalità di cui all'articolo 1;** ***d*) svolgimento di un'attività continuativa da almeno tre anni.**
Capo II DICIPLINA DEL PERIODO TRANSITORIO Art. 3. *(Ambito di applicazione)*		Capo II DICIPLINA DEL PERIODO TRANSITORIO Art. 4. *(Ambito di applicazione)*
1. Le disposizioni del presente Capo disciplinano il servizio civile nazionale fino alla data di efficacia dei decreti legislativi di cui all'articolo 2.		*Identico.*
Art. 4. *(Ammissione al servizio civile)*		Art. 5. *(Ammissione al servizio civile)*
1. Nel periodo di cui all'articolo 3, sono soggetti all'obbligo di prestare servizio civile, oltre ai cittadini di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, i cittadini, abili al servizio militare di leva, che dichiarino la loro preferenza a prestare il servizio civile piuttosto che il servizio militare, purchè non risultino necessari al soddisfacimento delle esigenze qualitative e quantitative delle Forze armate, ivi comprese quelle del servizio ausiliario di leva delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.		1. Nel periodo di cui all'articolo 4, sono soggetti all'obbligo di prestare servizio civile, oltre ai cittadini di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, i cittadini, abili al servizio militare di leva, che dichiarino la loro preferenza a prestare il servizio civile piuttosto che il servizio militare, purchè non risultino necessari al soddisfacimento delle esigenze qualitative e quantitative delle Forze armate, ivi comprese quelle del servizio ausiliario di leva delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco **e comunque nei limiti del contingente definito ai sensi dell'articolo 6.**
2. Nel bando di chiamata alla leva, predisposto dal Ministero della difesa, è fatta esplicita menzione della possibilità di esprimere la preferenza per il servizio militare o per il servizio civile nazionale, nonchè di optare, nell'ambito di quest'ultimo, per l'obiezione di coscienza. Nel medesimo bando sono riportate in modo chiaro le condizioni di ammissione al servizio civile nazionale previste dalla presente legge.		2. *Identico.*
3. Sono ammessi a prestare servizio civile su base volontaria, della durata di dodici mesi, se giudicati idonei dagli organi del Servizio sanitario nazionale con		3. *Identico.*

DISEGNO DI LEGGE	BOZZA	TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
riferimento allo specifico settore di impiego:		
a) le cittadine italiane che ne fanno richiesta e che al momento di presentare la domanda hanno compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il ventiseiesimo;		
b) i cittadini riformati per inabilità al servizio militare, anche successivamente alla chiamata alle armi o in posizione di congedo illimitato provvisorio, se non hanno superato il ventiseiesimo anno d'età.		
Art. 5. *(Determinazione del contingente)*		Art. 6. *(Determinazione del contingente)*
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare ai sensi dell'articolo 9, comma 2-*quater*, della legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni, è stabilita, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile, la consistenza del contingente dei giovani ammessi al servizio civile nel periodo previsto dall'articolo **3**, includendovi prioritariamente i giovani che hanno optato per l'obiezione di coscienza ai sensi della predetta legge n. 230 del 1998.		1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare ai sensi dell'articolo 9, comma 2-*quater*, della legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni, è stabilita, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile, la consistenza del contingente dei giovani ammessi al servizio civile nel periodo previsto dall'articolo **4**, includendovi prioritariamente i giovani che hanno optato per l'obiezione di coscienza ai sensi della predetta legge n. 230 del 1998.
2. Il Ministero della difesa, sulla base di intese con l'Ufficio nazionale per il servizio civile, trasmette a quest'ultimo i nominativi dei giovani di cui all'articolo **4**, comma 1.		2. Il Ministero della difesa, sulla base di intese con l'Ufficio nazionale per il servizio civile, trasmette a quest'ultimo i nominativi dei giovani di cui all'articolo **5**, comma 1.
Art. 6. *(Ufficio nazionale per il servizio civile)*		Art. 7. *(Ufficio nazionale per il servizio civile)*
1. L'Ufficio nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 8 della legge 8 luglio 1998, n. 230, cura l'organizzazione, l'attuazione e lo svolgimento del servizio civile nazionale, fino alla costituzione dell'Agenzia per il servizio civile di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.		1. *Identico.*
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Ufficio nazionale per il servizio civile approva i progetti di impiego predisposti dalle amministrazioni statali e regionali, nonchè dagli enti locali e dagli altri enti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 della legge n. 230 del 1998.		2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Ufficio nazionale per il servizio civile approva i progetti di impiego predisposti dalle amministrazioni statali e regionali **e delle province autonome di Trento e di Bolzano**, nonchè dagli enti locali e dagli altri enti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 della legge n. 230 del 1998, **assicurando e coordinando la coerenza di progetti e convenzioni con le finalità della presente legge e la programmazione nazionale**.
3. Le spese di funzionamento dell'Ufficio nazionale per il servizio civile sono definite, per il primo triennio, nel limite massimo del 5 per cento delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo **10**.		3. Le spese di funzionamento dell'Ufficio nazionale per il servizio civile sono definite, per il primo triennio, nel limite massimo del 5 per cento delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 11, **comma 1, lettera *a*).**

DISEGNO DI LEGGE	BOZZA	TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 7. *(Disposizioni integrative ed attuative)*		Art. 8. *(Disposizioni integrative ed attuative)*
1. Con regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono determinate: le caratteristiche e gli *standards* di utilità sociale dei progetti di impiego; i criteri per la ripartizione dei finanziamenti necessari all'attuazione degli stessi, tenendo conto delle capacità finanziarie dell'ente proponente, del numero dei giovani in servizio civile impegnati nei progetti e dell'estensione dell'area geografica interessata al progetto; le procedure e le modalità per le attività di monitoraggio, controllo e verifica della corretta gestione dei progetti approvati; i criteri in base ai quali il Servizio sanitario nazionale valuta l'idoneità alla prestazione del servizio civile dei giovani di cui all'articolo **4**, comma 3.		1. Con regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono determinate: le caratteristiche e gli *standards* di utilità sociale dei progetti di impiego; i criteri per la ripartizione dei finanziamenti necessari all'attuazione degli stessi, tenendo conto delle capacità finanziarie dell'ente proponente, del numero dei giovani in servizio civile impegnati nei progetti e dell'estensione dell'area geografica interessata al progetto **nonché della garanzia di accesso ai finanziamenti** da parte di ogni **regione e provincia autonoma**; le procedure e le modalità per le attività di monitoraggio, controllo e verifica della corretta gestione dei progetti approvati; i criteri in base ai quali il Servizio sanitario nazionale valuta l'idoneità alla prestazione del servizio civile dei giovani di cui all'articolo **5**, comma 3.
		2. Con il regolamento di cui al comma 1 sono individuati gli organismi istituzionali che, su richiesta, coadiuvino le amministrazioni o gli enti responsabili della stesura dei progetti di impiego.
		3. *Identico.*
2. Con il regolamento di cui al comma 1 si provvede all'abrogazione delle disposizioni incompatibili dei regolamenti previsti dall'articolo 8 della predetta legge n. 230 del 1998.		
Art. **8.** *(Servizio civile all'estero)*		Art. **9.** *(Servizio civile all'estero)*
1. Il servizio civile può essere svolto all'estero presso sedi ove sono realizzati progetti di servizio civile da parte di amministrazioni ed enti, di cui all'articolo 6, comma 2, nell'ambito di iniziative assunte dall'Unione europea in materia di servizio civile, nonchè in strutture per interventi di pacificazione e cooperazione fra i popoli, istituite dalla stessa Unione europea o da organismi internazionali operanti con le medesime finalità ai quali l'Italia partecipa. Resta salvo quanto previsto dalla legge 8 luglio 1998, n. 230.		1. *Identico.*
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri definisce le modalità di svolgimento del servizio civile all'estero **disponendo, altresì, in ordine alla relativa formazione.**		2. La Presidenza del Consiglio dei ministri definisce le modalità di svolgimento del servizio civile all'estero.

DISEGNO DI LEGGE	**BOZZA**	TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 9. *(Benefici culturali e professionali)*		Art. 10. *(Benefici culturali e professionali)*
1. Per il periodo di cui all'articolo **3**, ai cittadini che prestano il servizio civile a qualsiasi titolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1998, n. 230.		1. Per il periodo di cui all'articolo **4**, ai cittadini che prestano il servizio civile a qualsiasi titolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1998, n. 230.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono determinati i crediti formativi, per i cittadini che prestano il servizio civile o il servizio militare di leva, rilevanti, nell'ambito dell'istruzione o della formazione professionale, ai fini del compimento di periodi obbligatori di pratica professionale o di specializzazione, previsti per l'acquisizione dei titoli necessari all'esercizio di specifiche professioni o mestieri.		2. *Identico.*
Capo III NORME FINANZIARIE E FINALI Art. **10.** *(Fondo nazionale per il servizio civile)*		Capo III NORME FINANZIARIE E FINALI Art. **11.** *(Fondo nazionale per il servizio civile)*
1. Il Fondo nazionale per il servizio civile è costituito:		1. *Identico.*
a) dalla specifica assegnazione annuale iscritta nel bilancio dello Stato; *b)* dagli stanziamenti per il servizio civile nazionale di regioni, province, enti locali, enti pubblici e fondazioni bancarie; *c)* dalle donazioni di soggetti pubblici e privati.		
2. Le risorse acquisite al Fondo di cui al comma 1, con le modalità di cui alle lettere *b)* e *c)* del medesimo comma possono essere vincolate, a richiesta del conferente, per lo sviluppo del servizio civile in aree e settori di impiego specifici. **Le donazioni dei soggetti privati godono dello stesso regime fiscale previsto dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.**		2. Le risorse acquisite al Fondo di cui al comma 1, con le modalità di cui alle lettere *b)* e *c)* del medesimo comma possono essere vincolate, a richiesta del conferente, per lo sviluppo del servizio civile in aree e settori di impiego specifici.
3. A decorrere dalla data in cui acquista efficacia il primo dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 2, le risorse del Fondo di cui al comma 1 confluiscono nel Fondo nazionale per le politiche sociali previsto dall'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.		3. *Identico.*
4. All'onere di cui alla lettera *a)* del comma 1, determinato in lire 220 miliardi per l'anno 2000, lire 230 miliardi per l'anno 2001 e lire 250 miliardi a decorrere dall'anno 2002, si provvede quanto a lire 120 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 mediante utilizzo delle disponibilità iscritte per gli anni medesimi nell'unità previsionale di base 16.1.2.1. –		4. *Identico.*

DISEGNO DI LEGGE	BOZZA	TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
«Obiezione di coscienza» del centro di responsabilità 16 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, e quanto a lire 100 miliardi per l'anno 2000, 110 miliardi per l'anno 2001 e 130 miliardi per l'anno 2002 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente 7.1.3.3. «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.		
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.		5. *Identico.*
Art. 11. *(Norme abrogate)*		Art. 12. *(Norme abrogate)*
1. All'articolo 4, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230, sono abrogate le parole: «Fino al 31 dicembre 1999».		*Identico.*
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 46 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, così come modificato dall'articolo 13, comma 2, della legge 3 agosto 1999, n. 265.		

9

(PAOLO AQUILANTI - e-mail del 15/4/99)

E' disponibile, in ambiente Lotus Notes, un archivio curato dalla Prima Commissione, che raccoglie ed organizza, in formato elettronico, la documentazione riguardante la propria attività legislativa :i testi dei disegni di legge, i riferimenti normativi, gli emendamenti, il testo elaborato dalla Commissione, la documentazione del Servizio Studi ed i lavori preparatori in entrambi i rami del Parlamento.

Sono inoltre consultabili le informazioni di ordine generale sulla Commissione: le convocazioni, la composizione, i resoconti della legislatura, le statistiche di lavoro e l'elenco dei disegni di legge assegnati ordinato per materia.

Una sezione dell'archivio, ancora in fase di completamento, è dedicata all'area non legislativa: include le procedure informative, i pareri su atti del Governo, le proposte di inchieste parlamentari.

All'interno del data base è disponibile una Guida, che ne illustra il contenuto e le modalità di consultazione.

Per inserire l'archivio nella propria area di lavoro Notes, fare doppio clic sull'icona:

(In alternativa è possibile utilizzare la funzione FILE - DATABASE - APRI specificando il server Notes1 e il nome dell'archivio: Prima Commissione). (*)

Cordiali saluti,

Paolo AQUILANTI

(*) Dopo essere entrati su Lotus Notes

1. **FILE - DATA BASE - APRI**
2. Selezionare sotto "Server" "**NOTES 1**" (click sulla freccia laterale)
3. Scorrere con la freccia laterale) sotto "data base" l'archivio "**Prima Commissione**" cliccandovi sopra una sola volta
4. Cliccare a destra su "aggiungi icona".

3. Scrivere sotto "Nome file" : applicazioni\prima.nsf
4. Cliccare a destra su "aggiungi icona"

163.5.11
10

Schede sulle principali disposizioni della legge Finanziaria 2001
varata dalla Camera dei Deputati venerdi 17 novembre 2000

Titoli Schede:

- **Una Finanziaria per l'Italia che cresce**
- **Riduzioni fiscali per le famiglie**
- **Casa**
- **Successioni**
- **Pensioni e pensionati**
- **Sanità**
- **Sostegno alle famiglie e assistenza**
- **Handicap**
- **Prodotti petroliferi e energie alternative**
- **Lavoro, sviluppo e Mezzogiorno**
- **Riduzioni fiscali per le imprese**
- **Infrastrutture e trasporti**
- **Agricoltura e pesca**
- **Calamità naturali**
- **Ambiente**
- **Scuola, università e ricerca**
- **Giustizia e sicurezza**
- **Enti locali**

A cura di Sandro De Toni e Saveria Sechi
con la collaborazione di:
Anna Lapoli, Paolo Casali, Sandro Favi, Osvaldo Roman,
Rita Borioni, Angela Castagna, Gigliola Galletto, Luciano Pazzetta,
Romano Benini, Gianfranco Brusasco, Pietro Cazzola Hoffman, Clelia Tanda.

Una Finanziaria per l'Italia che cresce

A coronamento di una impegnativa opera di risanamento delle finanze pubbliche, e grazie a quattro anni di accorte politiche di bilancio, la Finanziaria per il 2001 rappresenta un momento di svolta:

- **Dispone sgravi fiscali ed agevolazioni a favore dei cittadini e delle imprese,** frutti del risanamento dei conti del nostro Paese.
- Le riduzioni fiscali sono pari, **per il 2001**, ad una somma di **circa 24 mila miliardi**, ma si imposta fin d'ora per i prossimi quattro anni una ulteriore progressiva **riduzione delle tasse.**
- C'è anche una riduzione immediata, fin dalle scadenze fiscali di fine 2000, pari a oltre 13.800 miliardi di sgravi per le famiglie e le imprese, che si aggiungono agli 10.300 miliardi di sgravi già previsti dalla Finanziaria per il 2000, per un totale complessivo che raggiunge **i 24mila miliardi per il 2000**.

La riduzione delle tasse proseguirà nei prossimi tre anni fino a un totale, mettendo insieme 2000, 2001, 2002 e 2003, di **oltre 100 mila miliardi.**

Queste riduzioni sono state rese possibili non tanto dalla maggiore crescita economica, le cui conseguenze erano state già incorporate nei conti dello Stato con l'assestamento di bilancio del giugno scorso, quanto dalle maggiori entrate strutturali derivanti dalla lotta all'evasione fiscale ed alla conseguente emersione di base imponibile, secondo il principio: "pagare tutti per pagare meno".

Inoltre, la Finanziaria 2001:

- dà ulteriore spinta alla **fase positiva dell'economia** aumentando il reddito a disposizione delle famiglie e tagliando le tasse alle imprese.
- interviene sull'emergenza del **prezzo dei prodotti petroliferi** con misure per i consumi famigliari e industriali: **3.800 miliardi** per abbassare i costi di benzina, metano e gasolio e, in modo, in modo strutturale, dell'elettricità consumata dalle imprese.
- investe sul futuro degli italiani dando maggiori risorse alla **ricerca e all'innovazione tecnologica**, a cominciare dall'impiego del 10% del ricavato dell'asta per le licenze Umts.
- abolisce da subito i ticket sui farmaci e per la diagnosi precoce di alcuni tumori, mentre dal 2002 scatterà l'abbattimento degli altri ticket, e **dal 1° gennaio 2003 sarà abolita ogni forma di partecipazione degli assistiti al** Servizio sanitario.
- dà maggiore sostegno alla **lotta al crimine** destinando risorse economiche alle forze dell'ordine.

Tutto questo avviene rispettando la nuova disciplina introdotta dai **governi di Centrosinistra**: gestione rigorosa della spesa pubblica e dei soldi dei cittadini e lotta serrata all'evasione fiscale.

Ciò consente di abbassare le tasse a chi le ha sempre pagate. Il rapporto tra indebitamento netto delle Pubbliche Amministrazioni e Pil scende all'1,3% nel 2000 e allo 0,8% nel 2001, ancor meglio di quanto previsto dal Patto di stabilità.

Questa è la politica che ha consentito in questi anni di creare quasi un milione di nuovi posti di lavoro.

Riduzioni fiscali per le famiglie (Vedi anche la voce "Successioni")

Una prima riduzione dell'Irpef scatterà già, insieme ad altri sgravi fiscali, ***nell'anno fiscale 2000***. A tale fine è stato emanato un Decreto-legge (DL 30 settembre 2000, n. 268 - AS 4817) che prevede tra l'altro:

- l'innalzamento del tetto del primo scaglione relativo all'aliquota del 18,5%[1] da 15 a 20 milioni, con un risparmio di:
  5 milioni x (25,5% - 18,5%) = 350.000 lire per ogni contribuente;
- la soglia dell'esenzione dall'Irpef per i redditi da lavoro dipendente viene innalzata da 9,1 milioni a 12 milioni giocando sulle detrazioni (12 milioni x 18,5% = 2.220.000 lire);
- vengono aumentate ***le detrazioni*** per i redditi da lavoro dipendente fino al tetto di 19 milioni;
- la soglia dell'esenzione dall'Irpef per i redditi da lavoro autonomo e di impresa minore viene innalzata a 6 milioni giocando sulle detrazioni (6 milioni x 18,5% = 1.110.000 lire);
- vengono aumentate le detrazioni per i redditi da lavoro autonomo e di impresa minore fino al tetto di 19 milioni;
- ***l'acconto Irpef*** di novembre, già ridotto dal 98 al 95% dalla legge n.488/1999 (Finanziaria 2000), viene ulteriormente ridotto all'87 per cento.

Per evitare sfasamenti temporali[2] il Decreto prevede che i sostituti d'imposta procedano entro novembre a restituire a tutti i contribuenti (pensionati e dipendenti) un acconto dell'importo che risulterà dall'effettivo conteggio di fine anno, ***pari a 350 mila lire.***
Per i lavoratori autonomi i benefici si vedranno nel prossimo maggio al momento del pagamento delle imposte relative all'anno 2000, ma già a novembre la riduzione della percentuale dell'acconto produrrà immediati vantaggi anche per questi contribuenti[3].

Vengono progressivamente ***ridotte le aliquote Irpef*** nel triennio 2001-2003 secondo le tabelle allegate con una sensibile riduzione del peso fiscale sui redditi delle persone fisiche;

---

[1] Scenderà al 18,1% dal 1° gennaio 2001 (ma le Regioni, da quella data, potranno aumentare di uno 0,4% l'addizionale Irpef regionale).
[2] Il conguaglio fiscale può essere effettuato sia a fine anno che nei due mesi successivi.
[3] Ad esempio, per un reddito di 20 milioni l'acconto si riduce di 280mila lire.

I nuovi scaglioni dell'Irpef

Vecchi	*Nuovi*
Fino a 15 milioni	Fino a ***20 milioni***
Oltre 15 e fino A 30 milioni	***Oltre 20*** e fino A 30 milioni
Oltre 30 e fino A 60 milioni	Oltre 30 e fino A 60 milioni
Oltre 60 e fino A 135 milioni	Oltre 60 e fino A 135 milioni
Oltre 135 milioni	Oltre 135 milioni

Scaglioni	*Aliquote anno 2000*	*Aliquote anno 2001*	*Aliquote anno 2002*	*Aliquote anno 2003*
Fino a ***20 milioni***	18,5%	18%	18%	18%
Oltre 20 e fino a 30 milioni	25,5%	24%	23%	22%
Oltre 30 e fino a 60 milioni	33,5%	32%	32%	32%
Oltre 60 e fino a 135 milioni	39,5%	39%	38,5%	38%
Oltre 135 milioni	45,5%	45%	44,5%	44%

Vengono ***confermate a decorrere dall'anno 2001 le detrazioni*** per il lavoro dipendente e per il lavoro autonomo e di impresa già previste dal Decreto-legge n.268/2000.

Le nuove detrazioni
(in migliaia di lire)

Vecchio		Nuovo		Vecchi		Nuovo	
Soglia	*Detrazione*	*Soglia*	*Detrazione*	*Soglia*	*Detrazione*	*Soglia*	*Detrazione*
9.100	1.750	12.000	2.220	9.100	750	9.100	1.110
9.300	1.650	12.300	2.100	9.300	650	9.300	1.000
		12.600	2.000				
15.000	1.550	15.000	1.900	9.600	550	9.600	900
15.300	1.400	15.300	1.750	9.900	450	9.900	800
15.600	1.300	15.600	1.600	15.000	350	15.000	700
15.900	1.200	15.900	1.450	30.000	200	15.300	600
		16.000	1.330			16.000	480
		17.000	1.260			17.000	410
		18.000	1.190			18.000	340
		19.000	1.120			19.000	270
						30.000	200
30.000	1.050	30.000	1.050	60.000	100	60.000	100
40.000	950	40.000	950				
50.000	850	50.000	850				
60.000	750	60.000	750				
60.300	650	60.300	650				
70.000	550	70.000	550				
80.000	450	80.000	450				
90.000	350	90.000	350				
90.400	250	90.400	250				
100.000	150	100.000	150				
Oltre 100.000	100	Oltre 100.000	100				

Le detrazioni per carichi di famiglia aumentano:

- per l'anno 2001 da 516.000 lire a 552.000 lire (+ 36.000);
- per l'anno 2002 da 552.000 lire a 588.000 lire (+ 36.000);

Gli aumenti delle detrazioni per carichi di famiglia (36mila lire per ciascun o degli anni 2001 e 2002) si applicano soltanto a condizione che il reddito familiare complessivo non superi i 100 milioni. Inoltre si è deciso ***un'ulteriore aumento della detrazione di 100mila lire*** per i medesimi anni ***per i figli successivi al primo***.

Inoltre il Collegato fiscale 2000, approvato in via definitiva dal Senato il 9 novembre 2000, ha previsto che:

- ***I titolari di collaborazioni coordinate e continuative*** potranno beneficiare, come i lavoratori dipendenti, di una serie di deduzioni che abbasseranno l'imponibile Irpef anche ai fini del contributo previdenziale;

- ***Divengono deducibili dal reddito***, nel limite annuo di lire 3.000.000, ***gli oneri contributivi sostenuti per gli addetti al servizio domestico*** (colf, baby-sitters, ecc.).

- Divengono detraibili dall'imposta, nella misura standard del 19%:

1) le spese di assistenza personale specifica, con le medesime modalità e limiti delle spese mediche (e quindi, anche per le persone fiscalmente a carico);

2) le spese veterinarie sostenute in favore degli animali di affezione e di compagnia, per la parte eccedente le lire 250.000 annue ed entro il massimale annuo di lire 750.000.

- Viene completata ***la restituzione della "quota fissa individuale per l'assistenza medica di base"***, rimasta in vigore con l'importo di lire 85.000 per il solo anno 1993, per la parte (l'80%) non ancora coperta dalla deduzione dall'IRPEF già consentito nel maggio 1994.

- Viene ***eliminata l'imposta di bollo sulla legalizzazione delle fotografie*** richieste per il rilascio dei documenti personali, ***nonché la tassa annuale*** di concessione governativa ***per il passaporto***, ove quest'ultimo sia utilizzato esclusivamente all'interno dell'Unione Europea. I Comuni potranno rilasciare i passaporti per l'espatrio.

- ***Posizione fiscale dei lavoratori all'estero***: Al fine di evitare fenomeni di doppia imposizione e ledere in tal modo la competitività del lavoro italiano all'estero, è stata ridefinita la posizione fiscale dei lavoratori che prestano la loro opera al di fuori del territorio nazionale. Per coloro che lavorano all'estero per un periodo superiore a 183 giorni, viene quindi introdotta una tassazione forfettaria. In pratica per l'Irpef non si farà riferimento al reddito effettivo ma al reddito convenzionale, come già da ora viene definito ai fini previdenziali sulla base del contratto di lavoro di riferimento.

Casa (Vedi anche la voce "Successioni")

Varranno per l'anno fiscale 2000 alcuni provvedimenti disposti con la legge finanziaria 2001:

- ***l'esenzione totale dall'Irpef della casa*** adibita esclusivamente ad abitazione principale (ora l'esenzione è in vigore fino ad un reddito di 1.800.000 lire, in pratica per l'85% delle prime case);
- ***l'aumento degli importi delle detrazioni*** previste per i contribuenti che sono titolari di un ***contratto di locazione*** dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale:
    - a lire 960.000 (+ 320.000), se il reddito complessivo non supera 30 milioni;
    - a lire 480.000 (+ 160.000), se il reddito complessivo è compreso tra i 30 ed i 60 milioni.

  L'agevolazione spetta per i cosi detti affitti concordati (ex-articolo 2, comma 3, e articolo 4, commi 2 e 3, della legge n. 431/1998).
- ***l'ulteriore detrazione d'imposta per i contribuenti ultra 75enni*** che possiedono soltanto redditi di pensione e quello relativo alla prima casa, spetta anche a coloro i quali sono titolari di redditi di terreni per un importo non superiore a 360.000 lire.

Dal 1° gennaio 2001:

- ***Ai lavoratori dipendenti che trasferiscono la loro residenza*** nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi spetta una detrazione di lire 1.920mila lire se il reddito complessivo non supera i 30 milioni, e di lire 960mila se il reddito è compresa tra i 30 e d i 60 milioni di lire;
- E' prorogata anche per l'anno 2001 la norma introdotta nella Finanziaria 1998, che consente la detrazione Irpef (36%) delle spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione di edilizia residenziale. ***Le detrazioni dall'Irpef di un importo pari al 36% delle spese sostenute*** per interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio privato; ***sono state estese agli interventi finalizzati a prevenire il rischio di atti illeciti da parte di terzi*** (impianti antifurto e porte blindate); parimenti tali detrazioni sono state estese ad ogni strumento che attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione ***per le persone con handicap*** (Vedi anche la voce "Handicap");
- Viene altresì ***prorogata per l'anno 2001 l'aliquota Iva del 10%*** prevista: per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati su edifici a prevalente destinazione abitativa.

Successioni

E' stata inserita nel Collegato fiscale 2000 la ***Riforma dell'imposta su successioni e donazioni***, con la franchigia a 350 milioni per tutti gli eredi (valida dal 1° luglio 2000);

I contenuti della riforma delle successioni e donazioni

ABBATTIMENTO DELLE ALIQUOTE

Il prelievo scende al 4% per coniuge e parenti in linea retta, al 6% nei confronti degli altri parenti fino al quarto grado, degli affini in linea retta e degli affini in linea collaterale fino al terzo grado e all'8% per gli altri soggetti. Per le donazioni le tre aliquote scendono, a seconda del grado di parentela, al 3,5 e 7 per cento.

ESENZIONE DALL'IMPOSTA

L'imposta non si applica per donazioni collegate al trasferimento di aziende quando per l'atto sia prevista l'applicazione dell'imposta di registro o dell'Iva. L'imposta su successioni e donazioni si applica solo sulla parte di quota che supera i 350 milioni

MINORI E HANDICAPPATI

Se il chiamato è un minore discendente in linea retta o una persona handicappata l'imposta si applica solo sulla parte di quota che supera un miliardo di ammontare.

IL PAGAMENTO IN VITA

Non formano l'attivo ereditario i beni e i diritti per i quali l'imposta sia stata volontariamente versata dal titolare durante la vita. Il pagamento anticipato consente di diminuire l'aliquota dell'uno per cento rispetto a quanto previsto per le successioni.

ESCLUSIONE DELL'AVVIAMENTO

La riforma prevede l'eliminazione della rilevanza dell'avviamento in relazione al passaggio di aziende.

LIBERALITA' INDIRETTE

L'accertamento delle liberalità diverse dalle donazioni può essere effettuato quando la loro esistenza risulti da dichiarazioni dell'interessato nell'ambito di procedimenti di accertamento e quando le liberalità abbiano determinato, da sole o unitamente ad altre già effettuate, un incremento patrimoniale superiore a 350 milioni. Alle liberalità si applica l'aliquota del 7 per cento.

PRIMA CASA

Le imposte ipotecaria e catastale sono applicate in misura fissa per i trasferimenti di case, derivanti da successioni o donazioni, a favore di beneficiari che possano godere delle agevolazioni prima casa.

SEMPLIFICAZIONE

Con regolamento verranno disciplinati i procedimenti di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi applicabili a successioni e donazioni.

ENTRATA IN VIGORE

Le nuove disposizioni si applicheranno alle successioni aperte e alle donazioni fatte a decorrere dal 1° luglio 2000.

Pensioni e pensionati

Il DL n. 268/2000 (AC 7395) prevede, per l'anno 2000, all'articolo 1-bis inserito dal Senato, ***un bonus di 200mila lire*** come credito d'imposta sul valore aggiunto (per superare problema dell'incapienza relativa all'imposta sul reddito) a favore dei soggetti che siano titolari di trattamenti pensionistici presso l'Inps od altre forme di pensionistiche obbligatorie, il cui importo non superi il trattamento minimo Inps (per l'anno 2000: 720.900 lire mensili e 9.371.700 lire annuali).

Viene altresì ***prorogata per l'anno 2001 l'aliquota Iva del 10%*** prevista per le prestazioni di assistenza domiciliare rese a soggetti svantaggiati da imprese e da organismi non aventi finalità di assistenza sociale.

Viene ***incrementata la maggiorazione sociale del trattamento pensionistico*** nella misura pari a lire 80.000 mensili, per i titolari di pensioni con età inferiore a 75 anni di età, e lire 100.000, per i titolari di pensioni con età pari o superiore a 75 anni di età;

Ai titolari dell'assegno sociale e delle pensioni sociali , nonché agli invalidi civili, ai sordomuti ed ai ciechi civili con età pari o superiore a 65 anni, viene accordato una maggiorazione di importo pari a 25mila lire mensili se di età inferiore ai 75 anni e di 40mila lire se superiore.

Il titolare non deve:

- possedere redditi propri per un importo pari o superiore all'ammontare annuo complessivo dell'assegno sociale o della pensione sociale e della maggiorazione di cui sopra;
- possedere, se coniugato, redditi cumulati (con esclusione di quelli derivanti dai trattamenti di famiglia) con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore alla somma dell'assegno sociale o della pensione sociale (inclusa la maggiorazione di cui sopra) e del trattamento minimo Inps;

Agli invalidi civili, ai sordomuti ed ai ciechi civili di età inferiore ai 65 anni, alle stesse condizioni di reddito di cui sopra, viene riconosciuto un aumento per un importo pari a 20mila lire mensili;

Ai titolari di pensione/i il cui importo complessivo annuo non superi (al netto dei trattamenti di famiglia***) il trattamento minimo annuo dell'Inps*** sarà corrisposto, a decorrere dall'anno 2001, con la tredicesima mensilità, ***un importo aggiuntivo di lire 300mila***. Le condizioni reddituali sono quelle sopra enunciate. Per i soggetti che soddisfano tali condizioni ma hanno un trattamento pensionistico compreso tra il

minimo Inps e la somma di tale minimo e la maggiorazione di 300mila lire, l'importo aggiuntivo è concesso fino al raggiungimento di tale limite;

Concessione di due mesi figurativi ai fini pensionistici***, per ogni anno di servizio, per i lavoratori dipendenti sordomuti o invalidi per qualsiasi causa*** (con invalidità superiore al 74%), ***nonché agli invalidi gravi per causa di guerra*** fino ad un limite massimo di 5 anni di contribuzione;

Viene ***rivisto il meccanismo di indicizzazione delle pensioni*** in modo da consentire un più elevato grado di adeguamento dei trattamenti pensionistici rispetto all'inflazione (fino al 100% per gli assegni fino 2,2 milioni mensili (3 volte il minimo Inps) , al 90% per quelli fino a 3,6 milioni (5 volte il minimo Inps), al 75% per quelli superiori;

Al fine di garantire la continuità della copertura assicurativa nei casi di lavori discontinui, stagionali, temporanei, a tempo parziale, nonché ***per i lavoratori "parasubordinati"***, è istituto un nuovo Fondo, presso l'INPS, alimentato oltre che con il contributo di solidarietà a carico delle pensioni di importo elevato, con un apporto dello Stato nella misura di lire 70 miliardi per l'anno 2001;

Si dà attuazione alle sentenze della Corte Costituzionale n. 141/1989 e 78/1993 in materia di ***rivalutazione dei contributi versati*** nell'assicurazione facoltativa e quella della "Mutualità pensioni" ***a favore delle casalinghe*** fino al 31 dicembre 2000.

Il nuovo articolo 51 (proposto dalla Commissione Lavoro della Camera) modifica le norme che ***regolano il cumulo tra pensione e redditi da lavoro***.
Dal 1° gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia e le pensioni di anzianità liquidate con un anzianità contributiva pari ad almeno 40 anni saranno interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.
Per le altre pensioni di anzianità con anzianità contributiva inferiore ai 40 anni, le pensioni di invalidità e gli assegni di invalidità, la quota eccedente il minimo sarà cumulabile con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70 per cento. In ogni caso le relative trattenute non possono superare il 30% dei redditi da lavoro autonomo.
Anche ai trattamenti pensionistici liquidati in data precedente si applicherà la nuova disciplina salvo norme più favorevoli[4].
La legislazione vigente prevede per le pensioni di vecchiaia e di invalidità e gli assegni di invalidità il cumulo con i redditi da lavoro, autonomo o dipendente, in

[4] Le pensioni e gli assegni di invalidità maturati entro il 31 dicembre 1994, e le pensioni di anzianità con requisiti maturati entro il 31 dicembre 1994 e liquidate entro il 31 dicembre 1997 sono interamente cumulabili con redditi da lavoro autonomo.

misura piena fino al minimo pensionistico[5], e nella misura del 50% del trattamento pensionistico per l'eventuale quota eccedente. Per le pensioni di anzianità attualmente vige il divieto di cumulo con redditi da lavoro dipendente, mentre per i redditi da lavoro autonomo esiste la possibilità di una parziale cumulabilità in misura pari al 50% della quota di pensione eccedente il trattamento minimo.

Tipologia	*Legislazione vigente*	*Finanziaria 2001*
Pensioni di vecchiaia	È cumulabile con il reddito da lavoro autonomo o dipendente fino al 50% della quota della pensione eccedente il minimo; l'importo trattenuto non può superare l'ammontare del reddito da lavoro.	Interamente cumulabile.
Pensioni di anzianità con almeno 40 anni di contributi	È cumulabile con il reddito da lavoro autonomo fino al 50% della quota della pensione eccedente il minimo; l'importo trattenuto non può superare l'ammontare del reddito da lavoro.	Interamente cumulabile anche con il reddito da lavoro dipendente.
Pensioni di anzianità con meno di 40 anni di contributi	Non è cumulabile.	Per il reddito da lavoro autonomo la cumulabilità è fino al 70% della quota della pensione o dell'assegno eccedente il minimo; l'importo trattenuto non può superare il 30% dell'ammontare del reddito da lavoro.
Pensioni ed assegni di invalidità	Sono cumulabili con il reddito da lavoro autonomo o dipendente fino al 50% della quota della pensione eccedente il minimo; l'importo trattenuto non può superare l'ammontare del reddito da lavoro.	Per quanto concerne il cumulo con il reddito da lavoro dipendente dovrebbe valere la normativa vigente. Mentre per il reddito da lavoro autonomo la cumulabilità è fino al 70% della quota della pensione o dell'assegno eccedente il minimo; l'importo trattenuto non può superare il 30% dell'ammontare del reddito da lavoro.

Il nuovo articolo 54 (proposto dalla Commissione Lavoro della Camera) prevede ***benefici all'occupazione dei lavoratori anziani***. Dal 1° aprile 2001, i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano maturati i requisiti per la pensione di anzianità[6], possono avvalersi della facoltà di rinunciare ai contributi previdenziali (di conseguenza vengono meno sia la trattenuta contributiva a carico del lavoratore che l'obbligo del datore di lavoro ai relativi versamenti contributivi) stipulando un contratto di lavoro a tempo determinato di almeno due anni rinnovabile anche per periodi inferiori. All'atto del pensionamento al lavoratore sarà riconosciuto il trattamento pensionistico maturato alla data di inizio del periodo lavorativo esente da contribuzione, facendo salvi gli adeguamenti della pensione agli aumenti del costo della vita.

---

[5] Per il 2000 pari a 720.900 lire mensile e 9.371.700 annuali.

[6] Ad esempio, per l'anno 2001: 35 anni di anzianità contributiva e 54 anni di età oppure 37 anni di anzianità contributiva.

Il nuovo articolo 52 (proposto dalla Commissione Lavoro della Camera) prevede invece il ***superamento del divieto di cumulo*** (dal 1° luglio 2000) ***tra pensioni di reversibilità e rendite Inail ai superstiti***. Questa disposizione si applica alle rate di pensione di reversibilità successive al 30 giugno anche se la pensione stessa è stata liquidata in data anteriore. Si attua così finalmente un principio della delega per la revisione della normativa in materia di assicurazione contro gli infortuni contenuta nella legge 144/1999 (articolo 55) che prevedeva la revisione di tale divieto di cumulo, principio che non era stato recepito dal decreto legislativo attuativo[7] per problemi di copertura finanziaria.

Per i lavoratori che hanno versato contributi a diverse gestioni previdenziali, nei casi in cui non risulti maturata una pensione minima in nessuna delle gestioni in cui il singolo lavoratore è stato iscritto, è prevista ***la totalizzazione gratuita dei contributi assicurativi***. Accertato il diritto di cumulo con altre contribuzioni, ciascuna gestione potrà liquidare, a suo carico e secondo le sue regole, la quota di pensione sulla base della sola contribuzione accreditata nella stessa. Il cumulo è possibile fra tutte le gestioni obbligatorie per lavoratori dipendenti e autonomi, comprese le Casse dei liberi professionisti. La nuova disposizione è limitata all'acquisizione del diritto alle sole pensioni di vecchiaia e superstiti.

Sono previsti finanziamenti a carico del Fondo per le politiche sociali: in particolare un ammontare massimo di 10 miliardi annui è destinato al ***sostegno dei servizi di telefonia rivolti alle persone anziane*** e attivati da associazioni di volontariato o da enti senza scopo di lucro. Tali organismi devono garantire un servizio continuativo per tutto l'anno e l'assistenza agli anziani per la fruizione dei servizi presenti sul territorio.

E' stato previsto un accantonamento finanziario in vista del ***potenziamento della previdenza complementare mediante il pieno utilizzo del Tfr***. Il Governo si è detto inoltre disposto a presentare al Senato da subito un emendamento al riguardo.

E' stato previsto uno stanziamento di 100 miliardi per fare partire la trattativa sulla ***previdenza integrativa per 3 milioni di pubblici dipendenti***. Si tratta di una disposizione che consente alla pubblica amministrazione di far fronte all'obbligo (stabilito dal decreto legislativo n. 124 del 1993) di contribuire, quale datore di lavoro, al finanziamento dei Fondi gestori di previdenza complementare. In particolare si interviene sull'assegnazione di risorse per il finanziamento dei Fondi gestori di previdenza complementare dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e sulla destinazione ai Fondi pensione della quota di trattamento fine rapporto, che non può superare il 2 per cento della

[7] Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.38.

retribuzione base di riferimento. Le risorse finanziarie per i Fondi pensione sono trasferite all'INPDAP, che provveda al successivo versamento.

L'Aula del Senato ha approvato definitivamente il 21 novembre 2000 la legge per l'integrazione al minimo. Si tratta di una norma attesa da oltre quarantamila donne che, per effetto del decreto 503 del 1992, avevano visto modificati i criteri per accedere alla pensione integrata al minimo, producendo di fatto una decurtazione molto sostanziosa a causa del cumulo con il reddito del coniuge. Per le donne che erano prossime all'età delle pensione non vi era nessuna altra possibilità di risparmio dirottando - eventualmente - le loro risorse in altri fondi. L'integrazione viene operata - in base a questa legge - in modo percentuale, a seconda del reddito familiare. Si tratta di un compromesso alto, che ha trovato l'accordo delle associazioni che in questi anni si sono battute, come il comitato 503 (che prende il nome dal decreto) e la Federcasalinghe.

Sanità

Dopo 22 anni sono stati ***aboliti i ticket sui farmaci*** a decorrere dal 1° gennaio 2001, mentre, sempre dalla stessa data, saranno ***gratuiti i ticket per la diagnosi precoce dei tumori*** alle mammelle (ogni due anni, per le donne tra i 45-69 anni), al colon (ogni 5 anni, per gli ultra45enni), l'effettuazione del pap test (ogni 3 anni, per le donne tra i 25-65 anni).

Dal 2002 scatterà ***l'abbattimento degli altri ticket per le prestazioni specialistiche*** e di diagnostica strumentale dal tetto massimo di 70mila lire a quello di 23mila lire. ***Dal 1° gennaio 2003 sarà abolita ogni forma di partecipazione degli assistiti*** per tali prestazioni.

Le riduzioni previste per l'anno 2001 sono, malgrado ciò che sostiene l'opposizione, debitamente coperte in bilancio, cosi come per gli anni futuri[8]. E' altresì previsto che il controllo della spesa sanitaria non sia più affidato al controllo della domanda attraverso i ticket, ma mediante l'introduzione di un budget per i medici in modo da evitare eccessi di prescrizioni, uniformare i comportamenti della categoria e assicurare pienamente la tutela della popolazione evitando sprechi e malversazioni. Il tutto grazie ad un monitoraggio costante tramite le nuove tecnologie elettroniche.

Tra farmaci uguali come efficacia, se il medico prescriverà un farmaco di costo superiore, la differenza di costo tra quella di questo farmaco e la media ponderata tra farmaci uguali con prezzo inferiore del 20% alla media UE, sarà interamente a carico del cittadino. Lo stesso dovrà essere informato dal medico dell'esistenza sul mercato di un prodotto equivalente e completamente gratuito (medicinali cosidetto "generico"). La misura scatterà dal 1° luglio 2001 e sarà preceduta da una ampia campagna informativa.

[8] I costi sono i seguenti: 2001: 1.770 mld; 2002: 1.875 mld; 2003: 2.375 mld; a decorrere dal 2004: 2.165 mld. Sono stati coperti con diverse misure: abolizione di alcune detrazioni fiscali per le attività economiche marginali che si pensava di introdurre con questa Finanziaria, credito d'imposta per assunzioni solo dopo i 25 anni (era previsto sopra i 20 anni), tagli alla rinegoziazione dei mutui, misure relative alla Consap, taglio agli accantonamenti nel Fondo speciale di parte corrente (Tabella A).

Sostegno alle famiglie e assistenza

L'esperimento del ***Reddito minimo di inserimento***, in corso in alcuni Comuni, viene prorogato al 31 dicembre 2002 e viene esteso ai Comuni interessati ai Patti territoriali. Complessivamente i beneficiari passeranno dagli attuali 23.829 nuclei familiari a circa 48mila famiglie.

La Finanziaria dispone ***l'ampliamento della platea dei beneficiari dell'assegno per le famiglie con almeno tre figli.***

L'intero ricavato dalle multe comminate dall'Antitrust, per un totale di circa 2.600 miliardi, alle compagnie petroliferi e alle assicurazioni sarà utilizzato per ***iniziative a favore dei consumatori.***

L'indennità di maternità per le donne casalinghe e disoccupate è elevato da 300a 500mila lire per cinque mensilità.

Innalzamento della soglia di reddito per l'attribuzione ***dell'assegno familiare ai nuclei con tre o più figli minori*** a partire dal 2001. Fino ad oggi la soglia per godere dell'assegno intero (200mila lire mensili) era stata fissata a 30,8 milioni annui per un nucleo familiare di 5 componenti; tale soglia passa a 33,9 milioni in lire 1999. Inoltre l'importo dell'assegno parziale concesso ai nuclei familiari di 5 componenti con reddito inferiore a 36 milioni (lire 1999) viene raddoppiato (circa 27.500 nuclei familiari). L'assegno viene esteso ai nuclei familiari di cui facciano parte cittadini comunitari e minori in affidamento preadottivo, e che siano nelle condizioni di cui sopra.

Cofinanziamento di iniziative sperimentali promosse dagli enti locali per servizi di informazione sulla rete dei servizi sociali (20 miliardi annui).

Programmi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori vittime dello sfruttamento sessuale e della pedofilia (20 miliardi).

Trasferimento alle Regioni a decorrere dal 1° gennaio 2001, di tutto il Fondo per le politiche sociali, ripartito in un'unica soluzione, comprensivo di tutte le risorse afferenti le leggi di settore in materia sociale.

Handicap (vedi la voce "Pensioni")

Nel Collegato fiscale 2000, approvato in via definitiva dal Senato il 9 novembre 2000, si è disposto che vengono sottoposti ad ***IVA agevolata ed esentati dalle tasse automobilistiche i veicoli adattati ai disabili***, acquistati dagli stessi disabili o dai familiari di cui questi ultimi sono fiscalmente a carico.

La Finanziaria 2001 ha previsto:

- ***Congedi parentali per lavoratori dipendenti genitori di soggetti con handicap in situazione di gravità*** (periodo di congedo ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 53/2000 di durata non superiore a due anni). In questo caso al lavoratore spetta la retribuzione e la contribuzione figurativa fino ad un importo complessivo massimo di 70 milioni annui. Il congedo potrà essere fruito alternativamente da entrambi i genitori lavoratori;

- ***Le detrazioni dall'Irpef di un importo pari al 36% delle spese sostenute*** per interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio privato ***sono state estese*** ad ogni strumento che attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione ***per le persone con handicap***;

- Viene altresì ***prorogata per l'anno 2001 l'aliquota Iva del 10%*** prevista ***per le prestazioni di assistenza domiciliare*** rese a soggetti svantaggiati da imprese e da organismi non aventi finalità di assistenza sociale.

- Sono stati stanziati 100 miliardi per finanziare un programma di interventi promossi da associazioni di volontariato e da altri organismi senza fini di lucro per l'accoglienza, la cura e l'assistenza (***Comunità alloggio***) di persone con handicap grave che restino prive della presenza di familiari.

Prodotti petroliferi ed energie alternative

Approvato lo *sconto fiscale sui prodotti petroliferi* fino al 30 giugno 2001 per compensare i rincari del greggio e il ***riordino delle imposte sull'energia elettrica per le imprese***:

- il biodiesel sarà completamente esente dall'accisa;
- riduzione delle accise, sul bioetanolo e i prodotti da biomasse ed agevolazioni sul gasolio da riscaldamento e sul GPL impiegati nelle zone montane e nelle aree più fredde del Paese, con lo scopo di attenuare l'impatto dell'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi per riscaldamento;
- riduzione del 40%, a tutto giugno 2001, dell'accisa sul metano per utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 1,2 milioni di metri cubi annui;
- abolizione dell'addizionale erariale e fissazione di un'unica aliquota d'imposta di 6 lire a kWh; esonero dall'imposta delle imprese con potenza impegnata superiore a 3mila kW; le imposte sull'energia elettrica potranno essere pagate con il modello F24, in tal modo si potranno compensare le addizionali sul consumo di energia elettrica con le altre imposte e contributi;
- contributo di 50 lire per ogni KW di potenza impegnata, mirato allo sviluppo della geotermia come fonte di energia rinnovabile.

Il Dl 268/2000 per il periodo 3 ottobre- 31 dicembre:

- sospende l'aumento annuale delle aliquote di accisa sugli oli minerali;
- determina le aliquote di accisa per le emulsioni acqua-gasolio destinate all'autotrazione e al riscaldamento e per le emulsioni acqua-olio combustibile denso destinate al riscaldamento e all'uso industriale;
- anticipa le norme di favore relative al gasolio per riscaldamento e al gas di petrolio liquefatto per le zone montane;
- fissa per alcuni oli minerali (gasolio, GPL per riscaldamento e metano per combustione per usi civili), nuove aliquote di accisa che riducono il relativo onere fiscale;
- fissa aliquote di accisa inferiori per i prodotti benzina e gasolio destinati agli impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura.

I provvedimenti comportano l'impegno di circa 900 mld per la proroga dello sconto fiscale di 50 lire fino a fine anno e di ulteriori 530 mld per le misure agevolative sui prodotti per riscaldamento in tutta Italia e per le ulteriori provvidenze previste per le zone montane, i prodotti ecologici ed i carburanti agricoli.
Previsto un impegno di circa 2000 miliardi per i prodotti petroliferi (dei quali 600 nel settore del riscaldamento) e di ulteriori 1.350 mld nel settore dell'energia

elettrica.

Per il settore dell'autotrasporto (con il DL 265/2000) si prevedono agevolazioni, conseguenti all'accordo di settembre tra il Governo e le organizzazioni di settore, allo scopo di adeguare progressivamente il prezzo del gasolio ai prezzi medi europei. Per il periodo settembre - dicembre 2000, viene ridotta di 100 lire al litro l'accisa sul gasolio per l'autotrazione limitatamente al trasporto merci con veicoli di massa complessiva superiori a 3 e a 5 tonnellate. Potranno usufruire di tale riduzione gli enti pubblici e le imprese private che esercitano servizi di trasporto pubblico locale, le imprese che svolgono autoservizi di competenza statale, regionale e locale, gli esercenti del servizio taxi o di noleggio con conducente, gli enti pubblici e le imprese che esercitano trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone (queste ultime per il periodo 1° ottobre - 31 dicembre 2000). Inoltre, presso il Ministero dei trasporti, è istituito il Fondo per il contenimento dei costi professionali dell'autotrasporto.

Allo scopo di ***incrementare l'utilizzo di fonti energetiche che determinano un ridotto impatto ambientale***, è prevista una riduzione dell'accisa, a decorrere dal 1° gennaio 2001 su diversio prodotti. Fra questi : *a) bioetanolo b) alcool destinato alla produzione di ETBE (additivi di origine vegetale) c) riformulanti e additivi per benzine e gasolio prodotti da biomasse* . L'agevolazione sarà concessa entro il limite di 30 miliardi annui.

Al fine di favorire lo sviluppo della geotermia quale fonte di energia rinnovabile, si è prevista la concessione di un contributo a favore degli utenti che si collegano ad una rete di ***teleriscaldamento*** alimentata dall'energia geotermica. Del contributo, consistente in una riduzione dei costi di allacciamento alla rete , beneficiano i nuovi utenti che si collegano a reti geotermiche, nonché gli utenti che aumentano la potenza impegnata. Il contributo previsto è concesso a partire dal 1° gennaio 2001 nella misura di 50 mila lire per ogni Kw di potenza impegnata ed è corrisposto nella forma del credito di imposta a favore del soggetto nei cui confronti è dovuto il costo di allaccio alla rete. Con questa norma si prevede un risparmio per utente domestico medio di circa 500 mila lire.

Si prevede che l'Enea attivi il ***primo esperimento su scala industriale di utilizzo dell'energia solare.*** All'Enea viene conferito un fondo rotativo da 40-70-90 miliardi nel triennio cui si aggiungeranno investimenti privati[6].

---

[6] L'impianto che sarà realizzato grazie ai fondi pubblici e al concorso di privati potrà produrre 100 MW elettrici, sufficienti al fabbisogno di una città di 100mila abitanti. Si tratta di passare dalle iniziative su piccola scala già in corso di sperimentazione a un vero tentativo di impostare una politica che riduca la pesante situazione di dipendenza

Per dare ***impulso al processo di ristrutturazione del ammodernamento delle rete distributiva dei carburanti***, si proroga inoltre per altri tre anni la deduzione forfetaria dal reddito d'impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante.

---

energetica del nostro Paese, con particolare riguardo al petrolio. La tecnologia è nota: la novità è data dal passaggio a una scala più ampia anche per constatarne la convenienza economica.

Lavoro, sviluppo e Mezzogiorno

Il Collegato fiscale 2000, tra le altre misure, prevede norme che danno ***una maggiore incisività alle misure agevolative previste dalla cosiddetta "legge Visco"***, introducendo significative novità tese ad estendere, per i titolari dei redditi di impresa, la riduzione dell'aliquota di imposta al 19% sulla parte di reddito corrispondente al minore tra gli investimenti in beni strumentali nuovi (vengono considerati tali anche gli investimenti in immobili strumentali, compresi i contratti di locazione finanziaria) e gli incrementi del patrimonio netto per effetto di accantonamento di utili a riserva o conferimenti in denaro.
Per quanto riguarda l'identificazione dei beni immobili strumentali, le agevolazioni sono state estese anche alle categorie degli alberghi, dei teatri, cinema, sale per concerti e spettacoli e immobili costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, quali i macelli per gli ipermercati.
La misura opera solo per i periodi di imposta 1999 e 2000 e non richiede che entrambi i criteri indicati (acquisto di beni strumentali nuovi e conferimenti) risultino nel medesimo periodo, scindendo così l'interdipendenza tra le due operazioni e consentendo una maggiore libertà nelle operazioni di bilancio.

Con la Finanziaria 2001:

Si riconosce ***un credito d'imposta*** a tutti i titolari di reddito d'impresa (sono esclusi gli enti non commerciali) che realizzano ***nuovi investimenti*** nelle aree svantaggiate dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000 fino al periodo in corso al 31 dicembre 2006. Potranno fruire dell'agevolazione sia gli imprenditori individuali che le imprese collettive. Gli investimenti oggetto dell'agevolazione sono quelli in beni strumentali materiali e immateriali, compresi quelli acquisiti in leasing.
L'agevolazione riguarda il Mezzogiorno, l'Abruzzo e il Molise, ed alcuni territori del Centro-Nord.

Un regime fiscale agevolato è previsto per le ***nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo***. Il regime speciale, che interesserà chi ha un fatturato modesto, durerà tre anni e potrà valere per chi negli anni precedenti non abbia esercitato attività artistica, professionale o d'impresa. In particolare, viene previsto un limite di ricavi pari a 60 milioni l'anno per le imprese di servizi e per il lavoro autonomo e di 120 milioni per le imprese che operano in altri settori di attività. L'imposta applicata sarà dell'1% a titolo di imposta sostitutiva. Il contribuente potrà avvalersi, se lo vorrà, dell'assistenza degli uffici delle entrate.

E' prevista la concessione di ***un credito d'imposta per tutti datori di lavoro che incrementano la base occupazionale dei dipendenti*** assumendo, nel periodo

compreso tra il 1° ottobre 2000 il 31 dicembre 2003, nuovi lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, con almeno 25 anni di età. Il credito d'imposta si applica sull'intero territorio nazionale.
Il credito d'imposta è stabilito nella misura di Lire 800.000 per ciascun mese per ogni nuovo dipendente assunto.
Con riferimento ai datori di lavoro che nel periodo compreso dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2003 effettuano nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato da destinare a unità produttive ubicate nei territori individuati nel citato articolo 4 della citata legge n. 448, (aree obiettivo 1, Abruzzo e Molise, le zone "cuscinetto"[2] e la provincia di Massa Carrara) spetta, in aggiunta al credito disciplinato dal comma 1, un ulteriore credito d'imposta pari a lire 400.000 per ciascun nuovo dipendente. Si prevede che i soci lavoratori siano equiparati ai fini degli incentivi ai lavoratori dipendenti.

Il pacchetto occupazione prevede tra l'altro che i ***contributi sociali per assegni familiari,*** in attuazione del Patto Sociale, siano ridotti progressivamente dello 0,8 punti percentuali. Quindi, nel 2003, a regime, la riduzione complessiva sarà del 2,4 punti percentuali con un risparmio per le imprese di oltre 7 mila miliardi. Questa riduzione porterà il livello della contribuzione all'1,68 per cento. Ridotto ulteriormente dello 0,2% il costo del lavoro per quei settori che non potevano usufruire appieno del taglio dello 0,8%: si tratta dell'artigianato, del commercio, dell'agricoltura e di alcune aree cooperative.

E' consentito ai datori di lavoro che "emergono" l'applicazione di sgravi contributivi decrescenti per i lavoratori completamente in nero inseriti nei ***contratti di riallineamento*** che verranno sottoscritti entro il prossimo autunno. Lo sconto contributivo, che vale per 5 anni, sarà pari al 100% il primo anno, all'80% il secondo, al 60% il terzo, al 40% il quarto ed al 20% il quinto anno.

Ispettori del lavoro: è stata introdotta una disposizione sul potenziamento dell'attività ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Per questo obiettivo il Ministero del Lavoro viene quindi autorizzato ad assumere, nei ruoli ispettivi, 1000 unità di personale, di cui 600 nel 2001 e 400 nel 2002, con particolare riferimento alle attività concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

E' stata inserita, sia pure in "via programmatica", ***la differenziazione delle aliquote Irpeg tra Nord e Sud***: la riduzione avverrà con priorità temporale nelle aree del Sud (obiettivo 1), nelle aree di crisi, in Abruzzo e Molise, e poi nel resto del Paese. Al Senato il Governo presenterà un emendamento concordato con la Commissione UE.

---

[2] Province di Frosinone e di Viterbo.

Il maggior gettito fiscale e contributivo derivante dall'emersione dell'economia irregolare sarà destinato alla riduzione dell'Irpeg e dell'Irpef a carico delle aziende.

Dal 1° dicembre 2000, ***l'indennità di disoccupazione passa dal 30 al 40%*** (DL varato dal Consiglio dei ministri del 17 novembre 2000), calcolata sulla retribuzione media degli ultimi tre mesi di lavoro. Per gli ultracinquantenni il periodo di erogazione si allunga dagli attuali 6 mesi a 9 mesi.

Lo stesso DL ha ***prorogato le indennità di CIG o di mobilità*** al fine di consentire la continuità della percezione di un reddito in situazioni ed aree che presentano gravi problemi occupazionali, così come ha definito un percorso volto a dare stabilità occupazionale ai lavoratori impegnati nei ***lavori socialmente utili***, prevedendo una più diretta partecipazione delle Regioni attraverso convenzioni. Inoltre, gli enti locali riceveranno l'incentivo di 18 milioni, già previsto per i privati, per ogni Lsu assunto. Passa inoltre dal 30 al 50%, ma solo per l'anno 2001, la riserva di posti per gli Lsu nei casi di assunzione pubblica.

La Finanziaria interviene sul tema dei ***rinnovi contrattuali***, determinando l'onere del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale dei comparti del pubblico impiego e per gli aumenti retributivi relativi al personale non contrattualizzato. La norma interviene quindi sul personale dei Ministeri, delle aziende autonome, della scuola, della Magistratura, nonché per quanto riguarda i militari, le forze di polizia e gli appartenenti alle carriere diplomatica e prefettizia.
Le risorse stanziate a questo fine ammontano a :

- Per il personale dei dipendenti del comparto Ministeri, delle aziende ed amministrazioni autonome dello Stato e per il personale della scuola si tratta lire 3047 miliardi;
- Per il personale non contrattualizzato (magistrati, militari, ecc) si tratta di lire 1.141 miliardi;
- E' previsto un ulteriore stanziamento di 900 miliardi per il personale della scuola per favorire l'attuazione dell'autonomia scolastica;
- E' previsto un ulteriore stanziamento di 100 miliardi per i dirigenti dello Stato;
- E' previsto un ulteriore stanziamento di 920 miliardi per il trattamento accessorio del personale dei Corpi di polizia e delle Forze armate;
- Per interventi relativi alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria, al Corpo Forestale dello Stato e per le Forze Armate sono stanziati ulteriori 170 miliardi per il 2001, 410 miliardi per il 2002 e 450 miliardi per il 2003;

Si stabilisce ***la proroga ulteriore dei termini di validità delle graduatorie***, già prorogati al 31 dicembre 2000, per l'assunzione di personale presso le

Amministrazioni pubbliche fino al 30 giugno 2001, purché i relativi concorsi siano stati banditi dopo il 1° gennaio 1998.

Si prevede inoltre l'istituzione dei ***fondi per la formazione continua***. I fondi saranno quattro (industria, agricoltura, terziario e artigianato) e verranno finanziati con il contributo dello 0,30% già a carico delle aziende per la formazione professionale.

Il 10% dei proventi del rilascio delle licenze UMTS (i telefonini dell'ultima generazione) pari a circa 2.600 miliardi, ***è destinato al finanziamento della ricerca scientifica, di progetti per lo sviluppo della società dell'informazione, la diffusione delle nuove tecnologie nella Pubblica Amministrazione*** (il Piano per l'*e-government*), ***lo sviluppo tecnologico delle imprese, nonché per la riduzione delle emissioni elettromagnetiche.***

Entro il 2001 verrà promosso l'uso economico e veloce di ***Internet*** – mediante le nuove tecnologie tipo i sistemi xDSL e via cavo, le fibre ottiche e le radiocomunicazioni - attraverso agevolazioni destinate in particolare alle scuole, alle Università, agli istituti di ricerca, agli ospedali e alle categorie di utenti disagiati.

Il Fondo unico per gli incentivi alle imprese è stato rifinanziato con 1000 miliardi per ciascuno degli anni 2001-2002 e 2003.

La legge Sabatini (nuove macchine utensili) è stata finanziata con 75 miliardi per ciascuno degli anni 2001-2003 e 300 per il 2004 e successivi.

Il Fondo contributi interessi ***dell'Artigiancassa*** è stato finanziato con 100 miliardi nel 2001, 99,500 nel 2002 e 375 miliardi per il 2004 e successivi . Per ***gli incentivi automatici*** sono previsti 60 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

Sono previsti stanziamenti a sostegno delle ***esportazioni*** (370 miliardi per il 2001, 130miliardi per il 2002 e 280 miliardi per il 2003).

Per le politiche nazionali relative alla ***ricerca scientifica e tecnologica*** (D.Lgs. n. 204/1998) sono stati stanziati 2.450 miliardi nel 2001, 3.100 nel 2002 e 3.100 nel 2003.

Il ***Fondo speciale per la ricerca applicata*** reca 50 miliardi per il 2002 e 200 miliardi per il 2003.

Credito d'imposta automatico per le imprese che aumentano gli investimenti nella ricerca e nello sviluppo di nuove tecnologie nella misura massima del 75%

dell'incremento delle spese di Ricerca & Sviluppo sostenute a decorrere dal 2001 rispetto alla media dei tre ani precedenti.

La ***Legge n. 488 del 1992*** è stata rifinanziata con 1.509 miliardi per il 2001, 1.000 per il 2002 e 1.000 per il 2003.

Riduzioni fiscali per le imprese
(Vedi le voci: "Imprese, sviluppo e Mezzogiorno", "Infrastrutture e trasporti", "Agricoltura e pesca")

Con il DL 268/2000 ***gli acconti di novembre dell'Irap, dell'Irpeg e dell'Irpef***, a partire dal 2000, ***sono stati ridotti***, rispettivamente, dal 98 al 95 per cento, dal 98 al 92 per cento e dal 95 all'87%.

Si riduce l'aliquota IRPEG dal 37 al 36 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, e ***al 35 per cento***, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003 (riducendo la percentuale di acconto della stessa IRPEG dal 98 al 93 per cento si accresce, contestualmente, anche la liquidità della imprese).

Per l'applicazione della ***Dual Income Tax (Dit)*** alle imprese che investono viene abolita l'aliquota minima effettiva Irpeg del 27%; di conseguenza è possibile che l'aliquota Irpeg per le imprese di nuova costituzione si riduca fino al 19%.

E' disposta ***una deduzione di 10 milioni dalla base imponibile IRAP per contribuenti con valore della produzione non superiore a 350 milioni.*** Ciascuna impresa risparmierà 425mila lire l'anno.

Gli imprenditori individuali e le società di persone in regime di contabilità ordinaria ***hanno la facoltà di richiedere la separazione dell'imposizione del reddito d'impresa*** (a cui si applica l'aliquota proporzionale come i soggetti IRPEG) ***da quello dell'imprenditore, dei collaboratori familiari e dei soci.***

Approvata anche la norma che stanzia 2.500 miliardi per la prosecuzione del programma di ***rimborso della tassa sulle concessioni governative*** per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Infrastrutture e trasporti

Per gli investimenti, il DPEF prevede nuove autorizzazioni di spesa per almeno 40.000 miliardi in termini di competenza; l'obiettivo è di destinare nel 2001 circa 90.000 miliardi per il totale della spesa in conto capitale.

Nell'intento di coinvolgere il capitale privato e la libera iniziativa nella realizzazione dei programmi di infrastrutture, la Finanziaria 2001 detta disposizioni alle Amministrazioni statali, regionali e locali per la pianificazione e l'attuazione dei programmi di spesa per la realizzazione di infrastrutture attraverso l'utilizzo del ***project financing***, secondo parametri e modalità stabiliti in sede Cipe.

La Finanziaria 2001 prevede finanziamenti a sostegno del ***Piano generale dei trasporti, per circa 16.000 miliardi,*** che consentono di dare immediata solidità finanziaria agli interventi previsti e finalizzati a sviluppare le reti infrastrutturali del Paese. In particolare, si prevedono:
1.900 miliardi per metropolitane e ferrovie locali, 1200 per porti e autostrade del mare, 200 per innovazioni tecnologiche relative al trasporto delle merci, 800 per il rinnovo del parco autobus delle amministrazioni locali (con priorità per i bus ecologici), 7.000 per il potenziamento e l'ammodernamento della rete ferroviaria ordinaria e ad alta capacità.

Si introduce una significativa innovazione relativamente alle modalità di rilascio delle licenze alle imprese ferroviarie che, coerentemente con la normativa comunitaria sulla liberalizzazione del comparto, ***supera l'attuale regime monopolistico*** delle F.S. basato sullo strumento giuridico della concessione. Tale modifica si inquadra nel processo di separazione societaria delle Ferrovie dello Stato SpA in una società per la gestione delle infrastrutture ed in una chiamata ad esercitare, in regime di concorrenza con altri operatori, il trasporto di persone e merci.

Per tutti i lavori appaltati, ma non ancora iniziati, ***per la realizzazione del sistema dell'Alta Velocità*** si prevede la revoca delle concessioni a suo tempo rilasciate al di fuori delle procedure di trasparenza ed economicità tipiche della gara pubblica. Si riconduce così uno dei più grossi investimenti pubblici degli ultimi decenni, in un contesto di compatibilità con la normativa europea in materia di affidamento di opere pubbliche.

Nel quadro del processo di trasferimento di funzioni alle regioni, le medesime vengono autorizzate ad assumere impegni di spesa ***per la realizzazione di nuove strade di interesse regionale***, grazie al corrispettivo trasferimento di risorse

finanziarie da parte dello Stato pari a circa 2.250 miliardi per gli anni 2001 e 2002 e per circa 1.650 miliardi per gli anni successivi.

Tra gli stanziamenti previsti per il sostegno dell'economia figurano risorse pari a 1.000 miliardi nel 2001, 2.500 miliardi nel 2002 e 3.500 miliardi nel 2003 in favore degli investimenti delle ***Ferrovie dello Stato***. Sono stanziate inoltre risorse aggiuntive per il completamento della linea Genova-Ventimiglia, per la realizzazione dei passanti ferroviari di Milano e Torino e per la progettazione del della linea del Brennero e della tratta Verona-Monaco, per la soppressione dei passaggi a livello.

Per il rinnovo del parco veicolare del ***trasporto pubblico locale*** sono stanziati 260 miliardi nel 2001, 320 miliardi nel 2002 e 2003 e 1.500 miliardi a decorrere dal 2004. Per la realizzazione di opere funzionali allo scalo di ***Malpensa*** sono previste risorse per complessivi 90 miliardi nel triennio 2001-2003.

Per ***gli interventi infrastrutturali di competenza statale*** e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali sono riconosciuti all'*ANAS* 2.567 miliardi nel 2001 e 2..067 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003, cui vanno a sommarsi, sempre a favore dell'ente stradale, le disponibilità di 900 miliardi nel 2002 e 2.900 nel 2003 per finanziamento di spese in conto capitale nel quadro degli interventi a sostegno dell'economia.

Nell'ambito delle disponibilità del Ministero dei lavori pubblici è disponibile un primo stanziamento di 1.023 miliardi finalizzato ***all'ammodernamento delle infrastrutture portuali.***

Sono state introdotte, nel Collegato fiscale 2000, una serie di ***disposizioni a favore del settore dell'autotrasporto***. E' prevista una revisione della tassazione sui rimorchi e un incremento della deduzione forfettaria per le imprese di autotrasporto a contabilità semplificata, L'aumento avrà una base *una tantum* e una rivalutazione annuale per tenere conto dell'inflazione.

Nella Finanziaria 2001, si introduce ***una deduzione forfetaria di 300mila lire all'anno a favore delle imprese di autotrasporto per conto terzi*** che possiedono motoveicoli ed autoveicoli aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi (la deduzione si applica per ogni motoveicolo o autoveicolo posseduto).

Pacchetto Sicilia: per compensare gli svantaggi nel settore dei trasporti derivante alla Regione Sicilia dall'insularità, svantaggi aggravati dalla crescita dei prezzi dei prodotti petroliferi, sono state inserite una serie di disposizioni, che insieme agli interventi per la crisi agrumicola ed a un nuovo contributo al Fondo di solidarietà

con la Sicilia, portano ***i finanziamenti disponibili nel triennio a favore dell'isola ad una somma pari a 833 miliardi.*** Alcune di queste misure sono condizionate ad un cofinanziamento da parte della Regione pari al 30 oppure al 50% del contributo statale.

Gli interventi sono i seguenti:

- Un contributo per le PMI per le spese di trasporto (25 mld nel 2001, 50 mld l'anno nel 2002 e 2003);
- Un finanziamento straordinario alla Regione Sicilia di 100 miliardi per la ristrutturazione e riqualificazione del settore del trasporto merci siciliano;
- Tariffe aree agevolate al fine di garantire la continuità territoriale della Sicilia con il continente;
- Un finanziamento tramite mutui per 200 miliardi per interventi della regione Sicilia diretti a contenere i consumi e i costi energetici delle PMI siciliane, fronteggiare la crisi del settore agrumicolo, sostenere iniziative nei comuni sede di impianti di raffinazione, estrazione e stoccaggio di prodotti petroliferi;
- Un finanziamento di 56 miliardi in 3 anni che il Ministro per le politiche agricole utilizzerà per fronteggiare su tutto il territorio nazionale (ma per la maggior parte in Sicilia) al fine di fronteggiare la grave crisi di mercato degli agrumi;
- Un finanziamento di 100 miliardi tramite mutui alla Regione Sicilia, a partire dal 2002, come Contributo di solidarietà nazionale (ex- legge 488/1999 - art. 55).

39

Tabella finanziamenti a favore della Sicilia

	2001	*2002*	*2003*	*Tot. triennale*
Limiti d'impegno				
Fondo solidarietà (art. 111 - tab. 1)	-	(10)	(10)	(20) Anno terminale 2016
Erogazioni a favore Sicilia (art. 101)	(21)	(21)	(21)	(63) Anno terminale 2015
Finanziamenti diretti				
Contributo spese trasporto merci PMI (art. 97)	25	50	50	125
Riqualificazione settore trasporti (art. 98)	100	-	-	100
Continuità territoriale (art. 99)	50	100	100	250
Advisors Ponte Stretto (art. 115,co 56)	2	-	-	2
Crisi agrumicola (art. 117, co 1, lett. e)**	6	25	25	56
Totale erogazioni	***204***	***206***	*206*	***616***
Finanziamenti disponibili tramite mutui	200	100	-	300
Totale finanziamenti pubblici	**383***	**275***	**175***	**833***
Cofinanziamento Regione Sicilia				
50% contributo spese trasporto (art.97)	12,5	25	25	62,5
30% riqualificazione trasporti (art. 98)	30	-	-	30
50% continuità territoriale (art. 99)	25	50	50	125
*Totale **cofinanziamenti Regione***	***67,5***	*75*	***75***	***217,5***
Totale generale	**450,5**	**350**	**250**	**1.050,5**

Nota: * vanno ovviamente sottratte le quote relative ai limiti d'impegno (916 mld - 83 mld = 833 mld).

** la crisi agrumicola ovviamente coinvolge, sia pure in misura più limitata, anche altre regioni meridionali.

Agricoltura e pesca

Le principali misure per il comparto agricolo e agroalimentare sono le seguenti:

Disposizioni in materia di tassazione dei redditi di impresa: è prevista una ***proroga dell'aliquota Irap all'1,9% per agricoltura e pesca.***

Proroga regime attuale dell'Iva.

Incentivi per incremento occupazione:
È stato proposto un ordine del giorno che impegna il governo a verificare nel passaggio al Senato la possibilità di intervenire con crediti di imposta proporzionali anche per le imprese agricole con ciclo produttivo stagionale.

Prodotti petroliferi da biomasse: oltre la riduzione dell'accisa per le produzioni biodiesel, quando è contenuto entro un limite del 5% in miscela con altri oli, è stato introdotto un articolo aggiuntivo per incentivare, con riduzione di accisa, il ricorso a fonti energetiche a ridotto impatto ambientale e prodotti da biomasse.
A decorrere dal 1° gennaio 2001, sul bioetanolo, sull'alcol destinato a produzione di ETBE e sugli additivi per benzina e gasolio per autotrazione, derivanti da biomasse, l'accisa è ridotta fino a 30 miliardi l'anno.

È stata azzerata fino al 30 giugno 2001 l'accisa sul gasolio per la serricoltura e florovivaismo. Ridotta l'accisa sul gasolio per uso agricolo al 22% e per la benzina a 49%. Dal 1° gennaio 2001 entrerà in vigore il nuovo regolamento che ai sensi della finanziaria per il '98 consentirà l'utilizzazione dei risparmi annuali per ridurre ulteriormente l'accisa.

E' concessa la rateizzazione del pagamento per il prelievo supplementare delle ***quote latte.***

Interventi per la ristrutturazione per le imprese agricole in difficoltà: è stata approvata una norma che consente alle imprese agricole, singole, associate e cooperative in difficoltà di ottenere un contributo sugli interessi pari al 3% su mutui quindicinali contratti per il salvataggio, la ristrutturazione ed anche in relazione ad esposizioni debitorie verso enti pubblici dell'assistenza e previdenza ed entro un limite massimo di 40 miliardi.

E' stata ***prorogata*** di un anno per ***la rottamazione sulle macchine agricole*** finalizzata alla acquisizione di macchine sicure e eco-compatibili (50 miliardi).

Prorogata la iscrizione catastale di fabbricati rurali al 31 dicembre 2001.

Proroga ed estensione per i giovani agricoltori **(fino a 44 anni)** ***delle detrazioni relative alle spese sostenute per fabbricati agricoli*** ad uso abitativo di cui alla legge 441/98.

Fondo per lo sviluppo sostenibile: ampliato lo stanziamento e definito il ruolo del Ministero per le politiche agricole e forestali in merito alle misure per il risparmio energetico in agricoltura (vedi serre). Le risorse saranno distribuite tenendo in particolare considerazione le aziende che svolgono la loro attività nei territori dei patti territoriali approvati.

Per la promozione e lo sviluppo delle aziende agricole e zootecniche biologiche è previsto uno stanziamento di 15 miliardi annui.

Attività venatoria: è stata approvata la norma che prevede, a partire dal 2004, il trasferimento del 50% delle risorse versate allo Stato per il porto d'armi dai cacciatori; transitoriamente si trasferiranno 30 miliardi negli anni 2001-2002-2003.
Il trasferimento che realizza un importante principio federalista, è finalizzato alla realizzazione di programmi faunistico /ambientali da parte delle Regioni e dai loro enti delegati e, quindi, dagli A.T.C. e dai Comprensori alpini.

Si prevede attraverso un decreto del Ministro per le politiche agricole ***interventi strutturali e di prevenzione per 321 miliardi nel triennio:***

- ovini; malattia della lingua blu: 15 mld per il 2001, 20 per il 2002 e 20 mld per il 2003;
- mucca pazza: 10 mld 2001; 20 per il 2002 e 20 per il 2003
- influenza aviaria: 20 per il 2001, 30 mld per il 2202 e 30 mld per il 2003
- flavescenza dorata: 20 mld per il 2001, 25 mld per il 2002 e 25 mld per il 2003
- crisi agrumicola: 6 mld per il 2001, 25 mld per il 2002 e 25 mld per il 2003
- sharka: 5 mld per il 2001 e 5 mld per il 2002.

Ricontrattazione mutui: è stato ridefinito il testo del decreto legislativo 173/98 al fine di consentire la ricontrattazione dei mutui fondiari con l'attualizzazione del tasso di interesse; sono altresì autorizzate le ricontrattazioni per le operazioni della Cassa per la formazione contadina e della Ribs. Infine, è prorogato di 24 mesi il pagamento delle rate in scadenza per le imprese colpite da avversità atmosferiche a partire dal 1990.

Garanzie fideiussorie cooperative in liquidazione: finalmente si è risolta la vecchia questione posta con la legge 237/93: lo Stato interverrà con 230 mld a copertura

delle garanzie fideiussorie rilasciate dai soci delle cooperative poste in liquidazione di cui all'elenco definito con decreto del Ministro delle politiche agricole, il 18 dicembre 1995. Potranno, altresì, essere ammesse a godere dei benefici le cooperative o loro consorzi che alla data del 19 luglio 1993 si trovavano nelle stesse condizioni ed hanno ottenuto almeno un pronunciamento da un tribunale sullo stato di insolvenza ed abbiano, a suo tempo, presentato domanda entro i limiti temporali previsti.

Consorzi agrari: è stata approvata la chiusura del pregresso contenzioso con i consorzi agrari e rinviata, ad un ulteriore approfondimento e definizione, in sede di esame al Senato, la questione inerente il problema delle ristrutturazioni ed eventuale cassa integrazione e mobilità del personale.

Si ***finanziano le iniziative presenti in 91 Patti territoriali specializzati nell'agricoltura e nella pesca per circa 2mila miliardi di lire.*** Le Regioni possono finanziare le iniziative infrastrutturali proposte negli stessi patti.

Per quanto riguarda ***la pesca*** si interviene (con il DL 265/2000) in favore dei lavoratori che sono costretti ad arrestare l'attività a causa della mucillagine presente nel mar Adriatico, che ha colpito la fascia costiera da Brindisi a Trieste. A sostegno dei suddetti lavoratori sono state introdotte misure di carattere sociale volte a coprire gli oneri previdenziali e assistenziali fino ad un massimo di 44 giorni di interruzione e il minimo monetario garantito per gli imbarcati. Agli armatori è concessa un'indennità commisurata a 30 giorni di interruzione, oltre alla misura sociale. Tale indennità è corrisposta anche agli armatori che abbiano volontariamente interrotto l'attività di pesca entro il 24 luglio 2000 con attrezzi da posta e circuizione. Inoltre, sono stati stanziati 41 miliardi allo scopo di assicurare i livelli occupazionali del settore e garantire il minimo monetario per gli imbarcati attraverso l'istituzione di una misura di accompagnamento sociale per l'anno 2000.

Sono stati estesi, nella Finanziaria, anche alla ***pesca costiera***, nella misura del 70% e attraverso il credito di imposta, l'abbattimento della base imponibile ai fini Irpef, Irpeg e sgravi contributivi, i benefici previsti dalla legge n. 30 del 1998 e relativi alla pesca oceanica e mediterranea. L'onere è stato quantificato in 55 miliardi per il 2001 ed in 60 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

Infine, è prevista una misura di accompagnamento sociale, destinata alla copertura del minimo monetario garantito, in aggiunta a quelle già menzionate, in favore dei membri dell'equipaggio di navi abilitate alla pesca a strascico e volante, che hanno sospeso l'attività per almeno 30 giorni consecutivi, da Imperia a Reggio Calabria e da Crotone a Gallipoli.

E' stato approvato un emendamento **che *equipara i lavoratori della pesca ai lavoratori agricoli sottraendoli alle norme della legge 638/83***; pertanto, pur versando all'Inps una contribuzione mensile inferiore al 40% del trattamento minimo di pensione, possono ottenere il riconoscimento, al minimo, di una contribuzione che copre tutte le settimane dell'anno, con relativo accesso al minimo di pensione, fino ad oggi negato.

Calamità naturali (Vedi la voce "Ambiente")

Complessivamente ***gli stanziamenti*** deliberati ***per le zone alluvionate*** sono pari a circa 4mila miliardi.

E' stato approvato l'emendamento del governo che prevede ***l'istituzione del fondo regionale di protezione civile*** alimentato per il triennio 2001-2003 da un contributo dello stato di 100 miliardi annui. Le Regioni dovranno contribuire e assicurare un concorso complessivo non inferiore annualmente al triplo del concorso statale.
Una altra norma stanzia 600 miliardi per l'Anas per interventi urgenti di viabilità.
Altri fondi sono previsti da altre disposizioni della Finanziaria.
I fondi potranno essere ulteriormente incrementati, secondo quanto dichiarato dal Governo, per far fronte alle reali esigenze delle zone colpite.

Agevolazioni per le imprese alluvionate: viene prevista la possibilità per le attività produttive danneggiate dalle alluvioni che hanno colpito l'Italia settentrionale nel 1994 di accedere a nuovi finanziamenti (che vanno ad aggiungersi a quelli già predisposti con il d.l. n. 691 del 1994) allo scopo di rilocalizzare in condizioni di sicurezza la propria attività. Sono inoltre prorogati i termini per la concessione di agevolazioni per il terremoto in Umbria e nelle Marche.

Ambiente (Vedi la voce "Prodotti petroliferi ed energie alternative")

La Finanziaria prevede ***agevolazioni fiscali alle piccole e medie imprese*** che destinano una quota di reddito ad ***investimenti ambientali***. Vengono definiti investimenti ambientali i costi di acquisto delle immobilizzazioni materiali necessarie per prevenire, ridurre e riparare danni causati all'ambiente.
Il Ministro dell'Ambiente effettuerà nell'anno 2001 un censimento in collaborazione con l'ANPA. Per le spese relative alle agevolazioni viene istituito un fondo presso il Ministero delle Finanze con 10 miliardi per il 2001, 150 Miliardi per il 2002 e per il 2003.

E' stato approvato una norma con la quale ***l'Iva sui pneumatici ricostruiti*** verrà notevolmente ridotta passando dal 20 al 4%.

Al fine di incentivare misure e interventi di ***promozione dello sviluppo sostenibile***, è stato istituito un apposito Fondo con una dotazione pari a 150 miliardi di lire per l'anno 2001 e 50 miliardi per ciascuno degli anni 2002 - 2003. Le risorse del fondo verranno destinate al finanziamento di interventi relativi alla riduzione della produzione di rifiuti, alla riduzione del consumo delle risorse idriche, all'innovazione tecnologica finalizzata alla protezione dell'ambiente ed al risparmio energetico tenendo in particolare considerazione le aziende che svolgono la loro attività nei territori dei Patti territoriali.

Si è deciso l'istituzione di ***un Fondo per la riduzione delle emissioni in atmosfera in attuazione del protocollo di Kyoto*** , per la promozione dell'efficienza energetica e per la lotta alla desertificazione. Per l'istituzione del fondo verrà impegnato il 3% delle entrate derivanti dalla carbon tax.

Si prevede che una quota non inferiore al 10% del Fondo costituito con una parte dei proventi derivanti dalle licenze UMTS (circa 260 miliardi di lire) verrà destinata alla ***prevenzione ed alla riduzione dell'inquinamento elettromagnetico***. In particolare le risorse verranno impegnate per sostenere attività di studio e di ricerca, per realizzare il catasto nazionale delle sorgenti fisse di campi elettrici, per incentivare la promozione di nuove tecnologie a basso impatto ambientale.

Si prevede l'istituzione di un Fondo presso il Ministero dell' Ambiente costituito dalle somme derivanti dalla riscossione dei crediti in favore dello Stato per il risarcimento del danno ambientale (art 18 legge n° 349/1986). Lo scopo del Fondo è quello di finanziare anche in via di anticipazione interventi mirati all'attività di ***disinquinamento , bonifica e ripristino dei siti inquinati***. In particolare è previsto il finanziamento di interventi urgenti di perimetrazione e messa in sicurezza dei siti inquinati, di disinquinamento e ripristino delle aree per le quali abbia avuto luogo

il risarcimento del danno ambientale, di bonifica e ripristino ambientale di interventi previsti nel programma nazionale di bonifica (art. 1 comma 3 , legge n° 426/ 1998).

Si prevede la predisposizione del piano di completamento della ***bonifica dell'area industriale di Bagnoli***. Per questa finalità vengono impegnati 50 miliardi per ciascuno degli anni 2001-2003

E' prevista la concessione di contributi, a fronte degli oneri di ammortamento in relazione a mutui contratti da Enti interessati (Consorzi ed Enti irrigui), al fine di realizzare lavori necessari per garantire ***il miglioramento e la protezione ambientale delle risorse idriche*** disponibili nelle zone critiche del territorio nazionale.

Si autorizza la spesa di 15 miliardi per ciascuno degli anni 2001,2002 e 2003 finalizzata ***all'acquisto di autoveicoli elettrici , a metano ed a GPL*** e la rottamazione dei vecchi autoveicoli. Tipologie di veicoli che verranno definiti con un successivo decreto del Ministero dell'ambiente

Per favorire gli investimenti nei ***parchi nazionali*** viene istituito un apposito fondo di 20 miliardi per ciascun anno del triennio 2001-2003. Un successivo decreto definirà i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse.

Vengono istituiti ***i parchi geominerari*** della Sardegna, a cui è assegnato un finanziamento di lire 3 miliardi per l'anno 2001 e di lire 6 miliardi a decorrere dall'anno 2002, delle colline metallifere grossetane e del Parco museo dell'Amiata cui vengono assegnate risorse pari a un miliardo per ciascuno degli anni 2001,2002 e 2003.

E' prevista l'istituzione di ***un fondo di 200 miliardi per l'assetto idrogeologico*** finalizzato alla realizzazione di opere previste nei piani stralcio predisposti dalle autorità di bacino.

E' stata approvata una disposizione volta a concedere finanziamenti a programmi di ripristino ambientale e per incrementare il livello di sicurezza contro gli infortuni mediante la ristrutturazione e la modifica strutturale degli ambienti di lavoro nelle ***cave di marmo*** collocate sopra i 300 metri.

Altri finanziamenti sono previsti nelle Tabelle, in particolare per la difesa del mare (100 miliardi l'anno), l'Anpa (105 miliardi l'anno), difesa del suolo (530 mld annui nel 2001 e 2002, 1.150 mld nel 2003), ecc...

Scuola, Università e ricerca (Vedi la voce "Lavoro e sviluppo")

L'incidenza percentuale del Ministero della PI rispetto alle spese finali del bilancio dello stato risulta **dell'8,1%,** superiore al 7,7% relativo all'assestamento del bilancio dello stato 2000.

Per adeguare gli standard del servizio scolastico, ulteriori risorse vengono destinate alla definizione del ***contratto della scuola***; qualora si firmasse l'accordo con le organizzazioni sindacali del settore le eventuali altre risorse necessarie sarebbero inserite nella Finanziaria.

E' molto rilevante, inoltre, che la Finanziaria preveda l'istituzione di un **Fondo, pari al 10%** dei proventi delle licenze UMTS, da destinarsi fra l'altro alla formazione per l'utilizzo delle nuove tecnologie informatiche. Anche la scuola sarà interessata al Piano di riparto. Tali stanziamenti per le tecnologie si aggiungono a quelli previsti nel decreto legge sull'inizio dell'anno scolastico.

Un'altra novità dell'articolato della finanziaria 2001 è rappresentata dalla previsione di uno stanziamento quindicinale di **60 mld annui** per i mutui concernenti l'edilizia scolastica (per una disponibilità di circa 600 miliardi).

Ci sono ***finanziamenti per l'innovazione tecnologica*** nella tabella B e, soprattutto, alla tabella C, nei fondi che modulano la spesa annuale di bilancio. A tale riguardo, lo stanziamento previsto dalla legge 440/97 riguardante il Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa passa a 550 mld., con un incremento **di 150 mld e di 100** mld, rispettivamente rispetto allo stanziamento previsto per il 2001 e per il 2002 dalla passata legge finanziaria. Anche questi sono finanziamenti destinati ***all'autonomia delle scuole*** che si aggiungono a quelli che le scuole stesse dovranno saper acquisire attraverso un'opportuna programmazione degli interventi previsti nei progetti europei. In questo campo solo nelle sei regioni del Mezzogiorno nei prossimi sei anni sono previsti **1.400 mld.** di spesa.

Sempre nella legge finanziaria , con il 10% dei proventi derivanti dal rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazione mobili di terza generazione(UMTS), si finanzia un fondo destinato al finanziamento tra l'altro della ***ricerca scientifica*** nel quadro del programma nazionale della ricerca con riferimento al settore delle ICT ed al progetto GENOMA(volto alla mappatura dei geni umani).

Quindici miliardi in tre anni sono stati previsti per finanziare un programma di ***ricerche sulle cellule staminali umane*** (cordone ombelicale e midollo).

Sempre il disegno di legge finanziaria finanzia la prosecuzione degli interventi di ***edilizia universitaria*** nel quadro del decongestionamento degli atenei sovraffollati. A tal fine sono autorizzati limiti di impegno quindicinali di 50mld. a decorrere dal 2002 e di 70mld a decorrere dal 2003.

Altri interventi finanziari (Tabella C), per un totale di 895 mld. sono previsti per:

- il Fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario che passa a 250 miliardi con un aumento di 85 mld.;
- le Università non statali legalmente riconosciute con un incremento di 15 mld(210);
- interventi per il diritto allo studio che aumentano di 50 mld(250);
- il finanziamento ordinario delle università che aumenta di 761mld.(11.950);
- il fondo per il finanziamento ordinario degli osservatori che aumenta di 5,5 mld.(85);
- il Fondo per gli enti e le istituzioni di ricerca che aumenta di 68 mld.(2450) .

Anche gli interventi in **conto capitale** in atto per particolari interventi legislativi vengono significativamente rifinanziati per:

- 50 mld. nel 2002 e 200 mld nel 2003 il Fondo speciale per la ricerca applicata;
- 650 mld. nel 2003 per l'edilizia universitaria;
- 25 mld nel 2001 per l'istituto nazionale di fisica della materia;
- 80 mld. nel 2001 e 45 mld. nel 2002 e 2003 per interventi urgenti nell'economia.

Altri interventi sono stabiliti in sede di rimodulazione delle spese autorizzate da leggi pluriennali (tabella F)sia in materia di Fondo speciale per la ricerca applicata, che viene ulteriormente incrementato di 200 mld per il 2001 e per il 2003 e di 250 mld per il 2002;sia per l'edilizia universitaria, altri 71,8 mld per il 2001, sia infine a favore di intese istituzionali di programma per la ricerca applicata per cui sono previsti 1055,9 mld e 286,5 mld per gli esercizi finanziari 2001 e 2002.

Per quanto concerne ***il Ministero per i beni e le attività culturali*** si registra un incremento in relazione al ***reimpiego di lavoratori impegnati in progetti socialmente utili*** (previsto uno stanziamento di 20 miliardi).
Incrementi si registrano per le spese in conto capitale e tra l'altro:

- per il ***potenziamento delle attrezzature delle biblioteche e del patrimonio librario;***
- per l'incremento, essenzialmente, degli stanziamenti per il ***recupero delle aree depresse .***

Nella legge finanziaria infine, si prevede ***l'incremento di 100 miliardi per il 2001 della quota degli utili erariali derivanti dal gioco del lotto*** riservati al Ministero per

i beni e le attività culturali e destinati al recupero e alla conservazione del patrimonio culturale, mentre un'altra norma prevede un contributo straordinario di 200 miliardi al ***Coni*** per il 2002, finalizzato alla promozione a all'incremento della pratica sportiva.

Per il finanziamento degli interventi legislativi approvabili, sempre relativi ai Beni culturali, sono stati stanziati per gli anni 2001-2003, rispettivamente 50, 48 e 47 miliardi per la spesa corrente (Tabella A) finalizzati, tra gli altri ai disegni di legge recanti:

- rifinanziamento della legge 513/1999 recante interventi per i beni culturali;
- promozione della cultura architettonica e urbanistica;
- attività archeologica subacquea.

Per gli interventi in conto capitale (Tabella B) sono stati stanziati 76 miliardi per il 2001 e il 2002 e 28 miliardi per il 2003, con le seguenti finalizzazioni:

- interventi per le città storiche;
- rifinanziamento della legge 513/1999;
- recupero del patrimonio storico culturale della I guerra mondiale;
- conservazione del barocco leccese;
- semplificazione dei procedimenti amministrativi.

Interventi finanziari (Tabella C) per un totale di 1.083 miliardi, sono anche quelli previsti per:

- la contribuzione alla attività di enti, istituzioni, associazioni e istituzioni culturali,
- il Fondo Unico per lo Spettacolo (il cosiddetto FUS), finanziato per 1000 miliardi con un incremento di 30 miliardi rispetto al 2000,
- il funzionamento degli istituti centrali del Ministero.

Altri interventi di rilievo riguardano il rifinanziamento di leggi che prevedono il periodico rifinanziamento in sede di legge finanziaria (Tabella F):

- 20 miliardi sono stati stanziati per l'impiantistica sportiva;
- 70,7 miliardi sono stati attribuiti al Ministero per il recupero e il restauro di beni situati in aree depresse, a cui si devono aggiungere ulteriori 62,7 miliardi per altri interventi nella stessa tipologia di aree;
- 15 miliardi sono stanziati per il potenziamento delle attrezzature delle biblioteche.

Viene poi ***data la possibilità agli enti che gestiscono infrastrutture*** autostradali e trafori a pedaggio, ***di destinare risorse alla realizzazione di programmi triennali di intervento per il restauro, l'uso e la conservazione del patrimonio storico e artistico*** ed in particolare alla realizzazione del programma "Restauro Italia".

Giustizia e sicurezza

Oltre 1.000 miliardi sono destinati al ***rinnovo dei contratti di tutte le forze di polizia, dei carabinieri e dell'Esercito***.

Sono 170 i miliardi stanziati per il finanziamento della legge di riordino delle forze di polizia (legge 78/2000) e del decreto sul corpo di polizia penitenziaria (D.Lgs. 146/2000), mentre lo stanziamento previsto per il finanziamento degli obiettivi contenuti nell'articolo 19 della legge 266/1999, di riordino della carriera diplomatica e prefettizia (rinnovi contrattuali, rafforzamento della specificità e unitarietà di ruolo delle carriere in questione) è stato portato a 84 miliardi, dei quali 32 vanno attribuiti alla carriera prefettizia, 15 alla carriera diplomatica e 37 al personale dirigente delle Forze armate e di polizia.

Risorse per oltre 1.500 miliardi sono destinate al ***sistema penitenziario*** (950 mld per l'edilizia, 360 mld per l'attività di reinserimento e di recupero dei detenuti, 250 mld per l'attuazione del nuovo regolamento carcerario) e per altri 1.000 miliardi al ***sistema giustizia*** (600 mld per la costruzione di nuovi palazzi di giustizia, 420 mld per lo sviluppo dell'informatizzazione, 100 mld per la giustizia minorile). La percentuale delle spese per la giustizia, in rapporto alle spese totali dello Stato, è progressivamente aumentata passando dallo 0,89 per cento del 1992, all'1,4 per cento per il 2001. Rispetto all'anno scorso l'aumento per il 2001 è del 7 per cento.

E' stata approvata una norma che ***estende i benefici in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata***, alle vittime del dovere, della banda della "Uno bianca".

Enti locali

Si completa il quadro del trasferimento di funzioni agli enti territoriali con diverse misure che tendono, oltre a quelle specifiche previste per la spesa sanitaria, a rafforzare sia l'operatività degli enti relativamente alle funzioni decentrate che il Patto di stabilità interno.

Si stanziano le risorse finanziarie occorrenti per garantire la copertura finanziaria dell'intero processo di decentramento amministrativo riducendo gli stanziamenti di bilancio degli stati di previsione dei vari ministeri (515 miliardi per il 2001; 2.456 miliardi per il 2002; 4.239 miliardi per il 2003).

Viene creato un apposito Fondo di 65 miliardi presso la Presidenza del Consiglio, al fine di favorire il puntuale esercizio delle funzioni conferite agli enti territoriali, di fronte al sorgere di esigenze impreviste che potrebbero rallentare il processo di decentramento amministrativo.

Per rendere coerenti i flussi di spesa delle autonomie locali con gli impegni comunitari (***Patto di stabilità interno***) vengono poi fissate le regole per i bilanci delle Regioni, degli enti locali, delle Università e degli enti di ricerca. L'incremento del disavanzo delle Regioni e degli enti locali, per il 2001, deve essere contenuto entro il tetto del 3% rispetto al medesimo disavanzo relativo al 1999, escludendo dal computo le spese e le entrate per le quali siano intervenute modifiche legislative di trasferimento o attribuzione di nuove funzioni o di nuove entrate proprie. Si è infine stabilito che le disposizioni relative al controllo del disavanzo non si applicano ai comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti.

Si prevede un incremento per il 2001 di 500 miliardi dei trasferimenti erariali ai Comuni e di 480 miliardi del Fondo ordinario per gli investimenti. E' stato approvato ***l'incremento di lire 500 mld a decorrere dall'anno 2001 del fondo ordinario trasferimenti***, ripartito per 440 mld a favore dei Comuni, per 30 mld alle Province e 30 mld alle Comunità Montane.

Viene attribuito, anche per gli anni 1999 e 2000 il contributo di cui all'articolo 3, comma 9, del dl 444/1995, ***quale reintegro per il taglio dei trasferimenti erariali agli Enti Locali*** operato dal D.L. 41/1995, nella misura di ulteriori 10 mld per l'anno 1999 e di 42 mld per l'anno 2000, da liquidarsi in eguale misura negli esercizi 2001-2002.

E' stata approvata ***l'erogazione di un contributo ai Comuni che hanno registrato***, negli anni 1998, 1999 e 2000, ***minori entrate ICI per effetto dell'accatastamento di***

fabbricati nel gruppo catastale "D" (centrali Enel, Industrie e Opifici) fino a concorrenza di uno stanziamento di 62mld.

E' stato ***prorogato il termine per la liquidazione e l'accertamento dell'ICI*** relativa alle annualità d'imposta 1995 e successive (in scadenza al 31 dicembre 2000). Tale proroga si rende necessaria per consentire ai Comuni di avviare e concludere l'attività di controllo facendo fronte alle difficoltà connesse alla gestione dei dati catastali e delle basi informative delle dichiarazioni.

Sono previste risorse aggiuntive per ***incentivare unioni e fusioni tra comuni***.

163.5.12

53

Il Ministro del Tesoro, del Bilancio
e della Programmazione Economica

Roma, 20 DIC. 2000

3248

Caro collega

nei prossimi giorni il Parlamento consegnerà al Paese l'ultima legge Finanziaria di questa legislatura. E' una legge Finanziaria che dà molto agli italiani e al Paese, anche se alcune delle critiche che ha suscitato devono essere considerate da noi tutti fondate e pertinenti: di tali critiche sarà opportuno ragionare insieme per valutarne il significato e studiare i correttivi necessari. In questa sede vorrei invece sottoporre alla tua attenzione alcune riflessioni che riguardano il cammino percorso insieme, dalla primavera del '96 fino ad oggi, e la prospettiva che abbiamo davanti.

Questa legge Finanziaria e i suoi contenuti di redistribuzione di risorse sono infatti conseguenza e coerente prosecuzione di ciò che è stato fatto dai governi e dal Parlamento in questi anni in cui il centrosinistra è stato schieramento di maggioranza. Nonostante le vicissitudini politiche attraversate, credo sia possibile registrare un forte, significativo successo del nostro lavoro che, per quanto riguarda i settori nei quali ho dato il mio contributo, è misurabile nel risanamento della finanza pubblica, nell'ingresso dell'Italia nell'Ume a cui sono legate sia la riduzione dei tassi sia la scomparsa del rischio inflazione, nella riforma fiscale alla quale è collegabile un importante e continuativo arretramento dell'evasione. Anche se il nostro debito pubblico è ancora doppio rispetto a quello dei nostri partner, il percorso per la sua riduzione è avviato e l'Italia è oggi un Paese alla pari con i membri più forti e più ricchi dell'Unione europea: l'energia, il rigore, la serietà di cui abbiamo dato prova nelle sedi internazionali ci hanno permesso di conquistare una credibilità e una fiducia di cui, nel passato, non avevamo mai goduto.

Quello stesso rigore e quella stessa serietà hanno permesso di pilotare il risanamento della finanza pubblica in modo da ottenere un forte recupero di risorse che adesso hanno costituito il cespite che è stato possibile ridistribuire per sostenere i redditi delle famiglie e per alleggerire i costi del sistema produttivo.

Credo che, insieme, possiamo dichiararci orgogliosi dei risultati ottenuti, dei benefici che siamo riusciti a riversare per la generalità dei cittadini e dell'Italia che riconsegneremo agli elettori a conclusione della legislatura.

Questo orgoglio deve però essere accompagnato dalla consapevolezza dei problemi che ancora restano in campo e dell'impegno che essi richiedono, al quale non possiamo né vogliamo sottrarci, coerentemente con le linee attuate fino ad oggi. Il programma dell'Ulivo con cui vincemmo le elezioni del '96 è stato in larga parte attuato: ora è nostro compito spingerci oltre, sulla stessa strada ma con nuovi traguardi.

In questo senso spero che tu abbia riconosciuto nella proposta di "dividendo sociale" il segno di continuità e di coerenza con le linee di politica economica e sociale fino ad ora perseguite. E', come sai, una proposta non nuova, di cui si parlò ampiamente anche al momento di preparare il programma dell'Ulivo del '96, ma che allora non sembrò percorribile per diverse ragioni: avevamo la drammatica situazione di bilancio

che tu ricordi e l'urgenza di risanare i conti; inoltre, il clima politico e sindacale non sembrava idoneo ad affrontare una riforma così ampia e profonda, tale da introdurre un cambiamento anche culturale nella nostra concezione del welfare. Verso quella ispirazione si sono comunque mossi molti degli interventi attuati in questi anni. In particolare quelli che hanno introdotto e portato a carico della fiscalità generale forme di sussidio per la famiglia, che hanno consentito riduzioni del costo del lavoro e hanno anche sperimentato l'introduzione del "reddito minimo di inserimento". Peraltro, fin dal programma dell'Ulivo era stata posta la questione della riforma e dell'estensione del sistema degli ammortizzatori sociali del reddito.

In questi 5 anni la profonda trasformazione intervenuta suggerisce di avere il coraggio di proporre al Paese un nuovo importante passo verso la modernizzazione e l'adeguamento delle forme di sostegno alle situazioni di reddito più deboli e incerte: molte cose sono già state fatte, ma il problema dell'incapienza – che proprio con questa Finanziaria è emerso in tutta la sua portata e che per ora, anche grazie al lavoro del Parlamento, è stato efficacemente fronteggiato – richiede forme nuove di intervento. L'imposta negativa – tema assai noto e studiato nella letteratura economica – sembra strumento idoneo, anche in funzione di altre urgenze che tutti conosciamo: l'occupazione femminile, l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, l'annosa questione delle differenze di trattamento fra famiglie monoreddito e bireddito, l'aspirazione diffusa ad un "reddito minimo garantito" per tutti, e altro ancora. Il nostro candidato alla presidenza, Rutelli, ha dichiarato di condividere le linee generali dell'intervento: ritengo quindi che il "dividendo sociale" possa diventare uno dei punti qualificanti del programma elettorale da proporre agli italiani.

Per consentirti un esame più accurato di questa materia, allego a questa lettera un breve appunto riassuntivo che, pur non entrando in dettagli che sono tutti da definire, può essere utile per valutarne il senso e gli obiettivi. Naturalmente avremo modo di approfondire tutti questi aspetti e di costruire una proposta di intervento riformatore importante e vantaggiosa per i cittadini, soprattutto per i più bisognosi, attribuendo alla famiglia un ruolo centrale nelle politiche sociali. Contestualmente, andranno affrontate le questioni relative alla fiscalità delle imprese, soprattutto quelle più piccole, che ancora soffrono di una pressione tributaria che necessita di ulteriori, rapidi alleggerimenti. Ciò che è importante sapere è che, adesso, la possibilità di fare tutto ciò esiste e, se manterremo saldo il rigore nella gestione del bilancio e la serietà nella gestione della macchina fiscale, le risorse disponibili potranno via via consolidarsi e aumentare.

Perciò, questa mia lettera è ad un tempo di ringraziamento per il contributo costruttivo con cui è stato accompagnato il mio lavoro di ministro, di solidarietà nella soddisfazione per i risultati fin qui ottenuti e di appello per continuare insieme lungo un percorso che sta permettendo all'Italia di raggiungere risultati definiti (dai nostri partner, non dal governo) "straordinari".

Con l'occasione, ti invio i migliori auguri per le imminenti feste e per l'importante anno che sta per cominciare: è, fra l'altro, l'ultimo anno in cui circolerà la lira, perché dal 2002, come sai, avremo, insieme ad altri 300 milioni di europei, l'euro. Cerchiamo, insieme, di fare in modo che l'abbandono della vecchia moneta coincida anche con l'abbandono di quel "guado" che da troppi anni l'Italia sta attraversando, e che la nuova sponda sia finalmente raggiunta.

Vincenzo Visco

IL "DIVIDENDO SOCIALE"

Una "imposta negativa" per rinnovare il Welfare e sostenere i redditi delle famiglie

Nel momento in cui si ridisegnano gli ambiti tradizionali del *welfare* (sanità e previdenza, in particolare) è opportuno ricordare che il tentativo di tenere il fronte della competizione internazionale potrà lasciare ai margini (se non lo ha già fatto) settori più o meno ampi della popolazione, escludendoli dal circolo virtuoso di efficienza produttiva e progresso sociale. Non è difficile immaginare, infatti, che la competizione internazionale possa allargare, e non eliminare, le basi di evoluzioni di tipo dualistico (con aumento delle disuguaglianze, crescente diffusione di fenomeni di marginalità ed emarginazione, contrapposizione di *insider* e *outsider*, e così via) che sono riconosciute come uno dei rischi principali della transizione ad una economia postindustriale.

Ai segmenti della società esclusi è imperativo offrire (senza preclusioni corporative) le condizioni per la partecipazione alla vita collettiva, ridefinendo i confini del *welfare* per farne uno strumento di prevenzione più che di protezione capace di affrontare il vero nemico del futuro prossimo venturo: la diffusa insicurezza. Il centrosinistra deve proporsi, quindi, di estendere il disegno riformatore - che in Italia ha già trovato parziale attuazione con la riforma della previdenza, della sanità, dell'assistenza e della scuola – da un lato al comparto degli ammortizzatori sociali, per renderlo più inclusivo ed efficace e, dall'altro, al sistema di sostegno dei redditi che, nel caso italiano, spicca ancora per la sua complessiva inefficienza ed iniquità nonostante gli importanti interventi riformatori degli ultimi anni che hanno restituito centralità al ruolo dei servizi nel campo dell'assistenza, e nonostante che le risorse ad esso dedicate siano tutt'altro che esigue.

In questa prospettiva, ho avanzato una radicale proposta di riforma intesa a rivedere l'intero sistema della assistenza pubblica nel contesto di una riforma fiscale. La proposta ipotizza la possibilità di un significativo rafforzamento e di una ampia riallocazione della spesa sociale attraverso la sostituzione delle vigenti misure di sostegno dei redditi (dagli assegni per il nucleo familiare agli assegni sociali, dai prepensionamenti alle liste di mobilità, dai lavori socialmente utili alla cassa integrazione straordinaria) e naturalmente del relativo prelievo contributivo, quando esista, con un "dividendo o *bonus* sociale" – tecnicamente, con un credito d'imposta rimborsabile ed universale - di ammontare pari alla linea di povertà assoluta relativa alle voci di consumo "alimentari e

abitazione" (e cioè circa 6,0 milioni di lire all'anno) nel caso di nuclei familiari composti da un solo adulto e pari allo stesso ammontare opportunamente incrementato attraverso l'uso di una scala di equivalenza nel caso di nuclei familiari di dimensioni superiori (e quindi, a titolo di esempio, 9 milioni di lire annue nel caso di una coppia, 12 milioni di lire annue nel caso di una coppia con un figlio, 15 milioni di lire annue nel caso di una coppia con due figli, 17 milioni di lire annue nel caso di una coppia con tre figli e così via).

Contestualmente si prevede di attuare la revisione della attuale struttura della imposta sul reddito delle persone fisiche – già ipotizzata fin dal 1996 - attraverso la eliminazione di tutte le detrazioni d'imposta e deduzioni di reddito (salvo quelle legate a beni cd. meritori, come, ad esempio, i versamenti per la previdenza complementare, le spese sanitarie o per i collaboratori familiari, o ai diversi costi di produzione del reddito) e la introduzione di una aliquota base d'imposta - pari, ad esempio, al 33% - e una sovrimposta con più aliquote sui redditi più elevati. Corrispondentemente, il minimo esente sarebbe pari a 18 milioni di lire all'anno nel caso di nuclei familiari composti da un solo adulto, 27 milioni di lire annue nel caso di una coppia, 36 milioni di lire annue nel caso di una coppia con un figlio, 45 milioni di lire annue nel caso di una coppia con due figli, 51 milioni di lire annue nel caso di una coppia con tre figli e così via. Il numero di famiglie esenti da Irpef passerebbe così da poco più di 4,5 milioni a circa 9 milioni. In complesso, la proposta richiederebbe risorse aggiuntive stimabili in circa 50 mila miliardi a regime. Una cifra del tutto coerente con quella emersa nel corso degli ultimi anni come maggior gettito rispetto alle previsioni e pertanto pienamente coerente con le previsioni di bilancio già disponibili per il primo scorcio della prossima legislatura.

La corresponsione del "dividendo sociale" dovrebbe essere resa condizionale alla presenza di comportamenti "socialmente utili". Ad esempio, la puntuale osservanza dell'obbligo scolastico da parte dei minori della convivenza, la partecipazione a programmi gratuiti di formazione ed avviamento al lavoro (nel caso, per esempio, di disoccupati di lunga durata), la trasparenza e la correttezza nei rapporti con il fisco (quindi coerenza, per le categorie interessate, con gli studi di settore) e, più in generale, con lo Stato. In particolare, gli evasori fiscali e contributivi, una volta riconosciuti tali, dovrebbero perdere il diritto al "dividendo sociale" e lo stesso dovrebbe accadere a tutti i responsabili (con sentenza passata in giudicato) di gravi reati contro la Pubblica amministrazione.

La combinazione di un "dividendo sociale" associato ad una imposizione per quanto possibile proporzionale – elaborata in dettaglio da tempo dalla letteratura economica - è già al centro del dibattito politico ed economico in altri Paesi europei ed è stata recentemente indicata come un possibile punto di riferimento per un sistema europeo di sostegno dei redditi. Essa rientra fra le analisi compiute dal centrosinistra in vista delle elezioni del 1996 e non venne allora inserita all'interno del programma di governo essendo la priorità data dal risanamento delle finanze pubbliche. La praticabilità della ipotesi del "dividendo sociale" è data, oggi, dall'avvenuto risanamento. La sua opportunità è stata, poi, sottolineata con forza dalla discussione sul fenomeno della cd. "incapienza" sollevato dalla legge finanziaria per il 2001. L'ipotesi di un "dividendo sociale":

- rappresenta un reale sostegno ai lavoratori nelle fasce di reddito più basse, molto più di quanto non accada oggi con l'attuale sistema di detrazioni di imposta;
- rappresenta un reale sostegno dei carichi familiari e contribuisce a ripristinare l'equilibrio fra generazioni;
- dà luogo ad un sistema in grado di ridurre le disuguaglianze di genere ed in larga misura indipendente dalla condizione lavorativa, evitando quindi la trappola della disoccupazione;
- contribuisce a risolvere i molti problemi posti dalla progressività per scaglioni dell'Irpef (si pensi, ad esempio ai problemi posti dal trattamento fiscale dei nuclei familiari monoreddito ed

alla questione del cumulo dei redditi, nonchè alla questione della imposizione dei redditi fluttuanti);

- conduce ad una drastica semplificazione e ad una sostanziale riduzione dei costi amministrativi per l'Amministrazione e per i contribuenti, limitando al minimo, ad esempio, l'uso del cd. "riccometro" e rimuovendo molte posizioni di rendita implicite nel *welfare* attuale;
- rappresenta la naturale prosecuzione di alcune scelte di politica sociale coraggiosamente intraprese in questi anni: dalla lotta alla povertà con l'introduzione del reddito minimo di inserimento (di cui il "dividendo sociale" rappresenta la logica estensione) alla semplificazione dell'imposta personale, al sostegno dei carichi familiari.

I principali effetti della proposta sono cosi sintetizzabili.

- la revisione del sistema di imposte e benefici proposta può essere realizzata con effetti contenuti sul bilancio dello Stato e può trovare la propria fonte di finanziamento nel processo di emersione di base imponibile in corso già da alcuni anni,
- essa si traduce in una riduzione molto rilevante di tutti gli indicatori di disuguaglianza sia all'interno di alcuni segmenti di popolazione caratterizzati da una distribuzione più dispersa delle risorse, sia fra gruppi socio-demografici,
- la proposta determina una contrazione sensibile dell'area della povertà nei segmenti socio-economici particolarmente a rischio; in alcuni casi gli indici di diffusione della povertà sono addirittura dimezzati.
- la proposta contribuisce alla flessibilità dei rapporti di lavoro inducendo, da un lato, l'emersione di un'offerta di lavoro *part-time* (anche attraverso la trasformazione di precedenti rapporti di lavoro *full-time*) ovvero, dall'altro, rendendo possibili i trasferimenti territoriali di nuclei monoreddito;
- la proposta, sostituendo non pochi strumenti di intervento *means tested* con un trasferimento universale, elimina non pochi incentivi alla sottrazione al fisco di base imponibile.

La proposta vuole aggiungere un tassello ulteriore alla riforma dello stato sociale che oltre a mantenere l'impronta universalistica del sistema sanitario, ad estendere la scuola dell'obbligo a fino ai 18 anni, ad rafforzare il sistema pensionistico rendendolo sostenibile ed equiparandolo alla fornitura pubblica di un servizio assicurativo obbligatorio) deve disporre di un sistema di imposte e benefici equo, trasparente, semplice ed indipendente dalla condizione socio-economica dei singoli. Non a caso, l'introduzione del "dividendo sociale" dovrebbe essere coordinata con un processo di omogeneizzazione delle aliquote contributive.

Un sistema capace di garantire a tutti i cittadini le condizioni per la partecipazione alla vita collettiva in presenza di tendenze dell'economia e della società il cui connotato principale può essere l'esclusione, piuttosto che l'inclusione.

Un sistema che si presta naturalmente e che anzi richiede di essere integrato e completato da strumenti di carattere assicurativo nel campo della disoccupazione (sull'esempio della cassa integrazione ordinaria di cui si può prevedere l'estensione) o nel campo della prevenzione di nuovi rischi sociali (fra cui, in particolare, l'assistenza ai non-autosufficienti).

Beneficiari del "dividendo sociale" sarebbero tutte le convivenze. Il "dividendo sociale" sarebbe erogato dall'amministrazione centrale e requisito per l'incasso sarebbe la firma dell'intestatario della scheda anagrafica e del coniuge (se presente). L'attività ispettiva sarebbe condotta congiuntamente con gli Enti locali per i quali resterebbe naturalmente salva la possibilità di incrementare il livello del minimo vitale, senza oneri per il bilancio dello Stato. Resterebbe altresì salva (e sarebbe anzi auspicabile nel caso degli anziani e degli invalidi) la possibilità di integrare, a livello locale, il trasferimento monetario universale con la fornitura gratuita di servizi alla persona.

Le prime simulazioni indicano che tutte le classi di reddito guadagnerebbero in seguito alla riforma ma i due terzi delle risorse aggiuntive disponibili verrebbe concentrato sulle classi di reddito disponibile familiare comprese fra 0 e 40 milioni annui. A titolo indicativo, il beneficio medio sarebbe pari a circa 9 milioni di lire all'anno per i nuclei familiari con reddito negativo o nullo, circa 3 milioni di lire all'anno per i nuclei familiari con reddito fino a 12 milioni di lire, circa 1,5 milioni di lire all'anno per i nuclei familiari con reddito compreso fra 12 e 54 milioni di lire. Il beneficio medio sarebbe, inoltre, significativamente crescente al crescere del numero dei familiari a carico.

E' utile ricordare come la proposta del Polo (due scaglioni di reddito – 20-200 e >200 - e quindi due sole aliquote – 23 e 33% - ed introduzione di un minimo esente pari a 20 milioni di lire annui) produrrebbe un risultato opposto: circa l'80% delle maggiori risorse andrebbe al 20% di contribuenti più abbienti.

Particolare attenzione sarà attribuita al regime transitorio la cui gradualità permetterà di garantire che il "dividendo sociale" rappresenti, in ogni caso, un miglioramento netto per le famiglie italiane per quelle caratterizzate dalla presenza di anziani titolari di trattamenti direttamente o indirettamente assistenziali e di invalidi.

In termini macroeconomici, fermo restando l'obbiettivo di un bilancio pubblico in pareggio a partire dal 2003, la proposta avrebbe conseguenze importanti fra cui:

- un incremento di sette punti percentuali del reddito disponibile e di tre punti percentuali del prodotto lordo alla fine della legislatura;
- un incremento dell'occupazione pari a circa 200 mila unità nello stesso intervallo di tempo.

SCHEDA DI SINTESI

Il meccanismo

1. Sostituzione di una serie di misure di assistenza (assegni familiari, prepensionamenti, cassa integrazione straordinaria, liste di mobilità, ecc.) con un **dividendo sociale** crescente secondo il numero dei componenti del nucleo familiare e secondo una scala di equivalenza (a titolo indicativo: 6 mln per nuclei di un solo componente, 9 mln per una coppia, 12 milioni per una coppia con un figlio, 15 mln per una coppia con 2 figli, 17 milioni per una coppia con tre figli, e così via).

   Il dividendo sociale avrà la forma di un credito di imposta a valere sulle retribuzioni (per i lavoratori dipendenti) o sulla dichiarazione dei redditi (per i lavoratori autonomi), oppure, per tutte le fasce incapienti, di una erogazione diretta. (es.: Una famiglia a cui viene attribuito un dividendo sociale di 12 milioni sulla quale gravano imposte per 7 milioni, sarà esentata dal pagamento delle imposte e riceverà la differenza di 5 milioni tramite erogazione diretta)

2. Ristrutturazione dell' Irpef con l'introduzione di una aliquota base (attorno al 30 - 33%) alla quale si aggiungerà un meccanismo addizionale per i redditi più elevati, tale da conservare il rispetto della progressività dell'imposta.

3. Applicazione graduale della riforma in maniera da garantire anche durante il processo di transizione la tutela di tutte le posizioni reddituali.

Gli effetti a regime

1. Incremento del reddito disponibile delle famiglie crescente con il numero dei familiari a carico e decrescente con il crescere del reddito.

2. Secondo alcune simulazioni provvisorie, che ancora non comprendono molti dettagli della proposta sui quali sono in corso i necessari approfondimenti, i primi risultati circa gli incrementi del reddito disponibile rispondono al seguente schema elaborato confrontando l'Irpef in vigore quest'anno (comprensiva delle detrazioni per familiari a carico ma non di altre detrazioni relative alle singole posizioni contributive) con il nuovo sistema di tassazione (aliquota base al 33%) e introduzione del "Dividendo sociale" ai livelli indicati nell'esempio sopra riportato:

Numero dei componenti del nucleo familiare

Reddito	1	2	3	4	5
20.000.000	+18%	+27%	+40%	+52%	+60%
30.000.000	+10%	+16%	+24%	+32%	+37%
40.000.000	+7,5%	+12,5%	+19%	+25,5%	+30%
50.000.000	+6%	+10%	+15,5%	+21%	+24%
60.000.000	+4%	+8%	+12%	+16%	+19%
70.000.000	+3,5%	+7%	+10,3%	+14%	+16,5%
80.000.000	+3%	+6%	+8,5%	+12,3%	+14,5%
100.000.000	+3%	+4,6%	+7,2%	+10%	+11,5%
200.000.000	+3%	+4,2%	+5,6%	+6,6%	+7,6%

Pur contenendo un ampio margine di approssimazione e non rispecchiando risultati conclusivi, la tabellina può essere utile per valutare il tipo di impatto del "Dividendo sociale" sulle diverse tipologie di famiglia e di reddito.

3. La soglia di esenzione dall'Irpef risulta elevata a 18 mln per famiglie mononucleari, a 27 mln per una coppia, a 36 mln per una coppia con un figlio, a 45 mln per una coppia con 2 figli, a 51 mln per una coppia con 3 figli, e così via. Il numero di famiglie esenti da Irpef passa da 4,7 mln attuali ad oltre 9 mln.

Gli aspetti più significativi:

1. Costo: 50.000 miliardi in 5 anni. Si tratta di una cifra coerente con quella emersa nel corso degli ultimi anni come maggior gettito rispetto alle previsioni e pertanto verosimilmente coerente con le previsioni di bilancio dei prossimi anni.
2. L'introduzione del "Dividendo sociale" comporta una riallocazione di spesa all'interno del comparto sociale per un ammontare di circa 80.000 miliardi;
3. Il 70% delle risorse aggiuntive andrà a beneficio delle fasce di reddito comprese fra 0 e 40 mln;
4. Particolare beneficio riguarderà il Mezzogiorno, dove il reddito è più basso e le famiglie più numerose;
5. Forte semplificazione fiscale;
6. Irrobustimento del sistema di welfare grazie alla contestuale utilizzazione di un sistema di garanzie assicurative a copertura, ad esempio, di rischi di disoccupazione o di non autosufficienza;
7. Maggiore efficienza del sostegno ai redditi delle famiglie;
8. Soluzione del problema della differenza di trattamento tra famiglie monoreddito e famiglie bireddito;
9. Fortissimo sostegno collegato ai figli a carico;
10. Parificazione della posizione fiscale di tutti i lavoratori e di tutte le famiglie;
11. Introduzione di un sistema equivalente al "salario minimo garantito" e sostegno ai redditi provenienti da rapporti di lavoro "atipici" (part time, tempo determinato, ecc.): quindi sostegno alle politiche di flessibilità;
12. Agevolazione, attraverso il part time, del lavoro femminile e dei giovani;
13. Riduzione del costo del lavoro grazie al venir meno di alcuni costi contributivi;
14. Incoraggiamento all'emersione delle attività sommerse;
15. Disincentivazione dell'evasione e dell'elusione fiscale;
16. Forte riduzione delle disuguaglianze e della diffusione della povertà;

Alcune simulazioni effettuate in via preparatoria, indicano inoltre un apprezzabile effetto di incremento del Pil nonché un incremento dell'occupazione.

Effetti positivi sono inoltre prevedibili grazie al collegamento del "Dividendo sociale" a comportamenti socialmente coerenti (adempimenti all'obbligo della scolarità, correttezza e trasparenza fiscale, partecipazione dei disoccupati ai corsi di formazione, coerenza con gli "studi di settore", ecc.).

Va precisato, infine, che l'intervento è allo studio in maniera tale da garantire che il "dividendo sociale" sia in ogni caso e in ogni fase della sua graduale introduzione migliorativo rispetto alle forme di assistenza attuali destinate ad essere sostituite.

K3. 5. 1 61

Concorda il rappresentante del GOVERNO.

La senatrice SCOPELLITI appone la firma al subemendamento 1.100/23, sottolineando il carattere estremamente artificioso delle previsioni contenute nei commi 2 e 3 del nuovo articolo 207-*bis* del codice di procedura penale e manifestando forti perplessità sulla previsione di inutilizzabilità contenuta nel comma 4 di tale articolo, che costituisce una sorta di generale garanzia di immunità per tutti i soggetti rientranti nella sua sfera di applicazione. Annuncia pertanto il suo voto favorevole alla soppressione dell'articolo 7 dell'emendamento 1.100.

Il senatore CARUSO Antonino annuncia anch'egli il voto favorevole sul subemendamento 1.100/23, richiamando tra l'altro l'attenzione sulla improprietà della formulazione letterale del comma 1 del nuovo articolo 207-*bis* del codice di procedura penale laddove si utilizza la nozione di «ufficio di testimone».

Il senatore RUSSO annuncia il voto contrario sul subemendamento 1.100/23, evidenziando, tra l'altro, come le disposizioni dell'articolo 207-*bis* rappresentino lo sviluppo della previsione già contenuta nell'articolo 198, comma 2, del codice di procedura penale che è stato però necessario adattare alle peculiarità delle ipotesi considerate nello stesso articolo 207-*bis*. Non condivide pertanto le critiche emerse nel corso del dibattito, pur essendo consapevole dell'estrema delicatezza dei profili problematici in discussione.

Posto ai voti è quindi respinto il subemendamento 1.100/23.

Il senatore CENTARO annuncia il voto favorevole sul subemendamento 1.100/24.

Posti separatamente ai voti sono respinti i subemendamenti 1.100/24 e 1.100/25. Posto ai voti è approvato il subemendamento 1.100/80.

Il senatore CENTARO raccomanda l'approvazione del subemendamento 1.100/26.

Posto ai voti è respinto il subemendamento 1.100/26.

Rispondendo a una richiesta di chiarimenti del senatore CENTARO in merito al subemendamento 1.100/90, il senatore RUSSO sottolinea come la proposta modificativa in questione sia volta a precisare la portata della garanzia contenuta nel comma 3 del nuovo articolo 207-*bis* del codice di procedura penale, specificando che il testimone assistito non può essere comunque chiamato a contraddire se stesso e a deporre su fatti che concernono anche indirettamente la sua responsabilità nell'ipotesi in cui, nel procedimento a suo carico, ha negato il fatto per il quale la sua responsabilità è stata affermata e in relazione al quale viene esaminato.

Posto ai voti, è quindi approvato il subemendamento 1.100/90.

Il RELATORE esprime parere contrario sul subemendamento 1.100/27.

Posto in votazione, il subemendamento 1.100/27 non è approvato.

Il sottosegretario AYALA esprime parere favorevole sul subemendamento 1.100/300.

Messo in votazione, il subemendamento 1.100/300 risulta approvato.

Il RELATORE esprime parere contrario sui subemendamenti 1.100/28 e 1.100/29.

La senatrice SCOPELLITI aggiunge la propria firma al subemendamento 1.100/28.

Con separate votazioni, i subemendamenti 1.100/28 e 1.100/29 sono respinti.

Il RELATORE esprime parere contrario sui subemendamenti 1.100/30 e risponde a una richiesta di chiarimenti del senatore CIRAMI. Esprime altresì parere contrario sul subemendamento 1.100/31. Il parere è del pari contrario sui subemendamenti 1.100/33, 1.100/35, 1.100/37, 1.100/38, 1.100/39, 1.100/40 e 1.100/41.

Esprime invece, parere favorevole sul subemendamento 1.100/32, a condizione che sia riformulato sostituendo alla parola «come» le altre «ai fini della» e reintroducendo dopo la parola «sussistono» la parola «altri», sul subemendamento 1.100/34, a condizione che sia riformulato sostituendo le parole «di tutte le» con le altre «delle», nonché sul subemendamento 1.100/36 a condizione che sia riformulato sostituendo alla parola «come» le altre «ai fini della» e di reintrodurre la parola «altre» dopo la parola «sussistono».

Il senatore CENTARO modifica, conseguentemente i subemendamenti 1.100/32, 1.100/34 e 1.100/36.

Il sottosegretario AYALA esprime parere contrario sui subemendamenti 1.100/30, 1.100/31, 1.100/33, 1.100/35, 1.100/37, 1.100/38, 1.100/39, 1.100/40 e 1.100/41. Si rimette alla Commissione sui subemendamenti 1.100/32, 1.100/34 e 1.100/36, come modificati.

Il senatore CIRAMI aggiunge la firma al subemendamento 1.100/41.

Con separate votazioni risultano, quindi, approvati i subemendamenti 1.100/32 e 1.100/36, come modificati – dopo che il senatore CI-

RAMI ha preannunciato su entrambi la propria astensione – nonché 1.100/34, nel testo modificato.

La Commissione, con separate votazioni, respinge i subemendamenti 1.100/30, 1.100/31, come modificato nella seduta antimeridiana, 1.100/33, 1.100/35, come modificato nella seduta antimeridiana, 1.100/37, 1.100/38, 1.100/39, 1.100/40 e 1.100/41 – dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore CENTARO su quest'ultimo emendamento.

Il RELATORE e il sottosegretario AYALA esprimono parere contrario sul subemendamento 1.100/42.

Seguono interventi del senatore CENTARO – che raccomanda l'approvazione del subemendamento 1.100/42, sottolineando l'esigenza di estendere al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria le disposizioni dell'articolo 500, come modificato dall'articolo 12 dell'emendamento 1.100 – e del senatore RUSSO, il quale non ritiene necessario tale intervento in considerazione della natura di parte che rivestono i soggetti in questione.

Il subemendamento 1.100/42 è quindi votato e respinto.

Il RELATORE esprime parere favorevole sul subemendamento 1.100/100 e parere contrario sui restanti subemendamenti relativi all'articolo 14 introdotto dall'emendamento 1.100.

Il sottosegretario AYALA esprime parere favorevole sul subemendamento 1.100/100 e parere contrario sui restanti emendamenti all'articolo 14 introdotto dall'emendamento 1.100.

Intervenendo per dichiarazione di voto, il senatore CENTARO raccomanda l'approvazione del subemendamento 1.100/43 il quale sopprime il capoverso 3 dell'articolo 513, come riscritto dall'emendamento 1.100, eliminando l'incongrua equiparazione fra imputato e testimone assistito.

Messo in votazione il subemendamento 1.100/43 risulta respinto.

Il subemendamento 1.100/100 è posto ai voti e approvato dalla Commissione.

Posti separatamente in votazione, i subemendamenti 1.100/44 e 1.100/45 vengono respinti dalla Commissione.

Il sottosegretario AYALA esprime, quindi, parere favorevole sul subemendamento 1.100/110.

Posto in votazione, l'emendamento risulta approvato.

Il RELATORE esprime parere contrario sui subemendamenti 1.100/46, 1.100/47 e 1.100/48.

I pareri del rappresentante del GOVERNO sono conformi a quelli del relatore.

Il senatore CENTARO raccomanda l'approvazione dei subemendamenti 1.100/46 e 1.100/47, sottolineando come essi intendano affrontare in maniera coerente il problema dell'impatto immediato delle modifiche che la Commissione si appresta ad apportare al sistema di formazione e valutazione della prova, evitando quelle conseguenze che, da parte di taluno, vengono già presentate come destabilizzanti soprattutto per quanto attiene ai processi di mafia.

Seguono, quindi, interventi dei senatori PERA – che, attesa la delicatezza delle questioni sottese alla definizione della disciplina transitoria relativa alla materia in discussione, ne chiede l'accantonamento – e RUSSO – il quale ribadisce sia le caratteristiche di particolare complessità della materia in discussione che l'esigenza di muoversi con grande cautela.

Il presidente SENESE dispone quindi l'accantonamento dei subemendamenti 1.100/46, 1.100/47 e 1.100/48, tutti relativi all'articolo 18 introdotto dall'emendamento 1.100.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 19,05.

65

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 1502-2681-2705-2734-2736-3227-3317-3664-3734-3793 E 3810

Sostituire gli articoli da 1 a 20 con i seguenti:

Art. 1.

1. All'articolo 12, comma 1, lettera c), le parole da «o in occasione» alla fine sono soppresse.

2. All'articolo 371, comma 2, lettera a), le parole da «ovvero» a «delle altre» sono soppresse

3. All'articolo 371, comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«*b)* se si tratta di reati dei quali gli uni sono stati commessi in occasione degli altri, o per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità, o che sono stati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre, ovvero se la prova di un reato o di una sua circostanza influisce sulla prova di un altro reato o di un'altra circostanza».

Art. 2.

1. All'articolo 64 del codice di procedura penale dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«*3-bis.* La persona deve essere altresì avvertita che, qualora abbia a rendere dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà in ordine a tali fatti, salve le incompatibilità previste dall'art. 197, la qualità di testimone, e che, nei casi previsti dall'articolo 207 bis, sarà comunque assistita da un difensore il quale avrà il diritto di partecipare all'esame».

Art. 3.

1. All'articolo 190 bis del codice di procedura penale, nel comma 1, le parole da «se il giudice» alla fine sono sostituite dalle seguenti: «se deve vertere su fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni, ovvero se il giudice lo ritiene assolutamente necessario».

66

Art. 4.

1. All'articolo 192 del codice di procedura penale, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La disposizione del comma 3 si applica anche alle dichiarazioni rese alle persone indicate nell'articolo 207-bis».

Art. 5.

1. Nell'articolo 195 del codice di procedura penale, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli articoli 351 e 357, comma 2, lettera b). Negli altri casi si applicano le disposizioni dei commi 1, 2, 3».

Art. 6.

1. All'articolo 197 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «a norma dell'articolo 12», sono aggiunte le seguenti: «lettera a)» e dopo le parole «di proscioglimento» sono aggiunte le seguenti: «o di condanna»;

b) La lettera b) è soppressa.

Art. 7.

1. Dopo l'articolo 207 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 207-*bis*. - *(Imputati di reato connesso o collegato che assumono l'ufficio di testimone)*. – *1*. Il coimputato del medesimo reato e la persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera a), che assumono l'ufficio di testimone a seguito di sentenza di proscioglimento o di condanna pronunciata nei loro confronti e divenuta irrevocabile, nonché la persona imputata di reato connesso a quello per cui si procede ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c) o di reato a questo collegato nel caso previsto dall'articolo 371, comma 2, lettera b), che assume l'ufficio di testimone, sono assistite da un difensore che ha il diritto di partecipare all'esame. In mancanza di difensore di fiducia è designato un difensore d'ufficio a norma dell'articolo 97.

2. La persona che assume l'ufficio di testimone essendo imputata di reato connesso a quello per cui si procede ai sensi dell'articolo 12,

All'emendamento 1.100, all'articolo 1, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«4. All'articolo 17, comma 1, le lettere c) e d) sono sostituite dalla seguente:

"*c)* nei casi previsti dall'articolo 371, comma 2, lettera b)"».

1.100/50 CALVI, FOLLIERI

All'emendamento 1.100, all'articolo 2, al capoverso 3-bis, aggiungere in fine le parole:

«In mancanza di tale avvertimento la persona interrogata non potrà assumere la qualità di testimone, in ordine ai fatti oggetto delle dichiarazioni eventualmente rese».

1.100/60 CALVI, FOLLIERI

All'emendamento 1.100, all'articolo 6, comma 1, lettera a), le parole «o di condanna» *sono sostituite dalle seguenti*: «di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444».

1.100/70 CALVI, FOLLIERI

All'emendamento 1.100, all'articolo 7, all'articolo 207-bis:

a) al capoverso 1 le parole «o di condanna» *sono sostituite dalle seguenti*: «, di condanna o di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444»;

b) al capoverso 3 le parole «di condanna» *sono sostituite dalle seguenti*: «, di condanna o di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444».

1.100/80 CALVI, FOLLIERI

All'emendamento 1.100, all'articolo 7, all'articolo 207-bis ivi richiamato, al capoverso 3, le parole: «se nel giudizio esse avevano negato tale responsabilità» *sono sostituite dalle seguenti*: «se nel procedimento essi avevano negato il fatto per il quale è stata affermata tale responsabilità ed in relazione al quale sono esaminati».

1.100/90 CALVI, FOLLIERI

All'emendamento 1.100, all'articolo 14, all'articolo 513 ivi richiamato al capoverso 3 nell'articolo 513 dopo le parole: «per il dibattimento, salvo» *aggiungere le seguenti:* «che tutte le parti vi consentano ovvero» *ed inoltre dopo le parole:* «, ma, salvo» *aggiungere le seguenti:* «che tutte le parti vi consentano ovvero».

1.100/100 CALVI, FOLLIERI

All'emendamento 1.100, all'articolo 16, le parole: «dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria,» *sono sostituite dalle seguenti:* «davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale,».

1.100/110 CALVI, FOLLIERI

All'emendamento 1.100, all'articolo 5, al capoverso 4, sostituire le parole «lettera b)» con le altre «lettere a e b».

1.100/200 IL RELATORE

All'emendamento 1.100, all'articolo 9, dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. È comunque ammessa l'acquisizione della documentazione di atti che non sono ripetibili. Se la ripetizione dell'atto è diventata impossibile per cause sopravvenute, l'acquisizione e l'utilizzazione della documentazione sono ammesse nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 512»;

1.100/300 IL RELATORE

*All'emendamento 1.100, dopo l'***articolo 18,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 18-*bis*.

1. Ai fini della determinazione della competenza per materia e per territorio le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano solo per i reati commessi successivamente all'entrata in vigore della presente legge».

1.100/400 IL RELATORE

69

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 9 NOVEMBRE 1999

328ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Bargone e per i trasporti e la navigazione Angelini.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PETRUCCIOLI avverte che il Presidente del Senato ha trasmesso una nota con la quale annuncia che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha unanimemente concesso la deroga per l'esame, durante la sessione di bilancio, del disegno di legge n. 2935-B recante interventi nel settore dei trasporti.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente del Consorzio dell'Adda (n. 128)
(Parere al Ministro dei lavori pubblici. Esame e rinvio)

Il presidente PETRUCCIOLI dà conto di una lettera del Ministro dei lavori pubblici, con la quale quest'ultimo preannuncia il ritiro della proposta in titolo.

La Commissione prende atto e il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è convocata domani, mercoledì 10 novembre, nonché giovedì 11 novembre, entrambe le se-

dute alle ore 15, con all'ordine del giorno la discussione in sede deliberante del disegno di legge n. 2935-B recante interventi nel settore dei trasporti nonché l'esame, in sede consultiva su atti del Governo, delle proposte di nomina del Presidente del Consorzio dell'Oglio e del Presidente dell'Autorità portuale di Catania, e inoltre l'esame degli schemi di regolamento per l'attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, per il rilascio del duplicato della patente e della carta di circolazione e per il recepimento della decisione della Conferenza europea poste e telecomunicazioni in materia di libera circolazione di apparecchiature radio.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MARTEDÌ 9 NOVEMBRE 1999

366ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIOVANELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente, Calzolaio.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento concernente le modalità per l'installazione dei dispositivi di recupero dei vapori di benzina presso i distributori (n. 573)
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 4 novembre 1997, n. 413: esame e rinvio)

Il senatore LO CURZIO riferisce sullo schema di regolamento in titolo, sottolineando innanzitutto come la tematica della distribuzione dei prodotti petroliferi sia di particolare interesse per chi, come lui, proviene da una delle più importanti aree petrolchimiche del mondo, come quella racchiusa tra i comuni di Priolo ed Augusta.

Lo schema di decreto reca la proroga, dal 30 settembre al 30 novembre 1999, dei termini di adeguamento previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 3 del decreto ministeriale n. 76 dell'anno in corso. Il primo dei due commi in questione stabilisce che i titolari di autorizzazioni relative ad un numero di impianti di distribuzione dei carburanti superiore a cinque devono, entro la richiamata scadenza, attrezzare almeno il 70 per cento delle pompe di distribuzione da loro gestite con dispositivi di recupero dei vapori, mentre il successivo comma prevede che le pompe di distribuzione situate nei comuni con popolazione superiore ai 150 mila abitanti debbano attrezzarsi con i prescritti dispositivi di recupero.

Senonché, a tutt'oggi, meno del 10 per cento dei comuni italiani ha provveduto a verificare la compatibilità degli impianti esistenti con la vigente normativa, ditalché si è determinata una situazione di incertezza per gli operatori i quali, senza sapere se i loro impianti siano compatibili con i parametri previsti e quindi in assenza di qualsiasi garanzia, dovrebbero procedere all'installazione dei dispositivi di recupero dei vapo-

ri. Di qui l'opportunità di disporre una proroga del termine in questione.

Il relatore preannuncia a questo punto che, tenendo anche conto del parere reso dal Consiglio di Stato il 12 ottobre scorso, intende redigere un parere favorevole, auspicando che i comuni, le aziende sanitarie locali e gli altri organi competenti procedano rapidamente a verificare la compatibilità degli impianti di distribuzione carburanti alla normativa vigente.

Il seguito dell'esame è infine rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,45.

previsti e promessi per il settore tessile-abbigliamento-calzature; si tratterebbe del secondo anno in cui questi fondi vengono prima promessi e poi scompaiono;

che le associazioni di moda del mondo dell'artigianato esprimono, rispetto a questa vicenda, tutto il loro rammarico ed il loro sconcerto ed indirizzano una vibrata nota di protesta, denunciando e stigmatizzando il venire meno del Governo agli impegni assunti a più riprese al fine di sostenere il settore che attraversa una gravissima crisi e rischia nei prossimi mesi di vedere la chiusura di migliaia di piccole imprese e laboratori, in particolar modo conto-terzi;

che questi impegni erano stati espressamente formalizzati nell'ambito dell'Osservatorio per il sistema moda istituito presso il Ministero dell'industria a seguito di un lungo e puntuale lavoro di approfondimento realizzato nel corso degli ultimi 18 mesi dalle parti sociali all'interno della segreteria tecnica dello stesso Osservatorio;

che gli stanziamenti promessi ammontavano a circa 200 miliardi per tre anni per misure di incentivazione all'ammodernamento degli impianti del settore, 30 miliardi all'anno per la realizzazione di un sistema di «quick response» e 20 miliardi l'anno per il finanziamento di campagne di promozione e sensibilizzazione del «made in Italy» e dei marchi che valorizzano le produzioni realizzate integralmente in Italia, oltre che per studi ed analisi sull'andamento del comparto,

l'interrogante chiede di sapere:

se le considerazioni succitate possano essere prese nella dovuta considerazione nel prosieguo della discussione sulla legge finanziaria o comunque al più presto in un disegno di legge;

se il Governo intenda rispettare gli impegni presi per il rafforzamento e lo sviluppo del settore tessile-abbigliamento-calzature italiano, con particolare riguardo al mondo dell'impresa artigiana e della piccola impresa.

(4-17177)

GAMBINI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che si è svolto recentemente un incontro tra il Ministro ed una delegazione degli enti locali della provincia di Rimini volto ad ottenere una maggiore dotazione di uomini e mezzi per le forze preposte alla tutela dell'ordine pubblico nella provincia;

che gli amministratori locali hanno ricevuto, da parte del Ministero dell'interno, risposte positive che riconoscono la urgente esigenza, in ragione delle caratteristiche territoriali ed economiche del riminese, di un impegno più stringente in uomini e mezzi per fronteggiare l'offensiva della criminalità;

che i pur importanti risultati ottenuti nei mesi scorsi nell'attività di contrasto sono stati possibili grazie all'impegno straordinario degli uomini della polizia di Stato, dei carabinieri e della Guardia di finanza, la cui disponibilità al sacrificio non può comunque essere spinta oltre ad un limite ragionevole pena lo scadere della stessa efficienza e sicurezza dell'attività di presidio del territorio;

che si è avuta notizia della decisione assunta di ospitare nel territorio della provincia undici collaboratori di giustizia con relative famiglie, decisione che ha già comportato notevoli difficoltà legate alla gestione di queste presenze ed ha gravato soprattutto sulla squadra mobile e sull'impegno delle risorse umane di questo reparto;

che la notevole mole di lavoro avviene senza che sia stato costituito uno specifico ufficio in grado di coordinare adeguatamente questa peculiare attività ed in assenza di mezzi adatti; non è infatti disponibile nella questura di Rimini nessuna autovettura blindata;

che tutto ciò ha creato uno stato di malessere tra gli uomini della polizia di Stato che hanno lamentato, attraverso il SIULP, come il nuovo carico di lavoro abbia di fatto bloccato l'attività investigativa della squadra mobile;

che il territorio riminese per le sue peculiari caratteristiche era già stato scartato come località adatta ad ospitare soggiornanti obbligati, viste le conseguenze negative per l'ordine pubblico che causarono alcuni invii negli anni precedenti,

l'interrogante chiede di sapere:

se una più mediata valutazione non porti a sconsigliare una località come Rimini per ospitare un numero così elevato di collaboratori di giustizia; essa infatti è più esposta di altre, per le difficoltà di controllo del territorio in ragione del grande flusso turistico e degli approdi marittimi e per la ricchezza del tessuto economico, alla penetrazione malavitosa;

se in ogni caso una simile decisione non richieda una adeguata organizzazione e dotazione per gestire in sicurezza queste presenze ed un immediato potenziamento degli organici delle forze preposte alla tutela dell'ordine pubblico per scongiurare un'inaccettabile scadimento dell'attività di controllo del territorio;

come si intenda rispondere alle richieste avanzate dal SIULP a proposito della rilevantissima mole di ore straordinarie accumulate, quantità che ha subito una impennata proprio a causa dei numerosi spostamenti collegati alla presenza dei collaboratori.

(4-17178)

MANCONI, SEMENZATO, CORTIANA, PETTINATO, SALVATO, BERTONI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* – Premesso:

che le informative sulle persone indicate come «fonti» nel cosiddetto *«dossier Mitrokhin»* sarebbero state trasmesse al Governo italiano nel corso degli ultimi quattro anni;

che la trasmissione da parte del Governo alla magistratura e da questa alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi e la successiva diffusione da parte dei *massi-media* non sono state accompagnate da alcuna informazione sulle indagini che, si può presumere (anche sulla base di comunicazioni fornite da vari organi dello Stato), i nostri servizi abbiano svolto;

che l'ipotesi dello svolgimento di tali indagini è avvalorata da quanto dichiarato alla predetta Commissione nella seduta del 27 ottobre 1999 dal Vice Presidente del Consiglio dei ministri, il quale ha affermato che il Sismi «ha compiuto, naturalmente, delle indagini di controspionaggio ovviamente su ciò che presentava interesse»,

gli interroganti chiedono di sapere:

se tali indagini siano state effettivamente svolte, da quali organi dello Stato e quali risultati avrebbero conseguito;

se si sia in grado di indicare su quali nominativi del suddetto *dossier* vi siano indicazioni attendibili e su quali nominativi, invece, indicazioni approssimative, parziali o del tutto false;

come mai i risultati di tali indagini di «controspionaggio» non siano stati comunicati contemporaneamente alla pubblicazione dei nominativi presenti nel «dossier»;

come mai, soprattutto, non siano stati segnalati – contemporaneamente alla pubblicazione del *dossier* – i nominativi sui quali si è ritenuto di non svolgere alcuna indagine, secondo quanto dichiarato dal Vice Presidente del Consiglio dei ministri;

se non si ritenga che la pubblicazione dei nominativi stessi rappresenti un atto lesivo della onorabilità delle persone inserite nel *dossier* in maniera arbitraria;

cosa si intenda fare per risarcire, sotto il profilo morale e della immagine pubblica, le persone inserite nel *dossier* senza alcuna responsabilità e il cui nominativo è stato divulgato al pari degli altri.

(4-17179)

DE SANTIS. *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che il reparto «volanti» della questura di Bologna versa in condizioni paradossali e assolutamente inadeguate per carenza di risorse tecniche ed umane;

che anni di richieste, assolutamente relazionate dai sindacati ed in particolare da quello autonomo di polizia (SAP), sono rimaste puntualmente inevase quali, ad esempio, l'inadeguatezza del parco macchine o la gestione delle riparazioni delle stesse tali da creare serie difficoltà al personale in servizio, per non parlare poi delle strutture d'ufficio all'interno della sala volanti, vecchie ed obsolete (tra l'altro acquistate dieci anni fa da «Padre Marella» grazie ad una colletta fra agenti);

che il personale a disposizione della centrale operativa risulta assolutamente insufficiente a coprire le esigenze di ufficio denuncie, sala operativa e servizi esterni di volante, anche l'operatore radio andrebbe affiancato da un'altra persona che si possa occupare di un canale radio – informatico riservato all'interrogazione dei nominativi, evitando così inutili attese e accavallamenti nelle linee proprio a causa dei controlli CED;

che la mancata attuazione di qualsiasi tipo di intervento in questa situazione deteriorata in presenza di un sempre più preoccupante sintomo di malessere generale degli operatori di servizio rischia di far dege-

nerare giuste istanze collettive in forme di rivendicazioni particolari e soggettive,

si chiede di sapere:

quali iniziative si ritenga opportuno intraprendere per far fronte alle continue richieste effettuate dal SAP per risolvere le esigenze degli operatori di polizia impegnati nei servizi di volante della centrale operativa della questura di Bologna al fine di migliorare il servizio alla città e ai cittadini;

se non convenga promuovere un incontro con le organizzazioni sindacali per esaminare congiuntamente gli atti da intraprendere per rimuovere le cause che stanno pregiudicando l'efficienza della polizia di Stato nella città di Bologna.

(4-17180)

PIERONI. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che la città di Latina e la sua provincia risultano territori a rischio di criminalità organizzata di stampo mafiosa; lo dimostrano i diversi procedimenti per i reati di omicidio, associazione di tipo camorristico ed estorsione pendenti presso il tribunale di Latina;

che il rapporto sul fenomeno della criminalità organizzata presentato dal ministro Napolitano nel 1996 individua il gruppo Ciarelli come un gruppo nomade estremamente pericoloso che opera nel Lazio, in particolare a Latina, ma anche in altre regioni quali il Molise e l'Abruzzo; in quest'ultima regione il gruppo Ciarelli risulta al centro di diverse inchieste dell'autorità giudiziaria;

che nel gennaio 1998 il giudice per le indagini preliminari di Roma Laura Capotorto, su richiesta del pubblico ministero Silverio Piro della Direzione distrettuale antimafia di Roma, ha emesso un ordine di custodia cautelare a carico di Carmine Ciarelli (elemento di spicco della famiglia già citata) con l'accusa di associazione a delinquere di tipo mafioso ed estorsione;

che il mese scorso i carabinieri di Latina hanno arrestato Luigi Ciarelli, colto in flagrante mentre aggrediva un testimone del processo per estorsione a carico dei suoi fratelli Carmine e Ferdinando e della cognata Rosaria,

si chiede di sapere:

se il Ministro dell'interno intenda verificare quali iniziative abbia intrapreso la squadra mobile di Latina per contrastare il fenomeno dell'usura e se intenda sollecitare la DIA affinchè venga effettuato un monitoraggio del fenomeno dell'usura nel Lazio;

se al Ministro della giustizia consti quali attività abbiano intrapreso le procure di Roma, dell'Aquila e di Campobasso per individuare eventuali responsabilità penali della famiglia Ciarelli in ordine ai reati di associazione a delinquere di tipo mafioso e usura e se non intenda sollecitare un coordinamento delle iniziative delle procure sopra citate.

(4-17181)

seguire un corrispondente decentramento sul territorio dell'organizzazione e delle strutture delle forze di polizia, anche in conformità all'ultima proposizione dell'articolo 5 della Costituzione.

Il senatore STIFFONI, pur comprendendo la proposta avanzata dal senatore Rotelli, ritiene comunque che la via preferibile sia quella di rafforzare la polizia municipale, di cui è direttamente responsabile l'organo di vertice dell'ente locale.

Interviene quindi il senatore PARDINI che, dopo aver ricordato le osservazioni formulate dal rappresentante del Governo nel corso della seduta antimeridiana, afferma di non condividere la scelta di inserire i sindaci nei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica. Si tratta infatti di strutture che hanno funzioni eccedenti il controllo del territorio e sono competenti in materie nelle quali i rappresentanti delle amministrazioni locali potrebbero trovarsi in situazioni di evidente conflitto di interessi; ad esempio, nel caso che il comitato si trovi a considerare possibili indagini di polizia giudiziaria nei confronti di componenti degli organi di governo degli enti locali. Occorre dunque distinguere nettamente le funzioni della polizia locale da quelle proprie degli organi di pubblica sicurezza. Ritiene quindi, condividendo i rilievi del senatore Stiffoni, che le finalità dall'iniziativa in esame potrebbero essere meglio realizzate con il potenziamento e la ristrutturazione della polizia locale, alla quale dovrebbe seguire una riduzione delle funzioni delle forze di sicurezza.

Il senatore SCHIFANI, dinanzi ai numerosi rilievi formulati nel corso del dibattito, ricorda che la proposta in titolo prevede esclusivamente una riorganizzazione delle forze di polizia per un controllo più efficace sul territorio delle aree urbane, al fine di combattere la criminalità diffusa. Si tratta dunque di un provvedimento che nulla ha a che fare con il riordino della polizia municipale, alla quale non possono essere attribuite, in ogni caso, funzioni proprie degli organi di pubblica sicurezza. Si riserva quindi di presentare opportune proposte di modifica, tali da risolvere le possibili obiezioni inerenti alla congruità della copertura finanziaria, anche se al riguardo ritiene che il provvedimento in titolo, prevedendo una semplice riorganizzazione delle forze di polizia e non un ampliamento degli organici, non dovrebbe comportare un significativo impegno di risorse.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(4243) ***LA LOGGIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui finanziamenti a personalità e partiti politici italiani da parte dei Paesi appartenenti all'ex Patto di Varsavia,*** fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(4260) ***COSSIGA – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli avvenimenti cui si rifanno le notizie contenute nelle cosiddette «Carte Mitrokhin»***

(4270) ***MARINI ed altri – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui rapporti tra il KGB e alcuni cittadini italiani, nonché sul fenomeno di «tangentopoli».***

(4281) ***PARDINI ed altri – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta per accertare le modalità di acquisizione e valutare sotto il profilo storico-politico le conseguenze derivanti dalla pubblicazione del «dossier Mitrokhin»***

(4287) ***SEMENZATO e Athos DE LUCA – Inchiesta parlamentare sul dossier Mitrokhin e sull'attività del KGB e degli altri servizi segreti stranieri in Italia***

(4289) ***DI PIETRO ed altri – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta per approfondire la conoscenza della documentazione acquisita con il «dossier Mitrokhin» e valutarne le relative conseguenze storico-politiche***

(4299) ***STIFFONI ed altri – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta per la valutazione e l'approfondimento della documentazione contenuta nel «dossier Mitrokhin»***

(4350) ***LA LOGGIA ed altri – Istituzione di una Commissione d'inchiesta parlamentare su fatti e documenti relativi al «Dossier Mitrokhin» e sui flussi di denaro provenienti dai paesi appartenenti all'ex Patto di Varsavia***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

L'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 novembre, prosegue con la illustrazione degli emendamenti, riferiti al disegno di legge n. 4243, assunto come testo base.

Il senatore SEMENZATO illustra il complesso degli emendamenti a sua firma, che riproducono i contenuti essenziali del disegno di legge n. 4287. L'intento è quello di affidare l'inchiesta sul cosiddetto *dossier Mitrokhin* alla «Commissione stragi»; conseguentemente, si prevede un ampliamento della sua competenza materiale, fissando un termine per la conclusione delle indagini relative al citato *dossier*.

Dopo che le senatrici PASQUALI e DENTAMARO e i senatori MAGNALBÒ e ROTELLI hanno dichiarato di aggiungere la propria firma agli emendamenti 1.2 e 2.3, prende la parola il senatore ROTELLI, che illustra tali emendamenti, essenzialmente corrispondenti al disegno di legge n. 4350. Al riguardo ribadisce l'intento della propria parte politica di procedere alla costituzione di un'autonoma Commissione d'inchiesta sul caso *Mitrokhin*, la cui composizione deve essere sufficientemente ampia per garantirne la rappresentatività politica.

Il senatore SCHIFANI, ad integrazione dell'illustrazione del senatore Rotelli, ribadisce l'opposizione della propria parte politica all'ipotesi di ampliamento delle competenze materiali della cosiddetta Commissione stragi. Le vicende connesse al *dossier Mitrokhin*, infatti, sono meritevoli di uno studio autonomo e approfondito, che faccia luce non solo sulle responsabilità e le inadempienze degli organi della pubblica amministrazione, ma anche sulle gravi responsabilità di una parte della classe

78

politica italiana, il cui atteggiamento in momenti decisivi della storia nazionale potrebbe aver subito rilevanti condizionamenti, secondo quanto emerge dalle carte del citato *dossier*.

Interviene quindi il senatore STIFFONI, che illustra gli emendamenti 1.1, volto a estendere l'oggetto dell'inchiesta, 2.2 e 2.1, diretti a garantire un'adeguata composizione della Commissione e il coordinamento della sua attività con quella della cosiddetta «Commissione stragi», nonché gli emendamenti 3.1 e 11.1.

Il senatore TIRELLI illustra invece l'emendamento 4.1, volto ad ampliare i poteri ispettivi della Commissione nonché l'emendamento 7.1, diretto a fornire un'adeguata pubblicità dei lavori della Commissione.

Il senatore PINGGERA illustra infine l'emendamento 1.5 volto a comprendere, nell'oggetto dell'inchiesta, una attività di accertamento relativa alla esecuzione e alla preparazione di atti terroristici nel territorio altoatesino. Si tratta di eventi rispetto ai quali, dalle carte contenute nel cosiddetto *dossier Mitrokhin*, emergono precise indicazioni, meritevoli a suo avviso di approfondimento. Riformula quindi il testo del citato emendamento, precisando che l'attività di accertamento ha comunque ad oggetto il coinvolgimento di interessi relativi a cittadini italiani.

Dopo che il senatore ROTELLI ha richiamato l'attenzione della Commissione sull'emendamento 7.3, in assenza del proponente gli emendamenti presentati dal senatore Di Pietro sono dati per illustrati.

Il senatore BESOSTRI chiede di poter disporre di un termine per la proposizione di subemendamenti, considerato che alcuni emendamenti tendono, nell'insieme, a produrre un nuovo testo.

Il senatore ROTELLI ritiene opportuno chiarire preventivamente se si vuole istituire una nuova commissione d'inchiesta o estendere la competenza materiale della Commissione stragi: in proposito, osserva che la seconda soluzione sarebbe radicalmente diversa dal disegno di legge n. 4243, così da vanificare sostanzialmente la stessa prerogativa riconosciuta all'opposizione dalle nuove disposizioni del Regolamento del Senato in materia di determinazione del calendario dei lavori dell'Assemblea.

Il presidente VILLONE replica che la funzione referente della Commissione non potrebbe essere condizionata oltre misura dalla prerogativa evocata dal senatore Rotelli, concessa alle opposizioni dal Regolamento del Senato, se non a prezzo di contraddire il precetto costituzionale che prevede l'esame preventivo da parte di una Commissione su ogni progetto di legge.

Il senatore ROTELLI insiste nel sottolineare che un esito del lavoro preparatorio svolto dalla Commissione, tale da produrre un nuovo og-

getto del disegno di legge indicato dalle opposizioni per la discussione in Assemblea, potrebbe indurre gli stessi Gruppi di opposizione a recedere dalla propria richiesta.

Il presidente VILLONE osserva che vi sono altri mezzi di contrasto a una eventuale determinazione di merito non condivisa dall'opposizione: dalla proposizione di emendamenti alla proposta di non passare all'esame degli articoli, a ogni altro strumento previsto dal Regolamento.

Il senatore BESOSTRI ritiene che il senso proprio della novità contenuta nel Regolamento del Senato è quello di dar corso, in tempi ragionevolmente certi e contenuti, a una discussione in Assemblea su disegni di legge indicati dall'opposizione, senza pregiudizio delle determinazioni di merito rimesse alla Commissione competente, che possono manifestarsi anche attraverso la proposizione di emendamenti. Diversamente, la maggioranza potrebbe essere indotta, in caso di dissenso dall'iniziativa dell'opposizione, ad avanzare all'Assemblea una proposta negativa sull'intero disegno di legge.

Il senatore SCHIFANI sostiene che le nuove disposizioni regolamentari determinano un problema di coordinamento con l'insieme del procedimento legislativo e ritiene che in proposito sarebbe stata necessaria una ulteriore riflessione. D'altra parte, egli considera come un atto di responsabilità della Commissione quello di chiarire sin d'ora se si intende pervenire all'istituzione di una commissione d'inchiesta ovvero, secondo l'indicazione di alcuni emendamenti, alla semplice estensione di competenza della Commissione stragi.

Il senatore TIRELLI afferma che la prerogativa propria delle opposizioni, di richiedere la discussione in Assemblea su propri disegni di legge, non può condizionare le valutazioni di merito affidate alla Commissione competente.

La senatrice BUCCIARELLI ricorda che la nuova disposizione regolamentare è stata già sperimentata in un caso particolarmente controverso come quello della parità scolastica, in occasione del quale si sono succeduti diversi testi normativi.

Il senatore PARDINI sostiene che i Gruppi di opposizione, secondo le nuove norme del Regolamento possono suscitare un dibattito in Assemblea sugli argomenti prescelti dagli stessi Gruppi e sulla base dei disegni di legge da questi presentati: più di questo non potrebbe essere ottenuto da una semplice garanzia procedurale, poiché l'oggetto delle iniziative legislative va comunque sottoposto a una valutazione di merito il cui esito non può essere preventivamente determinato.

Il relatore MANZELLA osserva che la possibilità, da nessuno posta in dubbio, di affidare al relatore un mandato a riferire in Assemblea per

la reiezione del disegno di legge indicato dall'opposizione, di per sé postula come normale un esito diverso, quello di un mandato a riferire positivamente, ma su un testo modificato. D'altra parte, poiché dall'insieme degli emendamenti presentati si desume un'articolazione delle proposte su due diverse impostazioni, l'una rivolta a istituire una nuova commissione parlamentare d'inchiesta, l'altra ad estendere la competenza materiale della Commissione stragi, egli ritiene possibile una scelta tra le due proposte qualificata dalla loro natura strumentale. Preventivamente e in linea di principio, si potrebbe invece discutere e definire un indirizzo circa il nucleo fondamentale delle iniziative legislative in esame, che in conformità dell'articolo 82 della Costituzione consistono nel disporre un'inchiesta parlamentare su un certo oggetto. Al fine di consentire alla Commissione di pronunciarsi anzitutto su quel nucleo propositivo fondamentale, si riserva di elaborare un emendamento in proposito.

Il presidente VILLONE conferma che le nuove disposizioni del Regolamento del Senato non alterano né riducono la funzione referente della Commissione. D'altra parte nel caso in esame, dinanzi a più iniziative la Commissione ha optato sin dall'inizio per la scelta del testo base corrispondente al disegno di legge indicato da una parte delle opposizioni, ritenendo così di corrispondere alla finalità della nuova procedura. Tuttavia ciò non può impedire la discussione e la votazione degli emendamenti presentati al riguardo, che dovranno essere risolti secondo le determinazioni assunte dalla Commissione attraverso le procedure ordinarie.

Dopo che il PRESIDENTE ha disposto un termine per eventuali subemendamenti (fino alle ore 19 di oggi, mercoledì 24 novembre), il seguito dell'esame è infine rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento recante l'attuazione della legge 5 febbraio 1998, n. 22, concernente l'uso della bandiera italiana e della bandiera dell'Unione europea (n. 576)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 5 febbraio 1998, n. 22: esame e rinvio)

Il relatore MAGNALBÒ sottolinea l'importanza simbolica della normativa in questione, fondata sulla recente legge n. 22 del 1998, che tende a precisare anche nei dettagli più minuti le indicazioni contenute nella stessa legge. Illustra, quindi, il contenuto di ciascuno degli articoli che compongono lo schema di regolamento.

Il senatore ROTELLI ritiene improprio il riferimento alla «bandiera nazionale», contenuto nello schema di regolamento: la Costituzione e la legge, infatti, si riferiscono alla bandiera italiana, ovvero alla bandiera della Repubblica.

163.5.3
82

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(4090-B) ***Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed i servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 11 del disegno di legge
(Esame)

Il presidente VILLONE, preso atto che il disegno di legge – già assegnato in sede deliberante – è stato rimesso all'Assemblea su richiesta del prescritto numero di senatori, dichiara decaduti gli ordini del giorno che erano stati presentati al riguardo, considerata l'assenza dei proponenti.

La Commissione, quindi, conferisce al relatore il mandato a riferire in Assemblea per l'approvazione definitiva del disegno di legge in titolo, autorizzandolo a chiedere di svolgere in proposito una relazione orale.

(4014) ***Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie***

(1388-*ter*) ***Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province***, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa

(3295) ***DEBENEDETTI – Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale***

(3448) ***MAGNALBÒ e PASQUALI – Riforma dei servizi pubblici economici locali, di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

L'esame, sospeso nella seduta antimeridiana, prosegue con la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge n. 4014, assunto come testo base.

Sul subemendamento 1.501/1, esprimono un parere negativo sia il relatore PARDINI sia il sottosegretario VIGNERI. Posto in votazione, il subemendamento risulta non accolto.

Il senatore PINGGERA chiede di poter considerare il suo emendamento 1.10 quale subemendamento all'emendamento 1.501. In proposito si apre una discussione nella quale intervengono ripetutamente il presidente VILLONE, il sottosegretario VIGNERI e i senatori MARCHETTI, PINGGERA, BESOSTRI e il relatore PARDINI: l'emendamento è infine riformulato dal senatore PINGGERA secondo le indicazioni esposte nel corso del dibattito (1.10 nuovo testo). Al riguardo esprimono un parere favorevole sia il sottosegretario VIGNERI sia il relatore PARDI-

163.5.4
83

ZCZC
AGI0115 3 POL 0 R01 / (VQZ PI01

SGARBI: AMATO? VELTRONI HA INDICATO A CIAMPI L'UOMO DI BERLUSCONI =

(AGI) - Roma, 28 apr. - Amato? L'uomo di Craxi e Berlusconi che e' stato indicato a Ciampi da Veltroni... E' stato provocatorio, pirotecnico e paradossale l'intervento di aula di Vittorio Sgarbi che ha concluso la sua orazione confessando tra l'ingenuo e il malizioso - per la confusione politica che regna sovrana - di non sapere ancora come votera'.

"Come fa uno come me, deputato del centrodestra - si e' chiesto Sgarbi - a non votare Amato? Come si fa a non votare un uomo di centro e liberale, che e' stato per vent'anni a fianco di Craxi e che non poteva non sapere, uomo del Papa, uomo che Berlusconi voleva nel '93 a Palazzo Chigi e poi al Quirinale? Un premier che ha nominato Del Turco alle Finanze, Veronesi alla Sanita' e Intini agli esteri - che potra' andare adesso legittimamente, come sottosegretario, a ritirare le ceneri di Craxi... - e che per questo, dal suo punto di vista correttamente, si e' attirato gli attacchi di Di Pietro, che considero il peggior nemico della democrazia?".

"Assistiamo dunque ad una situazione imbarazzante. Amato, l'uomo di Craxi e Berlusconi, e' stato indicato a Ciampi da Veltroni e dal centrosinistra nel suo 'cupio dissolvi' (perche' noi vinceremo le elezioni del 27 marzo..). Che fare? Se lo voto e se passasse solo per il mio voto, il centrosinistra dovrebbe darmi un posto. Insomma - ha concluso provocatoriamente Sgarbi - datemi un posto...". (AGI)

Red/Giem
281507 APR 00

NNNN

163.5.5

84

Camera dei Deputati

Roma, 9 ottobre 2000

Ai parlamentari in indirizzo

Cara/o collega.

il dibattito che si è da poco concluso alla Camera sul federalismo fiscale ha evidenziato le posizioni antimeridionaliste del Polo e della Lega. Su questo tema, ho preparato un dossier - che ti allego - a cui hanno collaborato Sandro De Toni e Nando Santoro.

Il dossier mette in risalto il ruolo egemone che ormai la Lega ha assunto sul Polo in tema di federalismo e le conseguenze che avrebbero avuto per il Mezzogiorno gli emendamenti proposti dal partito di Bossi e che sono stati respinti dalla maggioranza.

Cordialmente

On. Isaia Sales

"LO STATO, NEL GARANTIRE I LIVELLI FONDAMENTALI DEI DIRITTI, GARANTISCA ANCHE CHE VICINO A CASA MIA NON CI SIANO TERRONI!"
(Dichiarazione di Rolando Fontan, deputato della Lega Nord, resa nella riunione del "comitato dei nove")

Federalismo fiscale e Mezzogiorno

Dibattito parlamentare sul federalismo fiscale - Dossier

ROMA, 4 ottobre 2000

ASSR

L'introduzione del federalismo in Italia è e sarà questione controversa e di grande delicatezza, come si è potuto vedere nei giorni scorsi alla Camera e come si verificherà tra poco al Senato, quando si tornerà a discutere delle modifiche all'articolo 119 della Costituzione.

Il federalismo, in una nazione che non è divisa da contrapposizioni etniche o religiose ma principalmente da fortissime differenze economiche, non può che proporsi due obiettivi: da un lato non ostacolare il libero sviluppo produttivo della parte più ricca (il centro-nord), dall'altro essere elemento propulsivo per superare i ritardi nella parte più arretrata (il sud).

Insomma in Italia la riforma federale ha un senso se si propone di tenere più unita l'Italia e al tempo stesso risolvere la questione meridionale in maniera più efficace di quanto si è riusciti a fare nel passato con una organizzazione centralistica dello Stato. Se così non fosse, la scelta del federalismo si presenterebbe come l'imposizione delle ragioni, delle esigenze e dell'egoismo della parte più sviluppata del paese ai danni della parte più arretrata. In questo caso non si comprende per quale motivo le regioni meridionali dovrebbero essere interessate alla sua realizzazione. Sarebbe nei fatti la sanzione definitiva degli squilibri territoriali, con nessuna possibilità di superarli nel futuro.

Il federalismo di Polo-Lega: di più alle regioni ricche, meno alle regioni arretrate.

Il dibattito alla Camera di questi giorni sull'organizzazione federalista dello Stato è stato illuminante. La Lega ha dominato la scena. Tutto il Polo (cioè FI, AN, CCD e CDU) ha votato senza imbarazzi gli

emendamenti della Lega consentendo ad essa una totale egemonia culturale su questo tema. Si può tranquillamente dire che gli emendamenti proposti rappresentano nei fatti una "secessione leggera" e sono per il sud di una gravità e di una pericolosità impressionanti. Ed è bene che se ne discuta approfonditamente, perché se la "Casa delle Libertà" dovesse vincere le prossime elezioni politiche, sarà quello presentato alla Camera il suo modello di federalismo.

Il fondamento della moderna democrazia postula che ad ogni cittadino debbono essere garantiti diritti fondamentali e servizi essenziali al di là del suo reddito e del luogo dove risiede. Nella concezione della Lega e del Polo si è manifestata invece l'idea che i cittadini non sono tutti uguali e che la ripartizione delle risorse deve essere fatta consentendo ai territori in cui si raccolgono più risorse di utilizzarle quasi esclusivamente per le loro esigenze e i loro bisogni.

L'emendamento che è stato sostenuto con più forza dal Polo è quello in cui si chiede di destinare il 70% delle risorse del fisco al territorio e il 30% allo Stato. E' stato presentato dai deputati della Lega Molgora, Pagliarini e Roncalli e dice: "Lo Stato dispone esclusivamente di compartecipazioni al gettito dei tributi nella misura massima del 30%. L'eccedenza rimane nella disponibilità del territorio che ha prodotto il gettito" (emendamento 7.34). Un deputato di FI ha affermato che la stessa regola si applica negli altri Stati ad ordinamento federale. Non è così. Ci sono paesi in cui allo Stato centrale va il 45% delle risorse del fisco; ma a questo deve essere aggiunto in media il 20-25% di contributi sociali. In tutti i paesi ad ordinamento federale, dunque, in media il 70% delle risorse

va allo Stato ed il 30% resta sul territorio, esattamente il contrario di quanto sostenuto dal Polo.

In verità, la Lega ha presentato altri due emendamenti, diciamo così, "peggiorativi" rispetto a quello precedente, nel senso che si proponeva che sul territorio restasse una quota non inferiore al 75% o addirittura al 90%. Eccone il testo:

"Le Regioni e i loro enti locali trattengono e dispongono liberamente di una quota non inferiore al 75% del gettito di tutti i tributi prodotto sul proprio territorio. La quota rimanente è destinata allo Stato per la copertura delle proprie spese e per la dotazione finanziaria di un fondo di perequazione e di solidarietà a favore delle aree svantaggiate dello Stato" (emendamento 7.13 firmato dai deputati Fontan, Fontanini, Dussin, Stucchi);

"Le Regioni ed i loro enti locali incassano, trattengono e dispongono liberamente di una quota non inferiore al 90% del gettito di tutti i tributi generati nel territorio, esclusa l'IVA. La quota rimanente è trasferita allo Stato per il finanziamento delle sue spese e per la dotazione finanziaria di un fondo di perequazione e di solidarietà a favore dei territori il cui prodotto interno lordo pro-capite è inferiore al prodotto interno lordo pro-capite medio" (emendamento 7.21 firmato dai deputati Pagliarini, Balocchi, Caparini, Frosio Roncalli, Giorgetti, Molgora).

Abbiamo fatto una simulazione sulle conseguenze che avrebbe avuto l'approvazione dell'emendamento 7.13, che riserva alle regioni il 75%, in quanto è una sorta di via di mezzo. I calcoli sono stati fatti sulla base delle entrate tributarie regionalizzate previste per l'anno 2001 per le regioni a

statuto ordinario. Nelle prime due colonne sono riportate le entrate regionali previste secondo la legislazione vigente (*L.V.*), sia complessive che pro-capite; nella terza e quarta colonna viene riportato cosa accadrebbe con l'emendamento Polo-Lega; nella quinta colonna, sono riportate le differenze.

	Risorse regionali L.V. (in mld)	Risorse pro-capite L.V.	Risorse regionali Polo-Lega (in mld)	Risorse pro-capite Polo-Lega	Differenza Risorse per regione (in. mld)
Piemonte	41.613	9.704.672	56.321	13.134.714	+14.708
Lombardia	121.420	13.447.872	132.570	14.682.764	+11.150
Veneto	49.472	11.045.551	56.753	12.645.697	+7.181
Liguria	21.705	13.292.077	21.525	13.181.353	-181
Emilia R.	51.568	13.022.338	56.385	14.238.745	+4.817
Toscana	41.957	11.889.404	44.613	12.641.894	+2.655
Marche	16.176	11.118.124	16.665	11.453.677	+488
Umbria	9.906	11.892.871	9.139	10.971.445	-767
Lazio	82.014	15.606.864	67.006	12.751.007	-15.007
Abruzzo	14.023	10.981.815	13.205	10.340.683	-819
Molise	3.528	10.726.158	3.098	9.417.947	-430
Campania	59.486	10.268.635	54.179	9.352.634	-5.306
Basilicata	6.864	11.289.658	5.387	8.861.761	-1.476
Puglia	42.901	10.499.609	38.490	9.420.180	-4.410
Calabria	21.573	10.447.172	18.578	8.996.907	-2.995

Poiché con le risorse raccolte attraverso il fisco lo Stato riesce a garantire l'erogazione dei servizi essenziali anche nei territori dove si incassano meno tasse (perché è meno sviluppata l'economia e le famiglie hanno un reddito inferiore, come nel sud), con questi emendamenti nelle regioni meridionali bisognerebbe chiudere gli ospedali, non potrebbero più essere garantiti l'assistenza, i trasporti, la scuola e quant'altro fa parte dei diritti di cittadinanza irrinunciabili.

L'elemosina del fondo di perequazione.

Si è parlato poi di un fondo di "perequazione" che le regioni più forti dovrebbero mettere a disposizione delle regioni più deboli. E in quanto consisterebbe questo fondo, secondo Lega-Polo? Leggiamo anche in questo caso l'emendamento:

"I fondi perequativo e di promozione dello sviluppo economico e della coesione sociale non possono superare globalmente l'1% del prodotto interno lordo" (emendamento 7.40 firmato dai deputati Molgora, Pagliarini, Frosio Roncalli).

Secondo la Lega e il Polo, insomma, le politiche di coesione sociale si possono fare con l'1% del PIL! Poiché si prevede che Pil italiano sarà nel 2001 di 2.337.300 di miliardi circa, ne consegue che l'1% sarebbe pari a poco più di 23mila miliardi, con i quali le regioni meridionali dovrebbero "compensare" le minori entrate rispetto al centro-nord. Con 23mila miliardi non compreremmo nemmeno le aspirine nei nostri ospedali!

E c'è di più. Sempre Pagliarini ha proposto che per accedere al fondo di perequazione le regioni meridionali dovrebbero "aumentare le tasse". Leggiamo questo piccolo capolavoro:

"Possono accedere ai trasferimenti dal fondo perequativo esclusivamente i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni che soddisfano le tre seguenti condizioni: a) applicano, nell'ambito della loro autonomia finanziaria di entrata, aliquote superiori a quelle dei

Comuni, delle Province, delle città metropolitane e delle Regioni cui non spetta l'intervento del fondo perequativo; (...)" (emendamento 7.27 presentato dai deputati Pagliarini, Balocchi, Caparini, Frosio Roncalli, Giorgetti, Molgora).

Dunque nel sud si dovrebbero avere meno servizi e pagare più tasse. Berlusconi propone meno tasse per tutti, Bossi aggiunge "tranne che nel sud", e tutto il Polo è d'accordo!

Un'altra particolarità è costituita dall'emendamento 5.67 presentato da un gruppo di parlamentari della Lega che prevedeva l'attribuzione della competenza esclusiva alle Regioni in materia di disciplina dei mercati finanziari. Chiedere l'approvazione di un simile emendamento significa, in un'epoca di globalizzazione e di internazionalizzazione dei mercati, essere fuori dal mondo, come se i deputati della Lega volessero recintare il mare. In realtà l'idea della Lega è ancora una volta quella per cui chi produce ricchezza la deve gestire nell'ambito dei propri confini. Ma l'aspetto più grave - o più divertente - è che i capigruppo del Polo e della Lega avevano presentato in precedenza un emendamento (il 5.301) in cui si chiedeva l'esatto contrario, e cioè che la competenza sui mercati finanziari rimanesse allo Stato.

Lega e AN unite nella lotta.

Dulcis in fundo, quando si passa agli ordini del giorno, la Lega ne presenta uno in cui chiede che tutto il gettito derivante dall'IRPEF (reddito delle famiglie) e dall'IRPEG (reddito delle imprese) vada alle regioni dove viene raccolto il gettito. E, incredibile, un ordine del giorno uguale viene

presentato da AN a firma dei suoi economisti più affermati (a cominciare da Armani) e dei parlamentari meridionali!

L'OdG presentato dai deputati leghisti Galli, Giorgetti, Faustinelli e Zacchera, infatti, "impegna il Governo a intraprendere le opportune iniziative dirette ad una modifica dell'attuale sistema al fine di prevedere l'attribuzione del gettito di alcuni tributi statali, in particolare dell'IRPEF ed IRPEG, alle regioni e gli enti locali per far fronte alle esigenze di autonomia finanziaria degli enti territoriali medesimi".

Nell'ordine del giorno presentato dai deputati Bono, Pace, Armaroli, Armani e Contento, di Alleanza Nazionale, sono contenuti praticamente gli stessi termini, in quanto i parlamentari che lo sottoscrivono chiedono che il Governo si impegni "ad assumere tutte le necessarie iniziative volte a modificare il sistema vigente, allo scopo di prevedere l'attribuzione del gettito di alcuni tributi statali, in particolare dell'IRPEF e dell'IRPEG, alle regioni e agli enti locali in modo da garantire a questi ultimi un'effettiva economia finanziaria".

Nella tabella seguente, viene riportato in che modo verrebbe ripartito tra le regioni a statuto ordinario il gettito derivante dalle imposte erariali dirette, fra cui Irpef e Irpeg.

	Imposte erariali dirette (in mld)
Piemonte	34.510
Lombardia	87.259
Veneto	36.849
Liguria	10.577
Emilia R.	35.527
Toscana	26.374
Marche	9.899
Umbria	5.119
Lazio	41.426
Abruzzo	6.611
Molise	1.390
Campania	20.001
Basilicata	2.047
Puglia	14.340
Calabria	6.678

Dunque, sul federalismo il Polo ha gettato la maschera. Segue in tutto la Lega, che ha questa concezione del federalismo: chi ha più soldi se li tenga, allo Stato vada una parte irrisoria delle risorse e i meridionali si arrangino. Se tutto ciò non è secessione fiscale ed economica, che altro è?

Allegato 1

Cosa sarebbe accaduto se fosse passata la proposta della Lega che prevedeva di riservare il 75% delle entrate tributarie locali al territorio? Il risultato (si tratta di un'ulteriore simulazione) sarebbe stato quello riportato nell'ultima colonna. I dati sono basati sulle previsioni di entrata per il 2001.

	Popolazione *(in migliaia)*	Imposte erariali indirette *(in mld)*	Imposte erariali dirette *(in mld)*	Totale Tributi *(in mld)*	Quanto resterebbe alle regioni in base alla proposta Polo-Lega (75%) *(in mld)*
Piemonte	4.288	36.332	34.510	70.842	53.131
Lombardia	9.029	91.866	87.259	179.125	134.343
Veneto	4.488	38.795	36.849	75.644	56.733
Liguria	1.633	11.135	10.577	21.712	16.284
Emilia R.	3.960	37.043	35.527	72.570	54.427
Toscana	3.529	27.767	26.374	54.141	40.605
Marche	1.455	10.421	9.899	20.320	15.240
Umbria	833	5.389	5.119	10.508	7.881
Lazio	5.255	43.613	41.426	85.039	63.779
Abruzzo	1.277	6.960	6.611	13.571	10.178
Molise	329	1.463	1.390	2.853	2.139
Campania	5.793	21.057	20.001	41.058	30.793
Basilicata	608	2.534	2.047	4.581	3.435
Puglia	4.086	15.097	14.340	29.437	22.077
Calabria	2.065	7.031	6.678	13.709	10.281

**Sono disponibili i dati relativi alle modalità di voto dei deputati meridionali del Polo sugli emendamenti della Lega. Possono essere richiesti a Nando Santoro, tel. 06/67609645-95*

Sen. Francesco De Martino
Senato della Repubblica

163.5.6 96

Camera dei Deputati

Roma 10 ottobre 2000

Cari colleghi e colleghe deputati e senatori!

Recenti avvenimenti e interventi sulla stampa rivelano che i rapporti con l'islam, seconda religione d'Italia, hanno bisogno di essere regolati, ciò sia per stabilire con la realtà musulmana rapporti corretti come indicato all'articolo 8 della Costituzione, sia per evitare che la prolungata assenza di rapporti certi fra lo stato italiano e l'islam lasci spazio a situazioni di disagio e di inquietudine fra i cittadini, a scapito della pacifica convivenza fra le diverse comunità.
Per questo motivo desidero promuovere la costituzione di un Comitato parlamentare per l'intesa con l'islam, con lo scopo di seguire passo passo i progressi della trattativa per l'intesa, per facilitarne la conclusione e per esplorare le possibilità di reciprocità di trattamento della fede cristiana da parte dei maggiori paesi islamici.
Esiste un precedente di successo a questa iniziativa: il Cerchio per l'intesa buddhista, promosso tre anni fa alla Camera da me e al Senato dal collega Cesare Salvi.
Il primo contatto parlamentare con l'islam è avvenuto lo scorso marzo, con l'invito di alcuni rappresentanti di comunità islamiche al Convivo spirituale parlamentare insieme al vescovo ausiliario di Roma sud, monsignor Rino Fisichella,al rabbino capo professor Elio Toaff, al presidente dell'Alleanza Evangelica Italiana dottor Gaetano Sottile, all'abate del monastero zen di Fudenji Fausto Taiten Guareschi.
L'invito a partecipare al Comitato per l'intesa con l'islam è aperto a chiunque di voi desideri aderire: prego gli interessati di lasciare il modulo in calce firmato nella mia casella alla Camera.
A tutti gli altri chiedo di sostenere comunque il lavoro del Comitato, la cui costituzione formale sarà annunciata nel corso del prossimo Convivio spirituale parlamentare, che avrà luogo nella Sala della Sagrestia di Palazzo Valdina, alle ore 9 del mattino di mercoledì 25 ottobre.

Vi ringrazio e vi saluto con cordialità.

Umberto Giovine (di Forza Italia)

Desidero aderire al costituendo **Comitato parlamentare italiano per l'intesa con l'islam**

Cognome e Nome .....

Telefono ..... Fax .....

E-mail .....

Firma .....

163. 5. 7

92

SENATO DELLA REPUBBLICA

SERVIZIO DEL BILANCIO

Roma, 11 ottobre 2000

Per opportuna conoscenza degli On.li senatori, si comunica che è disponibile il seguente documento prodotto dal Servizio del Bilancio:

Nota di lettura n. 83: A.S. 4817 "Conversione in legge del decreto - legge 30 settembre 2000, n. 268 recante misure urgenti in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche e di accise". (ottobre 2000)

Il documento può essere richiesto in Archivio o alla Segreteria del Servizio del bilancio (tel. 3444).

ASSR

163, 5.8

98

ZCZC
ADN0219 7 POL 0 R01

SENATO: ANGIUS SCRIVE A MANCINO, REVOCATA FIDUCIA DS A PREIONI=

SUA PRESIDENZA GIUNTA IMMUNITA' E' PROBLEMA ISTITUZIONALE

Roma, 12 ott (Adnkronos) - Il gruppo dei Ds al Senato ha revocato la propria fiducia al presidente leghista della Giunta elezioni ed immunita' parlamentari Marco Preioni, invitando il presidente del Senato Nicola Mancino a farsi carico di quello che considerano "un problema politico-istituzionale". Ovvero, la sua permanenza alla guida dell'organismo parlamentare. In tal senso, il presidente dei senatori della Quercia Gavino Angius ha scritto una lettera al presidente Mancino.

'Casus belli' e' l'affermazione resa in aula ieri da Preioni all'indirizzo del senatore diessino Giovanni Russo, definito "traditore del popolo italiano". E che Angius, nella sua lettera a Mancino, considera fonte di "un rilevante problema istituzionale". "All'inizio della legislatura -ricorda- la maggioranza ha dato il suo assenso e voto affinche' la presidenza di alcune commissioni parlamentari di garanzia fossero attribuite alle opposizioni. Non siamo pentiti, anche perche' nella quasi totalita' delle convulse circostanze politiche le presidenze di quelle commissioni hanno saputo distinguere la polemica politica dal ruolo istituzionale".

"Al contrario -si legge ancora nella lettera di Angius a Mancino- il senatore Preioni con il suo indegno attacco pubblico ad un collega ha palesemente contraddetto il suo. Ed e' solo l'ultima clamorosa occasione in cui ha mostrato una totale mancanza di rispetto, sino ad un disprezzo esplicito, per chi non la pensa come lui. In tante circostanze egli si e' comportato in aula in modo devastante per l'immagine che un presidente di Giunta deve impersonare: questo suo insulto alla figura istituzionale che gli e' propria e' un insulto all'istituzione Senato. Quando i doveri istituzionali di un presidente vengono cosi' platealmente violati da provocare una grave lacerazione nella fiducia ad una di queste cariche -sottolinea Angius- nasce un problema politico istituzionale che rassegno al primo garante del corretto funzionamento della nostra assemblea".

(Tor/Gis/Adnkronos)
12-OTT-00 14:30

NNNN

163. 5. 9
99

SENATO DELLA REPUBBLICA

SERVIZIO DEL BILANCIO

Roma, 13 ottobre 2000

Per opportuna conoscenza degli On.li senatori, si comunica che è disponibile il seguente documento prodotto dal Servizio del Bilancio:

Nota di lettura N. 84: A.S. 4808 "Conversione in legge del decreto - legge 26 settembre 2000, n. 265, recante misure urgenti per i settori dell'autotrasporto e della pesca". (ottobre 2000)

Il documento può essere richiesto in Archivio o alla Segreteria del Servizio del bilancio (tel. 3444).

ASSR

163. 5.13 Politica petrolifera 100

SENATO DELLA REPUBBLICA

SERVIZIO DEL BILANCIO

Roma, 16 febbraio 2001

Per opportuna conoscenza degli On.li senatori, si comunica che è disponibile il seguente documento prodotto dal Servizio del bilancio:

N. 102: Schema di regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri (856) (Febbraio 2001)

Il documento può essere richiesto in Archivio o alla Segreteria del Servizio del bilancio (tel. 3444).

163.5.14

101

SENATO DELLA REPUBBLICA
Servizio del Bilancio

Roma, 19 febbraio 2001

Per opportuna conoscenza degli On.li senatori, si comunica che sono disponibili i seguenti documenti prodotti dal Servizio del bilancio:

- **N. 103**: Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri (836).

- **N. 104**: Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria (839).

I documenti possono essere richiesti in Archivio o alla Segreteria del Servizio del bilancio (tel. 3444).

Senato della Repubblica

Collegio dei Senatori Questori

16 5.5.15

Deputato

102

Roma, 22 FEB. 2001

Caro collega,

il Consiglio di Presidenza, al fine di consentire una completa libertà di scelta tra le numerose modalità di servizio rese disponibili dall'evoluzione tecnologica della telefonia, ha approvato, su nostra proposta, un diverso regime dei rimborsi per le spese sostenute in tale specifico settore, con le seguenti modalità esecutive:

1. *A partire dal corrente anno 2001, verrà erogato - a ristoro delle spese di telefonia - un rimborso forfetario annuo di lire sei milioni, che sarà corrisposto in due rate semestrali posticipate, al netto dell'importo relativo ai consumi personali effettuati da ciascun Senatore nel corso dello stesso semestre, e rilevati mediante il Sistema Automatico di Documentazione Addebiti sulla centrale telefonica del Senato.*

2. *Eventuali consumi telefonici personali eccedenti la quota semestrale di rimborso saranno recuperati dall'Amministrazione al termine di ogni semestre, mediante ritenuta delle somme corrispondenti sulle competenze mensili.*

3. *Le schede telefoniche Telecom non saranno più in distribuzione.*

4. *Disposizioni transitorie:*

   a) *Al fine di consentire la definizione di situazioni ancora aperte relative all'anno 2000, il termine per la presentazione della documentazione che dà titolo al rimborso delle spese di telefonia mobile sostenute nel predetto anno viene prorogato al 31 marzo 2001.*

   b) *Poiché il termine naturale della XIII Legislatura è previsto in data anteriore alla conclusione del primo semestre, il primo rateo semestrale di tre milioni previsto per l'anno 2001 sarà corrisposto - previa detrazione dell'importo relativo ai consumi personali rilevati sul Sistema Automatico di Documentazione Addebiti all'ultima data utile ai fini del calcolo in questione - sulle competenze dell'ultimo mese della Legislatura.*

Cordiali saluti

163.5.16
103

SENATO DELLA REPUBBLICA

SERVIZIO DEL BILANCIO

Roma, 27 febbraio 2001

Per opportuna conoscenza degli On.li senatori, si comunica che sono disponibili i seguenti documenti prodotti dal Servizio del bilancio:

- **Nota di lettura n. 105**: Schema di decreto legislativo concernente: "Attuazione dell'art. 3, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, in materia di riordino delle carriere del personale direttivo e dirigente del Corpo Forestale dello Stato". (860)

- **Nota di lettura n. 106**: A.S. n. 5005: "Conversione in legge del decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 16, recante disposizioni urgenti relative al personale docente della scuola".

I documenti possono essere richiesti in Archivio o alla Segreteria del Servizio del bilancio (tel. 3444).

163.5.17
Politica parlamentare
104

SENATO DELLA REPUBBLICA

Napoli, 01.06.2001

On.le
Democratici di Sinistra - l'Ulivo
Senato della Repubblica
Palazzo Madama - Roma

Il sottoscritto [illegible] DE MARTINO

ai sensi [illegible] della Delibera [illegible] Presidenza del Senato della Repubblica del [illegible] in materia di "contributo ai Gruppi parlamentari [illegible] attività di supporto a favore dei senatori ai fini dello svolgimento [illegible] parlamentare",

con la presente [illegible] a codesto Gruppo in mio nome e per mio conto con [illegible] *collaboratori*, con sede in Roma, un contratto [illegible] organizzati a supporto della mia attività [illegible] a codesto Gruppo, che hanno [illegible] mandato.

[illegible] sopraindicati utilizzerete il contributo [illegible] nel periodo di € 2.250,00, oltre l'I.V.A. come per legge, secondo [illegible] delle disposizioni sopraindicate.

Il presente mandato è revocabile previo avviso di 60 giorni e comunque cesserà di diritto all'atto della cessazione della corrente legislatura.

In fede

163.5.18
105

SENATO DELLA REPUBBLICA

Roma 11 settembre 2001

Caro collega,

ti invio una petizione di solidarietà a favore dei parlamentari legittimamente eletti in Birmania e tuttora detenuti nelle carceri di quello stato.

Molti parlamentari eletti in ogni parte del mondo hanno già sottoscritto la petizione e tra essi 200 tra senatori e deputati italiani.
Qualora non avessi già provveduto in tal senso, ti prego di sottoscrivere questo appello come utile contributo per una pacifica transizione verso la democrazia.

Se condividi l'urgenza e la necessità di un nostro intervento a sostegno di colleghi democraticamente eletti ai quali viene impedito di esercitare la propria funzione, ti prego di sottoscrivere la dichiarazione e di restituirla firmata presso la mia casella.

Nel ringraziarti per l'attenzione che vorrai dedicare a questo problema ti invio i miei più cordiali saluti.

Sen. Francesco Martone

Francesco Martone

DICHIARAZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO DI TUTTO IL MONDO IN SOLIDARIETA' CON I MEMBRI LEGITTIMAMENTE ELETTI DEL PARLAMENTO DELLA BIRMANIA

Posto che, il popolo birmano ha eletto i suoi rappresentanti in libere e legali elezioni il 27 Maggio 1990; e

postoche, a questi rappresentanti democraticamente eletti, e' stato negato il diritto legittimo di servire il popolo come suo rappresentante nel Parlamento e continuano ad essere gli unici parlamentari in tutto il mondo ai quali si impedisce di fare il legittimo giuramento d'ufficio; e

posto che, secondo la Lega Nazionale per la Democrazia (NLD), che ha ottenuto 392 dei 485 seggi nelle elezioni del 27 Maggio 1990, circa 55 dei rappresentanti eletti dal popolo birmano erano ancora detenuti nel Marzo del 2000; e posto che, durante l'arresto sono stati sottoposti a tortura, non hanno ricevuto un adeguato servizio medico e l'alimentazione e' stata insufficiente; e inoltre cinque di essi sono morti durante la detenzione; e

posto che, la Commissione dei Diritti Umani delle Nazioni Unite ha denunciato "il forte e sistematico incremento delle violazioni dei diritti umani in Myanmar " (55 esima sessione della Commissione dei Diritti Umani delle Nazioni Unite 1999); e

posto che, la Conferenza Internazionale dell'Organizzazione del Lavoro ha condannato formalmente l'imposizione continua dei lavori forzati al popolo birmano da parte del reggente governo "Consiglio per lo Sviluppo e la Pace di Stato" (SPDC); (Risoluzione sull'uso dei lavori forzati in Myanmar. la Conferenza Internazionale dell'Organizzazione del Lavoro, 87 esima sessione Ginevra Giugno 1999);

Percio', noi, Membri del Parlamento del mondo intero democraticamente eletti, dichiariamo il nostro appoggio e prestiamo la nostra solidarieta' ai rappresentanti eletti del Parlamento della Birmania e richiamiamo il governo militare birmano a:

1) riconoscere il diritto dei rappresentanti legittimamente eletti in Birmania a convocare il Parlamento e a cessare tutte le restrizioni esistenti contro essi;
2) ad unirsi all' Unione della Lega per la Democrazia e ai rappresentanti delle nazionalita' etniche per ottenere una pacifica transizione verso la democrazia; e
3) rilasciare immediatamente ed incondizionatamente tutti i membri eletti che sono ancora detenuti ed a cessare tutte le violazioni dei diritti umani nei confronti del popolo birmano.

Name:.....

Member of Parliament:.....

Country:.....

Signature:..... **Date:**.....

Senato della Repubblica

Collegio dei Senatori Questori

Roma, 19 settembre 2001
Prot.n. 9151

Onorevole collega,

come Ti è noto ciascun Senatore verrà dotato di un personal computer portatile che gli consentirà di accedere ai servizi informatici del Senato.

Il collegamento remoto avviene attraverso l'assegnazione di un'utenza mobile, che può collegarsi ad uno dei 150 punti di accesso alla rete ArcIPelago della Telecom mediante una procedura preimpostata sul computer. Il costo del collegamento è normalmente quello di una telefonata urbana, indipendentemente dalla collocazione del punto di chiamata, purchè all'interno del territorio nazionale.

La distribuzione dei personal computer avrà luogo, a cura del Servizio tecnico, della logistica e dell'informatica, nel locale al piano terra di Palazzo Carpegna, già aula della XII Commissione, con orario dalle ore 9 alle ore 19, secondo il seguente calendario:

- **dal 24 al 28 settembre, i senatori da Acciarini a Guzzanti,**
- **dall'1 al 5 ottobre: i senatori da Iannuzzi a Zorzoli.**

Il PC portatile, già personalizzato e pronto all'uso, verrà consegnato nel suo imballo originale, collocato in una borsa che conterrà anche gli accessori, i manuali e una busta con la parola chiave (*password*) da usare per il collegamento con la rete ArcIPelago.

Ai fini di una ordinata operazione di distribuzione, è auspicabile il rispetto dei tempi di consegna previsti; pertanto, qualora non Ti fosse possibile ritirare personalmente il portatile alle date previste, Ti preghiamo di conferire l'incarico a persona di Tua fiducia, dotata di delega scritta e di un Tuo documento di riconoscimento.

AGLI ONOREVOLI SENATORI
Senato della Repubblica
S E D E

108

Senato della Repubblica

Collegio dei Senatori Questori

A partire dal periodo della distribuzione e per tutto l'arco della legislatura, sarà attivo un servizio di assistenza presso il Servizio tecnico, della logistica e dell'informatica, collocato al piano terra di Palazzo Giustiniani (stanza G-020 – telefono: 3719 – 3456 - 3692).

Per fornire indicazioni circa l'uso del portatile e una informativa sui servizi disponibili, è stato programmato un ciclo di brevi presentazioni, che si terranno nell'Aula informatica al primo piano di Palazzo Giustiniani nei giorni di martedì 2, mercoledì 3 e giovedì 4 ottobre, nonché nei giorni di martedì 9, mercoledì 10 e giovedì 11 ottobre, articolato su due sessioni la mattina (con inizio alle ore 10 e alle ore 11.30) e due il pomeriggio (con inizio alle ore 15.30 e alle ore 17). La partecipazione non richiede prenotazione.

Ci è gradita l'occasione per inviarTi i nostri migliori saluti.

163. 5. 20

109

Senato della Repubblica

Il Senatore Segretario

Ai Senatori dei
Gruppi dell'Ulivo

Caro/a Collega,

Ti invio, per opportuna conoscenza, l'articolo da me scritto sul decreto legge 18 settembre 2001 n.347, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria, che è stato pubblicato su l'Unità del 30 settembre u.s..

Con esso, ho inteso stimolare una riflessione ampia, per giungere alla modifica di elementi che considero negativi ed in contrasto con un sistema sanitario universalistico.

Cordiali saluti,

Sen.Monica Bettoni

Roma, 1 ottobre '01

110

163. 5. 21

SENATO DELLA REPUBBLICA

SERVIZIO DEL BILANCIO

Roma, 3ottobre 2001

Per opportuna conoscenza degli On.li senatori, si comunica che è disponibile il seguente documento prodotto dal Servizio del bilancio:

- DB n. 31: Il disegno di legge finanziaria per il 2002 (S. 699): ambito contenutistico e schema di copertura (art. 126, comma 4 Reg. Sen).

Il documento può essere richiesto in Archivio o alla Segreteria del Servizio del bilancio (tel. 3444).

163 5.22

111

SENATO DELLA REPUBBLICA

Roma 4 ottobre 2001

Caro Collega,
le vicende delle ultime settimane (falso in bilancio- rogatorie internazionali) ci hanno rafforzato nella convinzione di presentare un disegno di legge volto ad applicare il principio della riduzione del danno in materia di contrasto della criminalità organizzata e dei fenomeni eversivi.

Come potrai vedere il suo contenuto ha indubbiamente una forte carica di provocazione ma ci sembra utile lanciare questa sfida che tiene realisticamente e amaramente conto di ciò che sta accadendo.

Su questa proposta stiamo costruendo un movimento di opinione tra intellettuali, giuristi, artisti, esponenti dell'associazionismo ecc. ecc. e saremmo lieti di avere anche la tua qualificata adesione.

Sen. Nando dalla Chiesa

Sen. Alessandro Battisti

.....

Disegno di legge " Norme per il contrasto della criminalità organizzata"

Per adesione

Sen.....

Firma.....

Roma,.....

112

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE

Di iniziativa dei senatori DALLA CHIESA, BATTISTI

Norme per il contrasto della criminalità organizzata

Onorevoli Senatori- Il presente disegno di legge intende rimediare ad alcune distorsioni che da tempo si verificano o rischiano di verificarsi nel campo dell'attività giudiziaria, con specifico riferimento alla lotta contro la criminalità organizzata. Sia nella scorsa legislatura sia, ancor più, nell'attuale legislatura, la produzione delle leggi appare infatti influenzata dal coinvolgimento in vicende giudiziarie dell'attuale Capo del Governo o di suoi stretti collaboratori nel mondo politico, delle imprese o delle professioni. I sottoscrittori del presente disegno non hanno –né potrebbero avere- alcuna convinzione sulla fondatezza di addebiti o accuse formulati al riguardo da esponenti dell'Autorità giudiziaria. Possono solo prenderne atto e prendere atto, altresì, delle differenti sentenze fin qui emesse. Rilevano però che è ragionevole convinzione di larghi settori di opinione pubblica che diversi provvedimenti che hanno fatto seriamente discutere per la loro natura e funzione siano stati condizionati da preoccupazioni attinenti a detto plurimo coinvolgimento. Rilevano anche che è ragionevole convinzione di larghi settori di opinione pubblica che non solo le norme in sé siano state condizionate da tale fattore di "turbolenza ambientale", ma anche la loro interpretazione e anche, come nel caso dell'articolo 111 della Costituzione, il corretto equilibrio tra i diversi organi dello Stato.
Questo fenomeno sarebbe già in sé produttore di guasti sul piano della credibilità del sistema giuridico del Paese. Ma esso ha un effetto supplementare di cui appaiono grandi, agli occhi degli scriventi, i guasti proprio su un versante decisivo della civile convivenza e della tenuta democratica dello Stato, quello –cioè- della lotta alla criminalità e come fanno intuire i recenti avvenimenti, della lotta al terrorismo internazionale. Le misure introdotte sulla base di tale condizionamento, in effetti, sembrano volere privilegiare alcuni interessi senza volere però creare, sul piano formale, una normativa privilegiata, ossia irrispettosa del principio costituzionale di uguaglianza di ogni cittadino di fronte alla legge. Ciò produce però varchi invitanti proprio per tutte le forme di criminalità, (specie organizzata), nonché di terrorismo (soprattutto se collegato con sintomi finanziari) minacciando di sacrificare sull'altare del principio di uguaglianza il bene primario della sicurezza del Paese. Che questo sia un rischio concreto, che sempre più può creare pubblico nocumento, è stato dimostrato dalla fretta con cui le Camere sono state chiamate a votare nella ultime settimane, quasi urgenze tra le urgenze, la depenalizzazione del falso in bilancio e le norme restrittive sulle rogatorie con la Svizzera. Si tratta, in entrambi i casi, di provvedimenti che agevolano le condizioni di impunità della criminalità finanziaria e dei cospicui interessi illegali ed eversivi che sono a essa sottesi. Di più nel secondo caso il nostro Paese si pone al di fuori dei doveri di fattiva collaborazione a cui la comunità internazionale chiede a tutti, con urgenza, di adempiere.

Il presente disegno di legge vuole dunque, sposando con senso di responsabilità il principio della riduzione del danno, evitare un futuro profluvio di leggi volte a liberare uno specifico gruppo di potere, fra l'altro democraticamente legittimato, dall'ansia di subire inchieste giudiziarie e da quella di doversene difendere modificando in peggio il nostro sistema normativo e giudiziario, con danno per i cittadini onesti e con dispendio di energie e di tempi parlamentari meglio utilizzabili al servizio degli interessi collettivi. Esso disegno sceglie dunque di sottrarre il Capo del Governo e i suoi più stretti collaboratori alle leggi penali in vigore sul territorio della Repubblica, sposando il principio – largamente diffuso nei moderni ordinamenti- che la violazione di un diritto o di un valore sia consentita per tutelare diritti o valori più urgenti o più diffusi. Esso esprime in un solo, semplice articolo gli orientamenti suesposti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

Scopo della presente legge è di applicare il principio della riduzione del danno in materia di contrasto della criminalità organizzata e dei fenomeni eversivi.

L'Onorevole Silvio Berlusconi non è soggetto alle norme del codice penale in vigore sul territorio della Repubblica italiana.

Tale disposizione si applica anche a dieci persone indicate dallo stesso Onorevole Berlusconi, con modalità da fissare in apposita norma di attuazione.

Sen. Alessandro Battisti

SEN. DE MARTINO FRANCESCO

CASELLA

115

163.5.23

116

SENATO DELLA REPUBBLICA

GRUPPO PARLAMENTARE
VERDI - L'ULIVO

Alle Senatrici e ai Senatori
Gruppi Parlamentari : Ulivo, Misto, Per le Autonomie, CCD-CDU, Forza Italia

ogg: Ddl 786 " Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2001,n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro".

Emersione dal sommerso degli immigrati privi del permesso di soggiorno.

Care Colleghe e cari Colleghi,

desideriamo farvi giungere un emendamento, già presentato alla Camera e non accolto, che intendiamo proporre al disegno di legge n. 786 " Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2001, n.350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro ", in discussione nei prossimi giorni al Senato.

Come sapete, la legge 18 ottobre 2001, n.383 " Primi interventi per il rilancio dell'economia", pubblicata sulla G.U. 24 ottobre 2001, n.248, ha disposto al Capo I (NORME PER INCENTIVARE L'EMERSIONE DELL'ECONOMIA SOMMERSA) la possibilità per gli imprenditori di far emergere i lavoratori dal sommerso, mediante una dichiarazione di emersione (articolo 1 - allegato).

Il 26 ottobre scorso, in sede di conversione del decreto legge recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, la Camera ha approvato l'articolo 21 (Disposizioni in materia di economia sommersa) che modifica l'articolo 1 della citata legge 383 / 01 (allegato).

Non intendiamo in questa sede entrare nel merito politico delle norme succitate, quanto ci interessa attirare la vostra attenzione e – ci auguriamo – il vostro consenso, su un fatto specifico rimasto irrisolto.

Si tratta dei lavoratori non comunitari, irregolarmente soggiornanti ai fini del permesso di soggiorno, che svolgono la loro attività nel sommerso, per i quali non è stata fornita una disposizione chiara, ai fini della loro emersione.

Come sapete, il Testo Unico sull'Immigrazione (decreto legislativo n.286/98) dispone che annualmente il Presidente del Consiglio, con apposito decreto, stabilisca le quote di ingresso per lavoro subordinato e per lavoro autonomo di cittadini stranieri non comunitari.

A partire dalle quote di ingresso dell'anno 2000, il Governo ha cominciato a disporre adempimenti adeguati su questo delicato argomento, coinvolgendo la Conferenza Stato – Regioni , le Rappresentanze delle forze sociali e le Associazioni del privato sociale. Malgrado ciò, le quote di ingresso annuali sono state troppo basse, come ripetutamente dichiarato dalle Associazioni degli imprenditori, sia a livello nazionale, Coldiretti in testa, che a livello regionale, Regioni del Nord Est in testa, e il fabbisogno di manodopera straniera non è stato soddisfatto.

Il risultato di tutto ciò è che cittadini stranieri non comunitari, entrati nel nostro Paese con visto turistico individuale o cumulativo, successivamente scaduto, o giunti in maniera fortunosa, sono rimasti in Italia, avendo nel frattempo trovato lavoro, ovviamente non dichiarato. Non esiste, infatti, nella legislazione vigente una norma che faccia discendere dal lavoro, regolarmente dichiarato dall'imprenditore, la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Le preoccupazioni degli imprenditori legali, che vorrebbero poter assumere un lavoratore straniero irregolare, sono aumentate a dismisura, come, naturalmente, sono fortissime le sofferenze dei suddetti lavoratori stranieri, sempre con la spada di Damocle dell'espulsione sulla testa.

Sarebbe , quindi, stato estremamente pertinente fare accedere questi lavoratori al programma di emersione, deciso dal Governo. Com'è ovvio ciò avrebbe determinato una ulteriore chiarezza nei comportamenti degli imprenditori e dei lavoratori e avrebbe aumentato le entrate degli Istituti previdenziali (INPS e INAIL) , a seguito della evasione contributiva versata.

Purtroppo nulla si evince in questo senso dagli articoli approvati, essendo i lavoratori in questione né ammessi né esclusi.

Poiché il Governo e i Ministri preposti hanno sempre dichiarato di voler "andare fino in fondo" nella lotta alla imprenditoria e al lavoro sommersi, provvederemo a presentare l'emendamento allegato in sede di discussione del Ddl 786, citato in oggetto.

Pertanto, se volete dare la vostra adesione, vi chiediamo di firmare il testo dell'emendamento allegato.

Vi ringraziamo e vi salutiamo cordialmente.

Francesco Martone Natale Ripamonti

Roma, 30 ottobre 2001
all: n.3

(1) 118

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 21 DEL DDL 786

(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2001, n.350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro)

Articolo 21 (Disposizioni in materia di economia sommersa)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

<< 1-bis. Nel caso in cui la dichiarazione di emersione, di cui al comma 1, riguardi lavoratori non comunitari privi di permesso di soggiorno o il cui permesso di soggiorno, rilasciato per i motivi previsti dalla legge, risulti scaduto, ai medesimi deve essere rilasciato un permesso di soggiorno per lavoro subordinato; gli imprenditori, che hanno presentato una dichiarazione di emersione relativa ai lavoratori non comunitari di cui al presente comma, sono esonerati dalle sanzioni previste per l'impiego di mano d'opera straniera priva di permesso di soggiorno in corso di validità >>.

MARTONE, RIPAMONTI.

(2

119

CAMERA DEI DEPUTATI

29 OTT. 2001

786

Attesto che la Camera dei deputati ha approvato, il 26 ottobre 2001, il seguente disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro

ART. 1.

1. Il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

b) al comma 4, le parole: «è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire un milione» sono sostituite dalle seguenti: «è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 25 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati».

2. Per la violazione indicata all'articolo 14, comma 3, l'intermediario è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del 25 per cento dell'ammontare degli importi eccedenti quelli indicati nella dichiarazione riservata.

ARTICOLO 20.

(Vincoli di destinazione e rilevazioni dell'Ufficio italiano dei cambi).

1. Gli importi corrispondenti ai titoli sottoscritti ai sensi dell'articolo 12, comma 2, sono destinati al finanziamento delle infrastrutture pubbliche e private e degli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese.

2. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente capo, ad eccezione di quelle previste dal comma 1, sono destinate ad un fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato, con appositi provvedimenti, al finanziamento della previdenza sociale.

3. L'Ufficio italiano dei cambi, nell'esercizio dell'attività di raccolta delle informazioni per l'elaborazione delle statistiche sulla bilancia dei pagamenti e sulla posizione patrimoniale verso l'estero, assegnata con il decreto legislativo n. 319 del 1998 e nell'esercizio dell'attività di analisi statistica sui dati aggregati di cui all'articolo 5, comma 10, del decreto-legge n. 143 del 1991 fissa le modalità di rilevazione delle attività rimpatriate o regolarizzate.

ARTICOLO 21.

(Disposizioni in materia di economia sommersa).

1. Nell'ambito delle competenze e dei poteri ad essa spettanti, la Guardia di finanza, secondo direttive generali del Ministro dell'economia e delle finanze, partecipa al piano straordinario di accertamento, mirato al contrasto dell'economia sommersa, tenendo conto anche dell'esigenza di assicurare il corretto reimpiego delle attività rimpatriate ai sensi delle disposizioni contenute nel presente capo.

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CARTOLARIZZAZIONE

ARTICOLO 22.

(Società per la cartolarizzazione).

1. L'articolo 15 della legge 23 dicembre 1998, n.448, è sostituito dal seguente:

«ART. 15. *(Società per la cartolarizzazione)* — *1.* Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a costituire o a promuo-

All'articolo 19:

al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: « e con la confisca di beni di corrispondente valore »;

al comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le parole: « e con la confisca di beni di corrispondente valore »;

dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. L'interessato che attesta falsamente nella dichiarazione prevista dall'articolo 13 la detenzione fuori del territorio dello Stato del denaro o delle attività rimpatriate alla data indicata ai sensi dell'articolo 12, comma 1, è punito con la reclusione da tre mesi a un anno ».

All'articolo 20:

i commi 1 e 2 sono soppressi;

nella rubrica le parole: « Vincoli di destinazione e » *sono soppresse.*

All'articolo 21, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. All'articolo 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "30 novembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2002, con indicazione, oltre al numero e alle generalità dei lavoratori emersi, del relativo costo del lavoro in misura non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento";

b) al comma 2, lettera *a)*, terzo periodo, le parole da "dell'8 per cento" fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: "del 7 per cento per il primo periodo, del 9 per cento per il secondo periodo e dell'11 per cento per il terzo periodo, e, ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si applicano tassi di premio ridotti rispettivamente del 75 per cento per il primo anno, del 70 per cento per il secondo anno e del 65 per cento per il terzo anno";

c) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-*bis*. Per il periodo di imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione di emersione di cui al comma 1 non si applicano le sanzioni previste ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le violazioni concernenti la liquidazione e i versamenti periodici di tale imposta, nonché per la mancata presentazione della dichiarazione di inizio attività, e non sono dovuti interessi, a condizione che il versamento dell'imposta sia effettuato entro il termine previsto per il versamento dovuto in base alla dichiarazione; non si applicano altresì le sanzioni previste per l'omessa effettuazione delle ritenute e dei relativi versamenti dovuti fino alla data di presentazione della dichiarazione";

d) al comma 3, dopo le parole: "e dei contributi previdenziali" sono inserite le seguenti: "e premi assicurativi";

e) al comma 4, il quarto periodo è sostituito dai seguenti: « I lavoratori possono, a domanda, ricostruire la loro posizione pensionistica relativamente ai periodi di lavoro pregressi effettuati presso l'impresa che presenta la dichiarazione di emersione alla quale appartengono alla data del 28 febbraio 2002. La ricostruzione, che avviene esclusivamente mediante contribuzione volontaria, integrata fino ad un massimo del 66 per cento della quota a carico del datore di lavoro dal fondo di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, consente di coprire, fino ad un massimo di sessanta mesi, periodi contributivi di venti mesi ogni dodici mesi di lavoro svolto presso la suddetta impresa a far data dal 28 febbraio 2002. La ricostruzione avviene alla fine di ogni periodo lavorativo di dodici mesi";

f) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Le maggiori entrate derivanti dal recupero di base imponibile connessa ai programmi di emersione, con esclusione di quelle contributive, affluiscono al fondo di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è determinata la quota destinata alla riduzione della pressione contributiva, al netto delle risorse destinate all'integrazione del contributo previdenziale dei lavoratori che si impegnano nei programmi di emersione ai sensi del comma 2, lettera *b)*, del presente articolo, in misura non superiore al 66 per cento della quota residua rispetto alla contribuzione previdenziale versata, e agli oneri concernenti la eventuale ricostruzione della loro posizione previdenziale relativamente agli anni pregressi, ai sensi del comma 4 del presente articolo, nei limiti delle risorse all'uopo disponibili presso il fondo; con lo stesso decreto è inoltre determinata la misura del trattamento previdenziale relativa ai periodi oggetto della dichiarazione di emersione in proporzione alle quote contributive versate, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è altresì determinata la quota residua del predetto fondo destinata al riequilibrio dei conti pubblici. I commi 2 e 3 dell'articolo 5 della citata legge n. 388 del 2000 sono abrogati";

g) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

"8-*bis*. Il Ministro dell'economia e delle finanze procede annualmente, sentite le organizzazioni sindacali e di categoria, ad una verifica dei risultati del processo di emersione in base al numero degli imprenditori e dei lavoratori che si sono avvalsi delle disposizioni per incentivare l'emersione dell'economia sommersa, alla differenziazione degli stessi per il settore di attività e ubicazione dei relativi insediamenti produttivi e, per i lavoratori, alla rispettiva anzianità contributiva, nonché delle conseguenti maggiori entrate derivanti dal recupero di base imponibile" ».

SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2 comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 248

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 24 ottobre 2001 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La Gazzetta Ufficiale, oltre alla Serie generale, pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

LEGGI COSTITUZIONALI

LEGGE COSTITUZIONALE 18 ottobre 2001, n. 3.

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione. Pag. 3

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 18 ottobre 2001, n. 383.

Primi interventi per il rilancio dell'economia ..... Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 agosto 2001, n. 384.

Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia ..... Pag. 42

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 26 settembre 2001.

Nomina del comitato provinciale dell'I.N.P.S. per la provincia di Savona ..... Pag. 53

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 16 ottobre 2001.

Riconoscimento della indicazione geografica tipica «Golfo dei Poeti La Spezia» o «Golfo dei Poeti» per i vini prodotti nel territorio della regione Liguria ed approvazione del relativo disciplinare di produzione ..... Pag. 54

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 18 ottobre 2001, n. 383.

Primi interventi per il rilancio dell'economia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

NORME PER INCENTIVARE L'EMERSIONE DALL'ECONOMIA SOMMERSA

ART. 1.

(Dichiarazione di emersione).

1. Gli imprenditori che hanno fatto ricorso a lavoro irregolare, non adempiendo in tutto o in parte agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia fiscale e previdenziale, possono farlo emergere, tramite apposita dichiarazione di emersione, da presentare entro il 30 novembre 2001. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentite le organizzazioni sindacali e di categoria, approva i programmi di emersione di cui all'articolo 2, comma 4.

2. Per il periodo di imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione di emersione di cui al comma 1, e per i due periodi successivi, la medesima dichiarazione costituisce titolo di accesso al seguente regime di incentivo fiscale e previdenziale:

a) gli imprenditori che, con la dichiarazione di cui al comma 1, si impegnano, nel programma di emersione, e conseguentemente incrementano l'imponibile dichiarato, rispetto a quello relativo al periodo di imposta immediatamente precedente, hanno diritto, fino a concorrenza del triplo del costo del lavoro che hanno fatto emergere con la dichiarazione, all'applicazione sull'incremento stesso di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile, dovuta in ragione di un'aliquota del 10 per cento per il primo periodo di imposta, del 15 per cento per il secondo periodo di imposta e del 20 per cento per il terzo periodo di imposta. Per il secondo ed il terzo periodo di imposta, nel calcolo dell'incentivo si tiene conto delle eventuali variazioni in diminuzione del costo del lavoro emerso. Sul maggiore imponibile previdenziale re-

lativo ai redditi di lavoro emersi dichiarati, e conseguente alla dichiarazione di emersione, si applica una contribuzione sostitutiva, dovuta in ragione di un'aliquota dell'8 per cento per il primo periodo, del 10 per cento per il secondo periodo e del 12 per cento per il terzo periodo;

b) i lavoratori che, parallelamente, si impegnano nel programma di emersione sono esclusi da contribuzione previdenziale e, sui loro redditi di lavoro emersi, si applica una imposta sostitutiva dell'IRPEF, con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile, dovuta in ragione di un'aliquota del 6 per cento per il primo anno, dell'8 per cento per il secondo anno e del 10 per cento per il terzo anno.

3. Per gli imprenditori, su specifica richiesta, la dichiarazione di emersione vale anche come proposta di concordato tributario e previdenziale, se presentata prima dell'inizio di eventuali accessi, ispezioni e verifiche o della notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica. In questo caso, fino a concorrenza del costo del lavoro oggetto della dichiarazione di emersione, l'imprenditore dichiara, per ciascuno dei periodi precedenti, il costo del lavoro irregolare utilizzato. Per ciascuno di questi periodi il concordato si perfeziona con il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRPEG, dell'IRAP, dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e dei contributi previdenziali, con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile, dovuta in ragione di un'aliquota dell'8 per cento del costo del lavoro irregolare utilizzato e dichiarato, senza applicazione di sanzioni e interessi. Per ciascuno degli stessi periodi, sul presupposto della sussistenza dei requisiti di legge, il concordato produce effetti preclusivi automatici degli accertamenti fiscali relativi all'attività di impresa e previdenziali, fino a concorrenza del triplo del costo del lavoro irregolare utilizzato. Il pagamento dell'imposta sostitutiva può essere effettuato in unica soluzione, entro il termine di presentazione della dichiarazione di emersione, con una riduzione del 25 per cento, ovvero in ventiquattro rate mensili a partire dal predetto termine, senza applicazione di interessi. Con l'integrale pagamento sono estinti i delitti di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, il delitto di cui all'articolo 37 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché i reati contravvenzionali e le violazioni amministrative e civili connessi alle violazioni fiscali e previdenziali relative all'esistenza del lavoro sommerso. In caso di rateazione, sono sospesi i termini di prescrizione degli illeciti di cui al presente comma.

4. I lavoratori delle imprese che aderiscono ai programmi di emersione possono, parallelamente, estinguere i loro debiti fiscali e previdenziali, connessi alla prestazione di lavoro irregolare, per ciascuno degli anni che intendono regolarizzare, mediante il pagamento di una contribuzione sostitutiva, con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile, dovuta in ragione di lire 200.000 per ogni anno pregresso, senza applicazione di sanzioni e interessi. Il pagamento è effettuato nei termini e con le modalità di cui al comma 3. È precluso ogni accertamento fiscale e previdenziale sui redditi di lavoro per gli anni regolarizzati. I lavoratori possono, a domanda, ricostruire in tutto o in parte la loro posizione pensionistica per gli anni pregressi, fino ad un massimo di cinque anni esclusivamente mediante contribuzione volontaria integrata fino al massimo di un terzo con trasferimenti a carico del fondo di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nei limiti delle risorse disponibili presso il predetto fondo.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 non si applicano con riferimento al lavoro irregolare prestato dai soggetti richiamati all'articolo 62, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. Restano fermi, in alternativa, per gli interessati, i regimi connessi ai piani di riallineamento retributivo e di emersione del lavoro irregolare, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, agli articoli 75

e 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, all'articolo 63 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e all'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

7. Con decreto di concerto dei Ministri competenti, è definito un piano straordinario di accertamento, operativo dal 1° gennaio 2002, mirato al contrasto dell'economia sommersa. Il piano costituisce priorità di intervento delle autorità di vigilanza del settore ed è basato su idonee forme di acquisizione ed utilizzo incrociato dei dati dell'anagrafe tributaria e previdenziale, dei gestori di servizi di pubblica utilità, dei registri dei beni immobili e dei beni mobili registrati.

8. Le maggiori entrate derivanti dal recupero di base imponibile connessa ai programmi di emersione, con esclusione di quelle contributive, affluiscono al fondo di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è determinata la quota del predetto fondo destinata al riequilibrio dei conti pubblici. Con decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è determinata la quota destinata alla riduzione della pressione contributiva, al netto delle risorse destinate all'integrazione del contributo previdenziale dei lavoratori che si impegnano nei programmi di emersione ai sensi del comma 2, lettera *b)*, del presente articolo, e agli oneri concernenti la eventuale ricostruzione della loro posizione previdenziale relativamente agli anni pregressi, ai sensi del comma 4 del presente articolo; con lo stesso decreto è inoltre determinata la misura dell'eventuale integrazione del contributo previdenziale relativo ai lavoratori per i periodi oggetto della dichiarazione di emersione, nei limiti delle risorse all'uopo disponibili presso il fondo, nonché la quota del trattamento previdenziale relativa ai medesimi periodi in proporzione alle quote contributive versate, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. I commi 2 e 3 dell'articolo 5 della citata legge n. 388 del 2000 sono abrogati.

ART. 2.

(Ulteriori effetti della dichiarazione di emersione – Delega al Governo in materia di tutela ambientale).

1. Gli imprenditori che aderiscono ai programmi di emersione di cui all'articolo 1 possono regolarizzare i loro insediamenti produttivi, accedendo al regime di cui agli articoli 20, 21 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, esteso anche alle violazioni amministrative e penali in materia ambientale che determinano solo lesione di interessi amministrativi e sono caratterizzate dalla messa in pericolo e non dal danno al bene protetto. Sono sempre esclusi i casi di esecuzione di lavori di qualsiasi genere su beni culturali nonché ambientali e paesaggistici, realizzati senza le autorizzazioni prescritte dagli articoli 21 e 163 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, o in difformità dalle medesime autorizzazioni.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di tutela ambientale aventi lo scopo di introdurre:

a) una causa estintiva speciale dei reati ambientali, in connessione ad ordini di fare emanati dalla pubblica amministrazione, consistente nel pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione pecuniaria amministrativa non inferiore alla metà del massimo di quella prevista per il reato commesso e nell'ottemperanza all'ordine di fare, mirante a ricondurre il destinatario dell'ordine al rispetto della normativa ambientale;

b) una procedura di ravvedimento operoso, prima dell'accertamento, per tutte le violazioni ambientali di carattere amministrativo, consistente nel pagamento di una somma ridotta per chi regolarizza le violazioni.

163.5.24 127

Il Presidente
del Senato della Repubblica

Roma, 30 ottobre 2001

Prot. n. 624/RCI

A TUTTI GLI ONOREVOLI SENATORI

SEDE

Onorevole collega,

a cinque mesi dall'avvio della XIV legislatura, ritengo opportuno ribadire i criteri fissati per la revisione dei discorsi pronunciati dagli oratori dei quali venga redatta la trascrizione integrale, con particolare riferimento al resoconto stenografico dei lavori delle Commissioni parlamentari.

La materia è regolata dalle direttive fissate dal Presidente del Senato e comunicate con circolari n. 1897 del 13 maggio 1996 e n. 2095 del 14 settembre 1998, poi confermate all'inizio della corrente legislatura con circolare n. 264 del 13 giugno 2001.

In base a tali direttive, per i discorsi pronunciati sia in Assemblea che nelle Commissioni le sole correzioni ammesse ai propri interventi sono le seguenti:

a) quelle dirette a ripristinare la parola eventualmente male intesa dallo stenografo;

b) quelle dirette a migliorare la forma, lasciando inalterata la sostanza, a meno che non si tratti di riferimenti personali o di dichiarazioni particolarmente impegnative, nei quali casi il Servizio dei resoconti e della comunicazione istituzionale è tenuto a pubblicare il testo originario;

c) quelle consistenti in aggiunte di un limitato numero di parole, con il solo evidente fine di una più compiuta esplicazione del pensiero dell'oratore.

Gli Uffici competenti potranno quindi non accogliere correzioni che travalichino i limiti fissati dai richiamati criteri.

Ribadisco la necessità del rispetto di queste direttive, anche perché, nel caso in cui lo stenografico delle sedute di Commissione venga redatto in "edizione simultanea", tale resoconto è immediatamente disponibile nella versione originaria in bozze non corrette, sia come documento a stampa che sul sito *web* del Senato; pertanto, accettare correzioni *ultra vires* significherebbe dar vita ad uno stenografico definitivo inaccettabilmente diverso da quello originario.

Il Presidente
del Senato della Repubblica

Ricordo altresì che gli interventi pronunciati durante le sedute delle Commissioni, dei quali si rediga il resoconto stenografico, vengono inviati in casella postale agli onorevoli senatori, i quali – qualora intendano introdurvi modifiche – dispongono di cinque giorni di tempo per la restituzione al Servizio dei resoconti e della comunicazione istituzionale (presso i locali distaccati, situati al quarto piano di Palazzo Carpegna) dei testi rivisti, al fine della pubblicazione dell'edizione definitiva del resoconto stenografico.

Confido nella collaborazione di tutti per il rispetto dei criteri e dei termini sopra richiamati, tesi a garantire un miglior funzionamento delle Istituzioni ed una puntuale e corretta divulgazione dei lavori del Senato.

Con saluti cordiali

marcello

163.5.25
129

ECONOMIA

GOVERNO & ALTA FINANZA / PARLA FRANCESCO COSSIGA

Agnelli ha troppo potere

L'Avvocato tira la volata ai francesi in Montedison. Grazie a Berlusconi. Vuole Mediobanca per avere il "Corriere". Offrirà in cambio le Generali a Silvio e al suo socio Doris? L'ex presidente, amico di Cuccia, dà l'allarme

di Massimo Mucchetti

LUNEDÌ 29 OTTOBRE L'ASSEMBLEA ANNUALE DI MEDIOBANCA NON HA NOMINATO PRESIDENTE NÉ L'EX DIRETTORE GENERALE DEL TESORO, MARIO DRAGHI, NÉ IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA, VINCENZO DESARIO. IL GIOCO DEI VETI incrociati tra i soci ha lasciato in carica il quasi ottantenne Francesco Cingano. Negli stessi giorni il governo Berlusconi si è diviso tra favorevoli e contrari all'acquisto dell'A400M, l'Airbus militare.

È quanto basta per indurre il senatore a vita Francesco Cossiga ad accettare questa intervista con "L'Espresso" sul rapporto tra il governo e i poteri forti dell'economia, dalla Fiat alla banca centrale.

Presidente, lei non vuole l'Airbus. Come il ministro della Difesa, Antonio Martino. Perché?

«L'A400M è un aereo militare da trasporto strategico che serve a spostare grandi masse di uomini e mezzi a lunga distanza. Ha senso per quei paesi come la Gran Bretagna che hanno una politica militare di proiezione a largo raggio. Gli amici del centro-sinistra vogliono che il governo compri l'Airbus, ma vogliono davvero che venga usato? Mi pare che, in Italia, costituisca ancora problema se un fante del 151° reggimento della Brigata Sassari deve andare a far pipì fuori dalle acque territoriali».

I militari italiani, però, vanno in Afghanistan.

«Ma la consistenza della spedizione, per uomini e armamenti, non è tale da giustificare l'acquisto di una flotta di 16 A400M. Se un ricco signore volesse invitare a New York 200 amici, affitterebbe un Boeing, mica lo comprerebbe».

L'A400M è un progetto plurinazionale. La prima pietra di un esercito europeo.

«Lei crede che l'abbozzo di un'industria militare europea debba servire un sistema di difesa integrato che non c'è o è questo sistema virtuale che deve servire l'erigenda industria militare europea?».

E allora?

«Il sogno degli europei, e degli italiani in particolare, è sempre stato quello di farsi difendere dagli americani, salvo il diritto alla protesta, da non prendere sul serio beninteso, contro l'egemonia Usa. Ecco perché sono d'accordo con Martino che non vuole l'A400M e sono contrario a Renato Ruggiero che, invece, lo invoca».

E Silvio Berlusconi?

«È d'accordo con Martino la mattina e con Ruggiero nel pomeriggio». ➤

Gesuita mancato, picconatore per scelta

- CARTA D'IDENTITÀ. Nato a Sassari il 26 luglio 1928. Sposato, due figli. Laureato in Giurisprudenza. Professore universitario.
- CARRIERA POLITICA. Iscritto alla Dc dal 1945 al 1985. Ministro dell'interno, presidente del Consiglio, presidente del Senato, presidente della Repubblica (1985 al '92). È senatore a vita.
- MAESTRI. Guarino e Capograssi per il diritto; Fanfani, Taviani e Moro in politica.
- TENTAZIONI GIOVANILI. Farsi gesuita.
- MUSICISTA PREFERITO. Mozart.
- LIVRE DE CHEVET. "Pensieri" di Blaise Pascal.
- LIBRO ESEMPLARE. "L'autunno del Medioevo" di Johan Huizinga.
- ULTIMO LIBRO LETTO. "Harry Potter".
- HOBBY. Apparecchi radio e telefonini.
- SOPRANNOME. Il Picconatore. Andy Capp, come Cb, IoFGC come radioamatore.
- ULTIMO FILM VISTO. "Il mestiere delle armi" di Ermanno Olmi.
- VACANZE. Dolomiti e Irlanda.
- PECCATO DI GOLA. Cioccolato amaro.

ASSR

Se non giovà alle Forze Armate italiane, cui prodest l'A400M?

«M'han detto che prodest alla Fiat sotto specie di Fiat Avio. Fiatmeccanica, mi dicono, fornirebbe parti di carlinga, latta insomma. Fiat Avio un componente più ricco: il demoltiplicatore, il sistema che "riduce" il numero dei giri del motore a quello, più basso, del rotore».

Berlusconi deve pur decidere.

«Se questo governo, democratico ma di destra, vuole consumare fino in fondo la sua scelta di classe...».

Scelta di classe? Che linguaggio marxista!

«Io non ho mai pensato che Marx e Lenin non avessero più nulla da insegnarci solo perché nell'89 è caduto il Muro di Berlino. Personalmente sto rileggendo "Stato e Rivoluzione"».

Berlusconi, allora?

«Non potrà resistere alla Fiat».

Perché?

«Ritiene di non poter fare a meno di Ruggiero. Se il ministro degli Esteri pone l'aut aut e minaccia le dimissioni, Berlusconi cede».

La Farnesina che tiene la parte alla Fiat?

«Ruggiero vuole l'A400M perché è un euroentusiasta. Per intima convinzione, e non certo perché è un "impiegato" della famiglia Agnelli in aspettativa. Non potrei mai pensarlo di un diplomatico che è stato mio capo di gabinetto quando ero ministro degli Esteri a interim, e mio sherpa a palazzo Chigi. D'altra parte, Ruggiero ha dalla sua anche Carlo Azeglio Ciampi. Che, con molto rispetto, colloco tra gli euroentusiasti».

Il governo farebbe dunque gli interessi della Fiat, ma senza volerlo: così, un po' di risulta.

«La democrazia è rappresentanza di valori e di interessi. Niente scandali. Ma il regime democratico in Italia è installato su un regime capitalistico più che su un'economia di mercato. Un regime capitalistico tende alla concentrazione monopolistica od oligopolistica, e questa porta alla prepotenza del più forte».


Antonio Martino

> *L'A400M? Silvio è d'accordo con Martino la mattina e con Ruggiero il pomeriggio*



> *Renato è un euro entusiasta, non solo un impiegato di Agnelli in aspettativa*


Renato Ruggiero

Il più forte, dicono, è Agnelli.

«La famiglia Agnelli ha vestito prima i panni liberali, poi quelli fascisti. Ricordo le immagini del grande senatore Giovanni Agnelli in orbace. Ma a Torino hanno fatto affari con i tedeschi e fornito le armi ai partigiani. Sono stati democristiani e hanno aperto alla sinistra...».

Dovevano pure abbassare la conflittualità in fabbrica.

«E fare Togliattigrad. Agnelli ha pagato i suoi prezzi, politici s'intende».

Lo dice anche l'Avvocato: la Fiat è sempre fi-


Giovanni Agnelli e Benito Mussolini

> *Gli Agnelli sono stati prima liberali, poi fascisti. Ricordo il grande Senatore in orbace...*



legovernativa.

«Ho gran rispetto per chi fa i denari. Ne ho meno per chi glieli lascia fare. La Fiat si sente legata all'Italia tranne quando compra per rivendere alla Francia: Galbani, Rinascente, domani la Montedison. Facciano i loro interessi, ma lascino stare il patriottismo».

Agnelli la riconoscenza di Berlusconi se l'è conquistata.

«Berlusconi ha due ragioni di riconoscenza. Con quello spirito repubblicano che avrebbero dovuto dimostrare per primi gli amici dell'Ulivo, Giovanni Agnelli ha difeso Berlusconi dagli attacchi di uomini politici stranieri come Schröder, il belga Michel, il presidente dell'Assemblea nazionale francese. E poi ha convinto Ruggiero, che in un primo tempo aveva schifato la poltrona ministeriale perché gliela offriva Forza Italia, ad accettare gli Esteri. Credevo che Berlusconi avesse pagato il suo debito con l'incredibile complicità del governo nell'affare Electricité de France-Montedison...».

Il ministro Marzano giura che l'esecutivo è stato neutrale.

«E ha fatto male. Perché la sua neutralità ha aperto la strada all'intervento della Fiat che aggira, di fatto, il decreto Visco e tira la volata all'Edf, un monopolio di Stato. Credevo bastasse e invece mi accorgo che i rapporti Agnelli-Berlusconi si configurano ormai come una prestazione continuativa che esige il pagamento di un canone».

Fuor di metafora?

«Agnelli e Berlusconi si stanno mettendo d'accordo per altri affari. A cominciare da Mediobanca».

Dice?

«Nelle ultime votazioni in seno al sindacato di controllo era assente il partner paritario di Berlusconi, il sempre giovane democristiano della sinistra di base, Ennio Doris».

Doris, chiamato da Maranghi in Mediobanca, si defila nel ➤



«Fui officiato da Maranghi per fare il presidente di Mediobanca»

momento del bisogno del suo mentore.

«Celebrati i funerali di Enrico Cuccia, i soci di Mediobanca si sono ricordati di esserlo. Agnelli ha detto: il management deve rispondere a noi. Mediobanca è nostra. Conoscendolo, voleva dire che era sua».

Sua?

«Conquistando Mediobanca e cacciando l'amministratore delegato Vincenzo Maranghi, che ancora crede alla funzione storica dell'istituzione. Agnelli può raggiungere due obiettivi: primo, ridurre Mediobanca da quell'Iri dei privati che è stata per mezzo secolo al rango di una merchant bank qualsiasi; secondo, spartire il tesoretto».

Vuol essere più preciso?

«Credo si debba arrivare al più presto a una soluzione concordata su Mediobanca non solo perché l'Italia ne ha ancora bisogno, ma anche per far venir meno un pettegolezzo sempre più diffuso che danneggia l'immagine di Berlusconi, e dunque del governo. Secondo questo pettegolezzo, il gruppo Agnelli-Fiat-General Motors otterrebbe la benevolenza, o quantomeno la neutralità del governo, rispetto al suo piano di conquista di Mediobanca e del "Corriere della Sera" non solo in cambio della cessione di Rcs Libri alla Mondadori (la qual cosa farebbe di Marina Berlusconi una delle maggiori editrici d'Europa), ma anche e soprattutto in cambio dell'ingresso della Mediolanum nel capitale delle Assicurazioni Generali. La Mediolanum che Berlusconi ha affidato al suo amico Doris».

La Fiat critica Romiti e Mediobanca perché lo sostiene. I risultati di Hdp le danno ragione.



«A Torino Romiti è stato condannato e l'Avvocato no. A Milano...»

«Non vorremo mica che Maranghi si inimichi una delle poche persone per bene che lo sostengono».

Tecnicamente parlando, Cesare Romiti è stato condannato per falso in bilancio.

«Le corti di Torino hanno fatto valere per lui il principio che non poteva non sapere e non l'hanno fatto valere per Agnelli. A Milano non sarebbe accaduto. O forse sì. Forse ha ragione Blakstone: "The king can't be wrong"».

Conosceva Cuccia?

«Avevo un rapporto di devozione verso Enrico Cuccia e lui nutriva grande affetto per me. Lo conobbi nel 1979-80, quando ero presidente del Consiglio».

Di che cosa parlavate: lei, un politico cattolico democratico, lui, banchiere di cultura azionista?

«Avevamo un retroterra comune: entrambi cattolici, antifascisti, repubblicani. Ci scambiavamo libri, ci scrivevamo lettere. Fui io a fargli scoprire "Le braci". E lui, a Parigi, mi trovò gli altri due romanzi di Márai, allora non ancora tradotti in Italia. Gli regalai un'antologia americana del pensiero di Tommaso d'Aquino e lui, dopo un mese, mi mandò una lettera di ringraziamento nella quale segnalava gli errori della traduzione inglese. Un'altra volta gli mandai l'edizione italiana dell'"Apologia pro vita sua", di Newman e lui mi mandò una letterina su carta semplice di Mediobanca: "La ringrazio perché mi ha fatto tornare alla ➤

Fiat 2001, l'auto distrugge valore

Giovanni Agnelli giura che non venderà la Fiat Auto ai partner americani di General Motors. Ma i conti, al momento, non confortano la sua volontà di resistenza. Nei primi nove mesi del 2001, la Fiat Auto ha registrato una perdita operativa di 116 milioni di euro. Nello stesso periodo dell'esercizio precedente, ne aveva persi 27. Un anno fa, l'amministratore delegato della Fiat, Paolo Cantarella, aveva spiegato all'"Espresso" che dal 1996 al Lingotto ritengono di creare, e non distruggere, valore se e quando le attività del gruppo generano un risultato operativo superiore al 10 per cento del capitale investito dai soci e, sottoforma di prestiti, dalle banche. Cantarella si era dato un paio d'anni per centrare l'obiettivo. Dodici mesi sono passati e la situazione, già allora insoddisfacente, è peggiorata.

Il criterio di autovalutazione del management della Fiat dà una risposta preoccupante anche se si prende in considerazione l'intero gruppo e non solo l'automobile. Al 30 settembre, infatti, il risultato operativo era pari a 563 milioni di euro. Un po' meglio, nonostante il brutto terzo trimestre, dell'anno scorso. Ma pur sempre troppo poco per poter dire di aver creato valore. Il rendimento sul capitale investito, annualizzando il risultato operativo consolidato dei primi 9 mesi, sarebbe pari al 3,3 per cento.

In attesa dell'effetto Stilo, il nuovo modello su cui Torino fonda buona parte delle sue speranze di ripresa, la posizione finanziaria netta, anziché diventare meno negativa com'era nei progetti, si è appesantita passando dai 6.467 milioni di euro del 31 dicembre 2000 ai 7.501 del 30 settembre 2001. Senza contare l'esposizione di Italenergia, la holding che possiede Montedison e che è controllata dalla Fiat al 38 per cento. Come si legge a pagina 220, l'iniziativa promette molto, ma al momento è gravata da 13.200 milioni di euro di debiti. Non sono consolidati, ma esistono ugualmente.

mia gioventù quando, frequentando la London School of Economics, ebbi modo di leggere questo magnifico testo, in inglese". Capito la botta?».

Non parlavate di economia?

«Da presidente della Repubblica gli chiesi consiglio due volte. La prima fu quando una grande azienda privata voleva acquisire un'azienda dell'Iri, pagando l'Iri medesima con azioni proprie. Non avevo competenza diretta, ma, come direbbe Bagehot, in un regime parlamentare al presidente compete pur sempre il diritto di essere informato e il dovere di dare consigli e mettere in guardia. Ero a Milano, volevo andare a trovare Cuccia. Ma lui si rifiutò di ricevermi e volle venire in prefettura. Dove mi chiese: «Ma perché mai le dovrebbe dispiacere se una società privata acquisisce la maggioranza di un'azienda dell'Iri, pagando in contanti?". In contanti, capisce? Così, con un po' di ironia, mi diede il suo consiglio e mi confermò nei miei dubbi».


Enrico Cuccia

> Dal Quirinale chiesi due volte il parere di Cuccia. Lui venne in prefettura a Milano

E l'altra volta?

«Confidai a Cuccia che stavo pensando di non promulgare la legge finanziaria del governo Andreotti e lui mi disse di non prendere molto sul serio questo genere di documenti contabili, di firmare pure».

È vero che lei ha rischiato di diventare presidente di Mediobanca?

«È vero che, due o tre mesi dopo la scomparsa di Cuccia, mentre giacevo convalescente dopo un intervento chirurgico, fui officiato da Maranghi per fare il presidente di Mediobanca».

La sua risposta?

«Lasciatemi pensare. Cambiare mestiere a 72 anni... Ma mi dicevano che era necessario per il paese».

Fino a quando la sua candidatura rimase in piedi?

«Più o meno fino a settembre, quando presi atto delle insormontabili difficoltà e ringraziai Maranghi e Romiti e altri che non voglio trascinare con me».

Quali difficoltà?

«Un senatore a vita di diritto, quale sono in quanto ex presidente della Repubblica, può assumere la presidenza di una banca? Enrico De Nicola risolse il problema dell'incompatibilità conservando il laticlavio di diritto e sospendendo le sue funzioni in Senato».

> Un senatore a vita può assumere la presidenza di una banca? De Nicola risolse il problema


Enrico De Nicola

Tutto qui?

«No. Ci fu il veto dell'avvocato Agnelli. Del quale venni informato con una singolare domanda: "Ma perché Agnelli ce l'ha tanto con lei?". Risposi: "Per dovere di gratitudine. Non può perdonarmi di averlo fatto senatore a vita e ben lo comprendo. Dandogli quel riconoscimento, gli ho fatto scoprire che non poteva avere tutto per esclusivo titolo personale o ereditario. L'ho reso consapevole di essere potente, ma non potentissimo. Ed è stata un'imprudenza. Poi, ho tenuto in gran considerazione l'opinione della Banca d'Italia. Esercitando un po' la moral suasion e un po' le sue funzioni di vigilanza, la Banca d'Italia mi ha avvertito che la mia avrebbe potuto essere letta come la candidatura di una parte contro l'altra. Un'altissima autorità monetaria e istituzionale ha osservato che ciò non sarebbe stato consono a un ex presidente della Repubblica e del Senato».

Ma perché la Banca d'Italia si deve preoccupare tanto di nomine?

«La Banca d'Italia è come il vecchio zio. Non ha più la tutela giuridica dei nipoti (il Tesoro, le Finanze, il Governo) e neanche quella dei partiti e delle banche. Non ha la tutela, ma non si fida di loro. Crede che facciano i furbi, che possano sbagliare».

E lo zio non sbaglia mai?

«Ma questo è il dogma! La Banca d'Italia ha sempre ragione».

Lei ci crede?

«Una società non regge senza miti. E io credo al mito. A quello che abbiamo»

Insomma, chi ha affossato la presidenza Cossiga in Mediobanca sono stati Agnelli e Fazio...

«Ho parlato di Banca d'Italia, ultimo baluardo del dirigismo, e non della persona del Governatore, di cui riconosco lo spessore intellettuale e morale e il grande impegno civile».

Agnelli e Fazio sono i garanti del governo Berlusconi presso l'opinione pubblica.

«No. I garanti, o i mallevadori, rispondono se gli impegni non sono onorati. Agnelli-Fiat, invece, è un testimonial. Come Megan Gale per Omnitel, i testimonial ricevono un compenso, ma non rispondono se i cellulari non funzionano». ■


Antonio Fazio

> La Banca d'Italia è come un vecchio zio. Non ha più la tutela giuridica dei nipoti, ma non si fida di loro

16H 5.27 Parlamentare 133

SENATO DELLA REPUBBLICA

SERVIZIO STATUS, PREROGATIVE PARLAMENTARI
E COMPETENZE DEI SENATORI

UFFICIO PER I SERVIZI AI SENATORI

Roma, 20 novembre 2001
Prot. 2587

Agli onorevoli titolari
del Sistema di Assistenza
Sanitaria Integrativa

Loro sedi

Oggetto: *Sospensione delle procedure di liquidazione delle pratiche di rimborso ASIS*

Considerati gli adempimenti e le attività di natura tecnico-operativa (modifiche ad *hoc* dei programmi informatici, aggiornamenti dei *data-base*, ecc) nonché i tempi strettamente necessari per la loro realizzazione entro il termine del 31 dicembre p.v. ai fini dell'adeguamento all'Euro di tutto il sistema amministrativo-contabile dell'amministrazione, il Collegio dei Senatori Questori ha deliberato la chiusura improrogabile dell'esercizio finanziario 2001 alla data del 28 dicembre p.v.

Onde consentire l'ordinazione e il definitivo pagamento in lire italiane dei documenti di spesa entro la data sopra richiamata, gli Uffici amministrativi del Senato potranno inoltrare dispositivi di liquidazione di spesa al competente Servizio di Ragioneria entro il limite del 20 novembre p.v..

Conseguentemente le pratiche di rimborso A.S.I.S., per le quali alla data del 20 novembre non sia stato possibile completare l'iter amministrativo, nonché quelle pervenute successivamente, verranno liquidate in EURO, a partire dal gennaio del prossimo anno, con imputazione sull'esercizio finanziario 2002.

Con i migliori saluti.

IL CONSIGLIERE PARLAMENTARE
Cassiofora Azzolini

164.5.26 Biblioteca parlamentare

BOZZA 134

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 856

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore LONGHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 2001

Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

ONOREVOLI SENATORI. – Come è noto le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e delle ordinanze del Sindaco in conformità alle leggi ed ai regolamenti erano punite, ai sensi dell'articolo 106 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 («Testo Unico della legge comunale e provinciale»), con la sanzione amministrativa fino a lire 1.000.000. L'articolo 274 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 («Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali») ha abrogato il regio decreto citato (peraltro già in parte abrogato dall'articolo 64 della legge 8 giugno 1990, n. 142, «Ordinamento delle autonomie locali») lasciando così le suddette violazioni prive di sanzione.

La potestà di assicurare l'osservanza dei regolamenti discendeva, infatti, in via generale ai comuni proprio dall'art. 106 del R.D. del 1934, norma sanzionatoria «in bianco», per effetto della quale configurandosi le violazioni delle norme regolamentari dei comuni e delle ordinanze del Sindaco quali illeciti amministrativi, si lasciava alla discrezionale valutazione dei competenti organi locali di determinare quelle azioni che assumevano particolare gravità in relazione all'interesse pubblico violato. La validità e la sussistenza dell'articolo 106 del R.D. del 1934 sono state più volte messe in discussione, in seguito all'entrata in vigore della legge 24 novembre 1981, n. 689 («Modifiche al sistema penale») ed, in particolare, in seguito all'introduzione del principio di legalità previsto dall'articolo 1 della legge.

A questo proposito la Corte di Cassazione (Cass., sez. III, 18 febbraio 2000, n. 1865) ha stabilito che l'articolo 106 non poteva considerarsi abrogato in seguito all'entrata in vigore dell'articolo 1 della legge n. 689 del 1981, sia perchè gli articoli 16 e 17 di quest'ultima legge facevano espresso riferimento alle modalità di pagamento previste nel successivo articolo 107 del R.D. del 1934, sia perchè è stato lo stesso legislatore che, con l'articolo 64 della legge n. 142 del 1990 ha escluso espressamente dall'abrogazione generale del T.U. del 1934 proprio gli articoli da 106 a 110 e l'articolo 155 riguardanti appunto il sistema sanzionatorio relativo alle violazioni dei regolamenti comunali «facendo salvo così il potere sanzionatorio senza il quale il potere regolamentare sarebbe rimasto privo della necessaria forza persuasiva» (Cass. civ., sez. I, 13 dicembre 1995, n. 12779). Di conseguenza il principio di legalità dell'illecito amministrativo, contenuto nell'articolo 1 della legge n. 689 del 1981, non aveva ragione di operare nel caso di violazione di regolamenti comunali e provinciali, i quali del resto trovano il loro fondamento costituzionale nel riconoscimento delle autonomie locali (Cass., sez. III, 18 febbraio 2000, n. 1865 e Cass. civ., sez. I, 13 dicembre 1995, n. 12779).

La validità dell'articolo 106 quale fondamento giuridico per assicurare l'osservanza dei regolamenti è venuta meno con l'abrogazione del R.D. n. 383 del 1934, prevista dall'articolo 274 del decreto legislativo n. 267 del 2000. Si è creato un vuoto normativo e, di fatto, i comuni sono impossibilitati ad applicare le sanzioni amministrative per le violazioni dei regolamenti e delle ordinanze da loro stessi adottati. Per ovviare a tale situazione il disegno di legge prevede che le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali siano punite con la sanzione amministrativa da lire 50 mila a lire 500 milioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 7-*bis*. – 1. Salvo diversa disposizione di legge, le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali sono punite con la sanzione amministrativa da lire 50 mila a lire 5 milioni.

2. Con la medesima sanzione di cui al comma 1 sono punite le violazioni delle ordinanze comunali adottate in conformità alle leggi ed ai regolamenti.

3. Il verbale di accertamento delle violazioni di cui ai commi 1 e 2 deve espressamente indicare se la violazione sia stata o meno personalmente contestata all'autore dell'illecito.

4. Per le violazioni di cui ai commi 1 e 2, è riconosciuta all'autore dell'illecito la possibilità di provvedere al pagamento in misura ridotta, nei limiti e secondo le modalità previste dall'articolo 16, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689».

16h. 5. 28
137

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 884-B

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

dal Ministro della giustizia

(CASTELLI)

e dal Ministro dell'interno

(SCAJOLA)

di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

(V. *Stampato Camera n.* **1797**)

approvato dalla Camera dei deputati il 21 novembre 2001

(V. *Stampato n.* **884**)

modificato dal Senato della Repubblica il 6 dicembre 2001

(V. *Stampato Camera n.* **1797-B**)

nuovamente modificato dalla Camera dei deputati il 12 dicembre 2001

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 12 dicembre 2001

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, recante disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2206)

INDICE

Disegno di legge approvato dal Senato della Repubblica e disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati . . . . *Pag.* 3

Testo del decreto-legge . . . . . » 16

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

1. Il decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, recante disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. *Identico.*

(Si vedano, tuttavia, le modifiche nell'allegato)

2. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 18 OTTOBRE 2001, N. 374

All'articolo 1:

nella rubrica, la parola: «internazionale» *è sostituita dalle seguenti:* «anche internazionale»;

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1*. L'articolo 270-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 270-*bis*. *(Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico)*. Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

La finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza **programmati** o **compiuti** sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego"»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1*-bis. Dopo l'articolo 270-*bis* del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 270-*ter*. *(Assistenza agli associati)*. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-*bis* è punito con la reclusione da sei mesi a sei anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto"»;

i commi 3 e 4 sono soppressi;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 18 OTTOBRE 2001, N. 374

All'articolo 1:

identico;

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1*. L'articolo 270-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 270-*bis*. *(Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico). Identico.*

Identico.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Identico"»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1*-bis. *Identico*:

"Art. 270-*ter*. *(Assistenza agli associati)*. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-*bis* è punito con la reclusione fino **a quattro anni**.

Identico.

Identico"»;

identico;

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica)*

il comma 5 è sostituito dal seguente:

«*5*. All'articolo 7, n. 1), del codice penale, dopo le parole: "delitti contro la personalità dello Stato" è aggiunta la seguente: "italiano"»;

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«*5*-bis. Agli articoli 307, primo comma, e 418, primo comma, del codice penale le parole: "dà rifugio o fornisce il vitto" sono sostituite dalle seguenti: "dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione".

5-ter. Agli articoli 307, secondo comma, e 418, secondo comma, del codice penale le parole: "se il rifugio o il vitto sono prestati" sono sostituite dalle seguenti: "se l'assistenza è prestata".

5-quater. All'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, n. 4), del codice di procedura penale le parole: "270-*bis*, secondo comma," sono soppresse».

L'articolo 2 è soppresso.

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: «dall'articolo 270-*quater*» *sono sostituite dalle seguenti:* «dall'articolo 270-*ter*»;

al comma 2, le parole: «ai delitti con finalità di terrorismo internazionale» *sono sostituite dalle seguenti:* «ai delitti con finalità di terrorismo o **di eversione dell'ordine democratico**».

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: «operazioni di polizia previamente autorizzate» *sono sostituite dalle seguenti:* «operazioni di polizia disposte ai sensi del comma 5», *le parole:* «anche internazionale» *sono sostituite dalle seguenti:* «o di eversione dell'ordine democratico», *le parole:* «per cui procedono» *sono soppresse, la parola:* «indirettamente» *è sostituita dalle seguenti:* «per interposta persona» *e dopo la parola:* «documenti» *è inserita la seguente:* «, stupefacenti»;

al comma 2, dopo la parola: «utilizzare» *sono inserite le seguenti:* «documenti, identità o», *e dopo le parole:* «pubblico ministero» *sono inserite le seguenti:* «al più presto e comunque»;

al comma 6, primo periodo, le parole: «quando richiesto» *sono sostituite dalle seguenti:* «se necessario o se richiesto» *e sono aggiunte, in fine, le parole:* «, nonché il nominativo degli eventuali ausiliari impiegati»;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

identico;

identico.

Identico.

All'articolo 3:

identico;

al comma 2, le parole: «ai delitti con finalità di terrorismo internazionale» *sono sostituite dalle seguenti:* «ai delitti con finalità di terrorismo».

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: «operazioni di polizia previamente autorizzate» *sono sostituite dalle seguenti:* «operazioni di polizia disposte ai sensi del comma 5», *le parole:* «anche internazionale» ***sono soppresse***, *le parole:* «per cui procedono» *sono soppresse, la parola:* «indirettamente» *è sostituita dalle seguenti:* «per interposta persona» *e dopo la parola:* «documenti» *è inserita la seguente:* «, stupefacenti»;

identico;

identico;

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica)*

il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il pubblico ministero deve comunque essere informato senza ritardo a cura del medesimo organo nel corso della operazione delle modalità e dei soggetti che vi abbiano partecipato, nonché dei risultati della stessa»;

al comma 7, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Con lo stesso decreto sono definite le forme e le modalità per il coordinamento, a fini informativi e operativi, tra gli organismi investigativi di cui al comma 4».

All'articolo 5:

al comma 1, all'alinea, le parole: «norme di attuazione, di coordinamento, transitorie e regolamentari, del nuovo codice di procedura penale, approvato» *sono sostituite dalle seguenti:* «norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate»;

al comma 1, capoverso Art. 226, nella rubrica, dopo la parola: «controlli» *è inserita la seguente:* «preventivi» *e sono soppresse le parole:* «a fini di prevenzione»;

al comma 1, capoverso Art. 226, comma 1, dopo la parola: «telematica,» *sono inserite le seguenti:* «nonché all'intercettazione di comunicazioni o conversazioni tra presenti anche se queste avvengono nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale» *e le parole:* «di procedura penale», *ovunque ricorrano, sono soppresse;*

al comma 1, capoverso Art. 226, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il procuratore della Repubblica, quando la ritenga necessaria per l'attività di prevenzione o di informazione in ordine ai delitti del comma 1, autorizza l'intercettazione per la durata massima di giorni quaranta, prorogabile per periodi successivi di giorni venti ove permangano i presupposti di legge. L'autorizzazione alla prosecuzione delle operazioni è data dal pubblico ministero con decreto motivato, nel quale deve essere dato chiaramente atto dei motivi che rendono necessaria la prosecuzione delle operazioni»;

al comma 1, capoverso Art. 226, comma 5, sono aggiunte, in fine, le parole: «, fatti salvi i fini investigativi. In ogni caso le attività di intercettazione preventiva di cui ai commi precedenti, e le notizie acquisite a seguito delle attività medesime, non possono essere menzionate in atti di indagine nè costituire oggetto di deposizione nè essere altrimenti divulgate»;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

identico.

All'articolo 5:

identico;

identico;

identico;

identico;

al comma 1, capoverso Art. 226, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il procuratore della Repubblica, **qualora vi siano elementi investigativi che giustifichino l'attività di prevenzione e lo ritenga necessario**, autorizza l'intercettazione per la durata massima di giorni quaranta, prorogabile per periodi successivi di giorni venti ove permangano i presupposti di legge. L'autorizzazione alla prosecuzione delle operazioni è data dal pubblico ministero con decreto motivato, nel quale deve essere dato chiaramente atto dei motivi che rendono necessaria la prosecuzione delle operazioni»;

identico;

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica)*

al comma 3, le parole: «articolo 226, come modificato» *sono sostituite dalle seguenti:* «articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, come sostituito»;

dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

«*3*-bis. Chiunque divulga a persone non autorizzate o pubblica, anche solo parzialmente, il contenuto delle intercettazioni di cui all'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, come sostituito dal comma 1, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

3-ter. Chiunque, nel corso delle operazioni sotto copertura di cui all'articolo 4, indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che effettuano le operazioni stesse, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da due a sei anni».

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: «n. 4, del codice di procedura penale» *sono sostituite dalle seguenti:* «n. 4)».

All'articolo 8:

al comma 1, all'alinea, le parole: «norme di attuazione, di coordinamento, transitorie e regolamentari del nuovo codice di procedura penale» *sono sostituite dalle seguenti:* «norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale»;

il comma 2 è soppresso.

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 9. - *(Notificazioni). – 1.* All'articolo 148 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: "e negli altri casi di assoluta urgenza" sono soppresse;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Nei procedimenti avanti al tribunale per il riesame il giudice può disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalle sezioni della polizia giudiziaria presso le procure della Repubblica con le medesime modalità di cui al comma 2".

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

identico:

identico.

Identico.

Identico.

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 9. - *(Notificazioni). – 1. Identico:*

a) identica;

b) dopo il comma 2 **sono inseriti i seguenti**:

"2-bis. **L'autorità giudiziaria può disporre che le notificazioni o gli avvisi ai difensori siano eseguiti con mezzi tecnici idonei. L'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso di avere trasmesso il testo originale.**

2-ter. *Identico*".

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

2. All'articolo 149, comma 1, del codice di procedura penale le parole: "o della polizia giudiziaria" sono soppresse».

All'articolo 10:

al comma 1, le parole: «al capitolo 1249» *sono sostituite dalle seguenti:* «all'unità previsionale di base 2.1.1.0 (capitolo 1249)», *dopo le parole:* «può essere ripartita» *sono inserite le seguenti:* «ai medesimi fini» *e dopo le parole:* «anche tra» *la parola:* «gli» *è soppressa.*

Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

«Art. 10-*bis*. - (*Modifiche agli articoli 51 e 328 del codice di procedura penale*). – *1.* All'articolo 51 del codice di procedura penale dopo il comma 3-*ter*, è aggiunto il seguente:

"3-*quater*. Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico le funzioni indicate nel comma 1, lettera *a*), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. Si applicano le disposizioni del comma 3-*ter*".

2. All'articolo 328 del codice di procedura penale dopo il comma 1-*bis*, è aggiunto il seguente:

"1-*ter*. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-*quater*, le funzioni di giudice per le indagini preliminari sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente".

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano solo ai procedimenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore delle disposizioni medesime.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati)*

2. Identico.

***3.* È abrogato l'articolo 65 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.**

***4.* Dopo il comma 2 dell'articolo 677 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:**

"2-bis. Il condannato, non detenuto, ha l'obbligo, a pena di inammissibilità, di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con la domanda con la quale chiede una misura alternativa alla detenzione o altro provvedimento attribuito dalla legge alla magistratura di sorveglianza. Il condannato, non detenuto, ha altresì l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 161".

All'articolo 10:

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

4. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 118-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, e si applicano le disposizioni dell'articolo 4-*bis* del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 244 del 19 ottobre 2001* (*).

Disposizioni urgenti per contrastare il terrorimo internazionale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 270-*bis*, 280, 289-*bis* e 313 del codice penale;

Visti gli articoli 148, 149, 266 e 407 del codice di procedura penale;

Vista la legge 22 maggio 1975, n. 152;

Visto il decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

Visto il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rafforzare gli strumenti di prevenzione e contrasto nei confronti del terrorismo internazionale, prevedendo l'introduzione di adeguate misure sanzionatorie e di idonei dispositivi operativi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 ottobre 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della giustizia e dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

(*) *Vedi anche il successivo avviso di rettifica pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 248 del 24 ottobre 2001*

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Associazioni con finalità di terrorismo internazionale)

1. Dopo l'articolo 270-*bis* del codice penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 270-*ter*. - *(Associazioni con finalità di terrorismo internazionale)*. – *1*. Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige, finanzia anche indirettamente associazioni che si propongono il compimento all'estero, o comunque ai danni di uno Stato estero, di un'istituzione o di un organismo internazionale, di atti di violenza su persone o cose, con finalità di terrorismo, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

2. Chiunque partecipa alle associazioni indicate nel comma 1 è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Art. 270-*quater*. - *(Assistenza agli associati)*. – *1*. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270, 270-*bis* e 270-*ter*, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

2. La pena è aumentata se l'ospitalità, i mezzi di trasporto, gli strumenti di comunicazione sono prestati continuativamente.

3. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto».

2. All'articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, dopo le parole: « aggressivi chimici» sono inserite le seguenti: «biologici, radioattivi».

3. All'articolo 270-*bis*, primo comma, del codice penale, dopo la parola: «organizza» sono inserite le seguenti: «finanzia anche indirettamente».

4. All'articolo 270-*bis* del codice penale, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni».

5. All'articolo 313, primo comma, del codice penale, dopo la parola: «269» sono inserite le seguenti: «270-*ter* e 270-*quater* con riferimento alle ipotesi di cui all'articolo 270-*ter*.».

Articolo 2.

(Aggravante del terrorismo internazionale)

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, è aggiunto il seguente:

«Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando riguarda uno Stato estero, una istituzione od organismo internazionale».

2. All'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, n. 4), del codice di procedura penale, dopo la parola: «terrorismo» sono inserite le seguenti: «anche internazionale».

3. All'articolo 380, comma 2, lettera *i)*, del codice di procedura penale, dopo la parola: «terrorismo» sono inserite le seguenti: «anche internazionale».

Articolo 3.

(Disposizioni sulle intercettazioni e sulle perquisizioni)

1. Nei procedimenti per i delitti previsti dall'articolo 270-*quater* del codice penale e per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, numero 4), del codice di procedura penale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

2. All'articolo 25-*bis*, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo le parole: «procedura penale» sono inserite le seguenti: «ovvero ai delitti con finalità di terrorismo internazionale».

Articolo 4.

(Attività sotto copertura)

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di Polizia giudiziaria che nel corso di specifiche operazioni di polizia previamente autorizzate, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti commessi con finalità di terrorismo anche internazionale per cui procedono, anche indirettamente acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato, o altrimenti ostacolano l'individuazione della provenienza o ne consentono l'impiego.

2. Per le stesse indagini di cui al comma 1, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possono utilizzare indicazioni di copertura anche per attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione, informandone il pubblico ministero entro le 48 ore successive all'inizio delle attività.

3. Nei procedimenti per i delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, numero 4), del codice di procedura penale, si applicano le disposizioni dell'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172.

4. Le operazioni indicate nei commi 1 e 2 sono effettuate dagli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti agli organismi investigativi della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri specializzati nell'attività di contrasto al terrorismo e all'eversione e della Guardia di finanza competenti nelle attività di contrasto al finanziamento del terrorismo anche internazionale.

5. L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 è disposta, secondo l'appartenenza del personale di polizia giudiziaria, dal Capo della Polizia o dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o della Guardia di finanza per le attribuzioni inerenti ai propri compiti istituzionali, ovvero, per loro delega, rispettivamente dal questore o dal responsabile di livello provinciale dell'organismo di appartenenza, ai quali deve essere data immediata comunicazione dell'esito della operazione.

6. L'organo che dispone l'esecuzione dell'operazione deve dare preventiva comunicazione al pubblico ministero competente per le indagini, indicando, quando richiesto, anche il nominativo dell'ufficiale di Polizia giudiziaria responsabile dell'operazione. Il pubblico ministero deve essere informato altresì dei risultati dell'operazione.

7. Gli ufficiali di polizia giudiziaria possono avvalersi di ausiliari, ai quali si estende la causa di non punibilità di cui al comma 1. Per l'esecuzione delle operazioni può essere autorizzata l'utilizzazione temporanea di beni mobili ed immobili, nonchè di documenti di copertura secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri interessati. Con lo stesso decreto sono stabilite le disposizioni per il coordinamento operativo ed informativo delle Forze di polizia, anche in relazione a specifiche esigenze investigative.

Articolo 5.

(Intercettazioni preventive)

1. L'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento, transitorie e regolamentari, del nuovo codice di procedura penale, approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:

«Art. 226. - *(Intercettazione e controlli sulle comunicazioni a fini di prevenzione).* – *1.* Il Ministro dell'interno o, su sua delega, i responsabili

dei Servizi centrali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nonchè il questore o il comandante provinciale dei Carabinieri e della Guardia di finanza, richiedono al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto in cui si trova il soggetto da sottoporre a controllo ovvero, nel caso non sia determinabile, del distretto in cui sono emerse le esigenze di prevenzione, l'autorizzazione all'intercettazione di comunicazioni o conversazioni, anche per via telematica, quando sia necessario per l'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, n. 4 e 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale. Il Ministro dell'interno può altresì delegare il Direttore della direzione investigativa antimafia limitatamente ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale.

2. Il procuratore della Repubblica, ove ritenga fondati i sospetti che giustifichino l'attività di prevenzione, autorizza l'intercettazione per la durata massima di giorni quaranta, prorogabile una sola volta per giorni venti.

3. Delle operazioni svolte e dei contenuti intercettati è redatto verbale sintetico che, unitamente ai supporti utilizzati, è depositato presso il procuratore che ha autorizzato le attività entro cinque giorni dal termine delle stesse. Il procuratore, verificata la conformità delle attività compiute all'autorizzazione, dispone l'immediata distruzione dei supporti e dei verbali.

4. Con le modalità e nei casi di cui ai commi 1 e 3, può essere autorizzato il tracciamento delle comunicazioni telefoniche e telematiche, nonchè l'acquisizione dei dati esterni relativi alle comunicazioni telefoniche e telematiche intercorse e l'acquisizione di ogni altra informazione utile in possesso degli operatori di telecomunicazioni.

5. In ogni caso gli elementi acquisiti attraverso le attività preventive non possono essere utilizzati nel procedimento penale.».

2. È abrogata ogni altra disposizione concernente le intercettazioni preventive.

3. Le intercettazioni di comunicazioni telefoniche e telematiche di cui all'articolo 226, come modificato dal comma 1, sono eseguite con impianti installati presso la Procura della Repubblica o presso altre idonee strutture individuate dal procuratore che concede l'autorizzazione.

Articolo 6.

(Intercettazioni di comunicazioni tra presenti)

1. Al comma 3-*bis* dell'articolo 295 del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonchè dall'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, n. 4, del codice di procedura penale.».

Articolo 7.

(Estensione delle disposizioni in tema di misure di prevenzione ai reati di terrorismo)

1. All'articolo 18, primo comma, n. 1), della legge 22 maggio 1975, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonchè alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale.».

Articolo 8.

(Disposizioni sulle prove)

1. Alle norme di attuazione, di coordinamento, transitorie e regolamentari, del nuovo codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 146-*bis*, comma 1, dopo le parole: «nell'articolo 51, comma 3-*bis*,» sono inserite le seguenti: «nonchè nell'articolo 407, comma 2), lettera *a)*, numero 4»;

b) all'articolo 147-*bis*, comma 3, lettera *a)*, dopo le parole: «dall'articolo 51, comma 3-*bis*», sono inserite le seguenti: «nonchè dall'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, numero 4»;

c) all'articolo 147-*bis* la lettera *c)* del comma 3 è sostituita dalla seguente:

«*c)* quando nell'ambito di un processo per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis*, o dall'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, numero 4, del codice devono essere esaminate le persone indicate dall'articolo 210 del codice nei cui confronti si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis* o dall'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, numero 4, del codice, anche se vi è stata separazione dei procedimenti.».

2. È abrogato l'articolo 6 della legge 7 gennaio 1998, n. 11, come modificato dall'articolo 12 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4.

Articolo 9.

(Notificazioni)

1. All'articolo 148, comma 2, del codice di procedura penale le parole: «e negli altri casi di assoluta urgenza» sono soppresse.

2. All'articolo 149, comma 1, del codice di procedura penale le parole: «o della polizia giudiziaria» sono soppresse.

Articolo 10.

(Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale)

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno, la somma assegnata al capitolo 1249 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il 2001, ai sensi della legge 26 febbraio 1992, n. 212, concernente collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale, può essere ripartita, in termini di competenza e di cassa, anche tra gli altri centri di responsabilità amministrativa del Ministero dell'interno.

Art. 11.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 2001.

CIAMPI

BERLUSCONI – CASTELLI – SCAJOLA – TREMONTI

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI

16/. 5, 29
158

I DEPUTATI E SENATORI DEL QUATTORDICESIMO PARLAMENTO REPUBBLICANO
La Navicella

On. Senatore
Francesco De Martino
Senato della Repubblica
Palazzo Madama
00186 Roma

Oggetto: pubblicata in questi giorni la nuova edizione dell'Annuario parlamentare **"I Deputati e Senatori del XIV Parlamento repubblicano – La Navicella 2001"**

Gentile Senatore,

nel ringraziarLa vivamente per la cortese disponibilità con cui ha contribuito alla realizzazione dell'opera fornendo i dati relativi al Suo profilo per la parte riservata agli onorevoli senatori, siamo lieti di informarLa che è stata finalmente completata la stampa de "La Navicella".

L'annuario propone il panorama completo degli uomini chiamati a legiferare, in rappresentanza dei loro elettori, nell'attuale delicato momento della vita e della storia politica nazionale e internazionale.

Come nelle precedenti edizioni, i profili dei parlamentari seguono il tradizionale schema con i dati relativi agli aspetti umani, personali, professionali, civili, sociali, politici e all'attività parlamentare e legislativa svolta. Ampio spazio viene riservato anche alle istituzioni in un quadro di dati e informazioni utili a quanti consulteranno l'opera che è altresì integrata da una interessante panoramica statistica sulle ultime elezioni.

L'annuario, pubblicato anche in edizione speciale che potrà eventualmente prenotare per omaggi in particolari ricorrenze, sarà presto disponibile anche nella versione CD Rom.

Uniamo alla presente un pieghevole che illustra in dettaglio i contenuti dell'opera e, nel ringraziarLa dell'attenzione, Le porgiamo i migliori saluti e auguri per il nuovo anno.

Roma, 3 gennaio 2002

IL DIRETTORE EDITORIALE
(dr. Giordano Freyrie Gennari)

INI - ISTITUTO NAZIONALE DELL'INFORMAZIONE EDITORIALE ITALIANA 2000 srl
Via Vidlera, 10 - 00192 Roma - Tel. 06 3230177 (r.a.) - Fax 06 3211309
E-mail: info@ecitaliae.it - Internet: www.ecitaliae.it

164.5.30
160

Roma, 12febbraio 2002

Per opportuna conoscenza degli On.li senatori, si comunica che è disponibile il seguente documento prodotto dal Servizio del bilancio:

Elementi di documentazione n. 7: "A.S. 776 - Interventi in materia di qualità di regolazione, riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001"

Il documento può essere richiesto in Archivio o alla Segreteria del Servizio del bilancio (tel. 3444).

161 5.31

Allegato B

Testo integrale della dichiarazione di voto finale del senatore Calvi sui disegni di legge nn. 891, 561 e 895

Le ragioni delle nostre preoccupazioni per la possibile approvazione di questo disegno di legge sono state esposte con rigore e serietà dai colleghi senatori nel corso della discussione generale. Preoccupazioni assai gravi che hanno indotto tutti i senatori del gruppo dei Democratici di Sinistra a cominciare dal suo ufficio di Presidenza ad essere sempre attenti e presenti in Aula. Tutti i componenti onorevoli senatori della Commissione giustizia, poi, sono intervenuti nella discussione generale ed hanno redatto ed illustrato numerosi emendamenti.

Abbiamo voluto, per questa volta, non seguire una linea di opposizione segnata da ostruzionismo formale, ma abbiamo voluto far la scelta di contrastare Governo e maggioranza, punto su punto, argomento per argomento. Non abbiamo voluto dilazionare i tempi con espedienti tratti da regole parlamentari. Siamo certi di aver così guadagnato consensi nella cultura giuridica ed anche tra quei cittadini i quali comprendono al di là di tecnicismi sempre troppo complessi, che quando si vogliono mettere in discussione problemi connessi con l'ordinamento giudiziario o il funzionamento dell'organo di autogoverno della magistratura, in realtà si mette in discussione il ruolo del giudice, la sua autonomia, la sua indipendenza. Di qui la nostra straordinaria attenzione e la nostra grave preoccupazione.

Il disegno di legge, così come giunto in Aula, merita di essere valutato su due punti: il primo attiene al sistema elettorale così come previsto dal Governo; il secondo riguarda l'intervento emendativo in Commissione sul numero dei componenti che ha alterato radicalmente lo stesso oggetto della riforma.

Sul primo punto. Siamo ormai al settimo intervento riformatore del sistema elettorale dal 1958. Il Parlamento è intervenuto con le leggi nn. 155 del 1958, 1198 del 1967, 695 del 1975, 1 del 1981, 655 del 1985, 74 del 1990. Non solo. Ma va sottolineato che per ben quattro volte il Parlamento è intervenuto poco prima che si pervenisse alla elezione del CSM. Prima delle Consiliature 78/81, 81/86, 86/89, 90/94 il Parlamento ha riformato il sistema elettorale. Mi piace sottolineare che ciò non è avvenuto mai quando noi abbiamo governato o siamo stati maggioranza.

Troppe riforme per poter affermare che vi siano state carenze o lacune del legislatore precedente e che poi, progressivamente, si è integrato il sistema. Ogni volta sono stati modificati i criteri elettorali. In realtà credo che un'analisi dei diversi interventi del legislatore rappresenti la storia dei rapporti tra politica e giurisdizione, tra partiti e magistratura. La storia insomma del tentativo di controllo o di condizionamento del sistema

di rappresentatività dell'organo di autogoverno della magistratura. Evidentemente il ripetersi dei tentativi è il segno della sconfitta di questa linea di politica del diritto. Il valore dell'indipendenza della magistratura è troppo radicato nella cultura costituzionale e nella coscienza dei cittadini da poter essere scalfita da interventi strumentali come quello che stiamo per porre in essere.

Questo settimo intervento legislativo ritengo sia il più insidioso. È quello in cui appare più percepibile la tendenza ad attenuare il momento forte di garanzia dell'indipendenza della magistratura che è costituita da un CSM autorevole perché rappresentativo del pluralismo esistente nella magistratura.

Semplificare il pluralismo, tentare di recidere il collegamento con l'associazionismo giudiziario significa costruire un CSM minato nella sua rappresentatività e quindi nella sua autorevolezza.

Il criterio ordinatore per la formazione del CSM ritengo debba essere il pluralismo degli orientamenti ideali.

Il sistema previsto da questo disegno di legge offre soluzioni opinabili, già superate, già riformate perché errate. Vorrei farle osservare, signor Ministro, che un sistema elettorale è solo teoricamente neutro, in realtà la valutazione di ogni sistema elettorale non può prescindere dalla natura, dalla cultura, dall'ampiezza del corpo elettorale e dal tipo di funzioni che gli eletti sono chiamati a svolgere. Inoltre i loro effetti concreti dipendono da numerosi fattori, anche tecnici, come l'unicità o la pluralità dei collegi elettorali, l'ampiezza delle circoscrizioni, la natura della scelta concessa agli elettori, il metodo di calcolo per l'attribuzione dei seggi.

Sto citando, signor Ministro, la relazione al Parlamento sullo stato della giustizia del CSM che esprime concetti che condivido in modo assoluto. Si aggiunge che, per valutare il sistema elettorale da adottare per la composizione del CSM, non occorre aver riguardo alla risoluzione del problema genericamente individuato nella cosiddetta «politicizzazione» dell'organo, stante la sua naturale connotazione politica, ma alla possibile eliminazione delle logiche corporative, legate alla ricerca di facili consensi elettoralistici che pure si sono manifestate nella gestione quotidiana e che in verità rappresentano l'antitesi del concetto alto di politica intesa come dimensione del pensiero e dell'agire dell'uomo, ispirata al rigore morale e ad alti ideali. La formazione del CSM non sembra possa pertanto prescindere da un criterio ordinatore che salvaguardi il pluralismo degli orientamenti ideali in modo tale da rispecchiare la realtà sociologica del corpo elettorale. Questo ci dice il CSM, questo affermiamo noi.

La vostra riforma non risolverà nessun problema, anzi. Purtroppo penso che i problemi saranno decisamente aggravati. La vostra riforma non eliminerà le correnti che sono momenti di riflessione e di aggregazione fondate sulla condivisione di scelte ideali di natura giuridica e quindi di natura politica. Non viceversa. La vostra riforma non può cancellare nulla. Invece aggiungerà la necessità di creare cordate elettorali, magari alimentate da oscure forme di finanziamento indiretto. Il danno alle istituzioni è di tutta evidenza.

È assolutamente fuorviante questo tentativo di iniziare un dichiarato e presunto processo riformista accentrando l'attenzione sulla legge elettorale. I mali che affliggono il CSM derivano da carenze ordinamentali, quali l'ampliamento dei poteri dei Consigli giudiziari o la riforma del sistema disciplinare, tipizzando le condotte e graduando le sanzioni e non è assolutamente ragionevole e comprensibile rendere inefficiente l'organo per poi riformarlo quando è del tutto evidente che occorrerebbe prima porre mano alle riforme e poi affrontare il problema del Consiglio superiore.

Sul secondo punto, Governo e maggioranza stanno ponendo in essere una tecnica parlamentare già sperimentata ed a noi purtroppo nota. La sequenza temporale è questa: il Ministro elabora, si fa per dire, un suo disegno e lo fa approvare dal Consiglio dei ministri. In Commissione giustizia la maggioranza presenta un emendamento che altera l'oggetto dalla riforma. Ed infatti oggi discutiamo d'altro, non del disegno del Governo. Di fronte alla novità, il Governo non prende posizione e si rimette alla Commissione. Non venga a dirci il Ministro che questo è un atto di rispetto per il Parlamento. È una tragico espediente che delegittima proprio il Parlamento. Deve essere stata una attività frenetica e contrastata. In Commissione è stata chiesta dalla maggioranza una proroga dei termini per la presentazione degli emendamenti. Poi ne è stata chiesta la revoca. E poi ancora la richiesta è stata reiterata. Solo allora gli emendamenti sono stati presentati. I senatori della maggioranza, a differenza di noi, non sono quasi intervenuti. Il Governo si è rimesso. L'impressione, ma è più di un sospetto, è che ci sia stata una genesi extragovernativa ed extraparlamentare. Altrimenti avrebbe ragione il senatore Ayala quando, con quella intelligente ironia che lo contraddistingue, si domandava perché mai maggioranza e Governo non riescono a comunicare tra loro!

Abbiamo chiesto le ragioni della scelta effettuata dalla maggioranza di ridurre il numero dei componenti del CSM. Ci è stato risposto che ciò determina una maggiore efficienza. Capisco le difficoltà. Capisco i problemi che sottostanno a questa scelta ma avere maggior rispetto per l'intelligenza degli interlocutori è la prima regola di un buon dialogo. Si vuol rendere più efficiente l'organo di autogoverno perché troppo preso da attività non istituzionali, quali la Commissione antimafia. È un'affermazione assolutamente non veritiera. La Commissione fu chiesta proprio dal Governo dopo i tragici avvenimenti legati all'assassinio del generale Dalla Chiesa. E poi, perché rendere inefficiente l'organo per poi riformarlo. Ragioniamo insieme sulle riforme e poi affrontiamo il problema del CSM. Su questo punto abbiamo chiesto l'audizione della ANM e del Vice Presidente del CSM. Ci è stato concesso solo di audire la Presidenza dell'ANM la quale ha con forza illustrato l'enorme lavoro che svolge il CSM e le difficoltà che si incontrerebbero se si riducesse di un terzo il numero dei suoi componenti.

Il presidente Caruso ci ha detto che ha effettuato una verifica puntuale presso il CSM avendo risposte tranquillizzanti. Il Presidente sa quanta stima abbiamo nei suoi confronti e quanto rispetto per la sua fun-

zione. Quindi nessun dubbio che egli abbia effettuato la verifica e che i risultati siano quelli da lui indicati. Il problema sta nel fatto che anche noi abbiamo effettuato una verifica puntuale che però ha dato risultati opposti. Naturalmente la nostra verifica non ha l'autorevolezza di quella del Presidente. E ciò dico con convinzione. Vorrei però osservare che al di là delle verifiche vi è un documento che chiarisce il problema.

Nel corso della discussione in Commissione, e proprio per motivare il rigetto della mia richiesta di audizione del Vice Presidente del CSM, il Ministro ci ha comunicato che gli era stato inviato sul punto un parere. Solo allora abbiamo potuto leggere il parere che, ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 195 del 1958 sullo schema del disegno recante «Modifiche del sistema elettorale del CSM» era stato inviato al Ministro e che l'Assemblea plenaria del CSM in data 25 ottobre 2001 aveva approvato con ventisette voti favorevoli e quattro astenuti.

Il documento, che riguarda il disegno del Governo, prima ancora che ovviamente intervenissero gli emendamenti, esordisce apprezzando proprio il fatto che il Governo abbia ritenuto di mantenere invariato il numero dei componenti del CSM. Si legge: «La scelta è significativa ed appare obiettivamente giustificata da ragioni di funzionalità oltre che sorretta da valide motivazioni istituzionali. Sotto il profilo della funzionalità infatti la continua crescita dei compiti del CSM, che ormai «amministra» un numero sempre maggiore di magistrati (ordinari e, soprattutto, onorari), e la indubbia complessità delle funzioni dell'organo di autogoverno sconsigliano una riduzione dei membri del Consiglio che priverebbe di competenze e di energie le commissioni consiliari, impegnate in gravosi compiti di istruzione e di accertamento degli affari. Per altro verso la diminuzione dei componenti dell'organo di autogoverno ridurrebbe inevitabilmente la pluralità e quindi la ricchezza degli apporti culturali e tecnici e delle diverse sensibilità istituzionali che oggi si confrontano positivamente nella dialettica interna del Consiglio Superiore«. Così ha scritto, senza alcun voto contrario, il CSM al Ministro. D'altra parte basterebbe riflettere sul fatto che nel 1975, allorquando ci si accorse che il numero dei magistrati era ormai giunto a 6.000, oltre 2.000 giudici onorari, il Parlamento varò una riforma che portò il numero dei componenti del CSM da ventuno a trenta. Oggi, invece che 6.000, i magistrati sono circa 10.000 ed altrettanti i giudici onorari. Il numero di soggetti governati dal CSM è dunque più che triplicato. E davvero si può credere che oggi maggioranza e Governo decidano di ridurre il numero dei componenti riportandolo a quello del 1975 con la motivazione che si vorrebbe rendere più efficiente il funzionamento del CSM!!

Cari colleghi, è vero che siamo minoranza, ma non siamo poi ingenui né tanto meno disattenti. Voi siete maggioranza ma non potete essere così arroganti da sovvertire ogni criterio logico per argomentare tesi insostenibili. Dovete dirci la verità. Dovete dirci perché volete questa riforma. E se è vero, come è certamente vero, che la riforma renderà meno efficiente il CSM, allora dovete spiegare a noi e al Paese il senso profondo di un intervento legislativo così grave e devastante.

165

Da anni giuristi ed intellettuali, magistrati ed avvocati, si interrogano sulla crisi della giustizia, sulla sua origine, sulle sue cause sui possibili rimedi. Questa stagione si è conclusa perché alla crisi si è aggiunto un elemento nuovo: il conflitto istituzionale. Conflitto non solo tra maggioranza e Governo da una parte e magistratura dall'altra. Questo è sotto gli occhi di tutti. È cronaca quotidiana. È cronaca di processi, e tutti sappiano a chi e a che mi riferisco. Il conflitto investe le fondamenta dello Stato di diritto. È un conflitto che ha ad oggetto l'attenuazione o l'elusione di ogni forma di controllo e soprattutto del controllo di giurisdizione

La legge sulle rogatorie con la Svizzera, la riforma del diritto societario hanno inciso sul sistema processuale impedendo l'uso di prove legittimamente acquisite e sul sistema sostanziale pervenendo ad una depenalizzazione di fatto del reato di falso in bilancio. Si elude il controllo sociale attraverso la cancellazione della concertazione, o l'attacco dell'articolo 18 dello statuto dei lavoratori. Si elude il controllo comunitario con una serie di interventi che ormai ci hanno posto ai margini dell'Europa e comunque fuori del processo di integrazione dei sistemi processuali.

Ma davvero neppure la posizione che ha assunto la Svizzera sulle rogatorie può farvi riflettere? La Svizzera non solo delle banche, sottosegretario Vietti, ma la Svizzera di Ginevra, di Rousseau, della democrazia diretta!

Montesquieu aveva individuato il valore delle elezioni nelle regole in cui sono scelti i soggetti e la finalità del voto. Più ampie e definite sono queste, più esteso è il sistema democratico.

Nessuno può dimenticare che nel riformare il sistema elettorale del CSM il Parlamento regola la rappresentanza della magistratura nell'organo di autogoverno. Si tutela non i magistrati o la magistratura. La riforma attiene anche all'indipendenza dei giudici e quindi alle nostre libertà. L'indipendenza dei giudici è, proprio in quanto indipendenti, garanzia della difesa del principio di eguaglianza di tutti cittadini davanti alla legge. Difendiamo l'indipendenza dei giudici perché essa è il presupposto e la garanzia delle nostre libertà e della nostra democrazia.

Per queste ragioni voteremo un forte no al vostro disegno di legge.

Senatore Calvi

164.5.32
Politi - Parlamenti
166

SENATO DELLA REPUBBLICA

Gruppo
Democratici di Sinistra - L'Ulivo
Ufficio Legislativo

Ai senatori del Gruppo
Sede

Oggetto: Bozza Regolamento Gruppo

Vi trasmettiamo la bozza del Regolamento del Gruppo elaborata dalla Commissione incaricata dall'Assemblea del Gruppo.

p.la Segreteria del Gruppo
(Gianni Simula)

Roma, 11 marzo 2002

BOZZA

REGOLAMENTO GRUPPO DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO

Art. 1

(Costituzione e struttura del Gruppo)

1. Il Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo è costituito dai Senatori che vi hanno aderito a norma degli articoli 14 e 15 del Regolamento del Senato. I Senatori eletti sotto il simbolo dell'Ulivo o sotto altro simbolo ad esso collegato possono aderire anche successivamente alla costituzione del Gruppo. I Senatori eletti sotto altri simboli che intendono aderire ne fanno domanda al Comitato Direttivo, che decide sulla ammissione.

2. Il Gruppo riconosce e valorizza il pluralismo interno derivante dalla adesione di Senatori appartenenti a diversi partiti o movimenti politici, o a nessun partito o movimento, che si rifanno a diverse ispirazioni culturali, nella convinzione che il continuo costruttivo confronto tra ispirazioni diverse è fattore di arricchimento del comune progetto politico.

3. Il Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo consente, in condizioni di parità agli altri gruppi di senatori eletti sotto il simbolo dell'Ulivo, alle limitazioni della propria autonomia necessarie ad una organizzazione parlamentare della coalizione dell'Ulivo, tale da assicurarne unità di direzione e di indirizzo politico.

Art. 2

(Mandato parlamentare e coordinamento dell'Ulivo)

1. I Senatori del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo esercitano il loro mandato parlamentare rispettando e sviluppando il principio del lavoro collegiale.

2. Ogni iniziativa parlamentare riguardante la politica generale del Governo, dopo essere stata portata a conoscenza della Presidenza del Gruppo, dovrà essere fatta circolare tra tutti i componenti il Gruppo al fine di raccogliere osservazioni e adesioni.

3. I Senatori appartenenti al Gruppo curano in particolare il coordinamento delle loro iniziative con gli altri Senatori e con i Deputati, nazionali ed europei, dell'Ulivo eletti nella stessa Regione. Promuovono a tal fine periodiche riunioni nel collegio.

4. Ciascun Senatore partecipa, tramite il Gruppo, alle iniziative promosse dalle federazioni e unioni regionali DS, nonché dagli organi territoriali dell'Ulivo.

5. Ciascun Senatore partecipa a gruppi di lavoro su temi specifici, costituiti su iniziativa della Presidenza del Gruppo, anche con la partecipazione di Senatori e Deputati di altri Gruppi dell'Ulivo e di non parlamentari.

Art. 3

(Unitarietà di indirizzo del Gruppo)

1. Salvo quanto disposto al comma 3 dell'articolo 1, l'Assemblea è l'organo di elaborazione e di decisione degli indirizzi politici generali del Gruppo e delle questioni di preminente importanza politica.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea relative alla fiducia o alla sfiducia al Governo sono in ogni caso vincolanti e determinanti per l'appartenenza al Gruppo.

3. Su questioni che involgono valutazioni di particolare rilievo per la coscienza personale o per specificità politico-territoriali nel collegio di elezione, i Senatori possono votare, dopo averne informato preventivamente la Presidenza del Gruppo, in modo difforme dalle deliberazioni dell'Assemblea ovvero assentarsi al momento del voto. Eventuali dichiarazioni in dissenso sono espresse a titolo personale.

4. Nell'ambito degli orientamenti generali stabiliti dall'Assemblea del Gruppo, l'indirizzo su singoli argomenti all'esame delle Commissioni, delle Giunte e degli altri organismi

parlamentari è stabilito dai Senatori componenti tali organi in coordinamento con i relativi responsabili di Gruppo. Sugli argomenti di maggiore importanza l'indirizzo è stabilito da detti Senatori d'intesa con la Presidenza o con il Comitato Direttivo.

5. Nell'ambito degli orientamenti generali stabiliti dall'Assemblea del Gruppo, l'indirizzo sui singoli argomenti all'esame dell'Aula è stabilito dalla Presidenza del Gruppo, d'intesa con il Comitato Direttivo e con il responsabile di Gruppo della Commissione competente.

Art.4

(Doveri di presenza e di partecipazione)

1. I Senatori del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo hanno il dovere di partecipare assiduamente ai lavori d'Aula, di Commissione, di Giunta e di prendere parte alle relative votazioni.

2. I Senatori del Gruppo seguono le indicazioni del responsabile di Commissione e del responsabile d'Aula, ad essi riferendosi per eventuali impedimenti, richieste di congedo, comunicazioni di missioni in tempo utile .

3. Ciascun Senatore fornisce all'Ufficio Stampa del Gruppo ogni elemento di conoscenza della propria attività parlamentare ed extra-parlamentare, in Italia e all'estero, e partecipa alle iniziative di comunicazione esterna promosse dal Gruppo.

4. I Senatori del Gruppo, iscritti al partito dei Democratici di Sinistra, hanno il dovere di partecipare con parte della loro indennità al sostegno del partito, nel rispetto delle norme statutarie.

Art. 5

(Organi del Gruppo)

1. Gli organi del Gruppo sono:
   a) l'Assemblea;
   b) il Comitato Direttivo;
   c) il Presidente;

d) i Vice Presidenti;

e) i Segretari;

f) i responsabili di Commissione;

g) i Revisori dei Conti.

2. Il Presidente, i Vice Presidenti e i Segretari costituiscono la Presidenza del Gruppo. Il numero dei Vice Presidenti e dei Segretari è stabilito dall'Assemblea, con voto palese a maggioranza dei votanti, su proposta del Presidente.

Art. 6

(Assemblea)

1. L'Assemblea elegge gli altri organi del Gruppo e delibera su qualsiasi argomento relativo alla organizzazione, ai programmi di attività, alla linea politica e alla azione parlamentare del Gruppo.

2. Essa è convocata dal Presidente, di propria iniziativa, ovvero, obbligatoriamente, su deliberazione del Comitato Direttivo o su richiesta di almeno un decimo dei componenti del Gruppo. La richiesta deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno.

3. Per la valida costituzione della Assemblea è necessaria la presenza di almeno un quarto dei componenti del Gruppo. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti, salvo che sia diversamente stabilito nel presente Regolamento. Prima di ogni deliberazione, su richiesta di cinque Senatori, il Presidente verifica la presenza del numero legale.

4. Il voto è palese, salvo che sia diversamente stabilito nel presente Regolamento. Il voto è sempre segreto quando riguarda persone, ovvero se ne fa richiesta almeno un decimo dei componenti del Gruppo.

5. Per questioni di carattere costituzionale o attinenti alla materia della difesa, può essere richiesto referendum a scrutinio segreto. Le operazioni relative possono prolungarsi sino al termine della mezza giornata seguente alla richiesta.

6. Gli interventi in Assemblea non possono durare, di norma, oltre i venti minuti se dei relatori su argomenti all'ordine del giorno, ed oltre i dieci minuti negli altri casi. Il Presidente ha facoltà,

apprezzate le circostanze, di ampliare tali termini, ovvero di ridurli, in relazione al tempo a disposizione per deliberare e al numero delle richieste di intervento.

7. L'Assemblea adotta un bilancio preventivo per anno solare. Il progetto di bilancio è presentato entro il 31 gennaio di ogni anno, ovvero entro novanta giorni dall'inizio della legislatura, ed è approvato entro i sessanta giorni successivi. Il conto consuntivo è approvato dall'Assemblea entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'esercizio cui si riferisce.

Art. 7

(Presidente)

1. Il Presidente è eletto, a scrutinio segreto e con la maggioranza assoluta dei componenti del Gruppo, tra i candidati proposti da almeno un decimo dei componenti del Gruppo.

2. Se nella prima votazione nessun candidato ottiene la maggioranza di voti predetta, si procede immediatamente ad una seconda votazione, nella quale è sufficiente per l'elezione la maggioranza dei votanti, computando tra i voti anche le schede bianche e quelle nulle. Se nemmeno tale maggioranza è raggiunta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto più voti, ed è eletto quello che ottiene il maggior numero di voti, ovvero, in caso di parità, il più anziano di età.

3. Quando, nel caso di cui al comma 2, non si può procedere al ballottaggio per la sussistenza di un unico candidato, si fa luogo ad una nuova convocazione della Assemblea, nella quale sono ammesse nuove candidature e si procede come previsto ai commi 1 e 2. Se le prime due votazioni non hanno esito positivo, e non si può procedere a ballottaggio per la sussistenza di un solo candidato, è comunque eletto, in terza votazione, il candidato che riporta il maggior numero di voti espressi, escluse dal computo le schede bianche o nulle.

4. Il Presidente rappresenta il Gruppo, convoca e presiede l'Assemblea, il Comitato Direttivo e la Presidenza, svolge tutte le altre funzioni previste dal presente Regolamento e dal Regolamento del Senato, ed informa periodicamente l'Assemblea delle attività svolte e delle iniziative adottate.

Art. 8

(Presidenza)

1. I Vice Presidenti e i Segretari sono eletti su proposta del Presidente, salvo che un quinto degli aderenti al Gruppo chieda che si proceda con votazione per schede, nel qual caso ciascun aderente al Gruppo scrive sulla propria scheda un solo nome e sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.

2. Possono essere invitati alle riunioni della Presidenza, senza diritto di voto, altri Senatori appartenenti al Gruppo, tenendo conto degli incarichi dagli stessi ricoperti o della loro specifica competenza in relazione agli argomenti trattati.

3. La Presidenza coordina l'attività del Gruppo; designa i Senatori per gli interventi in Aula a nome del Gruppo nei dibattiti politicamente più rilevanti; promuove la più ampia collaborazione con gli altri Gruppi dell'Ulivo o che condividono la posizione parlamentare dell'Ulivo; cura i rapporti con gli altri Gruppi parlamentari del Senato; mantiene un costante collegamento con il Gruppo dei Democratici di Sinistra - L'Ulivo della Camera dei Deputati; svolge le altre funzioni previste nel Regolamento.

Art. 9

(Comitato Direttivo)

1. Il Comitato Direttivo è costituito da un numero di Senatori appartenenti al Gruppo non inferiore ad un decimo e non superiore ad un quinto dei componenti del Gruppo. Il numero è stabilito dalla Assemblea, con voto palese a maggioranza dei votanti, su proposta della Presidenza.

2. Il Comitato Direttivo è eletto dalla Assemblea a scrutinio segreto con voto limitato, per ciascun votante, ad un quinto dei membri da eleggere. Può essere votato ciascun componente del Gruppo. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero dei voti. A parità dei voti è eletto il più giovane di età.

3. Il Presidente e gli altri membri della Presidenza fanno parte di diritto del Comitato Direttivo.

4. Possono essere invitati alle riunioni del Comitato Direttivo, senza diritto di voto, altri Senatori appartenenti al Gruppo, tenuto conto degli incarichi dagli stessi ricoperti o della loro specifica competenza in relazione agli argomenti trattati.

5. Il Comitato Direttivo elabora i programmi generali del Gruppo e le relazioni sulla attività svolta; propone alla Assemblea, o adotta in caso di urgenza, le iniziative politiche e parlamentari del Gruppo, in conformità alla linea stabilita dalla Assemblea; approva il progetto di bilancio preventivo e il conto consuntivo da presentare alla Assemblea; designa i Senatori del Gruppo nelle Commissioni permanenti, nelle Giunte e negli altri organismi parlamentari e propone le candidature agli incarichi parlamentari, tenendo conto in tutti i casi delle competenze e preferenze di ciascuno nonchè delle esigenze del Gruppo ed evitando o limitando per quanto possibile il cumulo degli incarichi; può effettuare consultazioni, anche sotto forma di referendum tra i Senatori appartenenti al Gruppo, in ordine a specifici quesiti; svolge le altre funzioni previste nel Regolamento. Esso si riunisce, di regola, almeno una volta al mese.

Art. 10
(Responsabili di Commissione)

1. 1. I Senatori appartenenti al Gruppo designano, nelle Commissioni e Giunte di cui fanno parte, sentita la Presidenza, i responsabili del Gruppo, i quali esercitano la funzione di coordinamento del relativo lavoro parlamentare, assicurando la collegialità delle decisioni.

2. I Senatori che fanno parte di organismi bicamerali concorrono alla designazione del responsabile con i deputati appartenenti al corrispondente Gruppo della Camera.

3. La Presidenza convoca, secondo le esigenze relative ai programmi di lavoro, riunioni con l'intervento dei responsabili del Gruppo nelle Commissioni, nelle Giunte e negli altri organismi parlamentari per concordare le opportune iniziative.

Art. 11

(Revisori dei conti)

1. I Revisori dei conti, in numero di tre, sono eletti dalla Assemblea a scrutinio segreto e a maggioranza dei votanti, computando tra i voti le schede bianche o nulle, con voto limitato a due.

2. Essi controllano periodicamente la gestione dei fondi del Gruppo e redigono una relazione sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo in occasione della presentazione di tali documenti alla Assemblea per la loro approvazione.

Art. 11

(Durata in carica degli organi del Gruppo)

1. Il Presidente, la Presidenza, il Comitato Direttivo e i Revisori dei Conti sono eletti all'inizio della legislatura.

2. Essi durano in carica due anni e sono rieleggibili. Gli organi ricostituiti dopo il primo biennio durano in carica fino alla fine della legislatura.

Art. 14

(Modifica del Regolamento)

1. Il Regolamento può essere modificato soltanto con deliberazione della Assemblea assunta a maggioranza assoluta dei componenti del Gruppo.

19/02/2002

1064, 5, 33
Politica Parlamentare
175

SENATO DELLA REPUBBLICA

Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari dell'11 marzo 2002

(XIV legislatura - 33ª riunione)

Calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 12 marzo al 3 aprile 2002

Martedì	12	marzo	*(pomeridiana)* (h. 16,30)	– Disegno di legge n. 1064 – Decreto-legge n. 4, recante misure per il settore zootecnico, la pesca e l'agricoltura *(presentato al Senato – scade il 29 marzo 2002)* – Disegno di legge n. 1125 – Decreto-legge n. 7, recante misure per la sicurezza del sistema elettrico nazionale *(presentato al Senato – scade il 10 aprile 2002)*
Mercoledì	13	»	*(antimeridiana)* (h. 9,30-13)	
»	13	»	*(pomeridiana)* (h. 16,30-20)	– Comunicazioni del Governo sul naufragio di Lampedusa
Giovedì	14	»	*(antimeridiana)* (h. 9,30-13)	– Disegno di legge n. 905 – Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonchè di enti pubblici *(approvato dalla Camera dei deputati) (Voto finale con la presenza del numero legale)*
»	14	»	*(pomeridiana)* (h. 16,30-20)	
Venerdì	15	marzo	*(antimeridiana)* (h. 9,30)	– Interpellanze e interrogazioni

Le comunicazioni del Governo sul naufragio di Lampedusa saranno rese nella seduta di martedì 12, attorno alle ore 19,30-20.

Mercoledì 13 marzo alle ore 14,30 è convocato il Parlamento in seduta comune per l'elezione di due giudici della Corte Costituzionale. Voteranno per primi gli onorevoli senatori.

Martedì	19	marzo	*(antimeridiana)* (h. 10-13)
»	19	»	*(pomeridiana)* (h. 16,30-20)
Mercoledì	20	»	*(antimeridiana)* (h. 9,30-13)
»	20	»	*(pomeridiana)* (h. 16,30-20)
Giovedì	21	»	*(antimeridiana)* (h. 9,30-13)

- Eventuale seguito degli argomenti non conclusi nella precedente settimana
- Disegno di legge n. 776 – Legge di semplificazione 2001 *(voto finale con la presenza del numero legale)*
- Disegno di legge n. 1052 – Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato *(approvato dalla Camera dei deputati)*
- Documenti XXII n. 7 e n. 8 – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle responsabilità relative alla tragedia di San Gregorio Magno
- Ratifiche di accordi internazionali

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1052, ai documenti XXII n. 7 e n. 8, ed ai disegni di legge di ratifica di accordi internazionali dovranno essere presentati entro le ore 19 di giovedì 14 marzo.

I lavori del Senato saranno sospesi dal pomeriggio di giovedì 21, in relazione al Congresso nazionale della Margherita.

Martedì	26	marzo	*(antimeridiana)* (h. 10-13)	– Eventuale seguito dei decreti-legge non conclusi nelle precedenti settimane – Disegno di legge n. 1180 – Decreto-legge n. 12, recante misure per il completamento dell'emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare *(presentato al Senato – scade il 24 aprile 2002)* – Disegno di legge n. 1182 – Decreto-legge n. 13, recante disposizioni per la funzionalità degli enti locali *(presentato al Senato – scade il 26 aprile 2002)* – Seguito degli argomenti non conclusi nella precedente settimana
»	26	»	*(pomeridiana)* (h. 16.30-20)	
Mercoledì	27	»	*(antimeridiana)* (h. 9.30-13)	
»	27	»	*(pomeridiana)* (h. 16.30-20)	
Giovedì	28	»	*(antimeridiana)* (h. 9.30-13)	

Gli emendamenti ai disegni di legge n. 1180 e n. 1182 dovranno essere presentati entro le ore 19 di giovedì 21 marzo.

I lavori del Senato saranno sospesi a partire dal pomeriggio di giovedì 28 in occasione delle festività pasquali.

Martedì	2 aprile	*(pomeridiana)* (h. 17,30-20)	– Eventuale seguito degli argomenti non conclusi nella precedente settimana – Disegno di legge n. 1212 – Decreto-legge n. 8, recante disposizioni su medici a tempo definito, farmaci, ordinamenti didattici universitari e Croce Rossa *(approvato dalla Camera dei deputati – scade il 12 aprile 2002)* – Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni
Mercoledì	3 »	*(antimeridiana)* (h. 9,30-13)	
»	3 »	*(pomeridiana)* (h. 16,30-20)	

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1212 dovranno essere presentati entro le ore 19 di giovedì 28 marzo.

I lavori del Senato saranno sospesi a partire dalla mattinata di giovedì 4, in relazione al Congresso di Alleanza Nazionale.

La Conferenza dei Capigruppo ha stabilito che, in relazione alle festività del 25 aprile e del 1° maggio, il Senato sospenda i propri lavori dal 22 aprile al 6 maggio. Per recuperare le sedute che non verranno tenute in tale periodo, nei mesi di marzo e aprile l'Assemblea sarà convocata anche nelle mattinate del martedì.

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 905 (Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo)

(Totale: 7 h)

Relatore	45'
Governo	45'
Votazioni	30'
AN	35'
UDC (CCD-CDU-DE)	28'
Dem. Sin.-L'Ulivo	46'
F.I.	50'
Lega Nord Padania	22'
Margherita	35'
Misto	27'
Autonomie	21'
Verdi-L'Ulivo	21'
Dissenzienti	10'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1052
(Riordino della dirigenza statale)

(Totale: 7 h)

Relatore	45'
Governo	45'
Votazioni	30'
AN	35'
UDC (CCD-CDU-DE)	28'
Dem. Sin.-L'Ulivo	46'
F.I.	50'
Lega Nord Padania	22'
Margherita	35'
Misto	27'
Autonomie	21'
Verdi-L'Ulivo	21'
Dissenzienti	10'

ASSR

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 776
(Legge di semplificazione 2001)

(Totale: 10 h)

Relatore	45'
Governo	45'
Votazioni	1 h
AN	54'
UDC (CCD-CDU-DE)	43'
Dem. Sin.-L'Ulivo	1 h 10'
F.I.	1 h 20'
Lega Nord Padania	35'
Margherita	53'
Misto	41'
Autonomie	31'
Verdi-L'Ulivo	31'
Dissenzienti	10'

Programma dei lavori del Senato
per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2002

- Disegno di legge n. 915 – Modifiche al Codice penale militare di guerra *(Approvato)*
- Disegno di legge n. 816 – Legge comunitaria 2001 *(Approvato dalla Camera dei deputati)* *(Approvato)*
- *Doc.* LXXXVII, n. 1 – Partecipazione dell'Italia all'Unione europea *(Approvato)*
- Disegno di legge n. 814 – Nuove norme in materia di minorati uditivi
- Provvedimenti collegati alla manovra di bilancio
- Ratifiche di accordi internazionali
- Disegni di legge di conversione di decreti-legge
- Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni
- Elezione di organi collegiali
- Interpellanze e interrogazioni

183

Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari del 17 gennaio 2002

(XIV legislatura - 29ª riunione)

Integrazioni al programma dei lavori del Senato per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2002

- Disegno di legge n. 627 – Disposizioni per l'aggiornamento dei dati per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero *(Approvato)*
- Disegno di legge n. 761 – Disposizioni su scuola, università e ricerca scientifica *(Approvato)*
- Disegno di legge costituzionale n. 77 e connessi – Modifica della XIII Disposizione transitoria della Costituzione *(Approvato in 1ª deliberazione)*

Conferenza **dei Presidenti dei Gruppi parlamentari del 30 gennaio 2002**

(XIV legislatura - 30ª riunione)

Integrazioni al programma dei lavori del Senato per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2002

- Disegno di legge n. 628 – Disciplina regionale della caccia *(Approvato)*
- Disegno di legge n. 891 – Sistema elettorale CSM *(Approvato)*
- Disegno di legge n. 795 – Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo *(Approvato)*
- *Doc.* XXII, n. 4 – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui fatti verificatisi in occasione del G8 di Genova
- *Doc.* XXIV, n. 3 – Risoluzione della 12ª Commissione sui «Livelli essenziali di assistenza sanitaria» *(Approvato)*
- Disegno di legge n. 585 e disegno di legge n. 594 – Contributi ad IHB ed INSEAN *(Approvato)*

Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari del 19 febbraio 2002

(XIV legislatura - 32ª riunione)

Integrazioni al programma dei lavori del Senato per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2002

- Disegno di legge n. 535 – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'affare Telekom-Serbia *(approvato dalla Camera dei deputati)*
- Disegno di legge n. 236 – Esercizio del diritto di voto degli elettori infermi *(voto finale con la presenza del numero legale) (approvato)*
- Disegno di legge n. 193 – Norme in materia di cooperative, consorzi di garanzia mutualistica e società di mutua garanzia
- Disegno di legge n. 905 – Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonchè di enti pubblici *(approvato dalla Camera dei deputati)*
- Disegno di legge n. 1052 – Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato *(approvato dalla Camera dei deputati)*
- Disegno di legge n. 776 – Legge di semplificazione 2001
- Documenti XXII n. 7 e n. 8 – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle responsabilità relative alla tragedia di San Gregorio Magno

164. 5. 34
Parlamentare
186

CIPUR *Università*

COORDINAMENTO INTERSEDI PROFESSORI UNIVERSITARI DI RUOLO - SEDE IN PERUGIA
Segreteria Nazionale Via Tilli, 58, 06127 PERUGIA
Tel. 075.5008750/5008753;Fax 075.5008851; E-mail: cipur@tin.it

IL PRESIDENTE NAZIONALE
Prof. Paolo Manzini

- Al Sig. PRESIDENTE DEL SENATO
- Ai Sigg. SENATORI

Oggetto: conversione in legge del Decreto Legge di cui allo "**Atto Senato 1212**", conversione già approvata dalla Camera dei Deputati

Onorevoli Senatori,

Quest'oggi vi sarà sottoposto per la conversione in legge il Decreto in oggetto, che tratta anche degli ordinamenti universitari.

Vi chiediamo di negare la conversione nella stesura attuale, perché sancisce la dequalificazione dell'Università per due motivi:

1) prorogando il termine di attuazione della riforma degli Ordinamenti Didattici del precedente Governo, si da ad essi, implicitamente, anche l'**accettazione totale**, e questo in un momento in cui il nuovo Governo, proprio per voler invertire certe tendenze della precedente riforma della scuola media superiore, lasciava sperare in un uguale condotta di riforma degli ordinamenti universitari, da collegare con la prima;
2) facendo precedere, praticamente, l'estensione dell'elettorato attivo a tutti i Ricercatori, anziché far precedere la **valutazione** della loro produttività per la **promozione nel Ruolo superiore**, si rende irreversibile l'istituzione della III Fascia docente (anomalia fuori luogo, perché la fase della prima formazione non dovrebbe durare più di 2-4 anni). I sedicennalisti Ricercatori promossi, poi, non verrebbero a costare nulla.

La proposta di istituzione della III Fascia (che ha in parlamento un vasto schieramento a favore) nasce dalla constatazione che nell'Università c'è una vasta componente rimasta emarginata (13.000 Ricercatori confermati, con età media di quasi 50 anni; ma anche 3500 Professori Associati con più di 60 anni), a causa della non applicazione del DPR 382/80 (a suo tempo: sono stati effettuati 3 concorsi degli almeno 8 programmati del DPR nel 1980-98; questa generazione non è stata recuperata neppure con la legge 210/98, a causa dei ben noti fenomeni corporativi).

Il creare per legge una III Fascia docente solo di nome, senza corrispondenti attribuzioni di funzioni, diritti e doveri innovati, equivale a congelare una situazione di disagio che, invece, va sanata **ammettendo a giudizio, subito, i sedicennalisti** ai fini della promozione dei **meritevoli** nel Ruolo superiore (Professori Associati o Professori Ordinari). Lo stesso è per i Professori Associati.

Non dimentichiamoci che, anche nella scorsa legislatura, la riforma dello Stato Giuridico si è bloccata, alla fine della legislatura, sulle norme transitorie. Sanando subito, invece, il vecchio bubbone (**non con una ope legis**, ma con **giudizi riservati**), forse si potrà fare poi, finalmente, anche una buona legge organica sullo stato giuridico.

Noi confidiamo vivamente nella sensibilità del Parlamento.

Chiediamo l'inserimento, nella legge di conversione, delle "norme transitorie" del Disegno di legge "PEPE", n° 1979 AC sullo "Stato giuridico dei professori universitari"

Aggiungiamo che il CIPUR è il maggior Sindacato autonomo universitario (25% della rappresentanza sindacale totale), e che insieme alle altre due rappresentanze sindacali autonome (CNU e USPUR) si arriva al 66%. Le aggiungiamo anche che, negli scorsi mesi, il CIPUR ha promosso numerose riunioni delle varie associazioni, sui temi in oggetto, e che quanto propone ha la quasi unanimità dell'Università italiana.

La salutiamo cordialmente.

Padova, 13 marzo 2002

Paolo Manzini

(Prof. Paolo Manzini)

Elettorato attivo e passivo negli Statuti

Questo studio esamina come sia trattato negli Statuti di autonomia l'elettorato passivo alle cariche di Rettore, Preside di Facoltà, Direttore di Dipartimento e Presidente di Consiglio di Corso di Laurea; inoltre si è studiato quali norme regolino la partecipazione dei Ricercatori ai Consigli di Facoltà e quali regole disciplinino l'elettorato attivo dei Ricercatori nelle votazioni per l'elezione del Rettore.

Si sono esaminati gli Statuti delle 58 Università STATALI (su 61) che hanno reso disponibili i dati (testi degli Statuti in word o in PDF o sotto forma di link in HTML). Non si sono tenuti separati i casi in cui secondo gli Statuti l'elettorato passivo era possibile anche per un professore fuori ruolo, che quindi non vengono tenuti distinti nelle tabelle.

Iniziamo con l'elettorato passivo alla carica di Magnifico Rettore: la situazione risulta nella tabella 1 qui riportata

Rettore (elettorato passivo)	
37	professore di prima fascia a tempo pieno
17	professore di prima fascia
2	professore Ordinario
1	"Secondo Normativa Vigente"
1	professore di ruolo (*)

(*) E' la SISSA di Trieste il cui Direttore è equiparato dalla normativa vigente ad un Rettore. Tuttavia il testo non è del tutto chiaro ed inoltre lo Statuto specifica: "Il Direttore designa il Vicedirettore, scelto fra i professori di ruolo di prima fascia della Scuola".

Per quanto riguarda l'eleggibilità a Preside di Facoltà, gli Statuti riportano:

Preside (elettorato passivo)	
35	professore di prima fascia a tempo pieno
16	professore di prima fascia
3	Leggi o norme vigenti
1	professore Ordinario
1	professore di ruolo (SISSA)
1	professore di ruolo a tempo pieno (Roma 3)
1	di norma professore di prima fascia (Catania)

E ancora per l'eleggibilità a Presidente di Consiglio di Corso di Laurea:

Presidente di Consiglio di Corso di Laurea	
17	professore di ruolo
8	professore di prima fascia
6	professore di ruolo a tempo pieno
3	professore di seconda fascia in caso di impedimento o indisponibilità della 1^ fascia
2	professore di prima fascia a tempo pieno
2	tutti
1	di norma professore di prima fascia
1	secondo sentenza Consiglio di Giustizia

N.B. Il CCL non è sempre previsto nei vari Statuti

Passiamo all'organo monocratico della struttura cui è affidata la ricerca: la situazione risulta nella tabella che qui segue:

Direttore di Dipartimento (elettorato passivo)	
12	professore di ruolo a tempo pieno
11	professore di prima fascia a tempo pieno
10	professore di seconda fascia in caso di impedimento o indisponibilità della 1^ fascia
8	professore di ruolo
7	professore di prima fascia
4	di norma professore di prima fascia
1	professore Ordinario
1	allargamento alla 2^ fascia a maggioranza dei voti della 1^ fascia
1	secondo sentenza Consiglio di Giustizia

N.B. Il Dipartimento non è previsto nelle 3 Scuole Superiori

Vediamo ora come i vari Statuti prevedano la partecipazione dei Ricercatori al Consiglio di Facoltà:

Presenza dei Ricercatori nel Consiglio di Facoltà	
11	tutti
8	i Ricercatori Confermati
7	il 20% dei Prof. di Ruolo
5	il 50% dei Prof. di Ruolo
4	il 25% dei Prof. di Ruolo
3	il 33% dei Prof. di Ruolo
3	una rappresentanza non chiarita o non trovata
2	i Ricercatori Confermati con incarico + 10% dei Prof. di Ruolo
1	tutti i Docenti
1	i Ricercatori Confermati con incarico + 3
1	i Ricercatori Confermati con incarico + 1 ricercatore per SSD
1	i Ricercatori Confermati entro il 50% dei Prof. di Ruolo
1	i Ricercatori Confermati con più di sei anni di ruolo
1	un ricercatore per SSD
1	secondo sentenza Consiglio di Giustizia
1	il 10% dei Prof. di Ruolo
1	il 14,3% (1/7) dei Prof. di Ruolo
1	il 15% dei Prof. di Ruolo
1	il 37,5% dei Prof. di Ruolo
1	3 (tre)
1	6 (sei)

E infine la partecipazione dei Ricercatori alle votazioni per l'elezione del Rettore

Ricercatori elettorato attivo per l'elezione del Rettore	
21	I rappresentanti nei consigli
17	Tutti
9	Tutti i Ricercatori confermati
9	altre soluzioni ciascuna 1 volta

Dall'esame dei dati, passiamo ORA alle conclusioni.

Nella imminente riunione del 19 marzo le Commissioni del Senato 7^ e 12^ riunite proseguono in sede referente l'esame della legge (1212) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, recante proroga di disposizioni relative ai medici a tempo definito, farmaci, formazione sanitaria, ordinamenti didattici universitari e organi amministrativi della Croce Rossa, approvato dalla Camera dei deputati.

Il Relatore per la 7^ Commissione, Sen. Gaburro ha già giustamente osservato: "...non va infatti dimenticato che la legge n.168 del 1989 ha disposto che le norme sullo stato giuridico dei docenti universitari non rientrano nell'ambito dell'autonomia, restando invece riservate alla competenza normativa statale."

Nessun dubbio sull'obbligo costituzionale di limiti all'autonomia Universitaria. Si può però tranquillamente dar atto ai Senati Accademici Integrati delle Università di aver agito con buon senso e logica, anche se, forse, con una fantasia tipicamente Italiana: 21 diverse soluzioni del problema della partecipazione dei Ricercatori al Consiglio di Facoltà sono probabilmente una manifestazione del "Genio Italico".

Tuttavia, mentre Rettore e Preside hanno soluzioni per gli elettorati passivi ben chiare, con due soli Atenei che prevedono l'eleggibilità diretta a Preside di un professore di ruolo ed un terzo che la riserva "di norma" alla prima fascia, alcuni punti emergono chiaramente come un comune sentire, largamente, maggioritariamente condiviso:

1) L'elettorato passivo alla carica di Direttore di Dipartimento viene previsto come un diritto dei professori di ruolo (quindi sia di prima, sia di seconda fascia) in venti casi, in altri quindici viene considerato, in varie forme, estensibile alla seconda fascia, e solo in 19 viene rigorosamente mantenuto alla prima fascia. Prima della nota sentenza del Consiglio di Giustizia, a cui oggi si richiama l'Ateneo di Palermo, è da ricordare che l'elettorato era per i professori di ruolo.

2) Il Presidente di Consiglio di Corso di Laurea in 25 dei 40 casi esaminati può essere senz'altro un Professore di Ruolo (in due di questi 25 anche un Ricercatore), 4 Statuti prevedono la possibilità condizionata, uno (Palermo) si richiama alla nota sentenza e solo 10 limitano l'eleggibilità alla carica ai professori di prima fascia.

3) La partecipazione dei Ricercatori al Consiglio di Facoltà e all'elezione del Rettore risentono evidentemente di una grande variabilità di situazioni, di rapporti locali su cui appare difficile intervenire. In questo caso la soluzione migliore sembra proprio quella di lasciare all'autonomia locale la capacità di autoregolarsi.

Cosa ne ricaviamo? Il comma 2 dell'art. 4 del Decreto Legge ("Gli statuti delle Università disciplinano l'elettorato attivo per le cariche accademiche e la composizione degli organi collegiali. Nel caso di indisponibilità di professori di ruolo di prima fascia, l'elettorato passivo per la carica di direttore di dipartimento è estesa ai professori di seconda fascia."), che avrebbe dovuto avere la funzione di "Salvastatuti", in realtà come è steso non salva nulla, tranne forse i risultati elettorali di qualche Rettore. In tale veste è insufficiente e richiede integrazioni di natura squisitamente tecnica, essendo ben noto che

almeno in un caso c'è chi ha già preannunciato un nuovo ricorso al TAR per invalidare lo Statuto.

Se invece esaminiamo il secondo periodo, esso va semplicemente cassato per due motivi:

1) Come dimostrato più sopra va contro quello che è oramai il "comune sentire" nelle Università italiane.
2) È offensivo nei confronti dei professori di seconda fascia, che in molti casi nei SAI lo hanno respinto, votandoci contro.

Una soluzione, viceversa, tecnicamente accettabile, gradita e conforme alla maggioranza degli Statuti sarebbe il depennamento della frase "Nel caso di indisponibilità di professori di ruolo di prima fascia".

164.5.35 Pol. Parlamentare

192

Roma, 14 marzo 2002

Ai Senatori in indirizzo
CASELLA

Cara collega, caro collega,

sottopongo alla tua attenzione il disegno di legge su "*Disposizioni in tema di ineleggibilità alle cariche elettive parlamentari e di incompatibilità con le cariche di Governo e la carica di Presidente della Repubblica*".

Se lo condividi, ti sarò grato se mi farai pervenire in casella questa mia con la tua sottoscrizione.

Grazie per l'attenzione e molti cordiali saluti

(Massimo Villone)

(Cesare Salvi)

ASSR

193

DISEGNO DI LEGGE
XIV LEGISLATURA

d'iniziativa dei senatori
VILLONE, SALVI

"Disposizioni in tema di ineleggibilità alle cariche elettive parlamentari e di incompatibilità con le cariche di Governo e la carica di Presidente della Repubblica"

ASSR

Onorevoli Colleghi! - Il legislatore ordinario nei lontani anni cinquanta ha affrontato con estrema radicalità la questione della ineleggibilità alle cariche elettive parlamentari di coloro che, per la qualità rivestita nell'ambito delle imprese commerciali fossero in rapporto di affari o di concessione o di autorizzazione amministrativa con lo Stato.

In tal senso l'articolo 10, primo comma, numero 1), del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dispone che non sono eleggibili "coloro che in proprio o in qualità di rappresentanti legali di società o di imprese private risultino vincolati con lo Stato per contratti di opere o di somministrazioni, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che importino l'obbligo di adempimenti specifici, l'osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o la autorizzazione è sottoposta".

E' stato ritenuto costantemente in sede di interpretazione che la citata norma di cui all'articolo 10 del testo unico vada riferita "alla concessione *ad personam* e quindi, se non c'è titolarità della persona fisica, non si pone alcun problema di eleggibilità, pur in presenza di eventuali partecipazioni azionarie". Questa interpretazione della norma individua come cause di ineleggibilità soltanto la proprietà di imprese individuali e la rappresentanza legale di società di capitali, ignorando totalmente i soggetti che detengono la proprietà della maggioranza delle azioni o delle quote sociali. Essa non tiene conto sia del fatto che le più importanti concessioni sono assentite a società di capitali, sia dell'evoluzione degli assetti proprietari e delle architetture dei gruppi societari, nonché dei profondi mutamenti che lo sviluppo tecnologico e sociale ha prodotto nella comunicazione politica.

Sul piano dell'eleggibilità non può ragionevolmente ammettersi che possano influire sulla libera determinazione del voto soltanto i titolari di imprese individuali, gli amministratori e i rappresentanti di società che esercitano attività pubbliche o di interesse pubblico o comunque collegate con lo Stato; né può ammettersi che soltanto queste categorie di persone possano utilizzare a scopi personali le posizioni di vantaggio che derivano loro dalle concessioni "di notevole entità economica" assentite alle società da essi amministrate.

Come può negarsi che questi indebiti vantaggi possano essere tratti anche, e a maggior ragione, da chi controlla le società concessionarie?

Un unico soggetto è in grado, attraverso vincoli contrattuali o con il possesso della maggioranza nell'assemblea ordinaria, di esercitare un'influenza dominante o di controllare la società stessa indirizzandone stabilmente le scelte e le attività, nominandone o revocandone gli amministratori.

A sua volta la maggioranza del capitale della società può essere posseduta da altra società-madre, dominata o controllata da un unico soggetto al quale in definitiva compete, attraverso la nomina degli amministratori, di determinare l'attività di governo anche della società controllata in via continuativa e non saltuaria, con tutte le sfumature, le dimensioni e l'intensità che essa può assumere.

Del resto, lo stesso testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 estende l'ineleggibilità perfino ai consulenti legali e amministrativi che prestino in modo permanente la loro opera in favore di società e imprese concessionarie, sicché già oggi è doverosa un'interpretazione dell'espressione "in proprio" non appiattita sul dato letterale, a meno che non si voglia pervenire alla conclusione che sia ineleggibile il consulente e non l'effettivo padrone della società.

E' necessario quindi andare al cuore del problema, senza arrestarsi di fronte ad anacronistici schemi formali ed estendere le cause di ineleggibilità a tutti i soggetti che, controllando, direttamente o indirettamente, società gestiscono mezzi di comunicazione di massa utilizzando concessioni assentite dallo Stato e che pertanto hanno una capacità d'influenza incompatibile con le regole del sistema democratico.

Il controllo diretto o indiretto di società concessionarie può rientrare tanto fra le cause di ineleggibilità, che determinano l'invalidità originaria dell'elezione, quanto in quella di incompatibilità, che invece presuppongono la validità dell'elezione e tendono ad impedire il cumulo della carica elettiva con altra carica, situazione o attività particolare al fine di evitare che l'esercizio congiunto leda l'interesse pubblico e ingeneri fenomeni di conflitto di interessi e di affarismo politico. Si ritiene necessario che, per creare ortodosse condizioni di rappresentanza politica, si debba restare sul terreno dell'ineleggibilità anziché dell'incompatibilità.

Ed invero se il candidato validamente eletto potrebbe opporre che il diritto-dovere di svolgere il mandato elettivo non può essere condizionato dal sacrificio del diritto di proprietà e di iniziativa economica che sono costituzionalmente garantiti, nessuno potrebbe fare questa affermazione nel caso in cui questi valori siano in qualche maniera sacrificati per ragioni inerenti all'eleggibilità. Nessuno infatti impone ad alcuno di candidarsi per una carica elettiva, ma chi decide di candidarsi deve rispettare le regole del gioco ed eliminare preventivamente la causa di ineleggibilità. La scelta del candidato da parte del corpo elettorale deve essere subordinata all'esistenza dei requisiti positivi (capacità elettorali) o negativi (assenza di cause di ineleggibilità) per una valida elezione, che assicurino una libera e paritaria competizione fra gli eleggibili (articolo 51 della Costituzione), nonché la libera formazione della volontà degli elettori.

A supplire dunque alla lacuna indicata si propone la modifica dell'articolo 10 del testo unico richiamato (articolo 1).

Più grave ancora si presenta la questione del conflitto di interesse fra cariche di Governo e soggetti che rappresentano o controllano, nel senso indicato, le società in rapporti di affari o di concessione o di autorizzazione con lo Stato. Per questi, che

attraverso l'esecutivo possono disporre anche di poteri monocratici, deve dunque prevedersi l'incompatibilità con le cariche di Governo (articoli 2 e 3). L'incompatibilità va estesa anche alla carica di Presidente della Repubblica, che, pur non esercitando in modo diretto poteri di governo, certamente può influire in modo sostanziale sulle scelte dell'esecutivo. L'accertamento dell'incompatibilità è affidato alla Corte di Cassazione a Sezioni Unite.

Non sfugge la difficoltà di costruire sanzioni efficaci nel quadro della normativa costituzionale vigente per la questione in esame, nel caso in cui non vi sia una spontanea osservanza da parte dell'interessato. E dunque si prevede (art. 4) che in tale ipotesi vengano meno le situazioni e i rapporti giuridici che all'incompatibilità hanno dato luogo. Tale soluzione si sottrae a censure di incostituzionalità in quanto non prescrive comportamenti puntuali a soggetti titolari di poteri attribuiti dalla Costituzione, che ben difficilmente potrebbero vedersi come oggetto appropriato di disciplina con legge ordinaria. Piuttosto, la disciplina proposta si configura come conformativa del regime giuridico dell'attività economica in vista di finalità di rilevante interesse pubblico. E in questa prospettiva non dovrebbero sorgere dubbi sulla conformità alla Costituzione. E si potrà notare, in termini più generali, come la soluzione qui proposta, caratterizzata da meccanismi automatici e dall'assenza di ampi e indefiniti ambiti di discrezionalità nell'accertamento dell'esistenza di eventuali conflitti d'interesse sia anche rispettosa dei rigorosi criteri posti dalla giurisprudenza della Corte costituzionale in tema di ineleggibilità e incompatibilità.

Infine, si prevede che la legge si applichi a partire dalla prima elezione o nomina successiva all'entrata in vigore. Con ciò appare soddisfatta l'esigenza di non intervenire con un mutamento sopravvenuto delle regole del gioco, e di porre tutti su un piano di formale eguaglianza nel momento della competizione per l'accesso alla carica pubblica.

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Agli effetti della presente legge, per titolari delle cariche di Governo si intendono il Presidente del Consiglio dei ministri, i vicepresidenti del Consiglio dei ministri, i Ministri, i viceministri, i Sottosegretari di Stato, nonché i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

198

Art. 2.

Ineleggibilità

1. Al primo comma dell'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è aggiunto il seguente numero:

"3-*bis)* coloro che controllano, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le società o le imprese private di cui al numero 1) del presente comma, ovvero che risultino poterne disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, o che risultino poterne determinare in qualsiasi modo le scelte e gli indirizzi".

Art. 3.

Incompatibilità

1. Le cariche di Governo e la carica di Presidente della Repubblica sono incompatibili con ogni impiego pubblico e privato nonché ogni carica o ufficio pubblico. Sono fatti salvi per i titolari di cariche di governo il mandato parlamentare e le cariche o gli uffici pubblici strettamente inerenti alla funzione svolta.

2. Nel caso di assunzione delle cariche di cui al precedente comma 1:

a) I dipendenti pubblici e privati sono collocati in aspettativa con decorrenza dal giorno del giuramento, senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera. Si applicano le disposizioni concernenti l'aspettativa per mandato parlamentare vigenti nei rispettivi ordinamenti.

b) Gli iscritti in albi o elenchi professionali non possono esercitare attività professionali, nemmeno in forma associata, in Italia o all'estero; in ragione di tali attività essi possono percepire unicamente proventi per prestazioni svolte prima dell'assunzione della carica. Dalla data del giuramento e per la durata della carica sono sospesi di diritto dall'esercizio professionale e deve essere interrotto ogni rapporto giuridico ed economico eventualmente esistente con studi professionali italiani o esteri.

c) non è consentito esercitare, in enti pubblici, nonché in enti privati, aventi per oggetto anche non principale lo svolgimento di attività imprenditoriali, funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o revisore, né analoghe funzioni di responsabilità comunque denominate, ovvero assumere, per tali enti e imprese, incarichi di consulenza e incarichi arbitrali di qualsiasi natura. I titolari delle cariche cessano dai predetti incarichi a decorrere dal giorno del giuramento e non possono, per il tempo della permanenza in carica, percepire alcuna forma di retribuzione né fruire di alcun vantaggio relativi agli stessi incarichi.

2. Sono altresì incompatibili con le cariche di cui al precedente comma 1:

a) coloro che in proprio o in qualità di rappresentanti legali di società o di imprese private risultino vincolati con lo Stato per contratti di opere o di somministrazioni, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che importino l'obbligo di adempimenti specifici,

l'osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o l'autorizzazione è sottoposta;

b) i rappresentanti, gli amministratori e i dirigenti di società e imprese volte al conseguimento del profitto di privati e sussidiate dallo Stato con sovvenzioni continuative, o con prestazioni di garanzia, quando tali sussidi non siano concessi in forza di una legge generale dello Stato;

c) i consulenti legali e amministrativi che prestino in modo permanente la loro opera alle persone, società o imprese di cui al presenta comma 2 lettere *a)* e *b)*, vincolate allo Stato nei modi di cui alle medesime lettere;

d) coloro che controllano, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le società o le imprese private di cui al presente comma 2 lettera *a)*, ovvero che risultino poterne disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, o che comunque risultino poterne determinare le scelte e gli indirizzi.

Art. 4

Accertamento dell'incompatibilità

1. La incompatibilità di cui al precedente art. 3 è accertata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione su ricorso da chiunque presentato con la necessaria documentazione entro trenta giorni dal verificarsi della condizione di incompatibilità, e notificato entro il trentesimo giorno successivo alla presentazione ai soggetti verso i quali intende farsi valere l'incompatibilità medesima.

2. I soggetti ai quali il ricorso è stato notificato possono, entro i trenta giorni successivi alla notificazione, depositare in cancelleria scritture difensive e documenti.

3. Le parti possono chiedere un termine per la presentazione di memorie e documenti.

4. La Corte decide con sentenza, trasmessa entro i dieci giorni successivi all'adozione al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Assemblee parlamentari e al Presidente del Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni.

Art. 5

Decadenza e risoluzione di diritto

1. Al trentesimo giorno dalla data di trasmissione di cui al precedente art. 4 comma 4, qualora la situazione di incompatibilità non sia venuta meno, i contratti, le concessioni, le autorizzazioni, le sovvenzioni, i sussidi o titoli abilitativi comunque denominati di cui al precedente art. 3 comma 2 sono risolti di diritto o decadono, con salvezza dei rapporti pregressi.

Art. 6

Norma transitoria

1. La presente legge non si applica all'elezione o nomina alle cariche di cui ai precedenti articoli che abbia avuto luogo prima della sua entrata in vigore.

164.5.36

904

AGENZIA dei SERVIZI INTERPARLAMENTARI

Prot. n. 53/02/ES/lu

Ai Deputati ed ai Senatori
dei Gruppi
Democratici di Sinistra - L'Ulivo
LORO SEDI

Roma, 16 aprile 2002

L'Assemblea dei Soci dell'Agenzia dei Servizi Interparlamentari tenutasi il 10 aprile u.s. ha deliberato l'approvazione del bilancio consuntivo al 31 dicembre 2001 e del bilancio di previsione per l'anno 2002.

Il Consiglio Direttivo unitamente ai due Gruppi Parlamentari di Camera e Senato, ritiene opportuno ed utile inviare a tutti i Deputati e i Senatori la relativa documentazione e comunicare che per tutto l'esercizio in corso è stato riconfermato l'attuale Organismo Dirigente composto dal Presidente Enzo Sposetti e dai Consiglieri On. Marisa Abbondanzieri, On. Salvatore Adduce, On. Roberto Guerzoni, Sen. Giovanni Brunale e Sen. Giancarlo Pasquini.

Cordiali saluti.

Agenzia dei Servizi Interparlamentari
Il Presidente
(Enzo Sposetti)

Allegati: c.s.

VIA DELLA COLONNA ANTONINA, 41 – 00186 ROMA – TEL. (06) 69940331 r.a. – FAX (06) 69940900 – P.IVA 02000251005 – C.F. 08245680580

205

AGENZIA DEI SERVIZI INTERPARLAMENTARI

Sede: Via della Colonna Antonina n.41 – Roma

Cod. Fisc. 08246880580

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER L'ESERCIZIO 2002

Signori Soci,

Il Collegio dei Revisori dà atto che il Consiglio Direttivo nella proposta di programma dell'attività per il 2002, che sottopone ai soci per l'approvazione, ha previsto l'attività di effettuazione dei servizi resi dimensionata alle risorse attualmente a disposizione e conformemente alle esigenze manifestate dai parlamentari.

Il Collegio prende atto dell'impegno del Consiglio Direttivo di proseguire nell'assicurare una maggiore qualità dei servizi resi, favorita anche dal completamento della consegna delle attrezzature informatiche e degli uffici assegnati ai parlamentari dalle rispettive Camere di appartenenza.

La definizione di tale processo avviato nel 2000, ha consentito e consentirà all'Agenzia di non dover effettuare ulteriori investimenti diretti in strumenti informatici ed una migliore organizzazione degli uffici.

Il Collegio dà, altresì, atto che la proposta di bilancio è stata predisposta dal Consiglio Direttivo tenendo conto del programma di attività delineato, degli impegni e delle obbligazioni derivanti dai contratti di servizi stipulati con i Gruppi Parlamentari di riferimento, degli impegni economici relativi al personale dipendente in applicazione del contratto collettivo aziendale vigente e degli accordi conclusi con i collaboratori.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

alla fine della legislatura ed occorre procedere al rinnovo del contratto aziendale scaduto, almeno nella parte economica, superando la indennità di vacatio contrattuale a suo tempo determinata.

Per quanto concerne le collaborazioni professionali necessarie sono stati stipulati contratti in collaborazione coordinata e continuativa con scadenza 31 dicembre 2002 ad eccezione delle collaborazioni occorrenti per due Commissioni alla Camera ed una al Senato, per le quali si procederà appena possibile.

L'Ufficio per i rapporti con la pubblica amministrazione è stato potenziato per quanto attiene ai servizi previdenziali ed assistenziali ed è in fase di invio una informativa dettagliata destinata a tutti i senatori ed onorevoli fruitori dei servizi dell'Agenzia, finalizzata al migliori utilizzo dell'ufficio stesso.

La riorganizzazione avviata delle attività sociali ha avuto a riferimento per il Consiglio Direttivo il costante contatto con i parlamentari, i vari incontri con i Capi Gruppo di Commissione e le Assemblee dei Gruppi di riferimento e dovrà proseguire con le stesse modalità per la miglior definizione dei servizi da erogare, delle risorse a disposizione e degli aspetti contrattuali per giungere anche ad un approfondimento sulle finalità strategiche dell'Agenzia.

Il Consiglio Direttivo

902

AGENZIA DEI SERVIZI INTERPARLAMENTARI

Sede: Via della Colonna Antonina n.41 – Roma

Cod. Fisc. 08246880580

PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER L'ESERCIZIO 2002

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il programma di attività per l'esercizio 2002, riflette l'attività del primo anno intero della attuale legislatura dimensionata nell'assetto organizzativo alla risorse attualmente a disposizione e proiettata ad una maggiore qualificazione dei servizi.

Come relazionatoVi in merito al bilancio consuntivo, la sistemazione di tutti gli uffici e la consegna dei computer portatili e da tavolo ai senatori e ai deputati da parte delle rispettive Istituzioni, ci ha consentito di attrezzare gli uffici dell'ex hotel Bologna in rete con i servizi telematici del Senato e stiamo lavorando affinchè anche alla Camera, appena saranno installati tutti i computer da tavolo, si possa attrezzare una stanza per i collaboratori e dotare gli stessi e i punti di segreteria del collegamento con la rete della Camera per poter usufruire di tutti i servizi della stessa rete, quali le ricerche legislative e le informazioni istituzionali l'accesso a banche dati ed ai siti dell'informazione, con un potenziamento delle normali funzionalità internet altrimenti disponibili.

Tutto ciò produrrà servizi maggiormente qualificati senza ulteriori costi a carico dell'Agenzia per acquisti e manutenzione di attrezzature informatiche.

Per quanto attiene al personale dipendente, è stato completato l'organico necessario con l'attivazione di alcuni contratti a tempo determinato con scadenza

AGENZIA DEI SERVIZI INTERPARLAMENTARI
Via della Colonna Antonina, 41 - 00186 Roma
Assemblea dei Soci del 10 aprile 2002

BILANCIO DI PREVISIONE 2002

ENTRATE

1 - Servizi ai Parlamentari		
a) Servizi ai parlamentari Gruppo Camera e Gruppo Senato		€. 1.552.152,00
2 - Ricavi e Proventi diversi		
a) Interessi attivi da banche		€. 18.000,00
b) Ricavi Diversi		€. 7.750,00
Totale Entrate		**€. 1.577.902,00**

USCITE

3 - Costi per servizi		
a) Compensi collaborazioni	€. 404.837,00	
b) Costi diretti per servizi	€. 15.000,00	
c) Compensi a terzi	€. 30.000,00	
d) Assicurazioni	€. 1.500,00	
e) Utenze	€. 3.700,00	
f) Materiali di consumo	€. 3.800,00	
g) Manutenzioni e riparazioni	€. 5.000,00	
h) Spese pulizie uffici	€. 4.500,00	€. 468.337 ,00
4 - Costi per godimento di beni di terzi (affitti e condominio)		€. 23.300,00
5 - Costi per il personale dipendente		€. 920.000,00
6 - Ammortamenti e svalutazioni		€. 29.000,00
7 - Oneri diversi di gestione		
a) collegio revisori	€. 8.265,00	
b) rappresentanza e promozionali	€. 9.000,00	
c) Irap e altre imposte e tasse	€ 115.000,00	
d) spese varie di gestione	€. 5.000,00	€. 137.265,00
Totale Uscite		**€. 1.577.902 ,00**

p. il Consiglio Direttivo

AGENZIA DEI SERVIZI INTERPARLAMENTARI

Sede: Via della Colonna Antonina n.41 - Roma

Cod. Fisc. 08246880580

BILANCIO AL 31/12/2001

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	Anno 2001	Anno 2000
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
7) Altre immobilizz. immateriali	15.906.167	15.684.799
TOTALE I	**15.906.167**	**15.684.799**
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
3) Attrezzature industriali e commerciali	45.521.657	30.833.494
4) Altri beni	1.002.392	
TOTALE II	**46.524.049**	**30.833.494**
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1) Partecipazioni		
a) in imprese controllate	0	65.342.994
2) Crediti		
d) verso altri		
d1) esigibili entro l'esercizio successivo	15.593.443	
d2) esigibili oltre l'esercizio successivo	7.600.000	44.342.610
TOTALE III	**23.193.443**	109.685.604
TOTALE IMMOBILIZZAZ. (B) I+II+III	**85.623.659**	**156.203.897**
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
II - CREDITI		

1) Crediti verso clienti		
a) esigibili entro l'esercizio successivo	222.136.000	312.997.603
5) Crediti verso altri		
a) esigibili entro l'esercizio successivo	138.869.920	13.187.265
b) esigibili oltre l'esercizio	12.922.989	12.922.989
TOTALE II	**373.928.909**	**339.107.857**
III - ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		
4) altre partecipazioni	222.564.284	303.135.790
6) altri titoli	1.390.602.142	1.272.767.120
TOTALE III	**1.613.166.426**	**1.575.902.910**
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE:		
1) Depositi bancari	246.110.663	426.815.060
3) Denaro e valori in cassa:	4.124.450	205.750
TOTALE IV:	**250.235.113**	**427.020.810**
TOTALE ATT. CIRCOLANTE (C) II-III+I	**2.237.330.448**	**2.342.031.577**
D) RATEI E RISCONTI		
1) Ratei e risconti attivi	7.294.563	7.687.120
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	**7.294.563**	**7.687.120**
TOTALE ATTIVITA':	**2.330.248.670**	**2.505.922.594**
PASSIVO		
A) PATRIMONIO NETTO		
I - CAPITALE - FONDO COMUNE	**1.441.067.109**	**1.417.639.265**
A.IX Utile (Perdita) dell'esercizio	**955.097**	**23.427.844**
TOTALE (A) I+IX	**1.442.022.206**	**1.441.067.109**

C) TRATTAM. FINE RAPP. LAV. SUB.	**481.338.750**	**571.064.950**
D) DEBITI		
6) Debiti verso fornitori		
a1) esigibili entro l'esercizio successivo	57.871.965	83.683.181
11) Debiti tributari		
a) esigibili entro l'esercizio successivo	98.474.770	155.076.000
12) Debiti verso istit. di previdenza e sicur. soc.		
a) esigibili entro l'esercizio successivo	85.675.060	127.288.848
13) Altri debiti:		
a1) esigibili entro l'esercizio successivo	146.265.919	112.742.506
TOTALE (D) 6+11+12+13	**388.287.714**	**478.790.535**
E) RATEI E RISCONTI :		
1) ratei e risconti passivi	18.600.000	15.000.000
TOTALE (E)	**18.600.000**	**15.000.000**
TOTALE PASSIVITA'	**2.330.248.670**	**2.505.922.594**

CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.217.170.000	4.090.000.000
5) Altri ricavi e proventi:		
b) ricavi e proventi diversi	27.799.850	63.429.825
TOTALE	**3.244.969.850**	**4.153.429.825**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	**7.530.234**	**18.429.814**
7) Costi per servizi:	**1.013.582.953**	**1.343.170.098**

8) Costi per godimento di beni di terzi	**74.784.413**	**122.208.526**
9) Costi per il personale		
a) Salari e stipendi	1.414.205.185	1.793.573.029
b) Oneri sociali	417.405.988	488.574.366
c) Trattamento di fine rapporto	114.228.603	137.629.270
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobil. immateriali	29.207.632	17.746.467
b) Ammortamento delle immobil. materiali	20.001.324	15.270.016
14) Oneri diversi di gestione	**25.136.648**	**11.312.697**
TOTALE (B) (7+8+9+10+14)	**3.116.082.980**	**3.947.914.283**
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B):	**128.886.870**	**205.515.542**
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
15) Proventi da partecipazioni	**1.976.293**	
16) Altri proventi finanziari		
a) da crediti iscritti nelle immobil. da altre imp.	1.024.368	765.907
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	44.408.566	45.797.804
d) Proventi diversi dai precedenti		
d1) da crediti verso altre imprese	20.318.035	34.470.749
17) Interessi ed altri oneri finanziari		
d) interessi ed oneri finanziari verso altri	-6.618.936	-521.790
TOTALE (C) 16-17	**61.108.326**	**80.512.670**
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi straordinari		

213

b) Sopravvenienze attive	5.772.070	
c) Plusvalenze patrimoniali	775.334	
21) Oneri straordinari		
c) sopravvenienze passive	-6.868.503	-1.863.368
TOTALE PARTITE STRAOR. (E) 20-21	**-321.099**	**-1.863.368**
RISULTATI PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B)+C+E:	**189.674.097**	**284.164.844**
22) Imposte sul reddito d'esercizio:	**188.719.000**	**260.737.000**
23) Risultato dell'esercizio	955.097	**23.427.844**
26) Utile (perdita) dell'esercizio:	**955.097**	**23.427.844**

Il presente bilancio è vero e reale.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO

214

AGENZIA DEI SERVIZI INTERPARLAMENTARI

Sede: Via della Colonna Antonina n.41 - Roma

Cod. Fisc. 08246880580

BILANCIO AL 31/12/2001

NOTA INTEGRATIVA

A. PRINCIPI CONTABILI DI RIFERIMENTO

Il bilancio della Agenzia dei Servizi Interparlamentari chiuso al 31 dicembre 2001, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla presente Nota integrativa, è stato redatto, così come negli esercizi precedenti, applicando, seppur non obbligati, la normativa prevista dal D.Lgs. n.127 del 9 aprile 1991 e dal DL. 9 giugno 1994 convertito in Legge 8 agosto 1994 n.503, nel rispetto delle norme legislative vigenti, utilizzando ad integrazione di tali norme, ove applicabili, i principi contabili predisposti dai Consigli Nazionali dei Dottori e dei Ragionieri Commercialisti e, ove mancanti, quelli predisposti dall'International Accounting Standards Committee (I.A.S.C.).

Inoltre vengono fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.

B. NOTE INTRODUTTIVE

Nel corso dell'esercizio non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessarie deroghe alle disposizioni di legge in materia di rappresentazione delle voci del bilancio, salvo per quanto riguarda la voce Costi per Servizi (B.7 del conto economico) nella quale sono affluiti anche costi di modesta entità per l'acquisto di materiali di

consumo utilizzati per rendere i servizi oggetto della nostra attività, che secondo il principio contabile n.12 dei Dottori Commercialisti dovrebbero essere iscritti tra gli oneri diversi (voce B.14) o tra gli acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (Voce B.6); abbiamo ritenuto opportuno derogare a tale principio ritenendo di fornire una più facile lettura delle risultanze di bilancio, sia in considerazione della attività svolta e della non obbligatorietà della redazione del bilancio secondo la normativa prevista dal surrichiamato D.Lgs. n.127/1991, che della scelta contabile di gestire gli oneri sostenuti per rendere i servizi suddividendoli per centri di costo.

La Associazione ha conservato i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, così che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente con i quali sono posti a confronto.

I criteri di ammortamento indicati per le immobilizzazioni non hanno subito modifiche rispetto agli esercizi precedenti.

La Associazione non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci di bilancio contraddistinte da numeri arabi negli articoli 2424 e 2425 del codice civile.

C. CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione delle singole voci è stata fatta secondo i consueti criteri prudenziali e nella prospettiva della continuazione dell'attività della Associazione per il conseguimento degli scopi sociali.

I crediti ed i debiti sono iscritti al loro valore nominale.

I costi ed i ricavi sono stati considerati in base al criterio di competenza.

I ratei e risconti sono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale in applicazione del principio di correlazione dei costi e dei ricavi in ragione

d'esercizio.

Il bilancio tiene conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio.

Il bilancio tiene, inoltre, conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio conosciuti dopo la data di chiusura e fino alla data della sua redazione da parte del Consiglio Direttivo e sarà cura dello stesso Consiglio portare a conoscenza dell'Assemblea dei soci quelli che dovessero essere ulteriormente rilevati fino alla data della sua convocazione.

I criteri di valutazione adottati per le singole voci del bilancio o per gruppi omogenei di esse sono di seguito riportati, rispettando l'ordine e la numerazione di tali voci nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico.

1. ATTIVO

B) IMMOBILIZZAZIONI

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (Voce B.I)

Sono valutate secondo il criterio del costo sostenuto ed iscritte al netto degli ammortamenti conteggiati in base alla presunta durata pluriennale di utilità, in quote costanti e comunque entro i limiti di legge. Sono state iscritte con il consenso del Collegio dei Revisori dei Conti e la loro composizione e movimentazione risulta dal prospetto allegato" A" alla presente nota integrativa; esse sono relative a:

1) immobilizzazioni immateriali (voce B.I.7) per complessive lire 15.906.167, comprendono per L. 14.039.500 i residui costi da ammortizzare sostenuti nell'esercizio per la ristrutturazione della sede e recuperati in relazione della durata del contratto di locazione e per L. 1.866.667 i residui costi da ammortizzare per licenze software acquisite nel 2000 e nel 2001.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (Voce B.II)

Le variazioni subite dalle immobilizzazioni materiali rispetto all'esercizio precedente sono illustrate nel prospetto allegato "B" e sono relative a:

1) Attrezzature industriali e commerciali (Voce B.II.3): si sono incrementate di Lire 34.608.212 per l'acquisto di macchine elettroniche e del nuovo impianto telefonico;

2) Altri beni (Voce B.II.4): si sono incrementati di lire 1.083.667 rispetto all'esercizio precedente per l'acquisto di un apparecchio di climatizzazione.

Le immobilizzazioni materiali di cui ai precedenti punti sono state valutate al costo sostenuto al netto dei relativi ammortamenti ed i loro valori sono conformi al valore d'uso, per cui non si è resa necessaria alcuna svalutazione.

Gli ammortamenti sono calcolati per quote costanti secondo le aliquote previste dal D.M. 31 dicembre 1988; in quanto corrispondono alla residua possibilità di utilizzazione dei beni.

Tutte le immobilizzazioni materiali sono esposte in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento; la loro composizione e movimentazione risulta dai prospetti allegati "C" e "D".

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE (Voce B.III)

Partecipazioni: non esistono al 31.12.2001, essendosi totalmente decrementate rispetto all'esercizio precedente in quanto la Agint Service S.r.l., per la quale è stata revocata la sentenza di fallimento erroneamente emessa nel passato ed essendosi conseguentemente conclusa la fase di liquidazione con effetto dal 30 luglio 1997. L'importo di L. 65.342.994 è stato imputato tra i crediti diversi in quanto dovrà essere recuperato a seguito di disposizione del giudice fallimentare

- Crediti Verso altri:

sono composti dai crediti immobilizzati sottoindicati che prevediamo siano principalmente

esigibili oltre l'esercizio 2001:

Acconto IRPEF sul TFR		3.448.075
Quota interessi 2001 acconto IRPEF sul TFR		345.368
Depositi cauzionali		19.400.000
Totale a bilancio	L.	23.193.443

C) ATTIVO CIRCOLANTE

CREDITI (C.II)

I Crediti compresi nell'Attivo circolante sono direttamente collegati alle attività caratteristiche della Associazione e, suddivisi per natura nello Stato Patrimoniale e sono esposti suddividendoli secondo il periodo di esigibilità.

I crediti sono iscritti al valore nominale, che corrisponde presumibilmente a quello di realizzazione secondo ragionevole apprezzamento in ordine alla esigibilità dei crediti stessi e sono relativi alle sottoindicate principali categorie:

- Crediti verso clienti (voce C.II.1) rappresenta il saldo al 31/12/2001 per servizi resi anche per fatture da emettere;
- Crediti verso altri (Voce C.II.5) comprende i seguenti crediti esposti secondo il periodo di esigibilità:

Vs. Erario per IVA	10.293.813
Vs. Erario per credito IRPEG - IRAP	51.789.085
Vs. Erario per rimborso IRPEG Agint Service S.r.l.	7.646.989
Vs. Erario per rimborso I.V.A. Agint Service S.r.l.	5.276.000
Vs. Inail	2.709.064
Cedole in corso di maturazione	12.605
Da banche per interessi attivi	2.938.317

Anticipi a fornitori		895.970
Crediti diversi		70.231.066
Totale a bilancio	L.	151.792.909

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI (Voce C.III)

Riguardano i titoli gestiti per nostro conto dalla BNL ed espongono alla voce 4 le partecipazioni azionarie non qualificate e alla voce 6 i titoli di stato, che comprendono altresì un modesto investimento diretto in CCT,.

DISPONIBILITA' LIQUIDE (Voce C.IV)

Delle Disponibilità liquide fanno parte i depositi di seguito elencati, nonché gli assegni ed i valori presenti in cassa alla chiusura dell'esercizio, tutti valutati al valore nominale:

depositi presso Istituti di Credito		246.110.663
denaro e valori in cassa		4.124.450
Totale a bilancio	L.	250.235.113

D) RATEI RISCONTI ATTIVI

Nei Ratei attivi sono iscritti i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi, mentre nei Risconti attivi sono iscritti costi sostenuti nell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi; si riferiscono alle sottoelencate voci:

RATEI ATTIVI

Per L. 5.772.025 sono relativi agli interessi attivi maturati al 31.12.2001 sui depositi cauzionali dei contratti di locazione e nell'investimento in CCT e liquidati nel 2002.

RISCONTI ATTIVI

Sono relativi ai sottoelencati costi sostenuti nel 2001 e di competenza dell'esercizio 2002:

220

Scarto negoziazione titoli		111.438
Telefono		584.600
Abbonamenti		481.500
Canoni assistenza tecnica		345.000
Totale a bilancio	L.	1.522.538

- VARIAZIONI DELL'ATTIVO

Le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio nelle voci esposte nell'Attivo dello Stato patrimoniale sono riportate nel prospetto allegato sotto la lettera "E"

2. PASSIVO

PATRIMONIO NETTO

CAPITALE (Voce A.I)

Il Capitale della Associazione è costituito dal Fondo Comune che si è incrementato nell'esercizio per l'avanzo di gestione dell'esercizio precedente di L. 23.427.844

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

Non esistono.

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

La Associazione ha provveduto ad effettuare per i propri dipendenti gli accantonamenti derivanti dalle norme vigenti in materia e dal contratto collettivo aziendale applicato, che hanno comportato, nel Fondo trattamento di fine rapporto lavoro subordinato, i movimenti di seguito riepilogati, compreso l'utilizzo effettuato nel corso dell'esercizio a seguito delle dimissioni di dipendenti e di anticipazioni erogate:

Fondi alla fine dell'esercizio precedente	571.064.950
+ accantonamenti di competenza dell'esercizio	89.176.182
- utilizzi per erogazione di anticipazioni	-29.807.205

- utilizzi per dimissioni dipendenti		-147.629.044
- imposta sostitutiva su rivalutazione		-1.466.133
Fondi alla fine dell'esercizio	L.	481.338.750

DEBITI

I debiti sono raggruppati nello Stato patrimoniale in relazione alla natura del soggetto creditore, e sono tutti con scadenza entro l'esercizio successivo. Tutti i debiti sono iscritti per l'importo dovuto in base al rapporto esistente con il soggetto creditore.

- I debiti verso fornitori comprendono anche i debiti per fatture da ricevere.

- I debiti tributari sono relativi a:

Erario c/ritenute lavoro autonomo		42.116.000
Erario c/ritenute collaboratori		5.925.063
Erario c/ritenute lavoro dipendente		50.433.707
Totale a bilancio	L.	98.474.770

- I debiti verso Istituti di previdenza riguardano:

INPS per lavoro dipendente		71.663.069
INPS per previdenza separata lav. autonomo		5.605.271
Fondi di previdenza dirigenti		8.406.720
Totale a bilancio	L.	85.675.060

- I debiti verso altri sono relativi:

Vs. dipendenti per retribuzioni		70.263.000
Vs. dipendenti per 14^ mensilità		43.367.700
Vs. dipendenti per ferie e permessi non goduti		26.601.775
Sindacati per ritenute		745.175
Creditori diversi		5.288.269

Totale a bilancio	L.	146.265.919

E) RATEI RISCONTI PASSIVI

I ratei passivi per L. 18.600.000 sono relativi alle stime effettuate per gli esercizi precedenti e nel 2001 per rifiuti solidi urbani regolarizzati nei primi mesi dell'esercizio corrente con il Comune di Roma.

- VARIAZIONI DEL PASSIVO

Le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio nelle voci esposte nel Passivo dello stato patrimoniale sono riportate nel prospetto allegato sotto la lettera "F".

CONTI ECONOMICI

1) VALORE DELLA PRODUZIONE

- La voce A1 è costituita dai ricavi relativi alle attività tipiche per un totale di L. 3.207.170.000.

- Gli altri ricavi e proventi (Voce A5) per L. 26.384.145 comprendono rimborsi dei costi per l'uso delle sedi, modeste sopravvenienze attive gestionali oltre arrotondamenti ed abbuoni.

2) COSTI DELLA PRODUZIONE

- La voce B6 materie prime, sussidiarie, di consumo e merci rileva i costi sostenuti per l'acquisto di cancelleria e di beni di consumo per gli uffici.

- La voce B7 comprende i costi sostenuti per i sottoelencati servizi:

Costi diretti di produzione, comprensivi dei compensi a	
terzi per collaborazioni di carattere specialistico	832.711.224
Altri compensi a terzi	84.760.000
Compensi collegio sindacale ed oneri accessori	16.000.000
Corsi formazione personale - collaboratori	18.650.002

Assicurazioni		3.115.800
Utenze		12.887.943
Spedizioni - trasporti - postali		7.203.775
Manutenzioni e riparazioni		11.595.888
Spese di rappresentanza		9.916.321
Spese per pulizia uffici		16.742.000
Totale a bilancio	L.	1.013.582.953

- La voce B8 comprende i canoni di locazione degli immobili a disposizione, comprese le spese condominiali.

- I costi per il personale (voce B9), suddivisi nel Conto economico per natura della spese, sono ammontati a complessive L. 1.945.839.776

Al 31 dicembre 2001 erano in servizio 26 unità lavorative, con le seguenti qualifiche:

Dirigenti	n. 1
Impiegati con contratto a tempo indeterminato	n. 25
Totale	n. 26

- Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali (voce B.10.a)

Le quote a carico dell'esercizio sono complessivamente di L. 29.207.632 e si riferiscono all'ammortamento dei cespiti di cui alla voce dell'attivo B.I.7 dello Stato Patrimoniale: altre immobilizzazioni immateriali, come risulta dall'allegato prospetto "A".

- Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali (voce B.10.b)

Gli ammortamenti ordinari contabilizzati nell'esercizio, pari a L. 20.001.324, sono relativi ai cespiti di cui alla voce B.II dello Stato patrimoniale e sono esposti analiticamente nel prospetto allegato sotto la lettera "C".

- La voce B14 oneri diversi di gestione per complessive L. 25.136.647 comprende modesti

costi di carattere generale e l'importo stimato dell'imposta sui rifiuti solidi urbani, in L. 3.600.000, l'importo di L. 8.000.000 relativo al contributo liberale alla Associazione umanitaria Emergency – Onlus e sopravvenienze passive gestionali per L. 3.894.714..

3) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Oltre quanto già relazionatoVi in merito alle voci dello stato patrimoniale, Vi precisiamo:

- i proventi di cui al punto 15 c sono relativi per L. 1.976.293 a dividendi da partecipazione non qualificata di cui alla gestione bilanciata BNL.
- gli altri proventi di cui al punto 16.a sono relativi a:

interessi sull'acconto di imposta sul TFR		345.368
interessi su depositi cauzionali		679.000
Totale a bilancio	L.	1.024.368

- gli altri proventi di cui al punto 16.c sono relativi ai proventi diversi dai dividendi delle gestioni bilanciata e finanziaria di cui abbiamo relazionato nelle voci dello stato patrimoniale, relativi ai titoli diversi dalle partecipazioni.
- gli altri proventi di cui al punto 16.d sono relativi a:

interessi attivi bancari		20.292.929
interessi attivi altri		25.106
Totale a bilancio	L.	20.318.035

- gli interessi passivi ed oneri finanziari di cui al punto 17d sono relativi a:

commissioni ed oneri bancari	387.891
interessi passivi	16.471
perdite e minusvalenze su partecipazioni e altri titoli	6.214.574
Totale a bilancio	6.618.936

5) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

- le sopravvenienze attive per L. 5.772.070 sono scaturite principalmente da debiti inesigibili;
- le plusvalenze patrimoniali per L. 775.334 sono scaturite dalla cessione di alcuni beni strumentali effettuate in occasione del trasferimento della sede sociale dal secondo al terzo pianto di via della Colonna Antonina n. 41;
- sopravvenienze passive per L. 6.868.503 sono scaturite da crediti non esigibili.

6) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

Sono relative all'IRPEG per L. 69.696.000, all'IRAP per L. 119.023.000

7) RISULTATO DELL'ESERCIZIO

L'utile netto dell'esercizio è pari a L.955.097 ed incrementerà il fondo comune, come previsto dallo statuto sociale.

Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

CONCLUSIONI

Si ritiene che non ci siano ulteriori informazioni da fornire oltre a quelle sopraindicate e Vi proponiamo approvare il bilancio così come presentatoVi.

Il Consiglio direttivo

226.

AGENZIA DEI SERVIZI INTERPARLAMENTARI

Sede: Via della Colonna Antonina n.41 - Roma

Cod. Fisc. 08246880580

BILANCIO AL 31/12/2001

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO SULLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2001

Signori soci,

l'esercizio chiuso il 31/12/2001 è stato caratterizzato dalla gestione relativa a cinque mesi della precedente legislatura e a sette mesi della nuova legislatura che ha visto sensibilmente diminuire il numero dei parlamentari di riferimento e di conseguenza le risorse a disposizione.

Come relazionatoVi in occasione della presentazione del programma di attività per l'esercizio 2001, nel quale il Consiglio Direttivo allora in carica aveva già esplicitato i meccanismi da attivare in presenza di un eventuale ridimensionamento dell'attività sociale, quali la non riattivazione dei contratti a tempo determinato di alcuni dipendenti e di alcuni collaboratori la cui scadenza corrispondeva con la fine della legislatura, come poi è avvenuto data la significativa variazione verificatasi nelle risorse a disposizione.

In tale ottica di estrema cautela, con la rappresentanza sindacale era stato raggiunto un accordo di transizione con il quale veniva riconosciuta alle dipendenti una indennità di vacatio contrattuale, in attesa di definizione del nuovo contratto di lavoro dopo l'inizio della nuova legislatura e si era provveduto a disdettare il contratto di locazione dell'ufficio posto al secondo piano di via della Colonna Antonina n. 41, più oneroso di quello dell'attuale sede del terzo piano nel quale ci siamo trasferiti nel maggio del 2001.

L'attuale Consiglio Direttivo è stato notevolmente impegnato nel proseguimento di una gestione che, congiuntamente alla riduzione di tutti i costi, producesse una qualificazione dei servizi erogati anche in collegamento con i servizi resi dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei Deputati.

E' stata, infatti, ultimata la sistemazione di tutti gli uffici per i parlamentari con l'ultimo trasferimento dei deputati da Palazzo Valdina a Palazzo Marini; sono stati consegnati da parte del Senato tutti i computer portatili ai senatori ed installati tutti quelli da tavolo, da parte della Camera sono stati consegnati tutti i computer portatili ai deputati e stanno per essere installati quelli da tavolo.

Questo ha consentito alla Agenzia di attrezzare presso gli uffici dell'ex hotel "Bologna" una stanza per i collaboratori e di dotare gli stessi e le segreterie di computer collegati con la rete del Senato: ciò permette di usufruire di tutti i servizi di quella rete, quali ricerche legislative, informazioni istituzionali, accesso a banche dati e ai siti dell'informazione, con un potenziamento delle normali funzionalità internet altrimenti disponibili.

Il Consiglio Direttivo negli ultimi mesi dell'anno ha svolto, altresì, una intensa attività per la definizione dell'organico del personale, delle collaborazioni professionali necessarie e del potenziamento dell'ufficio rapporti pubblica amministrazione, attività che si è perfezionata nei primi mesi del 2002.

Come è a Vostra conoscenza, il mandato conferito il 24 luglio 2001 all'attuale Consiglio Direttivo ed al Presidente giunge a termine in data odierna con l'approvazione del bilancio consuntivo da parte dell'Assemblea dei soci, con la conseguenza che occorre, ai sensi dello statuto sociale, provvedere in merito.

Il Consiglio Direttivo

998

AGENZIA DEI SERVIZI INTERPARLAMENTARI

Sede: Via della Colonna Antonina n.41 – Roma

Cod. Fisc. 08246880580

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL BILANCIO AL 31/12/2001

Signori Soci,

abbiamo esaminato il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2001, rappresentato dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa e corredato dalla relazione sulla gestione, per il quale il Consiglio Direttivo, seppur non obbligato, ha confermato la scelta della veste prevista dagli art.2423 e seguenti del codice civile.

Nel corso dell'esercizio il Collegio dei Revisori ha proceduto al controllo formale dell'amministrazione e vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto sociale, partecipando alle sedute del Consiglio Direttivo ed effettuando le verifiche dovute ex art.2403 del codice civile.

Sulla base dei controlli espletati e degli accertamenti effettuati rileviamo, in via preliminare, che il bilancio che viene sottoposto alla Vostra approvazione corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; sulla base di tali controlli, il Collegio può attestare di non aver rilevato violazione degli adempimenti previsti dalle normative in materia e dallo statuto e che, per quanto riguarda la forma ed il contenuto, esso è redatto nel rispetto delle vigenti normative e con l'applicazione dei criteri esposti nella nota integrativa al bilancio.

Il nostro esame sul bilancio è stato effettuato secondo i Principi di Comportamento del Collegio sindacale raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti, e in conformità a tali principi, abbiamo fatto riferimento alle norme di legge che disciplinano il bilancio d'esercizio interpretate e integrate dai corretti principi contabili enunciati dai Consigli nazionali dei Dottori commercialisti e dei Ragionieri.

Le voci dello stato patrimoniale e del conto profitti e delle perdite rappresentano la composizione del patrimonio sociale e del risultato economico conseguito nell'esercizio, in conformità ai risultati delle scritture contabili nelle quali sono regolarmente annotate le operazioni di gestione effettuate nell'esercizio.

Nel corso dell'esercizio non si sono verificati casi eccezionali che abbiano richiesto deroghe alle disposizioni del codice civile in materia di rappresentazione delle voci del bilancio.

Nella redazione del bilancio sono stati conservati i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, così che i valori esposti sono comparabili con quelli del bilancio dell'esercizio precedente con i quali sono posti a confronto.

Il bilancio sottoposto al Vostro esame ed all'approvazione dell'Assemblea, presenta le seguenti risultanze riepilogative:

Stato Patrimoniale

Attivo

Immobilizzazioni:

Immobilizzazioni immateriali	15.906.167

Immobilizzazioni materiali	46.524.049
Immobilizzazioni finanziarie	23.193.443
Attivo circolante:	
Crediti	373.928.909
Attività finanziarie che non costituiscono immobiliz.	1.613.166.426
Disponibilità liquide	250.235.113
Ratei e risconti attivi	7.294.563
Totale	**2.330.248.670**

Passivo

Patrimonio netto	1.441.067.109
Utile d'esercizio	955.097
Trattamento Fine rapporto	481.338.750
Debiti	388.287.714
Ratei e risconti passivi	18.600.000
Totale	**2.330.248.670**

Conto economico

Valore della produzione	3.244.969.850
Costi della produzione	-3.116.082.980
Differenza	**128.886.870**
Proventi ed oneri finanziari	61.108.326
Proventi ed oneri straordinari	-321.099
Risultato prima delle imposte	**189.674.097**
Imposte sul reddito	188.719.000
Utile di esercizio	**955.097**

Le voci dello stato patrimoniale e del conto profitti e delle perdite rappresentano la composizione del patrimonio sociale e del risultato economico conseguito nell'esercizio, in conformità ai risultati delle scritture contabili nelle quali sono regolarmente annotate le operazioni di gestione effettuate nell'esercizio.

Sulla base dei controlli espletati e degli accertamenti effettuati rileviamo, in via preliminare, che il bilancio che viene sottoposto alla Vostra approvazione corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e che, per quanto riguarda la forma ed il contenuto, esso è redatto nel rispetto delle vigenti normative e con l'applicazione dei criteri esposti nella nota integrativa al bilancio.

A tali criteri, analiticamente verificati per le diverse voci, esprimiamo la nostra adesione, attraverso la sottoscrizione del bilancio presentato al Vostro esame.

Per quanto attiene alle singole poste di bilancio, Vi attestiamo che:

- le immobilizzazioni immateriali sono relative ai costi di ristrutturazione delle sedi e delle licenze software, sulle cui modalità di recupero il Collegio concorda;
- le immobilizzazioni materiali sono valutate al costo di acquisto al netto dei relativi fondi di ammortamento; il costo residuo al 31/12/2001 ammontava a L. 46.524.049;
- i crediti di funzionamento sono iscritti nell'attivo al loro valore nominale in quanto il Consiglio direttivo ha ritenuto che tale sia il loro valore di realizzo;
- i debiti sono iscritti in bilancio al loro valore nominale;

932

- i ratei e i risconti, sia attivi che passivi, sono scaturiti dalla determinazione dei componenti positivi e negativi di reddito di competenza dell'esercizio ed il Collegio ne ha verificato la conformità dell'ammontare ai criteri previsti dal quinto comma dell'art.2424 bis cod. civ.;

- i costi e i ricavi sono stati rilevati ed iscritti in base al criterio di competenza economico e temporale;

- gli ammortamenti sono stati calcolati sulla base del reale deperimento di beni, rispettando altresì la normativa fiscale;

- il fondo trattamento di fine rapporto di L. 481.338.750 è stato determinato in conformità delle leggi vigenti e del contratto collettivo aziendale adottato;

Esprimiamo, pertanto, parere favorevole all'approvazione della proposta di bilancio così come predisposta dal Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Fabio Fazio

AGENZIA DEI SERVIZI INTERPARLAMENTARI
Via della Colonna Antonina, 41 - 00186 Roma
Assemblea dei Soci del 10 aprile 2002

BILANCIO DI PREVISIONE 2002

ENTRATE

1 - Servizi ai Parlamentari		
a) Servizi ai parlamentari Gruppo Camera e Gruppo Senato		€. 1.552.152.00
2 - Ricavi e Proventi diversi		
a) Interessi attivi da banche		€. 18.000,00
b) Ricavi Diversi		€. 7.750,00
Totale Entrate		**€. 1.577.902,00**

USCITE

3 - Costi per servizi		
a) Compensi collaborazioni	€. 404.837,00	
b) Costi diretti per servizi	€. 15.000,00	
c) Compensi a terzi	€. 30.000,00	
d) Assicurazioni	€. 1.500,00	
e) Utenze	€. 3.700,00	
f) Materiali di consumo	€. 3.800,00	
g) Manutenzioni e riparazioni	€. 5.000,00	
h) Spese pulizie uffici	€. 4.500,00	€. 468.337 ,00
4 - Costi per godimento di beni di terzi (affitti e condominio)		€. 23.300,00
5 - Costi per il personale dipendente		€. 920.000,00
6 - Ammortamenti e svalutazioni		€. 29.000,00
7 - Oneri diversi di gestione		
a) collegio revisori	€. 8.265,00	
b) rappresentanza e promozionali	€. 9.000,00	
c) Irap e altre imposte e tasse	€ 115.000,00	
d) spese varie di gestione	€. 5.000,00	€. 137.265,00
Totale Uscite		**€. 1.577.902 ,00**

p. il Consiglio Direttivo

234

AGENZIA DEI SERVIZI INTERPARLAMENTARI

Sede: Via della Colonna Antonina n.41 – Roma

Cod. Fisc. 08246880580

PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER L'ESERCIZIO 2002

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il programma di attività per l'esercizio 2002, riflette l'attività del primo anno intero della attuale legislatura dimensionata nell'assetto organizzativo alla risorse attualmente a disposizione e proiettata ad una maggiore qualificazione dei servizi.

Come relazionatoVi in merito al bilancio consuntivo, la sistemazione di tutti gli uffici e la consegna dei computer portatili e da tavolo ai senatori e ai deputati da parte delle rispettive Istituzioni, ci ha consentito di attrezzare gli uffici dell'ex hotel Bologna in rete con i servizi telematici del Senato e stiamo lavorando affinchè anche alla Camera, appena saranno installati tutti i computer da tavolo, si possa attrezzare una stanza per i collaboratori e dotare gli stessi e i punti di segreteria del collegamento con la rete della Camera per poter usufruire di tutti i servizi della stessa rete, quali le ricerche legislative e le informazioni istituzionali l'accesso a banche dati ed ai siti dell'informazione, con un potenziamento delle normali funzionalità internet altrimenti disponibili.

Tutto ciò produrrà servizi maggiormente qualificati senza ulteriori costi a carico dell'Agenzia per acquisti e manutenzione di attrezzature informatiche.

Per quanto attiene al personale dipendente, è stato completato l'organico necessario con l'attivazione di alcuni contratti a tempo determinato con scadenza

alla fine della legislatura ed occorre procedere al rinnovo del contratto aziendale scaduto, almeno nella parte economica, superando la indennità di vacatio contrattuale a suo tempo determinata.

Per quanto concerne le collaborazioni professionali necessarie sono stati stipulati contratti in collaborazione coordinata e continuativa con scadenza 31 dicembre 2002 ad eccezione delle collaborazioni occorrenti per due Commissioni alla Camera ed una al Senato, per le quali si procederà appena possibile.

L'Ufficio per i rapporti con la pubblica amministrazione è stato potenziato per quanto attiene ai servizi previdenziali ed assistenziali ed è in fase di invio una informativa dettagliata destinata a tutti i senatori ed onorevoli fruitori dei servizi dell'Agenzia, finalizzata al migliori utilizzo dell'ufficio stesso.

La riorganizzazione avviata delle attività sociali ha avuto a riferimento per il Consiglio Direttivo il costante contatto con i parlamentari, i vari incontri con i Capi Gruppo di Commissione e le Assemblee dei Gruppi di riferimento e dovrà proseguire con le stesse modalità per la miglior definizione dei servizi da erogare, delle risorse a disposizione e degli aspetti contrattuali per giungere anche ad un approfondimento sulle finalità strategiche dell'Agenzia.

Il Consiglio Direttivo

AGENZIA DEI SERVIZI INTERPARLAMENTARI

Sede: Via della Colonna Antonina n.41 – Roma

Cod. Fisc. 08246880580

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER L'ESERCIZIO 2002

Signori Soci,

Il Collegio dei Revisori dà atto che il Consiglio Direttivo nella proposta di programma dell'attività per il 2002, che sottopone ai soci per l'approvazione, ha previsto l'attività di effettuazione dei servizi resi dimensionata alle risorse attualmente a disposizione e conformemente alle esigenze manifestate dai parlamentari.

Il Collegio prende atto dell'impegno del Consiglio Direttivo di proseguire nell'assicurare una maggiore qualità dei servizi resi, favorita anche dal completamento della consegna delle attrezzature informatiche e degli uffici assegnati ai parlamentari dalle rispettive Camere di appartenenza.

La definizione di tale processo avviato nel 2000, ha consentito e consentirà all'Agenzia di non dover effettuare ulteriori investimenti diretti in strumenti informatici ed una migliore organizzazione degli uffici.

Il Collegio dà, altresì, atto che la proposta di bilancio è stata predisposta dal Consiglio Direttivo tenendo conto del programma di attività delineato, degli impegni e delle obbligazioni derivanti dai contratti di servizi stipulati con i Gruppi Parlamentari di riferimento, degli impegni economici relativi al personale dipendente in applicazione del contratto collettivo aziendale vigente e degli accordi conclusi con i collaboratori.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

164.5.37

Ministero degli Affari Esteri

ISTITUTO DIPLOMATICO
"Mario Toscano"

Roma, 17/4/2002

IL DIRETTORE

Riporto qui di seguito l'elenco dei prossimi *incontri* che avranno luogo all'Istituto Diplomatico - Via di Villa Madama, 250 - ai quali, data l'autorevolezza degli oratori e la rilevanza degli argomenti, spero vivamente possa partecipare.

➢ **martedì 7 maggio** ore 18.00: presentazione dello studio sulle *"Armi Leggere, Guerre Pesanti. Il ruolo dell'Italia nella produzione e nel commercio internazionale"*, studio realizzato dalla Direzione Generale degli Affari Politici del Ministero degli Esteri e dall'Archivio Disarmo. Interverranno: il Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri, Sen. Alfredo Luigi Mantica, i Proff. Fabrizio Battistelli e Maurizio Simoncelli, rispettivamente Segretario Generale e membro dell'Archivio Disarmo. Modererà il Cons. Amb. Alessandro Cevese, Capo dell'Uff. V della Direzione Generale Affari Politici.

➢ **martedì 14 maggio** ore 17.00: *"Churcill e l'Italia 1940-1945: dalla sua lettera a Mussolini del 16/5/1940 al suo intervento alla Conferenza di Potsdam del 20/7/1945"*, con i proff. Massimo De Leonardis ed Antonio Varsori, ordinari di Storia delle Relazioni Internazionali, rispettivamente dell'Università Cattolica di Milano e del "Cesare Alfieri" dell'Università di Firenze; ed il Cons. Amb. Pietro Sebastiani, diplomatico studioso dell'argomento. Dirigerà il dibattito, che trae lo spunto dal recente libro di Antonio Spinosa "Churcill, il nemico degli italiani" edito da Mondadori, il Dott. Gianni Bisiach, giornalista storico della RAI. Sarà presente l'autore.

➢ **mercoledì 22 maggio** ore 17.00: *"Obiettivo Diplomazia: dalla tradizione alla post-modernità"*. Con questa Tavola Rotonda si conclude il ciclo iniziato nel febbraio scorso, d'intesa con il Circolo di Studi Diplomatici, sul ruolo della carriera in un momento di ampie trasformazioni e vivace dibattito. Parteciperanno il Prof. Domenico De Masi, che ne analizzerà gli aspetti socio-organizzativi, il Prof. Fabio Grassi Orsini, che ne traccerà l'excursus storico ed il Min. Plen. Giampiero Massolo, Vice Segretario Generale del Ministero degli Esteri. Modererà l'Amb. Luigi Vittorio Ferraris, Presidente del Circolo Studi Diplomatici.

Con viva cordialità,

(Franco Mistretta)

A fini organizzativi, si prega di voler gentilmente dare indicazioni circa la propria partecipazione ai suddetti incontri, inoltrando allo scrivente Istituto il presente modulo, opportunamente compilato, al fax n. ***06/36914828****, ovvero telefonicamente, allo* ***06/36914848***

07/05/2002 ore 18.00	*Armi Leggere, Guerre Pesanti Il ruolo dell'Italia nella produzione e nel commercio internazionale"*	**SI**	**NO**
14/05/2002 ore 17.00	*Churcill e l'Italia 1940-1945: dalla sua lettera a Mussolini del 16/5/1940 al suo intervento alla Conferenza di Potsdam del 20/7/1945*	**SI**	**NO**
22/05/2002 ore 17.00	*Obiettivo Diplomazia: dalla tradizione alla post-modernità*	**SI**	**NO**

Sen. Francesco De Martino
Comm. Permanente Affari Esteri, Emigrazione
Senato della Repubblica
Palazzo Madama - Corso Risorgimento
00186 ROMA

164. 5. 38
238

Camera dei Deputati

Roma, 19 Aprile 2002

Cara/o Collega,

le isole minori italiane e del Mediterraneo rappresentano una preziosa risorsa dal punto di vista culturale, paesaggistico, turistico ed economico in generale. Esse rappresentano un elemento di grande attrattiva del nostro territorio ed una opportunità di sviluppo economico di aree svantaggiate e marginali legato a progetti di tutela e valorizzazione della natura, ma anche del turismo, delle produzioni agricole tipiche o tradizionali, della pesca artigianale, del paesaggio e delle tante testimonianze archeologiche, storiche e artistiche che tali isole custodiscono. L'importanza di questo patrimonio per l'economia del Paese in generale e di talune regioni in particolare, tuttavia, contrasta con la debolezza di tali realtà: caratterizzate da scarsa consistenza demografica e da problemi antichi, tanto noti quanto, spesso, trascurati dalle autorità ai vari livelli istituzionali, quali, solo per citarne alcuni, la continuità territoriale, l'approvigionamento idrico, lo smaltimento dei rifiuti, la tutela delle coste, la riqualificazione dell'offerta turistica.

A dire il vero negli ultimi tempi qualcosa comincia a muoversi, si pensi ad esempio, al riconoscimento a livello istituzionale dell'insularità minore, operato con la riforma delle autonomie locali dell'agosto 1999 che, all'articolo 5, prevede la possibilità per i comuni di un'isola o arcipelago di associarsi nella comunità isolana, oppure al buon lavoro fatto dalla Commissione ambiente del Senato che nella precedente legislatura aveva approntato un testo, risultante dall'unificazione di diverse proposte di legge, sullo sviluppo sostenibile delle isole minori (peraltro opportunamente riproposto da alcuni colleghi in questa legislatura) o, ancora, all'ultima finanziaria che contiene uno stanziamento, forse non ingentissimo ma, comunque, significativo, per l'adozione urgente di misure per la salvaguardia ambientale e lo sviluppo socio-economico delle piccole isole.

Le isole minori hanno bisogno di infrastrutture e servizi che elevino la sicurezza e la qualità della vita delle popolazioni residenti e che siano il presupposto per un turismo sostenibile, consapevole e destagionalizzato che contribuisca ad arrestare lo spopolamento e quindi il degrado e la banalizzazione turistica di tali territori e la perdita di tradizioni uniche ed irripetibili. Hanno bisogno che la loro peculiarità territoriale sia maggiormente considerata dalla legislazione statale e regionale, chiedono che scuola, sanità e giustizia non siano ridimensionate, come talvolta alcune iniziative farebbero pensare, pretendono garanzie nella sicurezza dei collegamenti con la terraferma sia per i residenti che per i turisti.

I temi della portualità e della mobilità interna devono essere affrontati con urgenza e determinazione, nel più rigoroso rispetto dell'ambiente naturale, anzi proprio per consentire la raggiungibilità durante tutto l'anno dei numerosi parchi marini già oggi presenti in molte isole. A proposito della mobilità vale la pena sottolineare la meritevole iniziativa del Ministero dell'ambiente, consistente nella fornitura di motorini e biciclette elettrici, che costituisce la prima fase di un progetto finalizzato allo sviluppo di una mobilità turistica e residenziale eco-compatibile e che si inserisce nell'ambito del più ampio Accordo di programma Minamb-ENEA che favorirà, oltre alla mobilità sostenibile, l'uso delle fonti rinnovabili, eoliche e solari, per raggiungere l'autosufficienza energetica.

Per tutto questo e per altro ancora ritengo utile dar vita all'**Associazione Parlamentare Amici delle Isole Minori**: Ti invito pertanto al primo incontro che si terrà il giorno 15 maggio alle ore 19.30 presso la Sala della Sacrestia di Vicolo Valdina.

Ti prego in ogni caso di restituirmi il modulo allegato, in modo che potrò fare affidamento sulla tua disponibilità ad interessarti di questa tematica, anche nel caso tu non possa partecipare all'incontro.

Grazie per l'attenzione.

On. Pierluigi Mantini

ASSR

240

Modulo di adesione all'Associazione Parlamentare Amici delle Isole Minori

Con la presente dichiaro di aderire all'Associazione parlamentare Amici delle Isole Minori e in particolare desidero (barrare con una crocetta):

	essere informato sulle iniziative dell'Associazione Parlamentari Amici delle Isole Minori
	partecipare alle riunioni e/o incontri con le associazioni che seguono le problematiche delle Isole Minori
	collaborare in prima persona alla definizione di strategie e modalità di intervento per promuovere lo sviluppo ecosostenibile delle Isole Minori

NOME_____

_____

COGNOME_____

_____

GRUPPO

PARLAMENTARE_____

TELEFONO_____

FAX_____

FIRMA_____

Eventuali suggerimenti:

Per la restituzione è sufficiente, una volta compilato il modulo, ripiegare il foglio, imbustarlo ed inviarlo a: on. Pierluigi Mantini - Camera dei deputati - CASELLA

ON. MANTINI

164.5.39
242

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FALOMI,

Riordino degli istituti di vigilanza privata e delle attribuzioni delle guardie particolari giurate.

Onorevoli colleghi!- In una situazione "d'emergenza criminalità" si fa più forte il desiderio di sicurezza. Da più parti si leva la richiesta di maggiori controlli territoriali e di tutela della persona e dei suoi beni, sia morali che terreni.

Attualmente le Forze dell'ordine non sono in grado di garantire al massimo il controllo della criminalità: l'emergenza dell'immigrazione clandestina sulle nostre coste ha assorbito numerosi reparti di esse, lasciando poco coperti altri settori(lotta all'usura, ai sequestri, pattugliamento nelle ore notturne, eccetera). L'impegno e la lotta alla criminalità mafiosa da parte delle Forze dell'ordine, dell'arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, che hanno portato ad innumerevoli successi, hanno contribuito alla diminuzione di tale criminalità a scapito della cosiddetta "microcriminalità, per l'impossibilità di controllare al meglio il territorio.

In questo quadro si colloca l'esigenza di dare una disciplina chiara e completa alla materia della vigilanza privata e delle guardie particolari private, che a tutt'oggi è regolata, in gran parte, dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dal regio decreto- legge 12 novembre del 1936, n. 2144, convertito dalla del 3 aprile 1937, n. 526. La normativa, certamente completa relativamente ai tempi in cui fu concepita, risulta ora frammentaria, inadeguata e contraddittoria.

La presente proposta di legge è composta da 21 articoli ed ha lo scopo di fornire un quadro normativo certo con l'intento d'istituire un servizio pubblico poliedrico in supporto alle Forze dell'ordine attuali, e differenziato per settori d'intervento: servizio di tutela e di scorta per le persone e le autorità; servizio di ordine pubblico per conto dei comuni; servizio d'indagine per conto dell'amministrazione giudiziaria. Si istituisce, così, una nuova figura di pubblico ufficiale a tutti gli effetti di legge, con una preparazione specifica ed in possesso dei più alti requisiti professionali.

XIV LEGISLATURA
DISEGNO DI LEGGE -

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Attribuzioni).

1. Le guardie particolari giurate, i graduati, i sottufficiali e gli ufficiali appartenenti ai Corpi di vigilanza sono, a tutti gli effetti di legge, considerati pubblici ufficiali e sono di seguito denominati "guardie giurate".
2. Alle guardie giurate competono qualifica ed attribuzione proprie dei pubblici ufficiali, come determinate dalle leggi vigenti in materia.
3. La qualifica di pubblico ufficiale è operante solo nel corso dello svolgimento del servizio.

Art. 2.
(Compiti di istituto).

1. I compiti di istituto delle guardie giurate già previsti dalle norme vigenti in materia sono integrati dai seguenti:

a) servizio di tutela a privati, ovvero accompagnamento e scorta;

b) servizio di scorta per imputati, testimoni, parti offese e giudici popolari;

c) servizio di scorta per parlamentari e magistrati.

2. I servizi di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 sono autorizzati dal presidente del tribunale del capoluogo del circondario, sentito il pubblico ministero, entro dieci giorni dalla richiesta. La richiesta è inoltrata dall'istituto di vigilanza su domanda dell'interessato.
3. Il servizio di scorta non può avere una durata inferiore a tre mesi e deve essere svolto contemporaneamente da almeno due guardie giurate con autoveicolo dell'istituto di appartenenza. Il presidente del tribunale stabilisce i termini del servizio di scorta.
4. Il diniego alla concessione della scorta deve essere succintamente motivato.
5. L'Amministrazione giudiziaria corrisponde all'istituto di vigilanza il rimborso delle spese relative alla vettura impiegata nel servizio ai sensi della normativa vigente in materia per le amministrazioni dello Stato ed un compenso rapportato al numero degli uomini utilizzati e alle ore impiegate per l'effettuazione del servizio. Il compenso unitario è rivalutato annualmente in relazione alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Art. 3.
(Requisiti).

1. Il decreto di nomina e la licenza di porto d'armi della guardie giurate non possono essere concessi a chi abbia subito condanne per delitto, anche se non passate in giudicato.
2. Il decreto e la licenza di porto d'armi sono soggetti a rinnovo quinquennale.

Art. 4.
(Revoca).

1. In caso di revoca del decreto e del porto d'armi alle guardie giurate in servizio, i questori ordinano che le armi detenute per motivi di servizio e per difesa personale, insieme al distintivo, siano consegnati alle questure; in caso di inadempienza, ne dispongono il sequestro.

Art. 5
(Dimissioni e licenziamento).

1. In caso di dimissioni volontarie della guardia giurata, i questori possono disporre che le armi detenute per motivi di servizio o per difesa personale siano assoggettate al regime di semplice detenzione.

Art. 6.
(Obblighi dell'istituto).

1. L'istituto di vigilanza deve comunicare, entro le ventiquattro ore successive, la cessazione dal servizio della guardia giurata.
2. L'istituto di vigilanza deve, altresì, fornire, a richiesta della questura competente, gli elenchi completi delle guardie giurate in servizio o in organico.

Art. 7.
(Attività formativa).

1. L'istituto di vigilanza deve rendere conoscibili, per mezzo di appositi manuali, le principali nozioni di diritto penale, di procedura penale e di ordine pubblico alle guardie giurate dipendenti, nonché le più elementari tecniche di difesa personale, di tiro con armi da fuoco e di pronto soccorso.

Art. 8.
(Natura giuridica del servizio).

1. La natura giuridica degli istituti e dei Corpi di vigilanza e delle loro guardie giurate è quella di polizia ausiliaria di tipo privato.
2. L'attività degli istituti di vigilanza è disciplinata, per quanto attiene agli aspetti amministrativi, retributivi, previdenziali e assicurativi, dalle norme del diritto privato.
3. Le guardie giurate godono, per la peculiarità del loro servizio, ai fini previdenziali, per la determinazione degli anni di servizio o per la determinazione dell'età pensionabile, di un abbuono settennale.

Art. 9.
(Competenze particolari).

1. Le guardie giurate, quando procedono autonomamente, nell'ambito del servizio svolto per i

loro compiti di istituto, possono compiere sequestri di corpi di reato e arresti in flagranza di reato.
2. Le guardie giurate dispongono degli stessi poteri delle Forze dell'ordine dello Stato quando devono procedere alla cattura o all'arresto degli autori dei reati previsti negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, commessi in flagranza.
3. Le guardie giurate possono svolgere servizi di ordine pubblico per incarico dei comuni. L'incarico deve avere una durata contrattuale minima di sei mesi e massima di cinque anni. Il servizio può essere affidato a più istituti di vigilanza ed in tale caso deve essere ripartito per zone.

Art. 10.
(Qualifica di investigatore privato).

1. Le guardie giurate, munite di diploma di istruzione secondaria superiore, possono frequentare i corsi allo scopo predisposti dalle questure per il conseguimento della qualifica di investigatore privato.
2. Il conseguimento della qualifica di cui al comma 1 abilita anche all'esercizio in proprio dell'attività di investigazione per conto di privati e di enti.
3. La licenza e il porto d'armi dell'investigatore privato sono soggetti al rinnovo quinquennale.

Art. 11.
(Attività investigativa).

1. Per l'espletamento di determinati accertamenti che si rendano necessari durante la fase dibattimentale del processo penale, sia in primo grado che in appello, l'autorità giudiziaria dinanzi alla quale si svolge il dibattimento può incaricare un investigatore privato di svolgere indagini. L'investigatore privato incaricato è equiparato, a tutti gli effetti, ad un consulente tecnico d'ufficio.
2. L'investigatore privato può raccogliere dichiarazioni anche con l'uso di apparecchiature elettromagnetiche. Gli strumenti tecnici e i supporti magnetici devono essere catalogati presso le competenti questure prima di essere posti in uso.

Art. 12.
(Collaborazione con le Forze dell'ordine dello Stato).

1. L'investigatore privato può, per lo svolgimento delle indagini a lui demandate dall'autorità giudiziaria, richiedere notizie ed informazioni alle questure, ai comandi dei carabinieri o alle altre amministrazioni pubbliche o private, le quali valutano, di volta in volta, l'opportunità e i limiti delle informazioni da fornire.
2. L'investigatore privato riferisce, ove occorra, all'autorità giudiziaria sullo stato dell'indagine richiestagli, anche al fine di ottenere eventuali ulteriori provvedimenti o autorizzazioni.

Art. 13.
(Uniformi e dotazioni).

1. Ciascun istituto di polizia ausiliaria può scegliere i distintivi di riconoscimento, i modelli delle

uniformi, nonché i lampeggiatori per i veicoli, che devono essere approvati dal prefetto competente per territorio. Gli equipaggiamenti ed i colori delle uniformi sono definiti dal regolamento di attuazione della presente legge.
2. E' facoltà della guardia giurata scegliere l'arma o le armi da fuoco di cui munirsi per la difesa personale e lo svolgimento del servizio.

Art. 14.
(Gradi).

1. Gli istituti di vigilanza adottano i seguenti gradi funzionali:

a) sottufficiali:

1) guardia scelta;

2) appuntato;

3) brigadiere;

b) ufficiali:

1) tenente;

2) capitano;

3) colonnello.

Art. 15.
(Deroga allo statuto dei lavoratori).

1. Le guardie giurate e gli istituti di vigilanza sono sottratti agli obblighi e agli adempimenti previsti dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, quando sono chiamati a collaborare con le Forze dell'ordine in operazioni di polizia.

Art. 16.
(Disposizioni in materia di personale).

1. Gli istituti di vigilanza sono esentati totalmente dagli obblighi conseguenti alle norme vigenti sul collocamento obbligatorio per quanto riguarda l'organico operativo, e sono assoggettati a tali obblighi per la parte di competenza dei ruoli amministrativi, in modo proporzionale al numero del solo personale amministrativo già dipendente da ogni singolo istituto.

Art. 17.
(Doppi turni).

1. Gli istituti di vigilanza che adottano turni di lavoro giornalieri non superiori alle sei ore, per complessive trentasei ore settimanali, possono impiegare la guardia giurata per due turni consecutivi e continuativi, purché la guardia usufruisca delle ventiquattro ore successive come riposo.

Art. 18.

(Cassa soccorso).

1. E' istituita, con oneri a carico degli istituti di vigilanza, la Cassa soccorso, per i casi di particolare bisogno in cui si trovino le guardie giurate a motivo del servizio svolto e per l'assistenza ai loro familiari, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione della presente legge.

Art. 19.

(Riserve di posti).

1. E' costituita una riserva di posti, non inferiore al 5 per cento dei posti messi a concorso dallo Stato per le qualifiche di agente e di vice-ispettore della Polizia di Stato, in favore delle guardie giurate partecipanti. A tali concorsi sono ammesse le guardie giurate che non abbiano superato il quarantesimo anno di età per il primo e il cinquantesimo anno di età per il secondo concorso.

Art. 20.

(Regolamento di attuazione).

1. Il Ministro dell'interno adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il relativo regolamento di attuazione.

Art. 21.

(Norma transitoria).

1. Sono soppressi i consorzi e le organizzazioni in proprio dei servizi di sicurezza previsti dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Le competenze in materia di servizi di sicurezza e di tutela dell'incolumità personale sono demandate esclusivamente alle Forze dell'ordine dello Stato ed agli istituti di vigilanza quale polizia ausiliaria delle Forze di polizia dello Stato.
2. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, gli organismi di cui al comma 1 devono essere sciolti e gli agenti ad essi appartenenti sono collocati in servizio, per mezzo di ordinanze prefettizie, negli istituti di vigilanza.

Archivio Parlamentare 219
164.5.40

SENATO DELLA REPUBBLICA

A Tutti i Senatori
CASELLA

Cari Colleghi,

la passata legislatura è riuscita a discutere ed approvare al Senato della Repubblica un testo unico per la riforma della cooperazione italiana allo sviluppo, sintesi delle diverse proposte presentate, aprendo al strada verso una vera riforma culturale e politica della stessa cooperazione. Nel successivo passaggio alla Camera dei Deputati, pur terminando l'esame in sede di Commissione, non si è riusciti ad approvare definitivamente il testo finale. Questa legislatura avrà il tempo e la possibilità di fornire un nuovo e più moderno quadro normativo alla cooperazione italiana, in grado di estendere l'impegno dell'Italia per la lotta alla povertà e per la crescita delle comunità e dei Paesi in via di sviluppo, garantendo ai diversi soggetti impegnati certezza delle procedure, maggiori diritti e più chiari doveri.

Per superare i problemi della cooperazione italiana allo sviluppo è necessaria una riforma chiara e decisa, una riforma che sappia eliminare le "strozzature" strutturali che la bloccano e sappia creare un sistema efficace e trasparente.

Per noi la "strozzatura" principale risiede proprio nella commistione di ruoli che dovrebbero governare la cooperazione: il ruolo politico, il ruolo di gestione, il ruolo di controllo.

Questo disegno di legge si basa quindi sulla netta separazione tra momento politico, gestionale e di controllo, separazione che risponde a criteri di efficienza ormai accettati anche per legge all'interno della nostra amministrazione pubblica.

In questo senso, viene rafforzato il ruolo politico del governo il quale viene investito della responsabilità della cooperazione allo sviluppo nella sua collegialità, pur rimanendo il Ministro degli esteri incaricato della formulazione e proposta delle politiche di cooperazione. Riteniamo, in altre parole, che la cooperazione allo sviluppo, pur facendo parte della politica estera, non si esaurisce in essa, né può essere usata come strumento di pressione internazionale. Essa è soprattutto uno strumento di sviluppo, di democrazia e di pace; in quanto tale coinvolge vari aspetti di responsabilità governativa, oltre agli esteri, quali gli affari sociali, la tutela dell'ambiente, l'immigrazione, ecc. Una politica di cooperazione deve quindi basarsi sul coordinamento delle responsabilità governative che in essa confluiscono.

Viene quindi rafforzato il ruolo del parlamento disponendo del tempo e delle competenze necessarie per indirizzare e controllare l'aiuto pubblico allo sviluppo.

Si è rafforzato, infine, il ruolo gestionale con la creazione di un'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo, un ente specializzato con personalità giuridica di diritto pubblico e con pena capacità di diritto privato, che tra l'altro gestisce in forma unitaria, diversamente da quanto accaduto fino ad ora, gli strumenti finanziari da utilizzare, e cioè dono e credito d'aiuto. A questo scopo, questo disegno di legge prevede la creazione di un Fondo Unico per l'aiuto pubblico allo sviluppo.

La divisione chiara e netta, quindi, dei tre momenti che governano la cooperazione allo sviluppo sta alla base del presente disegno di legge. Senza tale divisione, dubitiamo che si possa realizzare una vera riforma. Per quanto riguarda il resto dell'attuale disegno, che comunque si sviluppa in maniera organica da questa premessa, ti rimando l'articolato in allegato.

Ho presentato il disegno di legge allegato, che riporta l'identico testo già approvato dal Sento, per il quale intendo (a norma dell' art. 81 del regolamento del Senato "Disegni di legge già approvati o esaminati dalla precedente legislatura") richiedere che sia dichiarata la procedura di urgenza e adottata la procedura abbreviata.

Se sei d'accordo con queste premesse e con la proposta di riforma che da esse discendono, ti prego di apporre la tua firma in calce e di farmi pervenire l'adesione in casella.

Sen. Stefano Boco
Gruppo Verdi – L'Ulivo

Disegno di Legge: Politiche e strumenti della cooperazione allo sviluppo
per adesione:

Senatore..... firma.....

950

SENATO DELLA REPUBBLICA

-------XIV^ LEGISLATURA-------

DISEGNO DI LEGGE

D'iniziativa del Senatore Stefano Boco

Politiche e Strumenti della cooperazione allo sviluppo

Onorevoli Senatori. – La discussione e l'approvazione del Disegno di legge per la riforma della cooperazione allo sviluppo ha rappresentato uno dei momenti importanti ed interessanti della passata legislatura. Infatti, questo ramo del Parlamento ha approvato, dopo un lungo e partecipato lavoro, un testo unico, sintesi delle differenti proposte in materia, sapendo valorizzare il contributo di tutti e raccogliendo il consenso anche delle forze di opposizione. La mia speranza e di tutti i soggetti che hanno contribuito alla stesura del testo finale è quella di non veder disperso questo lavoro. Ripresentare esattamente la stessa formulazione adottata lo scorso autunno del 1999 dal Senato della Repubblica significa anche ripartire da quel modello di lavoro partecipativo, che ha visto aggregare forze e culture differenti nell'interesse di valori solidali e per un rafforzamento della politica estera italiana.

La cooperazione internazionale allo sviluppo é oggi un indispensabile strumento di giustizia e di pace. Purtroppo, peró, il quadro mondiale in cui essa si inserisce non é confortante. È un dato acquisito, infatti, che, se il suo fine principale era quello di ridurre le distanze tra il Nord e il Sud del mondo e facilitare lo sviluppo dei Paesi piú poveri, tale fine é rimasto in larghissima parte disatteso.

Il mondo é diventato piú polarizzato e l'abisso tra i poveri e i ricchi del pianeta si sta ampliando sempre piú. Dei 23 mila miliardi di dollari del prodotto interno lordo (PIL) globale, 18 attengono ai Paesi industrializzati e solo 5 ai Paesi in via di sviluppo (PVS), pur rappresentando questi ultimi circa l'80 per cento della popolazione mondiale.

Il 20 per cento più povero della popolazione mondiale ha visto la propria quota di reddito globale declinare dal 2,3 per cento all'1,4 per cento nei passati trent'anni. Per contro, la quota del 20 per cento piú ricco é salita dal 70 all'85 per cento. Tradotti in termini di vita quotidiana, questi numeri significano, tra l'altro, che nei Paesi in via di sviluppo un miliardo di persone non ha accesso alla sanità e all'educazione di base, all'acqua pulita e ad un'adeguata alimentazione. Significano anche che, per esempio, nell'Africa sub-sahariana la speranza di vita é di poco piú di 50 anni.

In questo quadro, le ragioni del fallimento di una parte rilevante della cooperazione internazionale vanno ricercate in una pratica che, a prescindere da qualsiasi formulazione teorica, ha visto poi nei fatti privilegiare l'intervento assistenzialistico sui progetti di sviluppo, il paternalismo e l'autoritarismo su forme di reale partenariato, l'utilizzo della cooperazione come strumento di pressione e di scambio in ordine a temi di politica estera o come strumento di penetrazione economica dei Paesi industrializzati, se non addirittura come una forma di competizione tra Paesi sviluppati.

La realtà globale continua quindi ad essere dominata da profondissime ingiustizie che rendono qualsiasi speranza di pace nel mondo totalmente irrealistica. Non si puó, infatti, sperare in una vera pace quando, mentre una minoranza del pianeta continua a controllare e a sfruttare la maggior parte delle risorse disponibili, a sviluppare tecnologie sempre piú avanzate di produzione, a controllare sia le armi di distruzione di massa che le nuove armi convenzionali, la maggioranza vede il proprio livello di vita peggiorare continuamente. E questa maggioranza include anche numerosi settori delle popolazioni del Nord, dove alla crescita economica corrisponde regolarmente una contrazione dell'occupazione. Scopriamo cosí che se c'é una crescente quantità di "Sud" nel Nord del mondo, il Sud rimane sempre più Sud, e rischia di ingoiare anche l'Est europeo e i Paesi della Confederazione di Stati Indipendenti (CSI).

A queste constatazioni bisogna aggiungere che lo sviluppo industriale e i sistemi di produzione del Nord ricco, prevalenti ormai in tutto il pianeta, causano ovunque una distruzione ed un degrado dell'ambiente quale mai si erano visti nella storia umana.

Accade quindi spesso che i governanti dei Paesi ricchi adottino nei confronti di molti Paesi in via di sviluppo politiche basate sull'accettazione del criterio che una fascia rilevante di tali Paesi non

possa più riscattarsi. Le condizioni di questi ultimi si sono deteriorate a tal punto, la loro incapacità di produrre ha ormai raggiunto tali livelli - questo è il pensiero dominante di alcuni governanti occidentali - che il massimo che si può fare per loro è aiutarli a sussistere attraverso piccoli appoggi economici, attraverso elargizioni, costituite però spesso da prodotti realizzati nei Paesi ricchi. E le elargizioni includono spesso purtroppo anche grandi partite d'armi - tristemente noto è il caso delle mine antipersona - che servono a rinfocolare la miriadi di piccoli ma sanguinosissimi conflitti regionali, conflitti che a loro volta spesso sono solo il riflesso della rivalità tra grandi potenze.
Né da questo quadro sconfortante, possono essere escluse le responsabilità di molti governanti dei Paesi in via di sviluppo. Troppo spesso, e con la piena connivenza dei Paesi donatori, i progetti di cooperazione sono serviti non all'avanzamento dei popoli, non alla creazione di posti di lavoro, ma all'arricchimento e al rafforzamento di ristrette classi dirigenti.
Siamo coscienti che queste critiche possono essere adoperate da alcuni per attaccare l'idea stessa di cooperazione allo sviluppo, per invocare la fine degli stanziamenti e degli aiuti. Noi non siamo tra costoro. Al contrario, crediamo che senza cooperazione allo sviluppo non vi possa essere pace in questo mondo. E vediamo che, accanto ad una situazione globale sconfortante, bisogna prendere atto che si è sviluppata anche a livello internazionale e nazionale una filosofia ed una pratica d'intervento che ha ottenuto notevoli successi.
Si tratta di analisi politiche ed interventi che hanno trovato la loro espressione più chiara nel corso delle recenti conferenze di vertice dell'ONU di Copenaghen sullo sviluppo sociale, di Rio sull'ambiente, di Pechino sulle donne, di Istanbul sull'habitat, di Roma sulla sicurezza alimentare, del Cairo sulla popolazione. Di fronte a una realtà nella quale un crescente numero di persone nel nostro pianeta vengono pericolosamente spinte verso la più totale esclusione dal tessuto economico e sociale, le soluzioni invocate ed in parte già sperimentate con successo, fanno inevitabilmente riferimento, in ciascuno dei campi esaminati, alla necessità di coordinare le azioni di cooperazione e gli interventi strutturali non più con progetti di carattere sporadico e assistenzialistico (insostenibili nel lungo periodo, e il cui effetto è comunque quello di accrescere la dipendenza degli assistiti), ma gli interventi pensati e attuati in termini di co-sviluppo e di partenariato, verso un riordino dei rapporti economici e sociali tra il Nord e il Sud del mondo.
Co-sviluppo e partenariato significano la ricerca attiva della partecipazione paritetica di tutti i soggetti della cooperazione ad ogni livello di scelta e di decisione, e quindi governi e società civile, associazionismo e produttori, donne e uomini dei Paesi donatori e dei Paesi beneficiari.
Poiché la cooperazione non è un atto di bontà, ma un atto di intelligenza, un atto di sopravvivenza collettiva, essa va a vantaggio sia dei donatori che dei beneficiati.
Bisogna, però, allo stesso tempo accettare il concetto che la cooperazione non può avere come fine il riequilibrio dei rapporti economici e politici planetari. Essa, cioé, non può risolvere il conflitto Nord-Sud. Questi sono temi di natura macropolitica ed economica che riguardano la complessità dei rapporti tra le nazioni. La cooperazione, per esempio, non può risolvere il problema degli scambi disuguali tra Sud e Nord del mondo, né può risolvere i conflitti militari regionali o le rivalità delle grandi potenze. Può però aiutare a stabilire un clima di comunicazione e di pace: il suo compito principale è quello di indicare un percorso nuovo, sulla base di esperienze concrete, attraverso cioé la risoluzione innovativa di problemi economici, sociali, culturali, ambientali di piccola e media grandezza.
In particolare la cooperazione allo sviluppo deve intervenire particolarmente là dove le fasce sociali più deboli sono spinte verso l'esclusione economica e sociale, con programmi che aiutino a ricostruire il tessuto sociale e culturale attraverso il reinserimento nel mondo della produzione e verso l'autosufficienza. Essa deve altresì intervenire per sostenere attività preventive del disfacimento sociale e rafforzative delle strutture di produzione esistenti.
Molto si discute oggi sulla natura della cooperazione allo sviluppo, se essa sia appannaggio

esclusivo della politica estera o se faccia riferimento a realtà più ampie. Noi siamo convinti che la cooperazione internazionale si sviluppa come parte della politica estera, ma il suo compito non si esaurisce all'interno di questa. Essa non può essere adoperata come uno strumento di pressione internazionale, ma deve rispondere alla sua finalità primaria: essere uno strumento di pace di sviluppo e di democrazia. La cooperazione internazionale, quindi, oltre alla politica estera coinvolge altri aspetti di responsabilità governativa quali gli affari sociali, la tutela dell'ambiente, l'immigrazione, le politiche economiche, le politiche comunitarie, il commercio internazionale, eccetera. Una politica di cooperazione deve quindi basarsi sul coordinamento delle responsabilità governative che in essa confluiscono.

Da questo punto di vista, l'attuazione delle politiche di cooperazione realizzate dall'Italia lascia molto a desiderare. La nostra collocazione geografica, storica, economica e culturale ci pone a metà tra il Nord e il Sud del mondo. In altre parole, noi dovremmo poter dialogare sia con il Nord che con il Sud del mondo, dovremmo cioé essere in grado di offrire delle soluzioni per uscire dal conflitto tra il Nord e il Sud. Ma si tratta di un potenziale in buona parte inutilizzato, forse perché non esiste un vero dialogo tra il nostro Nord, il nostro Centro e il nostro Sud. Spesso abbiamo fatto cooperazione come se le politiche di sviluppo nei confronti del nostro stesso Sud non ci avessero insegnato nulla. Siamo quindi andati a ripetere nei Paesi in via di sviluppo gli stessi errori che abbiamo commesso nel nostro Mezzogiorno, con gli stessi risultati. Abbiamo spesso costruito cattedrali nel deserto, abbiamo costruito costosissime opere pubbliche tanto enormi quanto inutilizzabili, abbiamo fatto arricchire e diventare potenti gruppi affaristico-politici.

Nello specifico italiano, la nostra cooperazione é stata, inoltre, caratterizzata da un connubio tra inefficienza e pratiche illegali, che ha dato luogo alla nascita della famosa malacooperazione, che ha causato la malversazione o lo sperpero di centinaia e centinaia di miliardi tradendo le speranze di milioni di persone dei Paesi in via di sviluppo e ingenerando sfiducia nella cooperazione italiana sia in patria, che all'estero.

Sarebbe ingiusto però affermare che la malacooperazione abbia investito l'intero operato della nostra cooperazione: soltanto alla fine delle investigazioni giudiziarie e dei processi in corso avremo risposte certe. Non si può nascondere che un gran numero di progetti non hanno dato i risultati sperati per motivi legati a una mancanza di politiche chiare e di strumenti efficienti. Né infine si può negare che i non pochi esempi in cui abbiamo lavorato bene e abbiamo ottenuto notevoli successi sembrano più il risultato di sforzi individuali che di politiche concertate; o che, come documentato dalla Corte dei Conti, é stata la cooperazione non governativa quella che ha dato migliore prova di sé. Certo, negli ultimi tempi, il connubio illegalità-inefficienza é stato spezzato, e, anche se con molta fatica, diversi meccanismi di cooperazione hanno ricominciato a funzionare. Dobbiamo però riconoscere che il quadro generale non é soddisfacente. Né potrà cambiare fino a quando si continuerà a confondere assistenzialismo, paternalismo o perfino volontà di dominio con cooperazione allo sviluppo; o fino a quando continuerà ad esistere una confusione di ruoli tra chi deve formulare gli indirizzi politici, chi deve esercitare le funzioni di indirizzo e controllo, e chi deve gestire la cooperazione. Non di rado in Italia é accaduto che lo stesso organismo, il Ministero degli esteri, si sia trovato a dover stabilire gli indirizzi politici della cooperazione, a gestirla e ad esercitare su di essa il controllo.

Sarà difficile, infine, quali che siano le condizioni economiche del nostro Paese, ottenere per la nostra cooperazione quello 0,7 per cento del PIL che dovrebbe esserle assegnato in base agli accordi internazionali fino a quando non sarà stabilita una nuova credibilità.

Senza l'adozione di chiari criteri di co-sviluppo e di partenariato con i Paesi beneficiati, senza l'adozione di chiari criteri di coordinamento con la comunità dei Paesi donatori, senza la separazione tra responsabilità politiche, responsabilità di controllo e responsabilità di gestione della nostra cooperazione allo sviluppo sarà difficile ottenere quella nuova credibilità. Senza tale

separazione non vi può essere certezza né di efficienza, né di legalità.
Detta distinzione trova peraltro la propria giustificazione teorica in alcuni principi di diritto amministrativo accettati da tempo a livello accademico, e ribaditi recentemente da Sabino Cassese, il quale, tra l'altro, scrive: "I poteri pubblici ad assetto monistico, come quello italiano, presentano almeno due inconvenienti: indistinzione tra politica e amministrazione e incapacità di correggersi, mancando contrappesi. Per cui è preferibile il modello dei poteri policentrici e divisi, nei quali le amministrazioni sono indipendenti dalla politica, hanno compiti cui rispondono direttamente e corpi professionali che le reggono" (Le basi del diritto amministrativo, Milano, 1995).
Si tratta di principi riconosciuti, tra l'altro, anche nella legge 15 marzo 1997, n. 59, sulla riforma della pubblica amministrazione. All'articolo 11, comma 4, di questa legge si dichiara: "(...) il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui all'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a partire dal principio della separazione tra compiti e responsabilità di direzione politica e compiti e responsabilità di direzione delle amministrazioni (...)".
Nel futuro assetto della cooperazione italiana il Ministero degli esteri sarà quindi chiamato ad esercitare il fondamentale ruolo di definizione degli indirizzi politici della cooperazione, nell'ambito del Consiglio dei ministri. Ma, per quanto riguarda la gestione amministrativa, essa, proprio in rispetto a quei principi di diritto amministrativo di cui parlavamo prima, non potrà essere affidata allo stesso Ministero.
Quanto, infine, al controllo è utile ricordare che già da tempo si parla in Parlamento della necessità di rafforzare il controllo e la vigilanza attraverso un peso e una struttura che lo renda possibile.
Nel presentare il presente disegno di legge per la riforma della cooperazione ci sembra doveroso aggiungere che le sue idee guida scaturiscono in buona parte dal lavoro fatto nella scorsa legislatura dalla Commissione d'inchiesta sulla cooperazione. Una Commissione nata certamente sotto una cattiva stella, sia per il suo travagliatissimo percorso, sia per non aver potuto concludere il proprio compito a causa della improvvisa fine della XII legislatura. Pur nell'ambito di tali limiti, indubbio ci sembra il valore sia delle investigazioni effettuate sia delle proposte di riforma derivate da tali investigazioni.
In particolare, quindi, il disegno di legge che presentiamo riafferma innanzi tutto le finalità della cooperazione allo sviluppo che, in coerenza con i princípi sanciti dalla Costituzione in materia di politica estera dell'Italia ed in armonia con le direttive dell'Unione europea, sono individuate nella promozione della pace, della solidarietà e della giustizia tra i popoli e nella piena realizzazione dei diritti umani e delle libertà democratiche, in uno sviluppo umano attento ai bisogni prioritari delle popolazioni svantaggiate e dei gruppi a maggior rischio.
La specificità della politica di cooperazione emerge chiaramente dagli obiettivi e dalle finalità esposte nel primo articolo del presente disegno di legge e dai criteri per la sua attuazione delineati negli articoli successivi, che in sintesi non configurano la cooperazione allo sviluppo come semplice strumento della politica estera: seppure in armonia con gli altri specifici aspetti e finalità della politica estera, la cooperazione non può essere in alcun modo subordinata ad essi.
In tal senso, il presente disegno di legge ne evidenzia l'assoluta indipendenza da ogni logica di promozione commerciale e la sua netta distinzione da interventi che abbiano una esclusiva finalità di sostegno ad operazioni militari o di polizia, anche se definiti umanitari e decisi in ambito internazionale.
L'ammodernamento dell'amministrazione pubblica italiana è ormai ispirato alla netta separazione tra l'indirizzo politico, la sua attuazione e l'azione di controllo. L'autonomia di ciascuna di queste tre funzioni rappresenta il principio guida del modello organizzativo che si propone.
La funzione di indirizzo è attribuita al Governo che la esprime in forma concertata in seno al

Consiglio dei ministri, quindi sotto la diretta responsabilità del Presidente del Consiglio dei ministri, a partire dalla proposta formulata dal Ministro degli affari esteri, circa gli stanziamenti globali, la loro ripartizione per canali e strumenti, le priorità geografiche e tematiche globali e quelle da affrontare sul piano multilaterale, gli stanziamenti per Paese.
E però il Parlamento che é chiamato annualmente a verificare ed approvare quegli indirizzi, é al Parlamento che spetta infatti la massima funzione di valutazione e controllo sull'attività di cooperazione. A supporto di questa sua irrinunciabile funzione, si propone di assegnare alle Commissioni parlamentari competenti in materia di affari esteri e di finanze e tesoro la valutazione e approvazione di un parere sul documento di indirizzo politico triennale, presentando annualmente una relazione sulle attività e sui risultati delle valutazioni e dei controlli effettuati. Rimane, naturalmente, aperta l'ipotesi di rafforzare questo controllo parlamentare prevedendo strumenti più estesi ed efficaci, peraltro, questo orientamento è già emerso nel corso della discussione per la riforma della cooperazione effettuata nella scorsa legislatura.
La collocazione della funzione di controllo, esternamente e al di sopra delle due funzioni di indirizzo e programmazione-operazione, risponde evidentemente all'esigenza di garantirne l'autonomia e l'imparzialità rispetto alle attività controllate.
Per lo svolgimento dell'attività di cooperazione in attuazione degli indirizzi stabiliti dal Consiglio dei ministri é istituita un'unica Agenzia specializzata, di natura giuridica pubblica e, naturalmente, con piena capacità di diritto privato (articolo 13). É all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo che é affidato dunque il compito di promuovere e coordinare il complesso delle attività di cooperazione, curandone la programmazione sul piano bilaterale, multilaterale e multibilaterale.
La gestione dell'attività di cooperazione deve essere unitaria, in alternativa a ipotesi che prevedano strutture distinte secondo gli strumenti finanziari da utilizzare (a dono o a credito di aiuto). Si consente così di definire in modo integrato, unitario, assieme ai beneficiari, il programma-Paese e quindi le iniziative, scegliendo lo strumento finanziario più appropriato sulla base delle caratteristiche specifiche e della redditività finanziaria dei singoli programmi. La gestione unitaria permette di affrontare la programmazione in funzione delle priorità locali e delle finalità della cooperazione evitando competizioni tra organismi distinti eppure tutti italiani. L'attribuzione delle decisioni circa la finanziabilità delle iniziative ad un unico organismo, la cui missione coincide in maniera esclusiva con le finalità della cooperazione, evita che le decisioni possano essere influenzate da finalità diverse, proprie di organismi alieni alla cultura di cooperazione allo sviluppo.
In questo senso, d'altra parte, nell'indicare alcuni criteri organizzativi e funzionali dell'Agenzia, é stato posto particolare accento sulla peculiarità e la necessaria professionalità a supporto dell'azione di cooperazione, che si riflette nella competenza della direzione e del personale dell'Agenzia.
Dalle caratteristiche proprie dell'attività di cooperazione, legate alla indispensabile pianificazione dello sviluppo sul lungo periodo ed ai conseguenti impegni internazionali, deriva la necessità di poter assicurare una programmazione nell'uso delle risorse ad essa destinate su base certa e pluriennale. Esigenze di trasparenza oltre che di semplificazione amministrativa obbligano altresì a ricondurre ad unità le risorse oggi disperse su molteplici capitoli del bilancio dello Stato. Per rispondere a queste due esigenze la presente proposta prevede la costituzione di un Fondo nazionale per l'aiuto pubblico allo sviluppo (articolo 12) articolato in tre conti: a) crediti di aiuto, b) doni, c) aiuti alimentari. Il Fondo Unico è alimentato, in particolare, attraverso gli stanziamenti destinati alla cooperazione allo sviluppo indicati dalla legge finanziaria. In questo modo la decisione circa la ripartizione delle risorse non é più vincolata alla rigidità dei capitoli di bilancio ed alla loro diversa modalità di funzionamento (che ha condizionato una

crescente disponibilità di risorse a disposizione delle operazioni a credito di aiuto, a fronte dell'esaurimento delle disponibilità sui capitoli per il finanziamento delle iniziative a dono) e l'uso delle risorse può dunque tornare ad essere determinato dall'indirizzo politico e, su quella base, da una programmazione attenta ai bisogni ed alle finalità della cooperazione allo sviluppo. D'altra parte, la confluenza delle risorse finanziarie già disponibili alla data di entrata in vigore della legge permetterà di contare fin dall'inizio su disponibilità certe per la programmazione del primo periodo programmato, assicurando, grazie ai previsti rientri, una crescita seppure lenta del nostro aiuto pubblico allo sviluppo anche in costanza - o solo a fronte di un modesto incremento - degli stanziamenti che ogni anno il Parlamento destina alla cooperazione. Il meccanismo per cui il Fondo Unico é alimentato annualmente con lo stanziamento e il trasferimento delle risorse finanziarie aggiuntive necessarie al programma previsto garantisce l'effettuazione delle attività previste ed il rispetto degli impegni presi internazionalmente.
Un aspetto qualificante nel funzionamento del Fondo Unico é costituito infine dalla possibilità che attraverso la sua gestione finanziaria possa essere promossa la cosiddetta finanza etica.
É stato altresì posto l'accento sulla promozione della cultura di cooperazione e di una piú diffusa e qualificata competenza in materia, anche prevedendo specifici ambiti per l'attività di formazione, ricerca e informazione, ed un vasto coinvolgimento del patrimonio di istituzioni ed organizzazioni di elevata competenza esistenti nel nostro Paese. Affidando anche la responsabilità di questo ambito di attività all'Agenzia, si é voluto peraltro sottolineare l'inscindibilità tra l'azione di formazione e quella operativa. Per la stessa ragione non si troverà uno specifico articolo dedicato all'intervento di formazione nei paesi beneficiari dell'aiuto pubblico allo sviluppo, costituendo formazione e aggiornamento elementi irrinúnciabili di ogni iniziativa di cooperazione; si commetterebbe dunque un grave errore nel promuovere la differenziazione dell'azione di formazione e della sua programmazione, rispetto al contesto piú generale dell'intervento.
Particolare rilievo é stato dato alla partecipazione sociale nella definizione degli indirizzi, cosí come in ogni fase dell'attività di cooperazione allo sviluppo, promuovendone, mediante appositi strumenti di consultazione, coordinamento e informazione, la piú ampia e responsabile partecipazione attraverso il coinvolgimento attivo delle regioni, degli enti locali, delle istituzioni e delle organizzazioni della società civile.
É altresì affermato il principio della promozione del coinvolgimento delle popolazioni dei Paesi destinatari delle attività di cooperazione allo sviluppo in ogni fase di dette attività, a cominciare dalla definizione del programma-Paese o di specifici piani di intervento, attraverso le istituzioni e le organizzazioni della società civile.
Il ruolo della cooperazione non governativa viene fortemente rilanciato attraverso la valorizzazione del volontariato in quanto esperienza di solidarietà e occasione di servizio professionale. In questo senso il disegno di legge prevede che il volontariato possa essere realizzato con i benefici di legge anche solo per periodi limitati di tempo e comunque indipendentemente dalla origine dei finanziamenti delle iniziative in cui i volontari si inseriscono.
Per quanto concerne il ruolo promotore delle organizzazioni non governative, la presente proposta prevede che tutte le organizzazioni della società civile che non perseguono fini di lucro e che possiedono i necessari requisiti possano accedere a cofinanziamenti pubblici per la realizzazione di iniziative da loro individuate, valorizzandone la specificità in rapporto ai loro peculiari campi di intervento, alle loro competenze ed esperienze. L'accesso ai contributi verrà cosi ad essere condizionato solo dalla qualità delle iniziative proposte e dall'esistenza dei presupposti per una loro effettiva realizzazione, prevedendo in tal senso l'adozione di meccanismi analoghi a quelli in vigore presso l'Unione europea, tra cui l'accesso rapido a fondi per mini-progetti sul modello *block grant* per le organizzazioni dall'esperienza consolidata. É

stato comunque considerato opportuno prevedere l'iscrizione delle organizzazioni non governative ad apposito Albo presso l'Agenzia, ciò anche al fine di permettere a quelle stesse organizzazioni di beneficiare della previste esenzioni ed incentivazioni fiscali (articolo 22).
Il disegno di legge attribuisce poi un ruolo rilevante alle iniziative di cooperazione decentrata, riconoscendo un autonomo ruolo promotore e coordinatore a regioni ed enti locali, riservando il ruolo di protagonista alle comunità locali attraverso la partecipazione organizzata e coordinata dei soggetti attivi sul territorio (articolo 20).
Sono infine identificati i meccanismi e le scadenze atti a garantire la necessaria continuità dell'azione di cooperazione nel processo di transizione dalle vecchie alle nuove modalità di gestione e di completamento della transizione entro un anno dal varo della presente legge. In tal senso il Sottosegretario agli affari esteri delegato per la cooperazione vigila sul progressivo passaggio alla nuova gestione (articolo 24).

Disegno di Legge
"Politiche e strumenti della cooperazione allo sviluppo"

Capo I
PRINCIPI

Art. 1.
(Finalità).

1. La cooperazione allo sviluppo è parte integrante della politica estera dell'Italia ed è finalizzata:

a) alla promozione dello sviluppo sostenibile, della pace, della democrazia, della solidarietà e della giustizia tra i popoli;

b) al soddisfacimento dei bisogni primari e alla piena realizzazione dei diritti umani, civili, politici e sociali delle popolazioni, con particolare attenzione alla difesa delle identità culturali e al sostegno della interculturalità;

c) alla promozione delle opportunità di sviluppo delle donne, all'eliminazione delle esclusioni sociali e delle discriminazioni di genere;

d) alla difesa dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

e) ai processi di ricostruzione, stabilizzazione e sviluppo nelle situazioni di crisi e di emergenza, all'assistenza e alla ricostruzione nei Paesi colpiti da calamità naturali o prodotte dall'uomo;

f) alla conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale.

2. La cooperazione allo sviluppo italiana è diretta ai Paesi cooperanti, indicati nel documento di indirizzo politico di cui all'articolo 6, tenendo altresì conto degli indici di sviluppo umano dell'*United Nations developing program* (UNDP). L'Italia partecipa alla formulazione e

all'attuazione delle politiche dell'Unione europea e degli altri organismi internazionali e assume le deliberazioni dei vertici mondiali delle Nazioni Unite in materia di cooperazione allo sviluppo.
3. La cooperazione italiana allo sviluppo ha come obiettivo la lotta contro la povertà e l'emarginazione nei Paesi cooperanti e la loro integrazione politica ed economica nel contesto internazionale. In particolare l'Italia considera prioritari:

a) il rafforzamento istituzionale dei predetti Paesi;

b) la crescita sociale, economica e culturale della società civile, con attenzione anche al superamento del divario tecnologico;

c) la promozione di uno sviluppo economico endogeno, con particolare attenzione alla piccola e media impresa locale, al cooperativismo, all'impresa sociale e al mutualismo;

d) il governo responsabile dei flussi migratori;

e) la riduzione e la cancellazione del debito estero dei Paesi cooperanti e il loro equo inserimento nel commercio internazionale.

4. Le risorse complessivamente destinate dall'Italia alla cooperazione allo sviluppo devono tendere al raggiungimento di un ammontare pari allo 0,7 per cento del prodotto interno lordo.

Art. 2.
(Attività di cooperazione allo sviluppo).

1. Sono attività di cooperazione allo sviluppo tutte le iniziative atte al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, che utilizzano in tutto o in parte risorse italiane di natura pubblica o privata.
2. La presente legge disciplina la politica e le attività di cooperazione allo sviluppo che utilizzano risorse di natura pubblica, di seguito definite "Aiuto pubblico allo sviluppo" (APS).
3. La cooperazione italiana si basa sul partenariato tra soggetti pubblici e privati ed organizzazioni della società civile dell'Italia e dei Paesi cooperanti.
4. Non possono usufruire di finanziamenti dell'APS gli interventi diretti o indiretti di sostegno ad operazioni militari o di polizia, anche se decisi in ambito internazionale.
5. Non può usufruire di finanziamenti dell'APS il sostegno delle esportazioni italiane.

Art. 3.
(Slegamento dell'APS italiano).

1. In armonia con gli indirizzi e le intese adottati a livello internazionale, i finanziamenti dell'APS italiano concessi sia con lo strumento del credito, sia con quello del dono, inclusi quelli relativi all'aiuto alimentare, non sono vincolati alla fornitura di beni e servizi di origine italiana. Ove particolari circostanze inerenti ai rapporti internazionali rendano opportuna la concessione di finanziamenti totalmente o parzialmente vincolati alla fornitura di beni o servizi di origine italiana, la relativa decisione è assunta dal Ministro degli affari esteri d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Di tale decisione è fornita motivata informazione nella relazione consuntiva di cui all'articolo 6, comma 2.

Art. 4.
(Destinatari).

1. Sono destinatari della cooperazione italiana allo sviluppo:

a) le organizzazioni sovranazionali, i governi centrali e le amministrazioni locali dei Paesi cooperanti;

b) le popolazioni e le comunità locali dei Paesi cooperanti, nonché i soggetti pubblici e privati di tali Paesi, rappresentanti di interessi collettivi, a seguito di accordo con i governi centrali o locali competenti, o direttamente, se oggetto di specifiche previsioni di tutela in ambito internazionale o a seguito di specifica individuazione nell'ambito del documento di indirizzo politico di cui all'articolo 6.

Art. 5.
(Soggetti italiani della cooperazione allo sviluppo).

1. Sono soggetti italiani della cooperazione allo sviluppo:

a) il Governo;

b) le regioni e gli enti territoriali di cui all'articolo 20, nonché i loro consorzi ed associazioni;

c) i soggetti della cooperazione non governativa di cui all'articolo 19 e i loro consorzi ed associazioni.

Capo II
INDIRIZZO, PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E COMPETENZE

Art. 6.
(Indirizzi politici).

1. Il Consiglio dei ministri, su proposta presentata dal Ministro degli affari esteri d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, approva ogni tre anni il documento di indirizzo politico dell'APS italiano, nonché annualmente, per scorrimento, i relativi aggiornamenti e le eventuali proposte di variazione, e sottopone entro il 30 giugno di ciascun anno tali deliberazioni al parere delle Commissioni parlamentari permanenti di cui all'articolo 10.
2. Il Ministro degli affari esteri annualmente trasmette al Consiglio dei ministri e alle competenti Commissioni parlamentari la relazione consuntiva dell'attività svolta, integrata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per le parti di propria competenza.
3. Per il triennio considerato, il documento di indirizzo politico definisce:

a) obiettivi specifici, strumenti e finanziamenti dell'APS, evidenziando l'entità e la ripartizione delle risorse da attribuire in sede di documento di programmazione economico-finanziaria e di legge finanziaria;

b) la ripartizione dei finanziamenti tra contributi obbligatori a organismi multilaterali, banche e fondi di sviluppo, e Fondo unico per l'APS, di cui all'articolo 12;

c) la destinazione dei contributi multilaterali obbligatori e della partecipazione finanziaria alle risorse delle banche e dei fondi di sviluppo a carattere multilaterale;

d) i Paesi destinatari della cooperazione italiana finanziata con risorse del predetto Fondo unico per l'APS;

e) le aree geografiche ed i Paesi prioritari; i Paesi cooperanti per i programmi-paese; i settori e le aree destinatari di iniziative tematiche regionali;

f) la previsione delle risorse del Fondo unico per l'APS da utilizzare per gli interventi al di fuori dei programmi-paese e delle iniziative tematiche regionali;

g) per ciascuna area geografica e Paese prioritari, la previsione della ripartizione delle risorse finanziarie tra i canali bilaterale e multilaterale volontario e tra gli strumenti del dono e del credito di aiuto;

h) le condizioni di concessionalità ed i parametri di agevolazione dei crediti di aiuto nel rispetto dei limiti e dei vincoli concordati dall'Italia nell'ambito dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);

i) le iniziative programmate e gli accordi a livello internazionale per la riduzione e la cancellazione del debito estero dei Paesi cooperanti e per la loro integrazione politica ed economica nel contesto internazionale;
l) i criteri e gli indirizzi per l'utiliz-zazione delle risorse del Fondo unico per l'APS destinate agli interventi di emer-genza;

m) la previsione delle risorse del Fondo unico per l'APS destinate alla concessione di contributi alle organizzazioni non governative (ONG) di cui all'articolo 19, nonché i criteri per la concessione di tali contributi;

n) la previsione delle risorse del Fondo unico per l'APS destinate alla concessione di finanziamenti alla cooperazione decentrata di cui all'articolo 20;

o) la previsione delle risorse del Fondo unico per l'APS destinate al funzionamento dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 13;

p) la previsione delle risorse a dono per promuovere nei Paesi cooperanti le iniziative di micro-credito ed il sostegno alle micro-imprese locali.

Art. 7.

(Competenze del Ministro degli affari esteri).

1. Il Ministro degli affari esteri è responsabile della politica di aiuto pubblico allo sviluppo.
2. Nell'ambito della sua responsabilità politica, il Ministro degli affari esteri:

a) assicura l'autonomia e la coerenza della politica di cooperazione con la politica estera italiana;

b) cura i rapporti con gli altri Paesi donatori, con gli organismi multilaterali e con i Paesi cooperanti; definisce, previo il parere dell'Agenzia di cui all'articolo 13, i programmi-paese e le iniziative tematiche di cui all'articolo 6, comma 3, lettera *e),* nonché gli accordi di cooperazione con i destinatari di cui all'articolo 4; concorda le forme di collaborazione con gli organismi multilaterali nonchè, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con le istituzioni finanziarie internazionali;

c) predispone, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il parere di qualificati rappresentanti del mondo imprenditoriale e di quello del lavoro e previa consultazione dei soggetti della cooperazione non governativa in sede dell'assemblea di cui all'articolo 19, comma 3, e di quelli della cooperazione decentrata in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, il documento di indirizzo politico dell'APS italiano e le proposte di variazione di cui all'articolo 6, comma 1; predispone inoltre la relazione consuntiva dell'attività svolta, di cui all'articolo 6, comma 2, integrata per le parti di sua competenza dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

d) approva, sulla base del documento di indirizzo politico di cui all'articolo 6 e della legge finanziaria, il programma triennale di attività predisposto dall'Agenzia di cui all'articolo 13 ai sensi del comma 3 del medesimo articolo e lo trasmette per conoscenza alle competenti Commissioni parlamentari;

e) controlla l'operato dell'Agenzia di cui all'articolo 13, verificandone la conformità rispetto al documento di indirizzo politico ed alle relative variazioni di cui all'articolo 6 ed al programma di attività di cui alla lettera *d)* del presente comma;

f) dispone gli interventi umanitari di emergenza.

3. Le funzioni relative alla cooperazione allo sviluppo, di cui al comma 2, sono attribuite al Ministro degli affari esteri il quale le delega ad uno dei Sottosegretari di Stato agli affari esteri, nominati ai sensi dell'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n.400. Resta ferma la facoltà del Ministro di revocare la delega delle predette funzioni e di attribuirle ad altro Sottosegretario.
4. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2 il Ministro degli affari esteri o, per lui, il Sottosegretario delegato si avvale delle competenti Direzioni generali geografiche per la cooperazione bilaterale e di quelle tematiche per la cooperazione economica e finanziaria multilaterale e adotta le opportune ulteriori misure organizzative ai sensi delle leggi 23 agosto 1988, n.400, e 15 marzo 1997, n.59. Si può inoltre avvalere, oltreché del personale di ruolo, di personale comandato incluso quello dell'Agenzia di cui all'articolo 13. In tal caso, con decreto del Ministro degli affari esteri sono stabiliti i criteri di reclutamento, le funzioni ed il trattamento normativo del predetto personale.

Art. 8.
(Competenze del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica).

1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro degli affari esteri ed in adempimento di impegni derivanti da accordi internazionali, assicura la partecipazione finanziaria dell'Italia alle risorse delle banche e dei fondi di sviluppo a carattere multilaterale, nonché la concessione dei contributi obbligatori agli altri organismi multilaterali di aiuto allo sviluppo, nel rispetto del documento di indirizzo politico di cui all'articolo 6.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta annualmente al Consiglio dei ministri e alle Commissioni parlamentari competenti una relazione programmatica ed una consuntiva sulle attività di propria competenza, nell'ambito dei documenti di cui all'articolo 6, commi 1 e 2.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro degli affari esteri stabiliscono congiuntamente le modalità di attuazione delle operazioni multilaterali e bilaterali di ristrutturazione, conversione e cancellazione del debito da parte dell'Italia deliberate dal Governo, anche in relazione alle sue attività di cooperazione allo sviluppo.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro degli affari esteri definiscono congiuntamente, secondo i parametri fissati in sede internazionale, le condizioni finanziarie agevolate di concessione dei crediti di aiuto, che costituiscono parte integrante del documento di indirizzo politico di cui all'articolo 6.

Art. 9.
(Competenze del CIPE).

1. La Commissione permanente del CIPE è semestralmente informata dell'attività dell'APS.

Art. 10.
(Competenze del Parlamento).

1. Le Commissioni parlamentari competenti in materia di affari esteri e di finanze e tesoro esprimono, secondo le norme dei regolamenti parlamentari, parere sul documento di indirizzo politico triennale, sugli aggiornamenti e sulle proposte di variazione annuali, di cui all'articolo 6, comma 1, entro sessanta giorni dalla trasmissione. Restano ferme le funzioni referenti e di indirizzo conferite dai regolamenti parlamentari alle Commissioni permanenti.

Art. 11.
(Compiti delle Commissioni parlamentari).

1. Le Commissioni parlamentari competenti in materia di affari esteri e di finanze e tesoro possono effettuare indagini, ispezioni ed attività di monitoraggio su qualsiasi iniziativa di cooperazione, secondo quanto previsto dai regolamenti parlamentari. Esse presentano annual

mente una relazione sulle attività e sui risultati delle valutazioni e dei controlli effettuati.

Capo III
RISORSE DELL'APS

Art. 12.
(Fondo unico per l'APS).

1. La legge finanziaria indica, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni, gli stanziamenti destinati alla cooperazione allo sviluppo, distintamente per:

a) le iniziative di cooperazione bilaterali e multilaterali volontarie finanziate con doni e con crediti di aiuto, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri;

b) le spese di funzionamento dell'Agenzia di cui all'articolo 13, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

2. Presso l'Agenzia di cui all'articolo 13 è costituito il Fondo unico per la cooperazione allo sviluppo, di seguito denominato "Fondo unico", articolato in tre conti:

a) crediti di aiuto;

b) doni;

c) aiuti alimentari.

3. Il Fondo unico è alimentato con:

a) lo stanziamento di cui al comma 1, lettera *a)*;

b) i rientri derivanti dal rimborso del capitale e degli interessi dei crediti di aiuto concessi e dal rimborso dei finanziamenti a dono non interamente utilizzati, ivi inclusi gli interessi maturati;

c) gli apporti conferiti dagli stessi Paesi cooperanti e da altri Paesi o organizzazioni internazionali;

d) i fondi apportati da regioni, province, comuni ed altri enti locali;
e) donazioni, lasciti, legati e liberalità debitamente accettati;

f) qualsiasi provento derivante dall'esercizio delle attività.

4. Il Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n.49, è soppresso. Le disponibilità finanziarie non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge esistenti sul conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al suddetto Fondo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, nell'unità previsionale di base relativa al Fondo unico.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo per gli anni 1999, 2000 e 2001 si provvede mediante utilizzazione delle risorse relative alle autorizzazioni di spesa recate dalle leggi 3 gennaio 1981, n.7, 26 febbraio 1987, n.49, come determinate dalla tabella C della legge 23 dicembre 1998, n.449, nonchè dalle leggi 5 luglio 1990, n.173, e 10 novembre 1997, n.402; le relative autorizzazioni di spesa si intendono conseguentemente soppresse. A decorrere dall'anno 2002 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni. I relativi stanziamenti, per le somme che non siano ancora impegnate, ovvero che siano impegnate ma non pagate, ivi incluse le disponibilità non utilizzate alla data del 31 dicembre 1998, affluiscono all'unità previsionale di base relativa al Fondo unico, al netto delle quote destinate, con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, al funzionamento dell'Agenzia di cui all'articolo 13 ai sensi della lettera *b)* del comma 1 del presente articolo e alla concessione dei contributi ai sensi della lettera *a)* del medesimo comma.
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo IV
ORGANI DI GESTIONE DELL'APS

Art. 13.
(Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo).

1. Per le attività di APS che utilizzano, a dono o a credito, risorse del Fondo unico, è istituita l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, di seguito denominata "Agenzia".
2. L'Agenzia è ente di diritto pubblico con piena capacità di diritto privato ed è dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, contabile, organizzativa, patrimoniale, finanziaria e gestionale. Essa opera secondo criteri di efficienza ed economicità, regolamentati dallo statuto di cui all'articolo 15, ed è sottoposta alla vigilanza del Ministro degli affari esteri ed al controllo parlamentare di cui all'articolo 11.
3. L'Agenzia, in applicazione del documento di indirizzo politico e dei relativi aggiornamenti annuali, esaminati dal Parlamento ai sensi dell'articolo 6, predispone un programma triennale di attività riferito al triennio successivo all'anno di presentazione aggiornato annualmente per scorrimento. Tale programma è corredato:

a) di una relazione sulle attività concordate e da concordare con i destinatari dell'APS italiano e da svolgere nel triennio di riferimento;

b) del programma annuale e del relativo bilancio preventivo corredato delle iniziative da realizzare in via bilaterale, multilaterale e multibilaterale tramite contributi volontari con gli strumenti del dono e del credito agevolato.
4. Il programma di attività di cui al comma 3 è sottoposto dall'Agenzia al Ministro degli affari esteri per la verifica di conformità al documento di indirizzo politico di cui all'articolo 6.
5. L'Agenzia presenta annualmente, entro il 31 marzo, al Ministro degli affari esteri il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario precedente, corredato di dettagliata relazione consuntiva dell'attività svolta nel medesimo periodo, certificato da un organismo di verifica contabile riconosciuto a livello internazionale ed allo scopo selezionato dall'Agenzia. Tali documenti sono trasmessi per conoscenza dal Ministro degli affari esteri alle competenti Commissioni

parlamentari permanenti.
6. L'Agenzia provvede all'attuazione del programma di attività. In tale ruolo essa, fra l'altro:

a) esprime al Ministero degli affari esteri il proprio parere tecnico nel corso dei negoziati con le organizzazioni internazionali e con i Paesi cooperanti per la definizione dei programmi-paese e delle altre iniziative di cooperazione;

b) individua i progetti attuativi degli indirizzi, obiettivi, priorità generali e settoriali e relative allocazioni di risorse dei programmi-paese e delle iniziative tematiche regionali;

c) segue i progetti dalla formulazione all'esecuzione;

d) approva, a valere sulle risorse finanziarie del Fondo unico, gli stanziamenti necessari per la realizzazione di ciascuna iniziativa;

e) emette le disposizioni e gli ordinativi per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti a dono o a credito d'aiuto;

f) provvede all'affidamento dell'esecuzione dei progetti, delle iniziative e degli interventi di cooperazione, secondo le procedure di cui all'articolo 18;

g) valuta, sulla base dei criteri di cui all'articolo 19, comma 5, l'attività delle ONG e dei progetti e dei programmi da esse proposti ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19 e ne accerta la conformità alle finalità di cui all'articolo 1; assegna ed eroga alle ONG i contributi spettanti sulla base di tale valutazione; provvede al monitoraggio delle loro attività;
h) concorda con i soggetti della cooperazione decentrata di cui all'articolo 20 i termini di riferimento, gli importi, le modalità di attuazione delle iniziative di cooperazione decentrata finanziate nell'ambito dei programmi-paese, delle iniziative tematiche regionali, degli interventi di emergenza, di quelli di formazione e di ogni altra iniziativa che rientri nel programma e che sia oggetto di finanziamento; eroga i fondi; verifica e valuta le attuazioni;

i) coordina e promuove, anche attraverso accordi-quadro con istituzioni di ricerca e formazione italiane o nell'ambito dell'Unione europea, nonché attraverso il finanziamento di apposite iniziative a livello nazionale, la formazione e l'aggiornamento di persone di cittadinanza italiana o dell'Unione europea, che si dedichino o intendano dedicarsi ad attività di cooperazione allo sviluppo; gestisce le iniziative di formazione in Italia e *in loco*, ivi inclusa la concessione di borse di studio anche universitarie e *post*-universitarie in favore di cittadini di Paesi cooperanti; inoltre, in campo di formazione, di ricerca e per specifiche consulenze può avvalersi, in particolare in materia di agricoltura e zootecnia anche tropicale, dell'Istituto agronomico per l'oltremare di cui alla legge 26 ottobre 1962, n.1612;

l) coordina tutte le iniziative di informazione, educazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle tematiche dello sviluppo sostenibile, della pace, della interculturalità, della cooperazione e della solidarietà internazionali;

m) in linea con i princìpi adottati in materia dalle Nazioni Unite, mette in opera un sistema di monitoraggio e di valutazione volto a verificare rilevanza, efficacia, efficienza, impatto e sostenibilità istituzionale, economica, finanziaria, sociale, culturale e ambientale delle iniziative finanziate e dei programmi sostenuti, assicurando la retroazione e la diffusione dei risultati delle

valutazioni effettuate.

7. Fra i compiti dell'Agenzia rientrano il coordinamento e l'attuazione degli interventi umanitari di emergenza. Con apposito regolamento, adottato dal Ministro degli affari esteri su proposta dell'Agenzia, sono stabilite procedure che ne garantiscono la rapida ed efficace realizzazione, anche attraverso il coinvolgimento di altre strutture governative nonché attraverso l'affidamento ai soggetti della cooperazione non governativa di cui all'articolo 19 ed a quelli della cooperazione decentrata di cui all'articolo 20.
8. E' istituito un sistema integrato di banca dati di pubblico accesso, in cui i Ministeri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, l'Agenzia ed i soggetti della cooperazione decentrata di cui all'articolo 20 immettono tempestivamente i dati relativi alle attività di cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 2 da loro svolte, nonché i documenti di cui all'articolo 6, il programma triennale di cui al comma 3 del presente articolo, i bilanci dell'Agenzia, l'elenco delle iniziative e dei progetti dell'APS con le informazioni relative ai settori, alle tipologie e allo stato di attuazione, ai contratti e alle convenzioni. L'Agenzia inoltre provvede alla diffusione presso i soggetti italiani e stranieri della cooperazione di tali dati e delle informazioni, dei programmi e degli studi prodotti in Italia e all'estero in tale materia.
9. Con la collaborazione dei soggetti italiani della cooperazione, l'Agenzia favorisce la partecipazione dei cittadini di Paesi cooperanti che hanno compiuto o compiono corsi di formazione universitari o post-universitari in Italia ai progetti di cooperazione.
10. Ove necessario ai fini dell'espletamento dei propri compiti istituzionali l'Agenzia può istituire propri uffici operativi nei Paesi destinatari dell'APS, in applicazione di accordi negoziati dal Ministero degli affari esteri con i Paesi e gli organismi ospitanti. Ai medesimi fini l'Agenzia è autorizzata ad intrattenere rapporti con gli organismi internazionali che gestiscono attività di cooperazione in tali Paesi.
11. L'Agenzia, compatibilmente con i propri compiti istituzionali, può svolgere attività per conto terzi purché rientranti nel quadro delle proprie funzioni, su finanziamento anche internazionale comunque diverso da quello dell'APS italiano.
12. Gli oneri derivanti dall'istituzione dell'Agenzia sono posti a carico del bilancio dello Stato nei limiti dello stanziamento di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *b)*.

Art. 14.
(Organi dell'Agenzia).

1. Sono organi dell'Agenzia:

a) il Presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il collegio dei revisori dei conti.

2. Gli organi di cui al comma 1 devono essere nominati, secondo quanto previsto dal presente articolo, ed insediarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Gli emolumenti del Presidente, dei membri del consiglio di amministrazione e dei revisori dei conti sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
4. Il Presidente dell'Agenzia è nominato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri; dura in carica tre anni e può essere confermato una sola volta.

5. Il Presidente dell'Agenzia:

a) ha la rappresentanza legale dell'Agenzia;

b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;

c) sovrintende all'andamento generale dell'Agenzia.

6. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia è composto dal Presidente e da quattro membri scelti fra persone di elevata e comprovata competenza in materia di cooperazione allo sviluppo. Essi sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su designazione: due del Presidente del Consiglio dei ministri, uno del Ministro degli affari esteri e uno del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.

7. Il consiglio di amministrazione opera in conformità con quanto stabilito nello statuto di cui all'articolo 15. Esso, in particolare:

a) delibera il programma triennale di attività dell'Agenzia corredato della relativa relazione programmatica;

b) delibera il bilancio di previsione annuale, le eventuali note di variazione nonché il rendiconto consuntivo, corredato della relazione illustrativa dei risultati conseguiti e dello stato d'avanzamento delle attività, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio;

c) delibera la struttura organizzativa e le procedure relative al funzionamento dell'Agenzia, entro due mesi dall'adozione dello statuto;

d) nomina il direttore generale dell'Agenzia e delibera l'attribuzione delle deleghe al Presidente, ai consiglieri e al direttore generale stesso;

e) delibera l'apertura degli uffici periferici dell'Agenzia;

f) in base all'istruttoria e alle proposte presentate dagli uffici competenti dell'Agenzia approva le iniziative di cooperazione finanziate, anche parzialmente, attraverso il Fondo unico;

g) delibera in merito ad ogni questione che il Presidente ritenga opportuno sottoporre alla sua attenzione.

8. In caso di accertate deficienze tali da compromettere il normale funzionamento dell'Agenzia oppure di ripetute inosservanze degli indirizzi politici, il consiglio di amministrazione dell'Agenzia può essere sciolto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e previa delibera dello stesso Consiglio dei ministri. In tale caso i poteri del Presidente e del consiglio di amministrazione dell'Agenzia sono esercitati da un Commissario che viene nominato con il medesimo decreto di scioglimento; il consiglio di amministrazione deve essere ricostituito secondo le modalità di cui al presente articolo entro sei mesi dalla nomina del Commissario.

9. La carica di Presidente e di consigliere di amministrazione dell'Agenzia è incompatibile con la condizione di dipendente dell'Agenzia stessa e con la qualità di amministratore, membro degli organi di amministrazione o dipendente di enti pubblici economici o società commerciali. Il dipendente dello Stato o di enti pubblici non economici nominato Presidente o consigliere di amministrazione dell'Agenzia è collocato fuori ruolo. Il Presidente e i consiglieri di

amministrazione decadono dalla carica qualora entro sessanta giorni dalla comunicazione della nomina non sia cessata la condizione di incompatibilità.
10. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dei quali due revisori effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e un revisore supplente sono designati dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I revisori devono essere iscritti all'albo dei revisori dei conti, devono avere una comprovata esperienza nel campo della cooperazione, durano in carica tre anni e non possono essere confermati.
11. Il collegio dei revisori dei conti può assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione. Esso redige una relazione sul bilancio consuntivo.
12. Il direttore generale dell'Agenzia è nominato dal consiglio di amministrazione ed è scelto fra persone di elevata e comprovata competenza ed esperienza in materia di cooperazione allo sviluppo; dura in carica tre anni e può essere confermato una sola volta. Egli è dipendente dell'Agenzia; il suo trattamento economico è stabilito dal consiglio di amministrazione.
13. Il direttore generale dell'Agenzia:

a) partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione con funzione consultiva e con facoltà di iniziativa e proposta;
b) predispone lo schema del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo ed ogni altro atto da sottoporre alla deliberazione del consiglio di amministrazione;

c) cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;

d) nomina i dirigenti dell'Agenzia;

e) emette gli ordinativi di pagamento;

f) esercita ogni altro compito inerente alla gestione dell'Agenzia che gli sia attribuito dal consiglio di amministrazione e non sia riservato ad altro organo dell'Agenzia stessa.

Art. 15.
(Statuto dell'Agenzia).

1. Lo statuto dell'Agenzia è deliberato dal consiglio di amministrazione entro novanta giorni dal suo insediamento ed è adottato con decreto del Ministro degli affari esteri, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, entro i successivi quarantacinque giorni previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Art. 16.
(Personale dell'Agenzia).

1. Ai fini dell'espletamento dei compiti ad essa affidati dalla presente legge, l'Agenzia si avvale di proprio personale dipendente, assunto con procedure di selezione stabilite dal consiglio di amministrazione, in coerenza con i criteri e le procedure adottati dall'Unione europea e tenendo conto, in via prioritaria, della competenza ed esperienza specifica nell'ambito della cooperazione allo sviluppo, maturata presso le istituzioni nazionali ed internazionali pubbliche e non

governative.
2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente e dei dirigenti dell'Agenzia, operante presso la sede centrale e all'estero, è regolato sulla base di un contratto collettivo di lavoro di diritto privato, che tiene conto della specificità dell'attività di competenza dell'Agenzia, da stipulare con le organizzazioni sindacali, entro tre mesi dall'insediamento degli organi dell'Agenzia.
3. L'Agenzia può altresì avvalersi, per specifici incarichi da svolgere in Italia ed all'estero, di personale di cittadinanza italiana o straniera, assunto mediante contratto di diritto privato a termine sulla base di criteri e parametri stabiliti dal consiglio di amministrazione, tenuto conto dei criteri e dei parametri osservati al riguardo dall'Unione europea.
4. Il personale impiegato dall'Agenzia non può in alcun modo essere utilizzato in attività militari o di polizia.

Art. 17.
(Finalità e gestione dei crediti di aiuto).

1. L'istruttoria e la gestione dei crediti di aiuto sono di competenza dell'Agenzia. Per svolgere questo compito l'Agenzia può avvalersi, mediante apposite convenzioni, della collaborazione di istituti in possesso dei necessari requisiti di competenza e professionalità.
2. I crediti di aiuto possono essere concessi per promuovere nei Paesi cooperanti tutte le tipologie dell'APS, ivi incluse le iniziative di microcredito e il sostegno alle microimprese locali, nonché alla piccola e media impresa locale, con particolare attenzione all'imprenditoria femminile.
3. I crediti di aiuto possono essere concessi, a condizioni particolarmente agevolate e con forme specifiche di garanzia, anche per promuovere il finanziamento parziale del capitale di rischio in nuove imprese miste, con *partner* italiano, da realizzare nei Paesi individuati come prioritari dal documento di indirizzo politico di cui all'articolo 6 e nei Paesi meno avanzati.
4. Nell'ambito delle attività di cui ai commi 2 e 3, nonchè per rafforzare la capacità gestionale delle banche locali dei Paesi cooperanti, l'Agenzia si avvarrà in particolare delle istituzioni finanziarie italiane a livello locale e regionale, anche nell'ambito delle iniziative di cooperazione decentrata di cui all'articolo 20.
5. Gli enti esecutori, pubblici e privati, dei progetti finanziati mediante crediti di aiuto sono scelti tramite gara o procedura concorsuale.

Art. 18.
(Procedure di affidamento per l'esecuzione delle attività dell'APS).

1. L'Agenzia provvede all'esecuzione delle iniziative di cooperazione finanziate con le risorse del Fondo unico, mediante convenzioni con i soggetti di cui agli articoli 19 e 20, gare e procedure concorsuali che, se svolte all'estero, sono regolate dalla legge locale. L'Agenzia può procedere autonomamente all'invio di esperti per l'assistenza tecnica.
2. Nell'esecuzione delle iniziative di cooperazione l'Agenzia assicura, compatibilmente con le norme internazionali vigenti in materia di concorrenza, che siano privilegiati gli acquisti di beni e servizi prodotti *in loco* nei Paesi in via di sviluppo.
3. Quando l'attuazione delle iniziative di cooperazione è conferita, sulla base di un accordo internazionale, alle istituzioni pubbliche o private dei Paesi cooperanti ed agli organismi

internazionali, l'Agenzia eroga direttamente i finanziamenti a dette istituzioni. Queste ultime, in base agli accordi predetti sottoscritti con l'Italia, dovranno assicurare che gli enti esecutori vengano scelti mediante gara o procedura concorsuale, sia per i doni sia per i crediti di aiuto.

Capo V
COOPERAZIONE NON GOVERNATIVA E COOPERAZIONE DECENTRATA

Art. 19.
(Soggetti della cooperazione non governativa).

1. Sono soggetti della cooperazione non governativa e possono accedere ai benefici previsti dalla presente legge le associazioni, le fondazioni, le comunità di immigrati ed altri enti privati nonchè i loro consorzi ed associazioni che:

a) siano costituiti con atto pubblico ai sensi degli articoli 14, 36 o 39 del codice civile;

b) presentino il bilancio annuale e possano dimostrare la buona e corretta tenuta della contabilità alla luce dei criteri stabiliti per gli organismi che ricevono finanziamenti dalla Comunità europea;

c) abbiano tra i propri fini statutari quello di svolgere attività di cooperazione allo sviluppo o di solidarietà internazionale a favore delle popolazioni dei Paesi cooperanti. Rientrano tra tali attività, oltre alle iniziative di informazione e di educazione allo sviluppo, la selezione, la formazione e l'impiego di volontari e cooperanti internazionali; la realizzazione di progetti e programmi a termine, di interventi di emergenza nei Paesi cooperanti e di iniziative di credito rotativo fiduciario per attività di autosviluppo; la promozione del risparmio etico finalizzato alla concessione di crediti in tali Paesi e del commercio equo e solidale; iniziative di formazione in Italia o all'estero rivolte ad operatori della cooperazione o a cittadini dei Paesi cooperanti, finalizzate ad aumentare le loro capacità in iniziative di sviluppo di tali Paesi; ogni altra attività atta a promuovere le finalità di cui all'articolo 1;

d) non perseguano finalità di lucro; non siano in alcun modo dipendenti da soggetti pubblici o privati, italiani e stranieri, aventi scopo di lucro;

e) prevedano l'obbligo statutario di destinare tutti i proventi, anche quelli derivanti da attività commerciali accessorie ovvero da altre forme di autofinanziamento, alle finalità statutarie;

f) possano documentare almeno un biennio di esperienza operativa diretta in attività di cooperazione allo sviluppo o di solidarietà internazionale, di cui alla lettera *c)*;
g) evidenzino a bilancio una adeguata capacità di finanziamento da soci e sostenitori.

2. I soggetti di cui al comma 1, di seguito definiti "organizzazioni non governative" (ONG), sono, a loro richiesta, iscritti in un apposito Albo istituito presso l'Agenzia. Tale iscrizione permane in costanza dei requisiti previsti dalla presente legge e verificati dall'Agenzia.
3. Il Sottosegretario delegato di cui all'articolo 7 promuove almeno una volta all'anno l'assemblea

di tutte le ONG iscritte all'Albo, per discutere consuntivi e programmi della cooperazione italiana.
4. Le ONG iscritte all'Albo possono accedere ad uno o più dei seguenti benefici:

a) la concessione di contributi specifici per la realizzazione nei Paesi cooperanti di iniziative di cooperazione allo sviluppo, ivi incluse iniziative di microcredito e microfinanza, da loro promosse, fino al limite massimo del 75 per cento dei costi diretti, a condizione che l'ONG proponente assicuri in denaro, o in beni e servizi di valore accertabile, il finanziamento di almeno il 15 per cento dei costi diretti;

b) la concessione di un contributo fiduciario per la realizzazione di un programma pluriennale di iniziative di cooperazione, ivi incluse iniziative di microcredito e microfinanza, e di iniziative di informazione, formazione ed educazione allo sviluppo, nei Paesi cooperanti o in Italia, a condizione che l'ONG proponente dimostri una consolidata esperienza in materia nel corso degli ultimi due anni; l'organizzazione proponente deve presentare il programma di massima, gli obiettivi ed i risultati attesi delle iniziative programmate, indicando anche l'utilizzazione prevista del contributo, che comunque non può superare il 75 per cento del costo complessivo delle iniziative.

5. I contributi di cui al comma 4 sono deliberati in base alla valutazione delle iniziative proposte e della specifica capacità operativa dell'ONG proponente, secondo criteri prefissati e trasparenti in cui si considerino anche i risultati e le specificità settoriali e geografiche dell'esperienza pregressa dell'ONG e la sua capacità di mobilitare la società italiana. Essi sono concessi sia a programmi e progetti promossi dalla singola ONG sia a progetti e programmi quadro promossi da consorzi stabili e associazioni delle stesse ONG, favorendo forme di intervento unitario e coordinato per Paese, area geografica o area tematica.
6. Le ONG possono essere selezionate dall'Agenzia in qualità di enti esecutori di iniziative governative di cooperazione allo sviluppo, anche di emergenza, la cui tipologia corrisponda alla peculiarità di tali soggetti. L'esecuzione parziale o totale di tali iniziative è affidata alle ONG sulla base di apposita procedura concorsuale, di cui all'articolo 18, comunque tesa a privilegiare la presenza attiva nel Paese destinatario, l'esperienza pregressa dell'ONG e la sua capacità di mobilitazione di risorse umane e materiali e di coinvolgimento della società civile italiana.
7. Le ONG beneficiarie di un contributo, ai sensi del comma 4, o di un finanziamento, ai sensi del comma 6, operano sulla base di ratei annuali anticipati e devono presentare annualmente all'Agenzia un resoconto finanziario ed una relazione sulle attività svolte, dichiarando i contributi pubblici e privati, la compartecipazione dei *partner* ed i propri apporti in denaro, beni e servizi di valore accertabile.
8. Le variazioni di utilizzazione del contributo in misura superiore al 10 per cento devono essere esplicitamente approvate dall'Agenzia; esse tuttavia si intendono approvate scaduti due mesi dalla richiesta formulata dall'ONG. Variazioni di minore entità devono comunque essere giustificate in sede di resoconto annuale di cui al comma 7.

Art. 20.

(Iniziative di cooperazione decentrata).

1. Le regioni, le province autonome, le province ed i comuni, nonché i loro consorzi ed associazioni, possono, nel rispetto delle relazioni internazionali dello Stato italiano, autonomamente promuovere iniziative di cooperazione allo sviluppo, di solidarietà

internazionale e di interscambio a livello decentrato con amministrazioni centrali o periferiche, enti locali ed altri soggetti pubblici e privati, rappresentanti di interessi collettivi, dei Paesi cooperanti, rientranti nelle finalità di cui all'articolo 1 e nel rispetto dell'articolo 2. Tali iniziative, definite "iniziative di cooperazione decentrata", sono finalizzate prevalentemente alla creazione ed al rafforzamento di processi di democratizzazione e al rafforzamento delle istituzioni locali e dei servizi al territorio, nonchè di forme di partecipazione associativa nella società civile dei Paesi cooperanti ed allo sviluppo economico a livello locale, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese, al cooperativismo ed all'artigianato.

2. Le iniziative di cooperazione decentrata, nel rispetto della normativa vigente, favoriscono la partecipazione organizzata dei soggetti pubblici e privati attivi sul territorio di propria competenza. A tal fine i soggetti di cui all'articolo 5, lettera *b)*, possono realizzare i progetti, programmi quadro ed accordi di cooperazione, da essi concordati con i *partner* dei Paesi cooperanti ai sensi del comma 1, anche avvalendosi della cooperazione nelle loro specifiche competenze dei suddetti soggetti attivi, pubblici e privati, con o senza scopo di profitto, quali ONG ed altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), imprese sociali, università, istituti di formazione, ricerca ed informazione, imprese di pubblico servizio ed altri enti pubblici territoriali, organizzazioni sindacali e di categoria, comunità di immigrati, istituti di credito e finanziarie regionali, cooperative ed imprese, con particolare riguardo a quelle artigiane, piccole e medie. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano favoriscono le iniziative di cooperazione decentrata che sono organizzate sul proprio territorio.

3. I soggetti di cui al comma 1 possono, con propria autonoma delibera, inviare in missione nell'ambito di iniziative di cooperazione decentrata proprio personale dipendente. Il personale impiegato nelle iniziative di cooperazione decentrata, dipendente o non dipendente dai soggetti di cui al comma 1, qualora sussistano le condizioni d'impiego di cui all'articolo 21, commi 1 e 18, può usufruire della qualifica di volontario internazionale o di cooperante, con i benefici e gli obblighi previsti dalla presente legge. La stessa disposizione si applica nel caso in cui una ONG prenda parte all'iniziativa.

4. Per il finanziamento di iniziative di cooperazione decentrata, i soggetti di cui al comma 1 possono ricorrere ad apposito capitolo di spesa del proprio bilancio, accedere a contributi ed a finanziamenti di organismi internazionali di sviluppo, ricevere contributi e donazioni a carattere privato e finanziamenti da parte dell'Agenzia a valere sul Fondo unico.

5. Le iniziative di cooperazione decentrata finanziate dall'Agenzia ai sensi della presente legge rientrano nell'ambito del programma triennale di attività. I soggetti di cui al comma 1 che ne facciano specifica richiesta possono essere associati, fin dalla fase della sua formulazione, alla definizione da parte dell'Agenzia del programma di attività relativamente al Paese oggetto della richiesta.

6. I soggetti di cui al comma 1 e le loro strutture possono essere selezionati dall'Agenzia in qualità di enti esecutori di iniziative governative di cooperazione allo sviluppo, anche di emergenza, la cui tipologia corrisponda alla peculiarità di tali soggetti.

7. Le iniziative di cooperazione decentrata che godono del finanziamento dell'Agenzia sono soggette alla valutazione della stessa Agenzia.

8. I soggetti di cui al comma 1 informano ogni sei mesi l'Agenzia delle iniziative di cooperazione decentrata finanziate con risorse pubbliche diverse da quelle erogate dall'Agenzia.

Art. 21.

(Volontari e cooperanti internazionali).

1. Ai sensi della presente legge, sono volontari internazionali i cittadini maggiorenni di un Paese

dell'Unione europea ed i cittadini extracomunitari residenti in Italia con regolare permesso di soggiorno che, in possesso delle conoscenze tecniche e delle qualità personali necessarie nonché di adeguata formazione, prescindendo da fini di lucro e nella ricerca prioritaria dei valori della solidarietà e della cooperazione internazionali, abbiano contratto l'obbligazione di svolgere attività di volontariato con un soggetto della cooperazione non governativa nell'ambito di progetti di sviluppo e di solidarietà internazionale nei Paesi destinatari, che rientrino in una delle seguenti fattispecie:

a) usufruiscano di contributi o finanziamenti da parte dell'Agenzia;

b) usufruiscano di contributi da parte dell'Unione europea o di altre organizzazioni internazionali di cui l'Italia faccia parte;

c) siano realizzati in autonomia finanziaria da un soggetto della cooperazione non governativa iscritto all'Albo di cui all'articolo 19, comma 2, e che rientrino nelle finalità di cui all'articolo 1;

d) siano riconosciuti dall'Agenzia conformi alle finalità di cui all'articolo 1, in tutti gli altri casi.

2. La durata continuativa del servizio da prestare *in loco* non può essere inferiore ad un anno; è parte integrante del contratto di volontariato internazionale anche un periodo aggiuntivo di formazione specifica preventiva non superiore a tre mesi. Nei casi in cui l'aspirante volontario abbia già maturato almeno un anno di servizio volontario nei Paesi destinatari, la durata del successivo servizio è di almeno tre mesi continuativi e può essere omesso il periodo di formazione preventiva. Limitatamente agli interventi di emergenza, la durata continuativa del servizio da prestarsi *in loco* può essere inferiore ad un anno e può prescindere dal periodo di formazione. Solo per questi interventi il contratto di cui al comma 3 del presente articolo può essere stipulato anche tra il volontario e un soggetto della cooperazione decentrata, nell'ambito delle iniziative di cui all'articolo 20, comma 1.

3. Il rapporto tra il volontario internazionale e la ONG è regolato da uno specifico contratto; esso deve indicare l'iniziativa di cooperazione nella quale il volontario è inserito, l'eventuale periodo di formazione, la durata effettiva della prestazione richiesta, nonché il trattamento economico, previdenziale, assicurativo ed assistenziale garantito.

4. Il trattamento economico del volontario internazionale è fissato nel contratto entro i compensi massimali convenzionali che l'Agenzia stabilisce ed aggiorna triennalmente, tenendo conto dei Paesi di im-piego.

5. La qualifica di volontario internazionale si assume al momento della sottoscrizione con un soggetto della cooperazione non governativa dello specifico contratto di cui al comma 3. Al fine della sua entrata in vigore, il contratto viene trasmesso entro trenta giorni dalla firma e comunque prima dell'inizio del servizio di cooperazione all'Agenzia per la sua registrazione, che deve avvenire entro venti giorni; decorso tale termine, in assenza di obiezioni o rilievi, il contratto si intende registrato.

6. Per i volontari internazionali inseriti in iniziative di cooperazione che non fruiscono di contributi o finanziamenti da parte dell'Agenzia, questa può stipulare con i soggetti della cooperazione non governativa di cui all'articolo 19, singolarmente o in consorzio stabile o in associazione tra loro, convenzioni e accordi quadro relativamente alla selezione, alla formazione e alla gestione di detti volontari, nonché alla copertura dei relativi costi economici ed eventualmente con contributi ai costi di impiego.

7. I volontari internazionali con contratto registrato hanno diritto al collocamento in aspettativa senza assegni, se dipendenti di ruolo o non di ruolo da amministrazioni pubbliche, di cui

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e dagli enti pubblici economici. Il solo diritto di collocamento in aspettativa senza assegni spetta anche al dipendente che segua il coniuge o convivente in servizio di cooperazione. Alle amministrazioni di appartenenza è data la possibilità di sostituire il dipendente assente per più di tre mesi tramite contratto di lavoro a tempo determinato.

8. In aggiunta ad eventuali condizioni di maggior favore previste per i volontari nei contratti collettivi di lavoro, alle imprese private che concedono ai volontari, ovvero al coniuge o convivente, da esse dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni è data la possibilità di assumere personale sostitutivo con contratto di lavoro interinale o a tempo determinato, oltre gli eventuali contingenti in vigore.

9. Al termine del periodo di servizio l'Agenzia rilascia un apposito attestato da cui risultino la regolarità, la durata e la natura del servizio prestato. Salvo più favorevoli disposizioni di legge, le attività di servizio prestate nel quadro della presente legge sono riconosciute ad ogni effetto giuridico equivalenti per intero ad analoghe attività professionali di ruolo prestate nell'ambito nazionale, in particolare per l'anzianità di servizio, per la progressione della carriera, per il trattamento di quiescenza e previdenza e per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio.

10. I volontari internazionali sono iscritti alle assicurazioni per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nonché all'assicurazione per le malattie, ferma restando l'inesistenza di obblighi contributivi a carico diretto del volontario. Per i volontari di cui al comma 7, il trattamento previdenziale ed assistenziale rimane a carico delle amministrazioni di appartenenza ed è rimborsato dall'Agenzia alle stesse amministrazioni sia per la parte di loro competenza sia per quella a carico del lavoratore. Per gli altri volontari l'iscrizione è effettuata a cura della ONG, mentre i relativi oneri sono a carico diretto dell'Agenzia, che provvede al versamento dei relativi importi. Gli importi dei contributi previdenziali ed assistenziali sono commisurati ai compensi massimali convenzionali di cui al comma 3.

11. Il volontario internazionale e i relativi familiari o convivente, purché siano a carico e vivano *in loco,* sono anche assicurati a cura della ONG ed a carico diretto dell'Agenzia contro i rischi di infortuni, morte e malattia con polizza a loro favore secondo premi correlati ai massimali determinati annualmente dall'Agenzia, che provvede alla stipula di apposita polizza assicurativa e al versamento dei relativi importi.

12. Gli oneri di cui ai commi precedenti sono interamente a carico dell'Agenzia. Limitatamente alle iniziative di cui alle lettere *b), c)* e *d)* del comma 1 e a quelle di cui al comma 6, l'onere è assunto nell'ambito di un contingente complessivo stabilito ed annualmente aggiornato dall'Agenzia.

13. Coloro che prestano servizio civile possono scegliere di prestarlo come volontari internazionali, sottoscrivendo un contratto con le modalità previste dalla presente legge.

14. I cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva ed arruolati possono prestare il proprio servizio come volontari internazionali, contraendo la relativa obbligazione con le modalità previste dalla presente legge. Essi hanno diritto al rinvio del servizio militare per la durata del proprio servizio, a seguito di conferma della qualifica che l'Agenzia è tenuta a trasmettere al Ministero della difesa entro quindici giorni dalla registrazione del contratto, alla conservazione del posto di lavoro, secondo le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n.303, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n.35, e le successive norme in materia, nonché alla definitiva dispensa dall'obbligo di leva a seguito di comunicazione dell'avvenuto completamento del servizio, per un periodo di durata non inferiore a quella prevista dalla legge per il servizio civile in Italia, che l'Agenzia è tenuta a trasmettere entro un mese al Ministero della difesa.

15. Il volontario non può intrattenere con un soggetto della cooperazione non governativa qualsivoglia rapporto di lavoro subordinato. Ogni contratto di tale natura eventualmente

stipulato, anche tacitamente, è nullo ai sensi dell'articolo 1343 del codice civile.
16. Le ONG possono risolvere anticipatamente il contratto con un volontario internazionale, disponendone il rimpatrio, in caso di grave inadempienza degli impegni assunti, ovvero di mutamenti delle condizioni del Paese nel quale il volontario presti la propria opera tali da impedire la prosecuzione delle proprie attività, dandone comunicazione all'Agenzia. Inoltre, quando le condizioni del Paese nel quale il volontario presta la propria opera siano tali da comprometterne la sicurezza, il Ministro degli affari esteri può disporre il rimpatrio.
17. L'Agenzia, anche attraverso specifici accordi con soggetti della cooperazione non governativa, favorisce il reinserimento nel mondo del lavoro dei volontari internazionali rientrati in Italia.
18. Sono cooperanti internazionali i cittadini maggiorenni di un Paese dell'Unione europea ed i cittadini extracomunitari residenti in Italia con regolare permesso di soggiorno che, in possesso delle conoscenze tecniche e delle qualità personali necessarie e di una adeguata esperienza professionale nel settore in cui siano chiamati ad operare, abbiano contratto l'obbligazione di svolgere, con un soggetto della cooperazione non governativa e decentrata, attività di lavoro autonomo di elevata rilevanza tecnica, formativa, organizzativa o gestionale nell'ambito di progetti di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale nei Paesi destinatari, di cui all'articolo 20, comma 1, e al comma 1, lettere *a), b), c)* e *d),* del presente articolo.
19. Il rapporto tra il cooperante e il soggetto di cooperazione è regolato da uno specifico contratto; esso dovrà designare l'iniziativa di cooperazione nella quale il cooperante è inserito, la durata effettiva della prestazione richiesta, nonché il trattamento economico, previdenziale ed assicurativo garantito.
20. La qualifica di cooperante internazionale si assume al momento della sottoscrizione con un soggetto della cooperazione non governativa o decentrata dello specifico contratto di cui al comma 19. Al fine della sua entrata in vigore, il contratto viene trasmesso entro trenta giorni dalla firma e comunque prima dell'inizio del servizio di cooperazione all'Agenzia per la sua registrazione, che deve avvenire entro venti giorni; decorso tale termine, in assenza di obiezioni o rilievi, il contratto si intende registrato.
21. I cooperanti con contratto registrato hanno diritto al collocamento in aspettativa senza assegni, se dipendenti di ruolo o non di ruolo da amministrazioni statali o da enti pubblici. Il periodo di tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione di carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza. Il solo diritto al collocamento in aspettativa senza assegni spetta anche al dipendente il cui coniuge o convivente sia cooperante. Alle amministrazioni di appartenenza è data la possibilità di sostituire il dipendente assente per più di due mesi tramite contratto di lavoro a tempo determinato. In aggiunta ad eventuali condizioni di maggior favore previste per i cooperanti nei contratti collettivi di lavoro, alle imprese private che concedono ai cooperanti, ovvero al coniuge o convivente, da essi dipendenti, il collocamento in aspettativa senza assegni, è data la possibilità di assumere personale sostitutivo con contratto di lavoro interinale o a tempo determinato, oltre gli eventuali contigenti in vigore.
22. I cooperanti sono iscritti alle assicurazioni per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, nonché all'assicurazione per le malattie. Per i cooperanti posti in aspettativa in quanto dipendenti da amministrazioni statali o da enti pubblici, le suddette iscrizioni sono a cura delle amministrazioni di appartenenza per la parte di competenza del datore di lavoro e a cura del soggetto di cooperazione per la parte di competenza del lavoratore. Per gli altri cooperanti le iscrizioni sono a cura del soggetto di cooperazione contraente. Tutti gli oneri gravano sui costi complessivi del progetto. Al fine di contribuire all'impiego di cooperanti anche al di fuori delle iniziative finanziate dall'Agenzia, questa può stipulare convenzioni con organismi internazionali e con i soggetti della cooperazione non governativa e decentrata.

23. I cooperanti e i loro familiari o convivente, purché siano a carico e vivano *in loco,* sono assicurati dal soggetto di cooperazione contraente contro i rischi di infortunio, morte e malattia, con polizza a loro favore.
24. I soggetti di cooperazione contraenti possono risolvere anticipatamente il contratto con un cooperante, disponendone il rimpatrio, in caso di grave inadempienza degli impegni assunti, ovvero se le condizioni del Paese siano tali da impedire la prosecuzione delle sue attività, dandone comunicazione all'Agenzia.
25. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono posti a carico dello stanziamento complessivo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *a)*.

Art. 22.
(Disposizioni tributarie).

1. Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale i soggetti non governativi di cooperazione che adempiano alle condizioni stabilite dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460, e prevedano espressamente nel proprio statuto di svolgere, oltre eventualmente alle attività menzionate all'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, del citato decreto legislativo n.460 del 1997, esclusivamente le seguenti attività di cooperazione e solidarietà internazionale: iniziative di informazione e di cooperazione allo sviluppo, selezione, formazione e impiego di volontari e cooperanti internazionali, realizzazione di progetti e programmi a termine nonchè di interventi di emergenza nei Paesi cooperanti, iniziative di formazione in Italia o all'estero rivolte ad operatori della cooperazione o a cittadini dei Paesi cooperanti. A tal fine la comunicazione di cui all'articolo 11 del citato decreto legislativo n.460 del 1997 deve essere effettuata entro trenta giorni dalla richiesta di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 19, comma 2, della presente legge.
2. Le operazioni effettuate nei confronti delle amministrazioni pubbliche e delleONG iscritte all'Albo di cui all'articolo 19, comma 2, che provvedono, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, al trasporto e alla spedizione di beni all'estero in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, non sono comunque imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Analogo beneficio compete per le importazioni di beni destinati alle medesime finalità. La presente disposizione è soggetta alle condizioni di cui all'articolo 16, comma 2, della Sesta direttiva 77/388/CEE, del Consiglio del 17 maggio 1977.

Art. 23.
(Coordinamento tra APS e cooperazione non governativa e decentrata).

1. Per ciascun programma-paese è convocata un'apposita conferenza programmatica di coordinamento operativo, presieduta dal direttore generale dell'Agenzia e da un dirigente del Ministero degli affari esteri o da un suo delegato, cui sono invitati a partecipare i soggetti della cooperazione non governativa e di quella decentrata già attivi nel Paese destinatario del programma. Tale conferenza mira al coordinamento ed all'armonizzazione tra le attività dell'APS, quelle promosse dalle ONG e quelle della cooperazione decentrata nel Paese stesso.
2. Il direttore generale dell'Agenzia con un dirigente del Ministero degli affari esteri può convocare analoghe conferenze programmatiche di coordinamento operativo anche al di fuori dei programmi-paese, in riferimento alle più significative iniziative del programma di attività.

Capo VI
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 24.
(Norme transitorie)

1. Su proposta del Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per le parti di competenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo adotta, con uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, sentite le competenti Commissioni parlamentari, le disposizioni attuative della presente legge.
2. Successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro degli affari esteri adotta le misure organizzative indispensabili per assicurare la continuità dell'azione amministrativa per l'attuazione della programmazione delle attività e degli impegni internazionali in essere, fino al trasferimento completo all'Agenzia e comunque entro dodici mesi dalla predetta data. Il Sottosegretario agli affari esteri delegato per la cooperazione vigila sull'attuazione dell'impegno e sul trasferimento progressivo della gestione delle iniziative del Ministero degli affari esteri all'Agenzia.
3. Nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero degli affari esteri provvede mediante transazione, arbitrato o ricorso al giudice ordinario alla composizione del contenzioso in atto. Alla scadenza dei dodici mesi il predetto Ministero predispone la relazione sui casi irrisolti, per il trasferimento della loro trattazione all'Agenzia, dandone comunicazione al Parlamento.
4. Il Presidente dell'Agenzia adotta tutte le misure necessarie per l'avvio immediato delle attività dell'Agenzia stessa. A tal fine egli può richiedere l'assegnazione temporanea all'Agenzia di personale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, dell'Unità tecnica centrale e delle Unità tecniche locali, dipendente, comandato o con contratto a tempo indeterminato che ne abbia fatto richiesta. Il personale con contratto a tempo determinato rimane comunque a disposizione dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri fino alla scadenza del contratto.
5. Entro novanta giorni dalla data della sua nomina, il consiglio di amministrazione dell'Agenzia definisce, in base alla struttura organizzativa di cui all'articolo 14, comma 7, lettera *c)*, le qualifiche, e per ogni qualifica le unità di personale necessario ai sensi dell'articolo 16, comma 1, nonché le procedure di selezione, tenendo conto prioritariamente della competenza e dell'esperienza specifica maturata presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo nell'ambito della legge 26 febbraio 1987, n.49, e della legge 9 febbraio 1979, n.38, nonché presso enti ed istituti pubblici o privati, nazionali ed internazionali operanti nell'ambito dell'APS.
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede, nell'invarianza della vigente dotazione organica, alla riutilizzazione del personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, in servizio all'ufficio di Ragioneria presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo alla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo presenti le esigenze del periodo di transizione.
7. Il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvede alla costituzione del Fondo unico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 25.
(Norme finali).

1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge ed in particolare:

a) la legge 26 febbraio 1987, n.49, e successive modificazioni;

b) il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n.177;

c) l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1990, n.116;

d) la legge 29 agosto 1991, n.288;

e) l'articolo 3 della legge 30 dicembre 1991, n.412;
f) la legge 16 luglio 1993, n.255;

g) l'articolo 4 della legge 23 dicembre 1993, n.559;

h) il decreto-legge 28 dicembre 1993, n.543, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n.121;

i) il comma 4 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.373;

l) il comma 3 dell'articolo 1 e gli articoli 4, 9 e 11 del decreto-legge 1^ luglio 1996, n.347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n.426.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

279

AI PARLAMENTARI DELL'OPPOSIZIONE

Cari amici,
l'appello che Vi alleghiamo proviene dalla rete dei Forum sociali e dell'associazionismo antirazzista, protagonista della grande manifestazione del 19 gennaio.
Sappiamo che l'indicazione dell'ostruzionismo s'infrange contro ostacoli regolamentari, ma crediamo che sia comunque da raccogliere come segnale politico, insieme alle altre due proposte:

- *un'iniziativa parlamentare permanente e coordinata di denuncia delle pratiche discriminatorie che nelle città e alle frontiere anticipano la legge futura e violano diritti fondamentali della persona;*
- *la riproposizione, come battaglia culturale, dei testi di legge sul diritto di voto, sull'accesso alla cittadinanza, sul diritto costituzionale dia silo, oltre alla richiesta di una regolarizzazione "ampia e incondizionata" dei lavoratori stranieri attualmente irregolari.*

Gli immigrati e gli antirazzisti romani seguiranno i lavori della commissione Affari costituzionali con un ***PRESIDIO PERMANENTE DAVANTI AL SENATO da martedì 12 a giovedì 14 ogni giorno dalle 18 alle 21.30, e venerdì 15 con un'ASSEMBLEA CITTADINA, sempre davanti al Senato, dalla 17 alle 21.***
Saremo lieti di incontrarVi in questi giorni nel corso del presidio, e/o all'interno del parlamento
Cordialmente,

il Migrants' Social Forum di Roma,
anche a nome di tutti i Forum sociali, riuniti sull'immigrazione a Brescia il 9.2.02
(Rif. 06.57300329-2933, fax 06.57305132,E- mail senzaconfine@libero.it, vglobale@tiscalinet.it*)*

****

APPELLO DEI SOCIAL FORUM AI PARLAMENTARI PER L'OSTRUZIONISMO CONTRO IL DISEGNO DI LEGGE DEL GOVERNO SULL'IMMIGRAZIONE

Dopo la grande manifestazione di sabato 19 gennaio, l'opposizione sociale al disegno di legge del governo sull'immigrazione deve saldarsi con l'opposizione istituzionale, la quale deve cogliere a sua volta il segnale politico trasmesso dalle oltre centomila persone presenti a Roma.
Questo segnale è preciso. Il disegno di legge governativo non è emendabile, per l'impronta repressiva che lo caratterizza nel suo complesso.

Esso costituisce un attacco ai diritti di tutti i migranti, e dunque ai diritti di tutti ed all'idea stessa di uguaglianza del diritto; favorisce la clandestinità e combatte i clandestini, anziché agevolare la presenza regolare e contrastare la clandestinità; subordina le politiche dell'immigrazione e persino della cooperazione internazionale agli accordi intergovernativi di controllo e rimpatrio; considera i migranti come manodopera da sfruttare e di cui liberarsi quando non sia più necessaria alle esigenze della produzione; rende più precario lo status giuridico e l'accesso ai diritti sociali per tutti i cittadini stranieri, anche i più stabili e "regolari"; non assicura il diritto d'asilo né la protezione delle vittime di guerre ed esodi forzati, ma anzi prevede la segregazione dei richiedenti asilo; rafforza l'apparato repressivo, moltiplicando i centri di detenzione e raddoppiandovi il periodo di permanenza, abrogando di fatto il diritto al ricorso contro i provvedimenti di espulsione, prevedendo nuove ipotesi di reato per i migranti irregolari e l'espulsione automatica per i microreati da vendita ambulante…

E' l'impianto complessivo del disegno di legge che va respinto totalmente, perché contrario a principi fondamentali e costituzionali di civiltà giuridica e di uguaglianza nel lavoro.
Neppure obbiettivi sacrosanti, come una possibile e necessaria regolarizzazione ampia e incondizionata dei migranti senza permesso di soggiorno, possono essere barattati con un atteggiamento di disponibilità a condividere il disegno di legge, magari depurato di alcune delle sue disposizioni peggiori.
Al contrario, proprio la denuncia forte e coerente della sua natura discriminatoria e segregazionista da parte di una grande mobilitazione sociale ha fatto emergere le prime crepe nello schieramento governativo, mentre il governo conferma la linea della più cinica intransigenza con la decisione sul contrasto militare degli esodi per mare.

Per questo facciamo appello a tutti i parlamentari delle forze politiche che hanno aderito alla manifestazione del 19 gennaio, affinché si impegnino a contrastare in tutte le forme possibili, ostruzionismo incluso, l'iter di discussione della legge, senza alcuna concessione al governo.

Chiediamo agli stessi parlamentari di **dare voce e rilievo istituzionale alla denuncia e all'opposizione sociale rispetto alle pratiche repressive** e discriminatorie **che già oggi anticipano nelle città e alle frontiere gli esiti della legge futura,** con i rastrellamenti e le deportazioni collettive, con la messa in mora di centinaia di migliaia di pratiche di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno e con la negazione pratica del diritto d'asilo.
Chiediamo infine ai parlamentari e alle forze politiche che hanno aderito alla manifestazione del 19 gennaio di raccoglierne non solo l'indicazione di netta opposizione al nuovo testo di legge, ma la tensione verso un rilancio di obiettivi e **proposte legislative sui diritti civili, dal diritto di voto alla riforma dell'accesso alla cittadinanza, dal rifiuto della segregazione e dei suoi luoghi e modi incostituzionali, alla garanzia del diritto costituzionale di asilo.**

SENATO DELLA REPUBBLICA

285

DISEGNO DI LEGGE

Di iniziativa dei Senatori MARINI, CASILLO, CREMA, DEL TURCO, LABELLARTE, MANIERI

Norme sulla disciplina della diversificazione dei ruoli nella magistratura

ONOREVOLI SENATORI. - Tra i principi del giusto processo, riconosciuti in tutti i paesi democratici del mondo occidentale, il più importante é quello dell'imparzialità del giudice, al quale corrisponde il diritto del cittadino ad un giudice terzo.

Nel nostro ordinamento questo principio é costantemente vulnerato a causa della commistione tra le funzioni giudicanti e requirenti, che si é manifestata sia per la frequente trasmigrazione dei pubblici ministeri nell'ambito della magistratura giudicante o viceversa, sia per i poteri decidenti che sono stati impropriamente riconosciuti al pubblico ministero con la possibilità di incidere sulla libertà personale e di condizionare il giudice nell'adozione dei provvedimenti cautelari e nella pronuncia delle sentenze. Questo ha portato alla politicizzazione dei pubblici ministeri ed al loro prevalere, anche in termini di rappresentanza all'interno del Consiglio superiore della magistratura, rispetto alla magistratura giudicante, sempre piú negletta e umiliata dallo strapotere dei pubblici ministeri.

La politicizzazione della giustizia é avvenuta attraverso un uso della custodia cautelare al fine di ottenere la "collaborazione giudiziale", il tramutamento del "silenzio" dell'indagato in presunzione di colpevolezza, con l'inversione dell'onere della prova, l'uso indiscriminato e massiccio delle intercettazioni telefoniche ed ambientali e il fenomeno delle polizie speciali parallele, largamente irresponsabili.

Lentamente si é formata una cultura della giurisdizione, non sempre rispettosa delle regole dello stato di diritto, che ha consentito ad alcuni di parlare di via giudiziaria della politica.

Il problema riguarda una parte minoritaria, ma assai potente e priva di ogni controllo, della magistratura requirente.

Si rende quindi necessaria l'adozione di un provvedimento legislativo che, pur rispettoso dei principi aventi dignità costituzionale, a garanzia dell'imparziale espletamento della funzione giurisdizionale, assicuri l'effettività della distinzione funzionale tra magistrato del pubblico ministero e giudice.

Il presente provvedimento facilita l'adeguamento delle norme ordinamentali interne ai principi del giusto processo, consacrati anche a livello sovranazionale dall'articolo 14 del patto internazionale dei diritti civili e politici e dall'articolo 6 della convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Resta ferma l'inderogabilità dei principi di autonomia ed indipendenza della magistratura requirente, della obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale e di sottoposizione del giudice soltanto alla legge.

282

Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, al fine di introdurre la separazione dei ruoli giudicante ed inquirente degli appartenenti all'ordine giudiziario e di disciplinare le modalità del passaggio dall'uno all'altro ruolo.

Art. 2.

1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, il Governo si atterrà ai seguenti principi:

a) la separazione dei ruoli non deve intaccare il principio per il quale la magistratura inquirente e quella giudicante fanno parte di un organo autonomo ed indipendente da ogni altro potere, in conformità con l'articolo 104, primo comma, della Costituzione;

b) il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario;

c) il pubblico ministero fa parte dell'ordine giudiziario al pari degli appartenenti alla magistratura giudicante;

d) il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale, in conformità con l'articolo 112 della Costituzione;

e) i magistrati del pubblico ministero devono avere sedi proprie, separate da quelle della magistratura giudicante;

f) l'accesso alla magistratura giudicante ed inquirente avviene con concorsi separati;

g) è precluso all'uditore giudiziario che abbia effettuata la scelta per una delle due funzioni, requirente o giudicante, il passaggio all'altra funzione;

h) l'elezione dei membri togati del Consiglio superiore della magistratura deve garantire la presenza dei magistrati del pubblico ministero e giudicanti secondo le rispettive consistenze numeriche.

Art. 3.

(Disposizioni transitorie)

1. Il Governo, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dalla presente legge, adotta i relativi regolamenti di attuazione.

164.5.41
283

SENATO DELLA REPUBBLICA

SERVIZIO PER LO SVILUPPO
E LA GESTIONE DELL'INFORMATICA

REGOLAMENTAZIONE DEI SERVIZI DI XEROCOPIA E STAMPA DIGITALE PRESSO IL CENTRO DUPLICAZIONE DOCUMENTI DEL SENATO

(29 dicembre 2000)

Il collegio dei Senatori Questori ha definito le seguenti modalità di fruizione dei servizi di duplicazione e stampa digitale da parte dei Senatori e dei Gruppi parlamentari.

1. Ad ogni Senatore viene assegnato annualmente un "*bonus*" pari a L. 500.000 (*) di lavori di duplicazione da utilizzare, sulla base dei servizi di duplicazione richiesti, secondo il prezzario seguente:

Servizio	Formato A4	Formato A3
Una copia in bianco e nero	L.50	L.100
Una copia a colori,	L.250	L.500
Una copertina in bianco e nero,	L.200	L.400
Una copertina a colori,	L.700	L.1400
Finitura con nastro termorilegato,	L.300	-
Finitura a colla con termorilegatura.	L.100	-

2. Nel caso di richieste eccedenti il "*bonus*" annuale spettante, i lavori di duplicazione saranno addebitati sulle competenze del Senatore, ai costi del precedente prezzario, previa accettazione di un preventivo.

3. A ciascun Gruppo parlamentare viene assegnato il seguente "*bonus*" annuale fisso, calcolato assegnando L. 100.000 per ciascun senatore, sulla base della consistenza al 1° gennaio 2001.

(*) Nota.
Per i Membri del Consiglio di Presidenza e per i Presidenti di Commissione permanente è previsto un *bonus* aggiuntivo.

SENATO DELLA REPUBBLICA

SERVIZIO PER LO SVILUPPO
E LA GESTIONE DELL'INFORMATICA

Gruppi Parlamentari	Consistenza numerica	Bonus annuale
Alleanza Nazionale	42	4.200.000
Centro Cristiano Democratico	11	1.100.000
Democratici di Sinistra - l'Ulivo	102	10.200.000
Forza Italia	42	4.200.000
Lega Forza Nord Padania	18	1.800.000
Partito Popolare Italiano	29	2.900.000
Unione Democratici per l'Europa (UDEUR)	12	1.200.000
Verdi - l'Ulivo	14	1.400.000
Misto	52	5.200.000

4. Non potranno essere richiesti lavori delle seguenti tipologie:
   - Duplicazione di materiale di propaganda elettorale.
   - Duplicazione di libri o riviste, (Legge 17/8/2000 n. 240).
   - Duplicazione di lavori che, per la bassa tiratura o per il numero limitato di originali da riprodurre, richiedono complessivamente meno di 500 copie B/N o meno di 100 a colori.
   - Duplicazione di materiale in formati non standard (diversi da A3, A4 o A5).
   - Duplicazione di materiale a rischio di danneggiamento (rilegature di pregio, carta velina, pergamena, etc.) o di natura personale (fotografie, mappe, manoscritti, etc.).

5. Circa i tempi di espletamento di tali servizi di duplicazione, essendo il Centro Duplicazione Documenti prioritariamente impegnato nelle attività a supporto della documentazione e dei lavori parlamentari di Aula e Commissioni, sarà necessario concordare di volta in volta la durata con i responsabili tecnici, in funzione della potenzialità residua delle macchine, disponibile al momento della richiesta.
   Come ordine di grandezza, si consideri che la potenzialità residua giornaliera delle macchine del Centro Duplicazione Documenti è di circa 25.000 copie in bianco e nero, e di circa 3.000 copie a colori.

In allegato si riporta copia del modulo di richiesta dei lavori di duplicazione da far pervenire al Centro Duplicazione (Via Giustiniani 11, piano terra), insieme agli originali da riprodurre, o tramite fax all'interno 3540.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti sono disponibili i seguenti riferimenti: Sig. Mario Cardone tel. 3866, Geom. Paolo Travagli tel. 3371, Nucleo Centro Duplicazione tel. 2340.

UFFICIO PER L'ELABORAZIONE
ELETTRONICA E LA GESTIONE
DEGLI ARCHIVI ELETTRONICI
Ing. Mario Cardone